DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2027 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2027-2029.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2027-2029

CAPITOLO I
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2027-2029

Premessa

Onorevoli deputati,

Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029 si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da elevata incertezza, nel quale la tenuta dell'economia mondiale si accompagna a prospettive di crescita ancora contenute. Il protrarsi dei conflitti, l'instabilità in Medio Oriente, le restrizioni commerciali e le criticità lungo le principali rotte di approvvigionamento alimentano la volatilità dei prezzi dell'energia e delle materie prime, con possibili ricadute sull'inflazione e sulla crescita economica. A tali fattori si aggiunge la crescente competizione tra le imprese tecnologiche per l'accesso alle materie prime critiche, alle risorse energetiche e alle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
In tale scenario, la manovra di finanza pubblica contenuta nel disegno di legge tutela il potere d'acquisto delle famiglie, sostiene la competitività delle imprese e assicura continuità agli investimenti strategici e infrastrutturali, coniugando tutela sociale, competitività, sicurezza e crescita con la sostenibilità della finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (DPFP) e confermati nel Documento programmatico di bilancio 2027 (DPB). In considerazione dell'eccezionale contesto macroeconomico e geopolitico, la programmazione di bilancio si avvale degli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (*National Escape Clause*, NEC), destinati, negli anni 2027 e 2028, alle maggiori spese per la sicurezza energetica e la difesa.

Tavola I.1.a – Previsioni Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Stanziamenti di competenza (milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni DLB Integrato 2027-2029					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027		2028		2029	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	675.337	680.621	703.318	527	721.520	524	741.353	1.318
Extra Tributarie	93.189	100.164	93.827	182	90.126	52	90.374	622
Altre	252	226	130	0	128	0	128	0
Entrate finali	**768.779**	**781.011**	**797.275**	**708**	**811.774**	**576**	**831.855**	**1.940**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	682.320	693.283	699.943	10.502	699.768	9.831	702.500	8.791
Interessi	108.908	107.690	114.959	99	118.317	560	121.720	1.097
Spese in conto capitale	131.888	132.744	114.754	-12.092	102.169	12.395	78.295	2.679
Spese finali	**923.117**	**933.716**	**929.655**	**-1.491**	**920.254**	**22.786**	**902.515**	**12.566**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.068**	**292.619**	**0**	**315.529**	**0**	**345.057**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	**-22.703**	**-20.187**	**-17.757**	**-9.892**	**-6.439**	**-9.815**	**7.507**	**-7.948**
Saldo netto da finanziare	**-154.338**	**-152.705**	**-132.380**	**2.200**	**-108.479**	**-22.210**	**-70.660**	**-10.626**
Avanzo primario	**-45.430**	**-45.015**	**-17.422**	**2.298**	**9.837**	**-21.650**	**51.060**	**-9.529**
Ricorso al mercato	**-484.383**	**-470.773**	**-424.999**	**2.200**	**-424.009**	**-22.210**	**-415.717**	**-10.626**

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.1.b – Previsioni Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Stanziamenti di cassa (milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni DLB Integrato 2027-2029					
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027		2028		2029	
			DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)	DLB "Integrato"	Manovra DLB (2)
ENTRATE								
Tributarie	644.780	651.106	676.820	527	693.124	524	712.929	1.318
Extra Tributarie	76.300	83.370	76.867	182	73.026	52	73.351	622
Altre	249	223	127	0	125	0	125	0
Entrate finali	**721.329**	**734.700**	**753.815**	**708**	**766.275**	**576**	**786.405**	**1.940**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	697.017	706.264	712.560	10.502	711.541	9.831	713.933	8.791
Interessi	108.908	107.518	114.959	99	118.317	560	121.720	1.097
Spese in conto capitale	142.288	146.647	123.888	-12.092	106.416	12.695	79.687	3.379
Spese finali	**948.214**	**960.429**	**951.407**	**-1.491**	**936.274**	**23.086**	**915.340**	**13.266**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.079**	**292.619**	**0**	**315.529**	**0**	**345.057**	**0**
RISULTATI DIFFERENZIALI								
Risparmio pubblico	**-84.845**	**-79.305**	**-73.831**	**-9.892**	**-63.707**	**-9.815**	**-49.373**	**-7.948**
Saldo netto da finanziare	**-226.884**	**-225.729**	**-197.592**	**2.200**	**-169.998**	**-22.510**	**-128.935**	**-11.326**
Avanzo primario	**-117.976**	**-118.211**	**-82.633**	**2.298**	**-51.682**	**-21.950**	**-7.215**	**-10.229**
Ricorso al mercato	**-556.929**	**-543.808**	**-490.211**	**2.200**	**-485.528**	**-22.510**	**-473.992**	**-11.326**

(2) Sono compresi gli effetti finanziari della sezione I, i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2027-2029. Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)

	MANOVRA		
	2027	2028	2029
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**1.672**	**2.966**	**4.819**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**-1.491**	**22.786**	**12.566**
- variazione netta spesa corrente	*10.600*	*10.391*	*9.888*
- variazione netta spesa capitale	*-12.092*	*12.395*	*2.679*
SALDO FINALE	**3.164**	**-19.820**	**-7.747**

Il disegno di legge di bilancio dello Stato si compone di due distinte Sezioni. La Sezione I reca le disposizioni che determinano innovazioni e modifiche della legislazione vigente. La Sezione II riporta le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, in termini di competenza e di cassa, comprensive delle rimodulazioni verticali e orizzontali previste dalla normativa di contabilità. La medesima Sezione II contiene anche le proposte di modifica degli stanziamenti a legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono una specifica disposizione normativa e che, congiuntamente alle modifiche riportate nella Sezione I, concorrono a definire la manovra di finanza pubblica.

In termini di competenza, per effetto delle disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare si attesta a circa 132,4 miliardi nel 2027, 108,5 miliardi nel 2028 e 70,7 miliardi nel 2029. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2027 ammontano a circa 797,3 miliardi, 811,8 miliardi nel 2028 e 831,9 miliardi nel 2029. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2027 ammontano invece a circa 929,7 miliardi nel 2027, 920,3 miliardi nel 2028 e 902,5 miliardi nel 2029.

I principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica sono diretti a tutelare il potere d'acquisto di famiglie e lavoratori, in particolare quelli più giovani, rifinanziare il servizio sanitario nazionale, supportare la competitività delle imprese, potenziare gli investimenti strategici e infrastrutturali e rafforzare la difesa nazionale e la sicurezza energetica.

Sostegno al potere d'acquisto e altre misure fiscali

In materia fiscale, si modifica, per il solo anno 2027, la struttura delle aliquote e degli scaglioni dell'IRPEF, ampliando il secondo scaglione, di cui viene innalzato il limite superiore da 50.000 euro a 55.000 euro (circa 1,4 miliardi nel triennio di programmazione).

A beneficio dei lavoratori si introducono disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio e regimi fiscali agevolati per i rinnovi contrattuali e per gli incrementi reddituali dei giovani. Nel dettaglio, per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, i compensi per il trattamento economico accessorio sono assoggettati, per il solo anno 2027, ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro (circa 0,4 miliardi nel triennio 2027-2029). Per il periodo di imposta 2027, a beneficio dei lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore a 40.000 euro, si stabilisce che talune somme corrisposte a titolo di trattamento accessorio, relative a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e riposo settimanale, siano assoggettate a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento, entro il limite complessivo annuo di 1.500 euro (complessivamente circa 0,3 miliardi nel triennio di programmazione). Per l'anno 2027, a beneficio del settore privato, al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salari, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali del 5 per cento agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti in attuazione dei rinnovi contrattuali 2024-

2027. Tale agevolazione è riservata ai soggetti con reddito non superiore a 33.000 euro nel 2026 (complessivamente circa 1 miliardo nel triennio di riferimento). Infine, ancora a favore dei lavoratori del settore privato di età inferiore ai 30 anni, con reddito non superiore a 28.000 euro, si prevede che la quota del reddito da lavoro dipendente incrementale percepita nel 2027 rispetto all'anno precedente, fino a un importo massimo di 2.500 euro, sia assoggettata a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali pari all'1 per cento (circa 0,4 miliardi nel triennio di programmazione).

A decorrere dall'anno 2027, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni si prevede l'innalzamento della soglia di accesso nel regime forfetario da 85.000 euro a 100.000 euro; resta ferma a 85.000 euro la soglia al di sotto della quale è prevista l'esclusione dal regime IVA. Per il solo anno 2027, invece, si innalza da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia massima di reddito di lavoro dipendente e assimilati quale condizione di accesso e permanenza al regime forfetario (complessivamente circa 1 miliardo nel triennio di programmazione).

Per l'anno 2027 si prorogano la detrazione IRPEF al 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico sulle abitazioni principali, quella al 36 per cento per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale e la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili, fino a un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Complessivamente queste misure comportano un beneficio fiscale pari a circa 1,5 miliardi nel triennio di riferimento.

Si confermano per il 2027, alle stesse condizioni previste dalla normativa vigente, le misure di esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (0,13 miliardi nel biennio 2028-2029).

Si prevede l'esenzione dal 2027 dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori (circa 2,4 miliardi dal 2028) e l'abrogazione dal 2027 del contributo sulle spedizioni di modico valore (circa 0,25 miliardi dal 2027).

Si introducono, infine, modifiche al regime della c.d. "cedolare secca" mediante riduzione delle aliquote applicate in relazione alla tipologia di immobile e di contratto (circa 0,9 miliardi nel triennio di programmazione).

Famiglia, lavoro e previdenza

Per le lavoratrici madri, con due o più figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua si riconosce, a decorrere dall'anno 2027, una integrazione al reddito pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo (circa 0,8 miliardi annui dal 2027, al netto degli effetti dell'abrogazione dell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici madri già previsto a legislazione vigente).

A supporto della genitorialità e della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, si rafforzano i congedi parentali e si introduce in via sperimentale, per il triennio 2027-2029, a favore dei lavoratori autonomi, un *voucher*, per un importo massimo di 500 euro mensili, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri per i servizi educativi, fruibile per un periodo massimo di tre mesi e in alternativa al congedo parentale (circa 0,7 miliardi nel triennio di riferimento).

Al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, si prevede l'istituzione di un fondo denominato "Valore nuovi nati" a favore di coloro che nascono dal 1° gennaio 2027. Tale misura assegna ai nuovi nati una posizione individuale di risparmio alimentato da un contributo statale annuo di 100 euro fino alla maggiore età, che potrà essere incrementato da eventuali

versamenti da parte di familiari, incentivati attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali (circa 0,2 miliardi nel triennio di programmazione).

Si rifinanzia il fondo di garanzia per la prima casa (0,2 miliardi annui nel biennio 2028 - 2029).

Per il 2027 si proroga la sperimentazione della prestazione universale in favore degli anziani non autosufficienti già prevista a legislazione vigente, innalzando, la soglia ISEE di accesso a 12.000 euro e si introduce il riconoscimento di una carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026 (complessivamente circa 1,8 miliardi nel 2027).

Con lo scopo di incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, nonché sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, contribuire alla riduzione dei divari territoriali e favorire le stabilizzazioni, si riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con un tetto di spesa mensile differenziato per ciascuna misura agevolativa, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2027 (complessivamente circa 0,65 miliardi per il triennio di programmazione al netto degli effetti fiscali).

Per il periodo d'imposta 2027 si stabilisce altresì l'incremento della maggiorazione della deducibilità del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici madri e di lavoratori di età inferiore ai 36 anni (circa 0,4 miliardi nel 2028).

In materia di previdenza si proroga, per gli accessi nel 2027, la prestazione c.d. Ape sociale, con riferimento a determinate fattispecie, con un requisito anagrafico di 63 anni e sei mesi (complessivamente 0,9 miliardi nel triennio di riferimento).

Si istituisce un fondo destinato a finanziare interventi diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali (0,85 miliardi annui nel triennio di riferimento).

A favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia dal 2027 e cessano dal servizio per limiti di età, vengono progressivamente rimossi dapprima il posticipo della liquidazione della prima quota del trattamento di fine servizio (TFS) e successivamente la liquidazione del trattamento in diverse quote annuali (complessivamente circa 0,86 miliardi nel biennio 2028-2029).

Misure per le imprese

Si introducono misure di sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti "verdi" delle imprese energivore e delle piccole e medie imprese non energivore (circa 3,4 miliardi nel biennio 2027-2028).

Si rifinanzia per gli anni 2027 e 2028 il credito di imposta ZES unica (1,4 miliardi nel 2027, 0,5 miliardi nel 2028).

Si differisce al 1° luglio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. *plastic tax*) e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. *sugar tax*) per un importo complessivo di circa 0,25 miliardi nel triennio di riferimento.

Difesa

Allo scopo di rafforzare la difesa nazionale, garantire l'ordine pubblico e la sicurezza si destinano risorse per il personale, il funzionamento e l'adesione a missioni e programmi internazionali (circa 2,3 miliardi nel 2027, circa 2,8 miliardi nel 2028 e circa 1,1 miliardi nel 2029) e per misure di investimento (circa 3 miliardi annui nel 2027 e nel 2028).

Sanità

Il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN) è ulteriormente incrementato, in aggiunta ai rifinanziamenti già disposti con le precedenti leggi di bilancio, per un importo di circa 2,4 miliardi a decorrere dal 2027. Tale incremento è destinato anche all'aggiornamento delle tariffe ospedaliere per acuti, al finanziamento degli interventi per Alzheimer e demenze, all'abbattimento delle liste d'attesa, al rafforzamento dell'indennità di primo soccorso e all'elevazione dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e di dispositivi medici.

Dal 2027 si prevede la riduzione del *payback* dovuto in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti quale modalità premiale in favore delle aziende farmaceutiche che effettuano specifici investimenti addizionali rispetto all'anno precedente, che abbiano un impatto positivo sul SSN e che siano diretti a rafforzare il settore industriale farmaceutico italiano (0,16 miliardi dal 2027).

Si dispone inoltre un concorso statale al ripiano del *payback* dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, in relazione al superamento del tetto di spesa per il periodo 2019-2023 (0,35 miliardi annui nel biennio 2028-2029).

Investimenti pubblici

Si autorizzano risorse per il contratto di programma RFI, anche per la realizzazione di investimenti in infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria (circa 2,8 miliardi nel 2027, circa 2,6 miliardi nel 2028 e circa 0,4 miliardi nel 2029) e per garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità degli impianti idroelettrici (0,2 miliardi nel 2028 e 0,3 miliardi nel 2029).

Si rifinanzia il contratto di programma ANAS (1 miliardo annuo nel biennio 2028-2029).

Si prevedono contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili al fine di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW (0,8 miliardi nel 2028).

Al fine di sostenere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica si dispongono risorse destinate alla riqualificazione energetica di determinate categorie di edifici e impianti pubblici (0,6 miliardi nel 2028 e 0,5 miliardi nel 2029).

Enti territoriali

Si prevedono risorse per ciascuno degli anni 2028 e 2029 (0,2 miliardi annui) per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali in dissesto finanziario e si stabilisce l'incremento per l'anno 2027 (0,2 miliardi) del Fondo per l'assistenza ai minori.

A beneficio delle regioni si rifinanzia il fondo per l'erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF (0,1 miliardi annui dal 2028).

Vengono, infine, modificate le modalità mediante le quali gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica (0,6 miliardi annui nel 2027 e nel 2028).

Altri interventi

Anche per il 2027 si stanziano risorse pari a 1,9 miliardi per far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Coperture

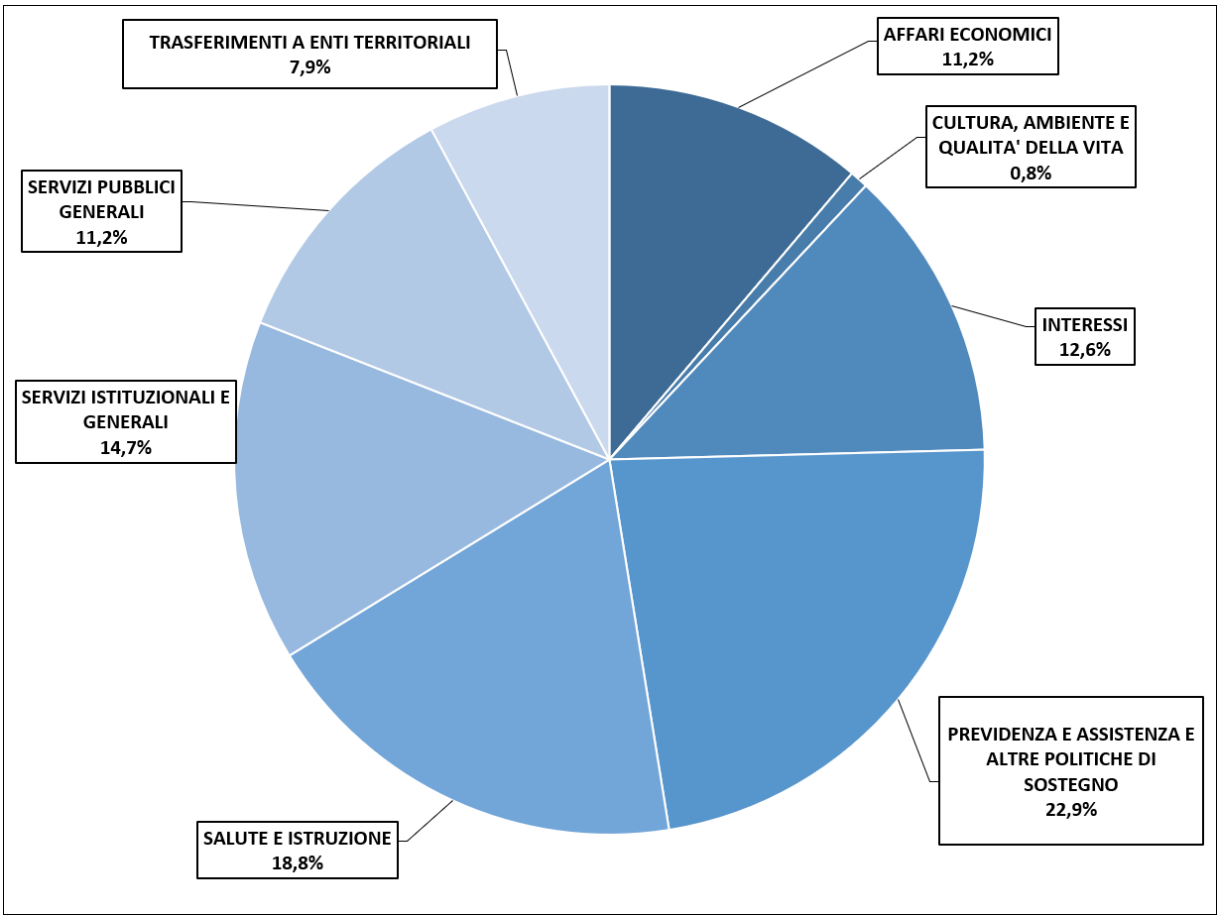
Concorrono al finanziamento della manovra, tra l'altro, gli effetti degli interventi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa dei Ministeri, le risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione e di quelle che gravano sul settore finanziario e su quello dei giochi.

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (quest'ultimi troveranno solo in corso di esercizio una puntuale destinazione)[1], il 22,9 per cento degli stanziamenti (208,6 miliardi) è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e ad altre forme di sostegno, prevalentemente assegnati alla missione "Politiche previdenziali" (115,0 miliardi). Una quota pari al 18,8 per cento è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (171,3), mentre agli affari economici è destinato l'11,2 per cento delle risorse (102,0 miliardi). La spesa per i servizi istituzionali e generali assorbe il 14,7 per cento del totale (134,1 miliardi) e quella per i servizi pubblici generali l'11,2 per cento (101,9 miliardi), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (37,4 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (31,3 miliardi). La spesa per interessi rappresenta il 12,6 per cento del totale (114,9 miliardi) mentre il 7,9 per cento degli stanziamenti è destinato a trasferimenti agli enti territoriali per le politiche di loro competenza (71,7 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe lo 0,8 per cento del totale considerato con stanziamenti di circa 7,2 miliardi (vedi Figura I.1 e relativa legenda che illustra l'aggregazione delle missioni del bilancio dello Stato nelle principali aree di spesa[2]).

[1] Le somme stanziate nel 2027 per il rimborso del debito (Titolo III) e per i fondi da ripartire ammontano complessivamente a 310,4 miliardi che rappresentano il 25,4 per cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio. La composizione della spesa commentata e rappresentata nella figura I.1 rappresenta quindi il 74,6 cento degli stanziamenti complessivi del disegno di legge di bilancio.

[2] Al fine di offrire una rappresentazione sintetica dell'allocazione delle risorse del bilancio tra le principali aree di spesa, gli stanziamenti del bilancio sono stati raggruppati in otto aggregati in base alle missioni. Le aree "Salute e istruzione", "Previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno", "Servizi pubblici generali", "Servizi istituzionali e generali", "Affari economici e ricerca" e "Cultura, ambiente e qualità della vita" corrispondono ai principali ambiti di intervento dell'operatore pubblico. A queste si aggiungono i "Trasferimenti a enti territoriali" per il finanziamento delle loro attività. Infine, gli "Interessi" rappresentano gli oneri per il servizio del debito pubblico.

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2027, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)



SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	**SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI**
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)**
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinentile risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.	
(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".	
(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.	

Il **disegno di legge di bilancio 2027-2029** è articolato in **34 missioni** e **182 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi,** ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa[3], costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

[3] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**[4]. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2027-2029 sono **727**: oltre 150 rappresentano le spese per il personale del programma.

Tavola I.3 Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15	15	15	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120	109	94	97	97
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183	180	178	181	182
Azioni										716	718	713	705	710	721	719	717	724	728	727
di cui azioni Spese di personale per il programma										*140*	*140*	*141*	*140*	*142*	*147*	*150*	*147*	*147*	*150*	*150*

Nota alla Tavola I.3:
*I programmi **32.2 Indirizzo politico** e **32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti gli stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta.*
Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti.
Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche.
In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti)
*Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle **spese di personale per il programma**. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra, e del nuovo programma 8.6 interventi per eventi naturali avversi). Inoltre, il numero delle azioni Spese di personale per il programma comprende anche le due seguenti azioni: 22.17.3 e 22.18.3 denominate "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali"*

Nel 2027 sono confermati i **15 stati di previsione della spesa** e i 97 **centri di responsabilità amministrativa** (CDR).

Rispetto alla legge di bilancio precedente, **il numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2027-2029 **aumenta complessivamente di 1 unità**, per l'istituzione del nuovo programma nell'ambito della Missione Soccorso civile, *8.6 Interventi per eventi naturali avversi.*

Nel 2027 diminuisce il **numero delle azioni** che passano da 728 a 727, con **un decremento di 1 unità.**

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza. Sempre a fini meramente conoscitivi, la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche.

L'articolazione del nuovo bilancio riflette, altresì, spostamenti di azioni o di singoli capitoli di spesa tra programmi, che hanno determinato **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione,** per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa. Per lo stesso motivo, vi sono stati spostamenti di capitoli di spesa tra azioni nell'ambito dello stesso programma. Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute, come risultanti dal presente disegno di bilancio, è fornita di seguito per stato di previsione.

[4] Articolo 25-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, nell'ambito della missione Soccorso civile, viene istituito il **nuovo programma** *8.6 interventi per eventi naturali avversi* in conseguenza dell'assegnazione al centro di responsabilità Dipartimento della ragioneria generale dello Stato della gestione di parte delle somme destinate alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da sisma, frane e alluvioni, e attività connesse, in esito del riparto delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 644-646, della legge n. 207 del 2024[5]. Il nuovo programma 8.6 è composto da una sola azione, la 8.6.1 "Interventi per il ripristino delle aree colpite".

Nell'ambito della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, si rilevano modifiche di contenuto del programma *3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore* che acquisisce nel 2027 le somme stanziate per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi delle rate di ammortamento relative alle anticipazioni di liquidità in sostituzione delle Regioni (azione 3.1.5 "Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale"); in precedenza tali risorse erano collocate nel programma 3.7 *Rapporti finanziari con Enti territoriali* (azione 3.7.8 "Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale").

Per il **Ministero della giustizia**, il programma *6.1 Amministrazione penitenziaria* (missione Giustizia) presenta **2 nuove azioni**:

6.1.9 "Servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria";

6.1.10 "Specialità del Corpo di polizia penitenziaria".

Entrambe acquisiscono risorse dall'azione 6.1.3 "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute". In particolare, nell'azione 6.1.9 confluiscono le risorse per l'acquisto di vestiario, armamento ed equipaggiamento per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, per l'acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto, impianti di comunicazione, sistemi e apparati di collegamento. Mentre nell'azione 6.1.10 confluiscono le risorse per spese di trasporto dei detenuti e internati e relativo personale di scorta e per la gestione ed il funzionamento del Laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** vi sono cambiamenti nell'ambito del programma *4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale* (missione L'Italia in Europa e nel mondo) dove - per una puntuale collocazione in bilancio delle risorse destinate al personale - l'azione 4.14.1 "Spese di personale per il programma" riceve risorse sia dall'azione 4.14.2 "Programmazione e coordinamento dell'Amministrazione" che dall'azione 4.14.4 "Attività di controllo e prevenzione dell'autorità nazionale - UAMA". Quest'ultima a sua volta acquisisce le risorse per gli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, in precedenza collocate nell'azione 4.14.3 "Tutela dei connazionali nelle crisi internazionali".

Il programma *4.19 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica* acquisisce le somme occorrenti per la concessione dei buoni pasto al personale (azione 4.19.1 "Spese di personale per il programma") dal programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese* (azione 16.5.1 "*Spese di personale per il programma*").

[5] Il comma 644 della legge di bilancio 2025-2027 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il finanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Conseguentemente, in bilancio 2025-2027 nella missione Fondi da ripartire, programma *33.1 Fondi da assegnare* del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse. Successivamente, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2026 le risorse del Fondo sono state ripartite per gli anni 2027, 2028 e 2029.

Infine, il programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* (azione 32.3.2 "Gestione del personale") riceve le risorse per le provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie dal programma *4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese* (azione 4.13.3 "Programmazione, distribuzione ed avvicendamento del personale in Italia e all'estero, servizi ed aggiornamento professionale").

Per il **Ministero dell'istruzione e del merito,** vi è un riordino delle risorse stanziate nell'ambito del programma *22.19 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione* (missione Istruzione scolastica) per tenere distinte le spese inerenti le procedure di reclutamento da quelle per la formazione e aggiornamento del personale, indipendentemente dal ciclo di istruzione di riferimento. Conseguentemente, **è soppressa l'azione** 22.19.3 "Formazione iniziale, tirocinio e inserimento" le cui risorse si ricollocano sulle due azioni esistenti appositamente **ridenominate**, la 22.19.1 "Reclutamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo e del secondo ciclo"[6] e la 22.19.2 "Formazione dei dirigenti scolastici e del personale della scuola"[7].

Nel programma 2*2.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio*, parte delle risorse dell'azione 22.8.2 "Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche" transitano all'azione 22.8.3 "Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile", che include, così, il fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,** vi sono ricollocazioni tra programmi nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. In particolare, il programma *18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* acquisisce le somme destinate all'ISPRA per il completamento e l'informatizzazione della Carta Geologica d'Italia CARG (azione 18.12.3 "Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico") in precedenza collocate nel programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (azione 18.13.6 "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale").

Lo stesso programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, acquisisce le spese per gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino (azione 18.13.2 "Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate") in precedenza collocate nel programma *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico* (azione 18.21.2 "Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni").

Nella missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche, nell'ambito del programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico,* le spese connesse all'esecuzione delle convenzioni attuative della convenzione quadro MASE-Sogesid spa per le rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica passano dall'azione 10.7.5 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici" all'azione 10.7.4 *"*Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico*"*.

Per il **Ministero dell'università e della ricerca**, vi sono ricollocazioni tra i due programmi di spesa della missione Ricerca e innovazione che quindi risultano nel 2027 modificati nel contenuto. Tali ricollocazioni concludono il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero nel corso

[6] In precedenza, denominata "Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del primo ciclo".

[7] In precedenza denominata "Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione del secondo ciclo".

del 2025[8] con notevole impatto sulla struttura per missioni e programmi già registrato con la precedente legge di bilancio 2026-2028[9].

In particolare, nel 2027 il programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* acquisisce nell'azione 17.22.3 "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati" le risorse per la promozione e innovazione della ricerca oncologica avanzata, per il contributo alla Fondazione centro studi investimenti sociali (CENSIS) e quelle del Fondo per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e della cultura dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, nonché per la promozione della formazione alla ricerca capace di soddisfare il bisogno di professionalità specifiche e di attrarre studiosi da altri paesi; mentre nell'azione 17.22.2 "Interventi integrati di ricerca e sviluppo" acquisisce le risorse del Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue. In precedenza, tali risorse erano collocate nel programma *17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca*, azione 17.23.3 "Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati",
Il programma *17.22* vede inoltre la **soppressione dell'azione** 17.22.4 "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica" le cui risorse si ricollocano nell'ambito dello stesso programma nelle azioni 17.22.2 e 17.22.3, ad eccezione di quelle per la partecipazione ad organismi internazionali connessa ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide che confluiscono nel programma *17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca* nell'azione 17.23.3 "Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati".

Conseguentemente, il contenuto del programma *17.23* risulta modificato nel 2027 riflettendo i cambiamenti sopra descritti.

Per il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, nell'ambito della missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, il programma *9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* acquisisce nell'azione 9.6.3 "Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano" le spese per la raccolta, elaborazione e divulgazione adeguata e sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri; in precedenza, tali spese erano collocate nel programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, azione 9.2.3 "Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura".

Infine, il programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* riceve le risorse destinate al trasferimento ad Acque del sud SPA per il personale non dirigenziale stabilizzato precedentemente iscritto (azione 32.3.1 "Spese di personale per il programma") in precedenza collocate nel programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, azione 9.2.4 "Piano irriguo nazionale".

Per il **Ministero della difesa**, nell'ambito della missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, il programma 18.17 *Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare* presenta un accorpamento delle azioni al fine di una migliore gestione delle risorse destinate alle attività di prevenzione, controllo e repressione svolte dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari. Sostanzialmente, sono **soppresse le azioni** 18.17.4

[8] Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

[9] La nuova organizzazione ministeriale adotta un criterio di ripartizione di tipo funzionale e non più sulla base dell'ente vigilato (università, ente di ricerca, istituzioni di alta formazione artistica e musicale), pertanto a ciascuna direzione generale sono attribuite delle funzioni specialistiche che possono coinvolgere tutte e tre le tipologie di enti vigilati. Il Ministero è passato da 7 a 10 centri di responsabilità amministrativa, con otto direzioni generali coordinate da un Segretariato generale e il Gabinetto del Ministro.

“Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora” e 18.17.5 “Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali”. Le relative risorse confluiscono nell’azione 18.17.3 che risulta così **ridenominata** “Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali, in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora e sicurezza alimentare. Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali” (in precedenza denominata “Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare”).

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029 – Entrate Competenza

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2027			Disegno di legge di bilancio 2028			Disegno di legge di bilancio 2029		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2027	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2028	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2029
ENTRATE TRIBUTARIE	**702.791**	**527**	**703.318**	**720.997**	**524**	**721.520**	**740.035**	**1.318**	**741.353**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	389.332	-1.085	388.246	399.472	-1.165	398.307	411.581	-461	411.120
Tasse ed imposte sugli affari	258.931	1.467	260.398	265.956	1.303	267.259	272.496	1.302	273.798
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.905	-316	35.589	36.564	0	36.564	36.904	0	36.904
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.366	112	12.478	12.701	0	12.701	12.705	0	12.705
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.258	349	6.607	6.303	386	6.689	6.349	477	6.826
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**93.645**	**182**	**93.827**	**90.074**	**52**	**90.126**	**89.752**	**622**	**90.374**
Risorse proprie dell'Unione Europea	4.300	0	4.300	4.500	0	4.500	4.750	0	4.750
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.932	16	1.948	1.932	11	1.943	1.932	1	1.933
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.064	495	1.559	1.064	303	1.366	1.064	303	1.366
Entrate di tipo finanziario	15.431	-44	15.387	15.282	-42	15.240	15.777	-40	15.736
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	18.373	0	18.373	18.373	0	18.373	18.376	0	18.376
Entrate da contributi versati allo Stato	11.455	-129	11.326	10.511	-201	10.310	10.052	-201	9.851
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	11.105	-296	10.809	11.020	-127	10.894	10.469	471	10.940
Partite che si compensano nella spesa	658	0	658	658	0	658	659	0	659
Altre entrate extratributarie	29.328	140	29.467	26.735	108	26.843	26.673	88	26.761
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**130**	**0**	**130**	**128**	**0**	**128**	**128**	**0**	**128**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	22	0	22	22	0	22	22	0	22
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	108	0	108	106	0	106	106	0	106
TOTALE ENTRATE FINALI	**796.567**	**708**	**797.275**	**811.199**	**576**	**811.774**	**829.915**	**1.940**	**831.855**

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di Legge di Bilancio 2027-2029 – Entrate Cassa

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2027			Disegno di legge di bilancio 2028			Disegno di legge di bilancio 2029		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2027	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2028	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2029
ENTRATE TRIBUTARIE	**676.294**	**527**	**676.820**	**692.600**	**524**	**693.124**	**711.610**	**1.318**	**712.929**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	377.679	-1.085	376.593	386.972	-1.165	385.806	399.051	-461	398.589
Tasse ed imposte sugli affari	244.242	1.467	245.709	250.222	1.303	251.525	256.763	1.302	258.066
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.737	-316	35.421	36.392	0	36.392	36.732	0	36.732
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.368	112	12.480	12.702	0	12.702	12.706	0	12.706
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.268	349	6.617	6.312	386	6.698	6.358	477	6.835
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**76.685**	**182**	**76.867**	**72.975**	**52**	**73.026**	**72.729**	**622**	**73.351**
Risorse proprie dell'Unione Europea	4.303	0	4.303	4.502	0	4.502	4.752	0	4.752
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.937	16	1.953	1.936	11	1.947	1.936	1	1.937
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.062	495	1.558	1.062	303	1.365	1.062	303	1.365
Entrate di tipo finanziario	13.595	-44	13.551	13.418	-42	13.376	13.913	-40	13.872
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.396	0	4.396	4.305	0	4.305	4.385	0	4.385
Entrate da contributi versati allo Stato	11.455	-129	11.326	10.508	-201	10.307	10.049	-201	9.848
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.003	-296	9.707	9.902	-127	9.775	9.352	471	9.823
Partite che si compensano nella spesa	658	0	658	658	0	658	659	0	659
Altre entrate extratributarie	29.277	140	29.416	26.682	108	26.790	26.620	88	26.709
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**127**	**0**	**127**	**125**	**0**	**125**	**125**	**0**	**125**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	22	0	22	22	0	22	22	0	22
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	105	0	105	103	0	103	103	0	103
TOTALE ENTRATE FINALI	**753.107**	**708**	**753.815**	**765.700**	**576**	**766.275**	**784.465**	**1.940**	**786.405**

Tavola 1.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. **Competenza** (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni DLB Integrato 2027-2029								
					2027			2028			2029		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2028	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2029
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.694	3.797	3.373	3.350	2.921	31	2.952	2.832	21	2.853	2.804	1	2.806
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.179	832	901	849	-2	847	807	-2	805	788	-2	786
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	151.105	155.574	156.924	157.448	166.151	625	166.776	165.442	3.301	168.744	169.035	3.513	172.548
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.642	43.213	43.012	43.579	-190	43.389	40.675	-37	40.638	41.655	-42	41.613
Difesa e sicurezza del territorio	30.961	33.596	31.829	32.744	33.361	4.058	37.419	32.781	4.759	37.540	32.827	759	33.586
Giustizia	11.732	12.733	11.632	12.060	11.933	-63	11.870	11.698	-53	11.645	11.475	-40	11.435
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.014	12.960	13.821	13.983	-60	13.923	13.669	-87	13.582	13.673	-107	13.566
Soccorso civile	5.644	7.000	6.576	6.906	7.827	-537	7.290	7.030	-494	6.536	6.408	-398	6.010
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.937	2.059	1.642	1.653	1.579	120	1.699	925	98	1.023	1.008	-50	958
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.747	1.047	1.246	1.736	970	2.706	1.119	4.124	5.243	1.123	779	1.902
Competitività e sviluppo delle imprese	78.299	85.220	74.693	74.782	55.238	-17.154	38.084	29.968	2.505	32.473	25.299	1.954	27.253
Regolazione dei mercati	38	41	37	38	39	0	39	39	0	39	39	0	39
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.102	19.529	14.493	14.700	19.149	2.702	21.850	16.898	2.654	19.552	11.239	370	11.609
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.321	6.692	7.897	8.096	10.799	-456	10.343	9.500	750	10.250	7.169	696	7.865
Comunicazioni	1.007	1.035	956	967	771	48	819	767	-2	765	767	-2	765
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	458	647	639	514	-14	500	514	-14	500	415	-9	406
Ricerca e innovazione	4.327	4.579	4.255	4.247	4.167	-62	4.104	4.462	-35	4.427	4.662	-39	4.623
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.937	3.284	2.878	2.970	2.597	-64	2.533	2.130	-22	2.107	2.162	-118	2.044
Casa e assetto urbanistico	714	953	925	938	576	0	576	302	200	502	250	200	450
Tutela della salute	1.993	2.613	2.121	2.227	1.953	21	1.974	1.910	21	1.930	1.586	12	1.598
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.962	3.107	2.884	2.897	3.296	-74	3.221	2.913	-101	2.812	2.894	-141	2.753
Istruzione scolastica	56.821	58.163	57.798	62.246	64.242	12	64.254	63.482	-7	63.475	63.415	-38	63.377
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.550	11.654	11.432	11.499	11.784	-19	11.765	11.571	-19	11.552	11.487	8	11.496
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.210	67.143	69.266	71.407	71.985	2.949	74.935	72.844	1.342	74.186	73.865	1.408	75.273
Politiche previdenziali	122.496	122.247	112.703	112.836	113.946	1.049	114.995	111.558	1.807	113.365	109.844	1.984	111.827
Politiche per il lavoro	17.572	17.689	17.098	17.170	14.707	251	14.958	14.458	61	14.519	14.370	62	14.433
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.514	3.706	3.182	3.186	3.413	-27	3.387	3.271	-3	3.268	3.282	-49	3.232
Sviluppo e riequilibrio territoriale	14.865	15.200	8.507	8.507	11.102	0	11.102	9.758	0	9.758	8.008	0	8.008
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	121.513	132.179	124.689	127.378	129.457	-280	129.177	130.478	-177	130.301	130.676	-267	130.408
Giovani e sport	1.092	1.581	1.355	1.359	1.199	0	1.200	1.025	0	1.025	864	0	864
Turismo	405	443	253	256	315	-46	269	194	10	204	193	-73	120
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.344	4.833	4.577	4.607	4.715	1.029	5.743	4.464	834	5.297	4.435	4	4.439
Fondi da ripartire	21.583	11.201	29.788	27.093	14.141	3.591	17.733	18.724	791	19.516	20.106	1.094	21.200
Debito pubblico	383.046	383.232	430.697	418.598	399.743	99	399.841	424.790	560	425.350	457.184	1.097	458.281
Totale	**1.199.545**	**1.227.126**	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**-1.491**	**1.222.274**	**1.212.997**	**22.786**	**1.235.783**	**1.235.005**	**12.566**	**1.247.572**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola 1.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. Cassa (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni DLB Integrato 2027-2029								
					2027			2028			2029		
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2027	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2028	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2029
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.698	3.802	3.376	3.380	2.921	31	2.952	2.832	21	2.853	2.804	1	2.806
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.190	832	905	849	-2	847	807	-2	805	788	-2	786
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	154.182	159.340	158.716	159.226	169.309	625	169.934	166.642	3.301	169.944	170.235	3.513	173.748
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.715	43.213	43.075	43.579	-190	43.389	40.675	-37	40.638	41.655	-42	41.613
Difesa e sicurezza del territorio	31.218	34.784	31.885	32.889	33.626	4.058	37.685	32.783	4.759	37.542	32.731	759	33.491
Giustizia	11.732	12.975	11.682	12.110	12.035	-63	11.973	11.698	-53	11.645	11.475	-40	11.435
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.704	12.959	14.043	13.999	-60	13.939	13.692	-87	13.605	13.697	-107	13.590
Soccorso civile	6.354	7.925	7.612	7.939	8.827	-537	8.290	8.130	-494	7.636	6.411	-398	6.013
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.037	2.432	1.642	1.732	1.621	120	1.741	925	98	1.023	1.008	-50	958
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.667	1.047	1.386	1.868	970	2.838	1.150	4.124	5.274	1.123	779	1.902
Competitività e sviluppo delle imprese	81.789	89.611	77.693	78.089	58.540	-17.154	41.386	32.968	2.505	35.473	25.299	1.954	27.253
Regolazione dei mercati	38	52	37	38	39	0	39	39	0	39	39	0	39
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.132	18.979	14.493	14.957	19.484	2.702	22.186	16.901	2.654	19.555	11.242	370	11.612
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.933	8.249	9.222	9.497	11.260	-456	10.804	9.546	750	10.296	7.169	696	7.865
Comunicazioni	1.150	1.131	956	1.101	923	48	971	767	-2	765	767	-2	765
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	501	647	644	514	-14	500	514	-14	500	415	-9	406
Ricerca e innovazione	4.470	4.969	4.330	4.325	4.167	-62	4.104	4.419	-35	4.384	4.619	-39	4.580
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.018	3.492	2.878	3.051	2.761	-64	2.697	2.311	-22	2.289	2.099	-118	1.981
Casa e assetto urbanistico	714	978	925	1.091	576	0	576	302	200	502	250	200	450
Tutela della salute	1.993	2.600	2.121	2.279	2.003	21	2.024	1.910	21	1.930	1.586	12	1.598
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.083	3.593	3.090	3.316	3.598	-74	3.524	2.913	-101	2.812	2.894	-141	2.753
Istruzione scolastica	57.162	58.987	57.918	62.681	64.957	12	64.969	63.519	-7	63.512	63.414	-38	63.376
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.705	12.405	11.465	11.532	11.862	-19	11.843	11.804	-19	11.785	11.714	8	11.723
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.209	68.602	70.203	72.471	72.095	2.949	75.045	72.844	1.342	74.186	73.865	1.408	75.273
Politiche previdenziali	122.496	122.211	112.703	112.836	113.946	1.049	114.995	111.558	1.807	113.365	109.844	1.984	111.827
Politiche per il lavoro	17.572	17.275	17.098	17.041	14.707	251	14.958	14.458	61	14.519	14.370	62	14.433
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.544	4.246	3.182	3.531	3.413	-27	3.387	3.271	-3	3.268	3.282	-49	3.232
Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.488	13.323	12.264	12.264	10.870	0	10.870	8.962	300	9.262	8.498	700	9.198
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	123.322	134.083	125.184	127.989	129.728	-280	129.448	130.979	-177	130.802	130.865	-267	130.598
Giovani e sport	1.092	1.635	1.355	1.359	1.199	0	1.200	1.025	0	1.025	864	0	864
Turismo	405	443	253	381	326	-46	280	194	10	204	193	-73	120
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.346	5.233	4.578	4.726	4.729	1.029	5.757	4.464	834	5.298	4.427	4	4.430
Fondi da ripartire	34.738	14.922	42.000	38.024	25.441	3.591	29.033	28.924	791	29.716	30.306	1.094	31.400
Debito pubblico	382.848	383.179	430.697	418.604	399.743	99	399.841	424.790	560	425.350	457.184	1.097	458.281
Totale	**1.219.231**	**1.248.236**	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**-1.491**	**1.244.026**	**1.228.717**	**23.086**	**1.251.803**	**1.247.130**	**13.266**	**1.260.397**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2025 e previsioni Disegno di legge di bilancio 2026-2028- Competenza

	2026		Previsioni								
			2027			2028			2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	114.017	119.073	118.009	175	118.184	119.007	178	119.185	121.017	241	121.258
Consumi intermedi	15.933	16.787	16.442	1.069	17.511	15.789	885	16.675	15.681	-47	15.635
IRAP	5.831	6.305	6.388	9	6.397	6.317	9	6.326	6.291	13	6.304
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	367.966	369.915	375.579	5.007	380.586	372.581	6.564	379.145	374.925	7.035	381.959
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.886	16.139	15.242	48	15.290	14.674	37	14.711	14.618	53	14.670
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.984	8.958	59	9.016	8.538	-6	8.532	8.516	-30	8.486
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.854	1.620	173	1.793	1.173	156	1.329	1.158	0	1.158
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	-150	27.750	28.850	0	28.850	29.300	0	29.300
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.690	114.860	99	114.959	117.757	560	118.317	120.623	1.097	121.720
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.843	108.805	-104	108.701	109.006	-103	108.903	108.983	-104	108.879
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	-2	3.304	3.342	0	3.342	3.302	0	3.302
Fondi da ripartire di parte corrente	18.636	18.513	7.193	4.218	11.411	10.658	2.112	12.770	9.919	1.631	11.549
TOTALE SPESE CORRENTI	**791.229**	**800.972**	**804.301**	**10.600**	**814.902**	**807.694**	**10.391**	**818.085**	**814.332**	**9.888**	**824.220**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**682.320**	**693.283**	**689.441**	**10.502**	**699.943**	**689.937**	**9.831**	**699.768**	**693.709**	**8.791**	**702.500**
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.097	13.417	15.201	2.383	17.584	13.681	2.583	16.263	14.265	-649	13.617
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	40.152	40.485	44.073	-490	43.583	36.898	704	37.602	32.722	480	33.202
Contributi agli investimenti ad imprese	67.284	67.466	56.105	-14.568	41.537	30.236	5.176	35.412	20.266	2.152	22.418
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	321	339	-22	317	54	179	233	56	177	234
Contributi agli investimenti ad Estero	620	622	588	-1	587	528	-1	527	331	-1	330
Altri trasferimenti in conto capitale	4.211	4.211	4.991	524	5.515	4.338	3.693	8.030	3.689	496	4.185
Fondi da ripartire in conto capitale	3.825	3.589	2.619	83	2.702	2.406	62	2.468	2.395	23	2.418
Acquisizione di attività finanziarie	2.378	2.633	2.929	0	2.929	1.633	0	1.633	1.891	0	1.891
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**131.888**	**132.744**	**126.845**	**-12.092**	**114.754**	**89.774**	**12.395**	**102.169**	**75.616**	**2.679**	**78.295**
TOTALE SPESE FINALI	**923.117**	**933.716**	**931.147**	**-1.491**	**929.655**	**897.468**	**22.786**	**920.254**	**889.948**	**12.566**	**902.515**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**814.208**	**826.027**	**816.287**	**-1.590**	**814.697**	**779.711**	**22.226**	**801.937**	**769.325**	**11.469**	**780.795**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.068	292.619	0	292.619	315.529	0	315.529	345.057	0	345.057
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**-1.491**	**1.222.274**	**1.212.997**	**22.786**	**1.235.783**	**1.235.005**	**12.566**	**1.247.572**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica: previsioni iniziali e assestate 2025 e previsioni Disegno di legge di bilancio 2026-2028-Cassa

	2026		Previsioni DLB Integrato 2027-2029								
			2027			2028			2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale DLB
SPESE CORRENTI											
Redditi da lavoro dipendente	116.017	121.318	120.009	175	120.184	119.011	178	119.189	120.952	241	121.193
Consumi intermedi	15.981	17.259	16.445	1.069	17.514	15.805	885	16.690	15.609	-47	15.562
IRAP	5.831	6.314	6.388	9	6.397	6.317	9	6.326	6.281	13	6.294
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	370.396	371.011	376.873	5.007	381.880	374.178	6.564	380.742	376.348	7.035	383.383
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.892	16.366	15.262	48	15.310	14.674	37	14.711	14.618	53	14.670
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.975	8.958	59	9.016	8.495	-6	8.489	8.473	-30	8.442
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.871	1.620	173	1.793	1.173	156	1.329	1.158	0	1.158
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	-150	27.750	28.850	0	28.850	29.300	0	29.300
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.518	114.860	99	114.959	117.757	560	118.317	120.623	1.097	121.720
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.842	108.805	-104	108.701	109.006	-103	108.903	108.983	-104	108.879
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	-2	3.304	3.342	0	3.342	3.302	0	3.302
Fondi da ripartire di parte corrente	28.848	27.441	16.493	4.218	20.711	20.858	2.112	22.970	20.119	1.631	21.749
TOTALE SPESE CORRENTI	**805.925**	**813.782**	**816.918**	**10.600**	**827.519**	**819.467**	**10.391**	**829.857**	**825.765**	**9.888**	**835.653**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**697.017**	**706.264**	**702.058**	**10.502**	**712.560**	**701.710**	**9.831**	**711.541**	**705.142**	**8.791**	**713.933**
SPESE IN C/CAPITALE											
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.355	14.270	15.952	2.383	18.335	13.719	2.583	16.301	14.266	-649	13.618
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	45.670	47.896	48.288	-490	47.798	37.296	1.004	38.300	33.213	1.180	34.393
Contributi agli investimenti ad imprese	68.082	68.937	57.018	-14.568	42.450	30.246	5.176	35.422	20.276	2.152	22.428
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	472	368	-22	346	54	179	233	56	177	234
Contributi agli investimenti ad Estero	620	623	588	-1	587	528	-1	527	331	-1	330
Altri trasferimenti in conto capitale	4.702	4.691	4.991	524	5.515	4.338	3.693	8.030	3.689	496	4.185
Fondi da ripartire in conto capitale	4.160	4.125	2.845	83	2.928	2.907	62	2.969	2.585	23	2.608
Acquisizione di attività finanziarie	5.378	5.633	5.929	0	5.929	4.633	0	4.633	1.891	0	1.891
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**142.288**	**146.647**	**135.980**	**-12.092**	**123.888**	**93.722**	**12.695**	**106.416**	**76.309**	**3.379**	**79.687**
TOTALE SPESE FINALI	**948.214**	**960.429**	**952.898**	**-1.491**	**951.407**	**913.188**	**23.086**	**936.274**	**902.073**	**13.266**	**915.340**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**839.305**	**852.911**	**838.038**	**-1.590**	**836.448**	**795.431**	**22.526**	**817.957**	**781.450**	**12.169**	**793.620**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.079	292.619	0	292.619	315.529	0	315.529	345.057	0	345.057
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**-1.491**	**1.244.026**	**1.228.717**	**23.086**	**1.251.803**	**1.247.130**	**13.266**	**1.260.397**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b))*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2 lett. b))*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 2027-2029

II.1. Saldi del bilancio dello Stato a legislazione vigente

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2027-2029 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo negli anni precedenti e in quello in corso i aventi effetti pluriennali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2026, non contemplando le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento.

Il bilancio dello Stato presenta nel 2027 un saldo netto da finanziare a legislazione vigente (pari alla differenza tra entrate e spese finali) pari a -134,6 miliardi in termini di competenza e a -199,8 miliardi in termini di cassa. Il saldo netto evidenzia un miglioramento di 18,1 miliardi per la competenza e di 25,9 miliardi per la cassa rispetto al dato assestato del 2026 (pari a -152,7 miliardi per la competenza e a -225,7 miliardi per la cassa). Il miglioramento è la risultante di un aumento delle entrate finali (+15,5 miliardi per la competenza; +18,4 miliardi per la cassa) e di una riduzione delle spese finali (-25,4 miliardi per la competenza; -25,5 miliardi per la cassa).

Nell'ambito delle entrate, aumentano quelle tributarie (+22,2 miliardi per la competenza; +25,2 miliardi per la cassa), che risentono dell'andamento del quadro macroeconomico, e si riducono quelle extratributarie (-6,5 miliardi per la competenza; -6,7 miliardi per la cassa).

Con riferimento alle spese finali, aumentano quelle correnti (+3,3 miliardi per la competenza; +3,1 miliardi per la cassa), mentre si riducono quelle in conto capitale (-5,9 miliardi per la competenza; -10,7 miliardi per la cassa).

Nell'ambito delle spese correnti, aumentano in particolare gli stanziamenti per gli interessi passivi (+7,2 miliardi per la competenza; +7,3 miliardi per la cassa) e per le risorse proprie Ue (+2,5 miliardi), a causa delle maggiori esigenze di finanziamento del bilancio europeo. Aumentano altresì gli stanziamenti dei contributi in conto esercizio alle regioni (+2,3 miliardi per la competenza; +0,9 miliardi per la cassa), su cui incidono i trasferimenti alle regioni per la compensazione del minor gettito derivante dall'esenzione della tassa automobilistica (2,3 miliardi nel 2027) e i contributi in conto esercizio agli enti locali (+2,3 miliardi per la competenza; +3,8 miliardi per la cassa), su cui incidono i maggiori stanziamenti del fondo speciale per l'equità e il livello dei servizi (+0,9 miliardi) e l'istituzione, dal 2027, del fondo destinato alle province e alle città metropolitane per l'attribuzione delle risorse spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito (+1,8 miliardi). Si riducono, d'altro canto, gli stanziamenti dei fondi da ripartire di parte corrente (-11,3 miliardi per la competenza; -10,9 miliardi per la cassa), su cui incidono la riduzione degli stanziamenti del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso (-7,8 miliardi)[10] e il venir meno del fondo per far fronte agli effetti finanziari derivanti dai contenziosi nazionali ed europei (-1,1 miliardi) e del rifinanziamento, nel provvedimento di assestamento del 2026, del fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (-1,5 miliardi).

[10] Il fondo è stato poi rifinanziato in manovra per 1,9 miliardi nel 2027

Nell'ambito delle spese in conto capitale, si riducono gli stanziamenti dei contributi agli investimenti alle imprese (-11,4 miliardi per la competenza; -11,9 miliardi per la cassa), su cui incidono i minori stanziamenti per i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi (-16,9 miliardi) e i minori stanziamenti del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-1 miliardo), in conseguenza del minor fabbisogno di versamenti di risorse da parte del bilancio dello Stato, anche in relazione ai consistenti rifinanziamenti disposti negli anni precedenti. Tali riduzioni sono parzialmente compensate dai maggiori stanziamenti per i contributi a Ferrovie (+7,8 miliardi), che risentono delle riprogrammazioni delle varie manovre di finanza pubblica. Aumentano invece gli stanziamenti degli investimenti fissi lordi (+1,8 miliardi per la competenza; +1,7 miliardi per la cassa), principalmente a causa dei maggiori stanziamenti per la difesa. I contributi agli investimenti alle amministrazioni centrali aumentano invece in misura consistente in termini di competenza (+3,9 miliardi) e si riducono leggermente in termini di cassa (-0,4 miliardi). Aumentano, in particolare, gli stanziamenti per i contributi ad Anas (+2,6 miliardi per la competenza; +2,2 miliardi per la cassa) e gli stanziamenti del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (+2,5 miliardi), parzialmente compensati dal venir meno degli stanziamenti del fondo per l'attuazione del Next Generation Ue (-2,5 miliardi) e dai minori stanziamenti del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (-1,3 miliardi). Gli stanziamenti del fondo per lo sviluppo e la coesione aumentano invece in termini di competenza (+2,6 miliardi), mentre si riducono in termini di cassa (-1,4 miliardi).

Nel biennio 2028-2029, il saldo netto da finanziare a legislazione vigente, per effetto dell'incremento atteso delle entrate finali e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento, attestandosi, in termini di competenza, a -86,3 miliardi di euro nel 2028 e a -60 miliardi nel 2029.

Le entrate finali del 2029 aumentano, rispetto al 2027, di 33,3 miliardi per la competenza, principalmente per effetto dell'incremento delle entrate tributarie (+37,2 miliardi), legato al progressivo miglioramento del quadro macroeconomico. Le spese finali del 2029, in termini di competenza, si riducono rispetto al 2027 di circa 41,2 miliardi, come risultante di una riduzione delle spese in conto capitale (-51,2 miliardi) e di un aumento delle spese correnti (+10 miliardi).

Considerando sempre le variazioni del 2029 rispetto al 2027, nell'ambito della spesa in conto capitale, si riducono in particolare gli stanziamenti per i crediti di imposta connessi ai bonus edilizi (-23,8 miliardi), per i contributi a Ferrovie (-5,4 miliardi) e ad Anas (-2,2 miliardi), nonché gli stanziamenti per i crediti di imposta legati agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (-1,1 miliardi) e in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (-1 miliardo). Si riducono altresì gli stanziamenti del fondo per lo sviluppo e la coesione (-3,1 miliardi), del fondo per l'avvio di opere indifferibili (-1,7 miliardi) e del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (-1,3 miliardi).

Di contro, aumentano, nell'ambito della spesa corrente, gli stanziamenti per le risorse proprie Ue (+1,4 miliardi), in relazione alle crescenti esigenze di finanziamento del bilancio europeo, per gli interessi passivi (+5,8 miliardi) e per i redditi da lavoro dipendente (+3 miliardi), su cui incidono i crescenti oneri per i rinnovi dei contratti del personale delle amministrazioni statali.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a 199,8 miliardi di euro nel 2027, a 147,5 miliardi nel 2028 e a 117,6 miliardi nel 2029. La differenza tra i due saldi (il saldo netto di cassa è peggiore rispetto a quello di competenza per circa 65,2 miliardi nel 2027, 61,2 miliardi nel 2028 e 57,6 miliardi nel 2029) è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali (per 43,5 miliardi nel 2027, 45,5

miliardi nel 2028 e 45,4 miliardi nel 2029). La differenza è dovuta principalmente alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa rispetto alla competenza (per 21,7 miliardi nel 2027, 15,7 miliardi nel 2028 e 12,1 miliardi nel 2029), dovuta alle esigenze di pagamento dei residui. Incidono, in particolare, sulla maggiore dotazione di cassa, i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (rispetto alla competenza +1 miliardo nel 2027, +1,2 miliardi nel 2028 e +1,2 miliardi nel 2029), nell'ambito dei contributi in conto esercizio alle regioni, nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (9,3 miliardi nel 2027 e 10,2 miliardi annui nel biennio 2028-2029), nell'ambito dei fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (rispetto alla competenza +3 miliardi annui nel 2027 e nel 2028), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

Come il saldo netto da finanziare, anche l'avanzo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto degli interessi) e il risparmio pubblico (differenza tra la somma di entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) registrano nel triennio un progressivo miglioramento. L'avanzo primario di competenza presenta un valore negativo nel 2027 (-19,7 miliardi) e positivo nel 2028 (+31,5 miliardi) e nel 2029 (+60,6 miliardi), per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali al netto degli interessi. In termini di cassa, l'avanzo primario risulta negativo nel 2027 (-84,9 miliardi) e nel 2028 (-29,7 miliardi) e positivo nel 2029 (+3 miliardi). Il risparmio pubblico di competenza risulta negativo nel 2027 (-7,9 miliardi) e positivo nel 2028 (+3,4 miliardi) e nel 2029 (+15,4 miliardi). In termini di cassa, il risparmio pubblico passa da -63,9 miliardi nel 2027 a -41,4 miliardi nel 2029.

Tavola II.1.A- Previsioni 2027-2029 – Competenza

	2026		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2027-2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029
ENTRATE					
Tributarie	675.337	680.621	702.791	720.997	740.035
Extra Tributarie	93.189	100.164	93.645	90.074	89.752
Altre	252	226	130	128	128
Entrate finali	**768.779**	**781.011**	**796.567**	**811.199**	**829.915**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	682.320	693.283	689.441	689.937	693.709
Interessi	108.908	107.690	114.860	117.757	120.623
Spese in conto capitale	131.888	132.744	126.845	89.774	75.616
Spese finali	**923.117**	**933.716**	**931.147**	**897.468**	**889.948**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.068**	**292.619**	**315.529**	**345.057**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-22.703**	**-20.187**	**-7.865**	**3.376**	**15.455**
Saldo netto da finanziare	**-154.338**	**-152.705**	**-134.580**	**-86.269**	**-60.033**
Avanzo primario	**-45.430**	**-45.015**	**-19.720**	**31.487**	**60.590**
Ricorso al mercato	**-484.383**	**-470.773**	**-427.199**	**-401.799**	**-405.090**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.1.B- Previsioni 2027-2029 – Cassa

	2026		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2027-2029		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029
ENTRATE					
Tributarie	644.780	651.106	676.294	692.600	711.610
Extra Tributarie	76.300	83.370	76.685	72.975	72.729
Altre	249	223	127	125	125
Entrate finali	**721.329**	**734.700**	**753.107**	**765.700**	**784.465**
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	697.017	706.264	702.058	701.710	705.142
Interessi	108.908	107.518	114.860	117.757	120.623
Spese in conto capitale	142.288	146.647	135.980	93.722	76.309
Spese finali	**948.214**	**960.429**	**952.898**	**913.188**	**902.073**
Rimborso passività finanziarie	**330.045**	**318.079**	**292.619**	**315.529**	**345.057**
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	**-84.845**	**-79.305**	**-63.939**	**-53.892**	**-41.425**
Saldo netto da finanziare	**-226.884**	**-225.729**	**-199.791**	**-147.488**	**-117.608**
Avanzo primario	**-117.976**	**-118.211**	**-84.931**	**-29.732**	**3.015**
Ricorso al mercato	**-556.929**	**-543.808**	**-492.411**	**-463.018**	**-462.665**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

II.2. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente, potendo intervenire su spese di fattore legislativo. L'obiettivo è quello di realizzare una allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. La Tavola II.2 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2027-2029. Si segnala che le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio pari a circa 324 milioni di euro nel 2027, circa 26 milioni nel 2029 e circa 66 milioni negli anni successivi al triennio di previsione, e un incremento delle dotazioni di bilancio di circa 416 milioni nel 2028.

Tavola II-2 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione (dati in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2027	2028	2029	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	65,7	155,0	-136,3	-84,3
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2,0	2,0	-4,0	0
MINISTERO DELL'INTERNO	4,0	10,4	-4,0	-10,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-37,7	37,7	0	0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-50,0	69,0	-19,0	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-100,0	100,0	0	0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	-0,4	3,2	-0,8	-2,0
MINISTERO DELLA SALUTE	-207,2	38,2	138,0	31,0
Totale rimodulazioni orizzontali	**-323,6**	**415,5**	**-26,1**	**-65,7**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute) (1)			
	2027	2028	2029	Totale rimodulazioni triennio (2)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	880,2	28,9	44,5	953,6
MINISTERO DELL'INTERNO	2,5	3,0	0	5,5
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30,6	40,6	1,4	72,6
MINISTERO DELLA CULTURA	0,8	0,8	0	1,6
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**914,1**	**73,3**	**45,9**	**1.033,3**

(1) Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.
(2) Dati espressi in milioni di euro. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi con le componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti.

II.3. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[11]. Le riassegnazioni di entrate determinano in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento incide sulla funzione allocativa del bilancio e può limitare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente al ricorrere di determinate condizioni di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura cosiddetta di "stabilizzazione" prevede la possibilità di iscrivere nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di

[11] Articolo 24, legge n. 196 del 2009.

previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2027-2029, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero del turismo.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge[12].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 929 milioni annui. Tali importi sono costituiti dalle previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2026-2028, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché da una nuova stabilizzazione pari a 2,5 milioni di euro annui. La revisione degli importi da stabilizzare nel 2027-2029 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione.

[13]Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 ammonta a circa 837,9 milioni nel 2027, 838,3 milioni nel 2028 e 838,5 milioni nel 2029 (cfr. Tavole II.3.1 e II.3.2)[14]. Si tratta di un ammontare inferiore alla previsione di entrata correlata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento di spesa sconta l'effetto di norme di riduzione succedutesi negli anni.

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato.

Con il disegno di legge di assestamento potranno essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, anche al fine di procedere a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle effettivamente versate.

[12] Nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle disposizioni legislative riportate nella circolare RGS n. 4 del 2025 che sono aggiornate come segue:
il decreto-legge n. 100 del 2026, articolo 1, comma 18 sostituisce la legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 600;
il decreto legislativo n. 36 del 2023, articolo 100, comma 10 sostituisce il decreto legislativo n. 50 del 2016, articolo 216, comma 14.
Si aggiungono alle norme preesistenti il decreto-legge n. 79 del 2012, articolo 4-bis, comma 2; la legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 362 e il decreto legislativo n. 20 del 2021, articolo 82, comma 3.
Non sono più compresi invece il decreto-legge n. 179 del 2012, articolo 34, comma 34 e il decreto-legge n. 83 del 2014, articolo 1, comma 2.

[13] Tali percentuali, costruite con riferimento ad anni diversi, sono significative del ruolo delle stabilizzazioni previsto nel 2027 sotto l'ipotesi che il rapporto fra importi stabilizzati in entrata e ulteriori entrate riassegnate nello stesso anno resti costante (è circa il 124 per cento considerando l'importo stabilizzato in entrata nel 2025 e le riassegnazioni effettuate nello stesso anno sul perimetro definito dalla procedura).

[14] Per il Ministero della cultura, l'importo stabilizzato in bilancio sul capitolo di entrata 2584/30, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale e afferenti agli uffici dotati di autonomia speciale, corrisponde alla quota di 22,5 milioni di euro che la legge n. 160/2019, articolo 1, comma 362, destina a copertura degli oneri relativi pagamento delle competenze accessorie del personale non dirigenziale del Ministero.

Tavola II.3.1 - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione *(all'euro)*

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2027	Importo stabilizzato 2028	Importo stabilizzato 2029
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	171.475	171.475	171.475
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.669.179	2.669.179	2.669.179
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.168.345	7.168.345	7.168.345
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	290.250.000	290.250.000	290.250.000
	Debito pubblico	100.000.000	100.000.000	100.000.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	Regolazione dei mercati	23.423.076	23.423.076	23.423.076
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	Giustizia	6.477.500	6.477.500	6.477.500
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	760.000	760.000	760.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	150.000	150.000	150.000
	Ordine pubblico e sicurezza	25.055.000	25.055.000	25.055.000
	Soccorso civile	18.156.310	18.156.310	18.156.310
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	21.372.273	21.501.392	21.501.392
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	64.422.637	64.192.262	64.422.637
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.254.088	10.681.588	10.681.588
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	66.097.833	66.097.833	66.097.833
	Infrastrutture pubbliche e logistica	3.437.113	3.437.113	3.437.113
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.339.343	9.339.343	9.339.343
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.511.132	1.511.132	1.511.132
MINISTERO DELLA DIFESA				
	Difesa e sicurezza del territorio	14.953.078	14.953.078	14.953.078
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.530.378	5.530.378	5.530.378
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.987.394	35.987.394	35.987.394
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.229.582	7.229.582	7.229.082
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	139.125	165.250	191.375
MINISTERO DELLA CULTURA				
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	22.500.000	22.500.000	22.500.000
MINISTERO DELLA SALUTE				
	Tutela della salute	11.780.278	11.780.278	11.780.278
	TOTALE	**837.923.954**	**838.276.323**	**838.532.323**

Tavola II.3.2 - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica *(all'euro)*

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2027	Importo stabilizzato 2028	Importo stabilizzato 2029
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	CONSUMI INTERMEDI	297.476.320	297.476.320	297.476.320
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.757.994	91.757.994	91.757.994
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.500	13.500	13.500
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY				
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.423.076	23.423.076	23.423.076
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	CONSUMI INTERMEDI	2.237.500	2.237.500	2.237.500
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.110.000	32.110.000	32.110.000
	CONSUMI INTERMEDI	13.489.522	11.251.310	11.251.310
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	10.962.252	10.962.252	10.962.252
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	5.705.140	10.539.140	10.539.140
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.466.669	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA				
	CONSUMI INTERMEDI	17.761.725	17.761.725	17.761.725
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56.500.000	56.500.000	56.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	22.500	450.000	450.000
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	392.500	162.125	392.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.511.000	1.511.000	1.511.000
	CONSUMI INTERMEDI	72.645.456	72.645.456	72.645.456
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.962.833	1.962.833	1.962.833
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
	CONSUMI INTERMEDI	7.601	7.601	7.601
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.491.531	1.491.531	1.491.531
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
MINISTERO DELLA DIFESA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.185.136	2.185.136	2.185.136
	CONSUMI INTERMEDI	52.894.079	52.894.079	52.894.079
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.350.000	1.350.000	1.350.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE				
	CONSUMI INTERMEDI	3.934.926	3.934.926	3.934.926
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	782.656	782.656	782.656
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	151.125	177.250	202.875
MINISTERO DELLA CULTURA				
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.500.000	22.500.000	22.500.000
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE				
	CONSUMI INTERMEDI	6.199.528	6.199.528	6.199.528
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.580.750	5.580.750	5.580.750
	TOTALE	**837.923.954**	**838.276.323**	**838.532.323**

II.4. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2027-2029

II.4.1 Il Disegno di legge di bilancio a Legislazione vigente – Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2027-2029 sono illustrate nelle tavole II.4.1.a e II.4.1.b della Relazione. Le risultanze contabili, esposte per titoli e categorie economiche, evidenziano le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2027, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2026, sia con quelle assestate derivanti dalla presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 796.567 milioni nel 2027, in 811.199 milioni nel 2028 e in 829.915 milioni nel 2029; in termini di cassa, il profilo atteso, rispettivamente negli anni 2027, 2028 e 2029, è di 753.107 milioni, 765.700 milioni e 784.465 milioni.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 702.791 milioni nel 2027 a 720.997 milioni nel 2028 e a 740.035 milioni nel 2029, a fronte di stime di cassa che si attestano, su importi inferiori in valore assoluto, a 676.294 milioni nel 2027, a 692.600 milioni nel 2028 e a 711.610 milioni nel 2029.

La differenza tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare per il triennio 2027-2029 risulta essere significativa per alcune specifiche categorie. In particolare, i principali scostamenti si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (ove sono inclusi tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 11.653 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 14.689 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2027, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 93.645 milioni, a 90.074 milioni e a 89.752 milioni in termini di competenza, e a 76.685 milioni, a 72.975 milioni e a 72.729 milioni in termini di cassa, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche in alcune categorie delle entrate extra-tributarie si evidenziano differenze rilevanti tra le previsioni di competenza e le previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si fa riferimento, in particolare, alle entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada, nonché quelle di tipo finanziario, tra cui rientrano, in particolare, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette. Infatti, i proventi ricompresi nella categoria relativa alle entrate connesse alla repressione di illeciti si attestano a 18.373 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028, e a 18.376 milioni di euro per l'anno 2029 in termini di competenza, rispetto alle corrispondenti previsioni annuali di cassa che ammontano a 4.396 milioni di euro, a 4.305 milioni di euro e a 4.385 milioni di euro.

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2026, le entrate finali attese per il 2027 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, in termini sia di competenza, sia di cassa, pari rispettivamente a 15.555 milioni di euro e a 18.407 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'aumento stimato per le entrate tributarie di 22.170 milioni di euro in termini di competenza e di 25.188 milioni di euro in termini di cassa, e dalla riduzione sia delle entrate extra-tributarie, di 6.519 milioni di euro per la competenza e di 6.685 milioni di euro per la cassa, sia delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossioni di crediti per 96 milioni di euro, in termini di competenza e in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle

corrispondenti previsioni assestate per il 2026 sopra evidenziata, è da imputarsi, per il triennio di formazione, alla definizione maggiormente prudenziale delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2026 è dovuta in gran parte alle prospettive in aumento delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza 12.120 milioni di euro, cassa 12.637 milioni di euro), nonché dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza 8.464 milioni di euro, cassa 10.967 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili afferenti al quadro macroeconomico.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2026, la variazione in diminuzione delle entrate derivanti dai contributi versati allo Stato (competenza 7.885 milioni di euro, cassa 7.862 milioni di euro), delle entrate correlate alla gestione dei beni dello Stato (competenza 1.543 milioni di euro, cassa 1.537 milioni di euro) e delle altre entrate extra tributarie (competenza 2.418 milioni di euro, cassa 2.419 milioni di euro).

Con riferimento, infine, alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, la variazione è ascrivibile, principalmente, alla riduzione per il triennio 2027-2029 della previsione attesa sulle entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (90 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa).

Nelle Tavole II.4.1.c e II.4.1.d sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2027-2029 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2027 è, nel complesso, pari a 262.597 milioni, di cui 248.948 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 67.566 milioni, di cui 62.472 milioni imputabili all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 223.960 milioni, di cui 200.527 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2027 è complessivamente pari a 254.490 milioni, di cui 248.948 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 65.060 milioni, di cui 62.472 milioni afferenti all'attività ordinaria di gestione. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito imputabile all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 209.581 milioni, di cui 200.527 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.4.1.a – Entrate di Competenza. Previsioni 2027 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2026
(in milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente DLB 2027 - 2029			Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**675.337**	**680.621**	**702.791**	**720.997**	**740.035**	**27.454**	**4,1**	**22.170**	**3,3**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	374.070	377.211	389.332	399.472	411.581	15.262	4,1	12.120	3,2
Tasse ed imposte sugli affari	247.412	250.467	258.931	265.956	272.496	11.519	4,7	8.464	3,4
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.332	34.383	35.905	36.564	36.904	573	1,6	1.522	4,4
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.034	11.959	12.366	12.701	12.705	332	2,8	407	3,4
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.489	6.601	6.258	6.303	6.349	-231	-3,6	-343	-5,2
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**93.189**	**100.164**	**93.645**	**90.074**	**89.752**	**456**	**0,5**	**-6.519**	**-6,5**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.300	3.600	4.300	4.500	4.750	1.000	30,3	700	19,4
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.758	1.783	1.932	1.932	1.932	174	9,9	149	8,3
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.861	2.607	1.064	1.064	1.064	-1.797	-62,8	-1.543	-59,2
Entrate di tipo finanziario	11.599	11.981	15.431	15.282	15.777	3.832	33,0	3.450	28,8
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.911	17.773	18.373	18.373	18.376	462	2,6	600	3,4
Entrate da contributi versati allo Stato	16.597	19.340	11.455	10.511	10.052	-5.142	-31,0	-7.885	-40,8
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	10.375	10.719	11.105	11.020	10.469	730	7,0	386	3,6
Partite che si compensano nella spesa	616	616	658	658	659	42	6,8	42	6,8
Altre entrate extratributarie	28.172	31.746	29.328	26.735	26.673	1.156	4,1	-2.418	-7,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**252**	**226**	**130**	**128**	**128**	**-122**	**-48,4**	**-96**	**-42,4**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	18	28	22	22	22	4	22,2	-6	-21,4
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	234	198	108	106	106	-126	-53,8	-90	-45,3
TOTALE ENTRATE FINALI	**768.779**	**781.011**	**796.567**	**811.199**	**829.915**	**27.788**	**3,6**	**15.555**	**2,0**

Tavola II.4.1.b – Entrate di cassa. Previsioni 2027 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2026
(in milioni di euro)

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigante DLB 2027 - 2029			Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazioni previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
ENTRATE TRIBUTARIE	**644.780**	**651.106**	**676.294**	**692.600**	**711.610**	**31.514**	**4,9**	**25.188**	**3,9**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	361.426	365.041	377.679	386.972	399.051	16.253	4,5	12.637	3,5
Tasse ed imposte sugli affari	229.656	233.275	244.242	250.222	256.763	14.586	6,4	10.967	4,7
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.168	34.221	35.737	36.392	36.732	570	1,6	1.516	4,4
Entrate tributarie da gestione monopoli	12.035	11.960	12.368	12.702	12.706	333	2,8	407	3,4
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.496	6.608	6.268	6.312	6.358	-228	-3,5	-340	-5,1
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**76.300**	**83.370**	**76.685**	**72.975**	**72.729**	**385**	**0,5**	**-6.685**	**-8,0**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.303	3.603	4.303	4.502	4.752	999	30,2	699	19,4
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.765	1.791	1.937	1.936	1.936	172	9,7	146	8,2
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.854	2.599	1.062	1.062	1.062	-1.791	-62,8	-1.537	-59,1
Entrate di tipo finanziario	9.741	10.132	13.595	13.418	13.913	3.854	39,6	3.463	34,2
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.031	3.971	4.396	4.305	4.385	365	9,1	426	10,7
Entrate da contributi versati allo Stato	16.573	19.317	11.455	10.508	10.049	-5.118	-30,9	-7.862	-40,7
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	9.295	9.646	10.003	9.902	9.352	708	7,6	357	3,7
Partite che si compensano nella spesa	616	616	658	658	659	42	6,8	42	6,8
Altre entrate extratributarie	28.122	31.696	29.277	26.682	26.620	1.155	4,1	-2.419	-7,6
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**249**	**223**	**127**	**125**	**125**	**-122**	**-48,9**	**-96**	**-42,9**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	18	28	22	22	22	4	22,2	-6	-21,4
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	231	195	105	103	103	-126	-54,4	-90	-46,0
TOTALE ENTRATE FINALI	**721.329**	**734.700**	**753.107**	**765.700**	**784.465**	**31.777**	**4,4**	**18.407**	**2,5**

Tavola II.4.1.c – Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2027-2029

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
ENTRATE TRIBUTARIE	658.692	676.874	695.904	44.099	44.123	44.131	702.791	720.997	740.035
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	248.948	260.776	269.482	13.650	13.662	13.668	262.597	274.439	283.150
Imposta sul reddito delle societa'	62.472	60.304	63.056	5.094	5.113	5.123	67.566	65.417	68.178
Imposta sul valore aggiunto	200.527	206.926	213.290	23.433	23.425	23.418	223.960	230.351	236.708
Registro e bollo	17.567	17.797	17.744	285	285	285	17.852	18.082	18.029
Imposta sostitutive di imposte dei redditi	47.123	47.526	48.123	561	561	561	47.684	48.087	48.684
Accise sui prodotti sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.786	33.325	33.647	101	101	101	32.887	33.426	33.748
Entrate da vendita di generi di monopolio	12.366	12.701	12.705	0	0	0	12.366	12.701	12.705
Tasse e imposte da attivita' di gioco	6.258	6.303	6.349	0	0	0	6.258	6.303	6.349

Tavola II.4.1.d – Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2027-2029

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
ENTRATE TRIBUTARIE	658.611	676.786	695.817	17.683	15.813	15.793	676.294	692.600	711.610
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	248.948	260.776	269.482	5.542	4.922	4.911	254.490	265.698	274.393
Imposta sul reddito delle societa'	62.472	60.304	63.056	2.588	2.429	2.436	65.060	62.733	65.492
Imposta sul valore aggiunto	200.527	206.926	213.290	9.054	8.018	8.013	209.581	214.944	221.303
Registro e bollo	17.569	17.798	17.745	115	107	109	17.684	17.905	17.854
Imposta sostitutive di imposte dei redditi	47.124	47.526	48.123	165	146	138	47.289	47.673	48.262
Accise sui prodotti sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.786	33.325	33.647	17	15	16	32.803	33.340	33.663
Entrate da vendita di generi di monopolio	12.367	12.702	12.706	1	1	1	12.368	12.702	12.706
Tasse e imposte da attivita' di gioco	6.262	6.307	6.353	6	5	5	6.268	6.312	6.358

II.4.2 Disegno di legge a Legislazione vigente – Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2027-2029 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2026. Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2025 e 2026, per allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 (Tavole II.4.2.A e II.4.2.B).

Le previsioni di spesa per il 2027 a legislazione vigente, pari a circa 1.223,8 miliardi per la competenza e a 1.245,5 miliardi per la cassa, diminuiscono rispetto alle previsioni assestate del 2026 di 28 miliardi per la competenza e di 33 miliardi per la cassa.

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missione del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2027 nel confronto con le previsioni assestate dell'esercizio precedente.

Per brevità, vengono analizzate solo le **missioni finanziariamente più consistenti** (con uno stanziamento di competenza almeno pari a un miliardo di euro nel 2027) che denotano **variazioni più significative** (con incrementi o diminuzioni almeno del 5 per cento rispetto alle previsioni assestate 2026).

La missione 1 **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri** è in diminuzione di 0,4 miliardi (-13 per cento). La variazione negativa non corrisponde ad alcuna contrazione delle risorse assegnate agli organi costituzionali per il loro funzionamento (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale) e nell'ambito del programma 1.3 *Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL* sconta, tra le altre cose, il venir meno della spesa per opere e interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025, definita da provvedimenti legislativi precedenti (dalla legge di bilancio per il 2022[15], dal decreto-legge n. 75 del 2023[16], dalla legge di bilancio per il 2024[17], dalla legge di bilancio per il 2025[18]). Sull'ammontare delle risorse iscritte nel citato Programma incide l'andamento in diminuzione delle risorse iscritte nelle previsioni assestate 2026 per il rifinanziamento della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, destinate per il 2026 alla Presidenza del consiglio dei Ministri per finalità quali il contrasto alla fame nel mondo, aiuti in caso di calamità naturali, assistenza ai rifugiati. La riduzione è legata infine all'esaurirsi degli stanziamenti presenti nelle previsioni assestate 2026 a valere sul Fondo per i comuni marginali[19] e per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle paralimpiadi Milano Cortina 2024-2026[20].

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** mostra un incremento pari a +8,7 miliardi (+6 per cento rispetto all'assestato 2026). L'aumento più consistente è riferito al programma 3.7 *Rapporti finanziari con Enti territoriali* (+7,4 miliardi) e dovuto in gran parte agli stanziamenti a valere sul Fondo a favore delle regioni a statuto ordinario per l'attribuzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale intervento è legato all'applicazione dell'articolo 33, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2026[21], che prevede una compartecipazione delle regioni a Statuto ordinario al gettito IRPEF, con aliquota da definirsi tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026 e la conseguente Fiscalizzazione del Fondo nazionale per il

[15] Articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021.

[16] Articolo 43, comma 4 bis, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023.

[17] Articolo 1, comma 488 della legge di bilancio 2024 n. 213 del 2023.

[18] Articolo 1, comma 497 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[19] Fondo di cui all'articolo 1, comma 196 della legge di bilancio 2021 n. 178 del 2020, rifinanziato fino all'anno 2026 dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 2024.

[20] L'articolo 1, comma 261 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 ha istituito un Fondo per il finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, prevedendo dotazioni per gli anni 2025 e 2026. Il relativo comma è stato successivamente abrogato dal decreto-legge n. 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2026.

[21] Oltre alla soppressione del fondo riportata nel paragrafo, il decreto legislativo citato ha soppresso i trasferimenti alle Regioni relativi alla quota non sanità della compartecipazione IVA, all'erogazione gratuita dei libri di testo e al welfare dello studente e diritto allo studio.

concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a Statuto ordinario, allocato nella missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,** programma 13.6 *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale.* Inoltre, il programma 3.10 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* registra un incremento (+1,9 miliardi) legato sia all'aumento degli stanziamenti a valere sul Fondo speciale equità livello dei servizi[22], sia dell'aumento delle somme da destinare ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio[23]. Il programma 3.5 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* presenta aumenti di stanziamenti rispetto all'assestato 2026 (+1,7 miliardi). Si segnala in particolare un adeguamento a legislazione vigente 2027 a valere sul Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, un incremento delle somme per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione Siciliana[24], dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Friuli -Venezia Giulia[25]. Si riscontra anche una diminuzione nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (-1,7 miliardi), dovuta alle riduzioni delle somme da erogare alle regioni a Statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA[26] e dei finanziamenti destinati al Fondo Sanitario Nazionale[27], in relazione alla prevista crescita delle entrate delle regioni che assicurano l'invarianza del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

La missione 8 **Soccorso civile** è in aumento di 0,9 miliardi (+13 per cento rispetto alle previsioni assestate 2026). Nel programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità*, presentano un aumento pari a +0,4 miliardi circa le risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Fondo per la ricostruzione pubblica e privata[28]. Inoltre, nel programma di nuova istituzione 8.6 *Interventi per eventi naturali avversi* risultano stanziate a legislazione vigente 2027 risorse pari a circa 1 miliardo, da destinare alle attività connesse alla ricostruzione nei territori colpiti da sismi, frane e alluvioni. Tali incrementi compensano ampiamente le variazioni negative presenti sia nel programma 8.5 *Protezione civile* (-0,3 miliardi), nell'ambito del quale si evidenzia l'esaurimento delle risorse del Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili[29], sia nel programma 8.3 *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico* (-0,2 miliardi), con particolare riferimento alle competenze fisse e accessorie al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In quest'ultimo caso, la riduzione è dovuta a riassegnazioni di entrate iscritte in gestione di bilancio 2026, presenti dunque in assestamento 2026 ma senza effetti sugli esercizi successivi.

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** è oggetto di incremento pari a circa +0,5 miliardi (+39 per cento rispetto alle previsioni assestate 2026), in gran parte riferibile al programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e*

[22] Variazione pluriennale prevista ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[23] Variazioni pluriennali antecedenti al 2025 hanno determinato riduzioni in particolar modo per l'anno 2026, mentre non hanno inciso significativamente sul 2027, comportando dunque una variazione positiva rispetto all'assestamento 2026.

[24] Variazioni positive previste per il 2027 con adeguamento a legislazione vigente nell'ambito della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[25] Adeguamenti a legislazione vigente 2027.

[26] Variazione negativa dovuta principalmente alle riduzioni previste per il 2027 ai sensi della legge di bilancio 2026 – Sezione I n. 199 del 2025.

[27] Riduzioni dovute ad adeguamenti a legislazione vigente 2027 e a riduzioni di stanziamenti per l'anno 2027 ai sensi della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025.

[28] Fondo istituito dall'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[29] Fondo istituito dall'articolo 1, comma 555 della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025, con dotazioni per il solo anno 2026.

regolamentazione del mercato energetico (+0,4 miliardi), nel quale risultano stanziate nuove somme da trasferire alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali[30].

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** è quella che riflette la diminuzione percentuale maggiore rispetto alle previsioni assestate del 2026, con -19,5 miliardi (-26 per cento). Nel programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (-18,5 miliardi) l'andamento decrescente degli stanziamenti riguarda prevalentemente i crediti di imposta relativi ai bonus edilizi e agli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno. Risultano da segnalare, inoltre, le riduzioni relative sia al programma 11.13 *Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* (-1,3 miliardi), principalmente per la diminuzione dello stanziamento relativo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0, sia al programma 11.8 *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (-0,5 miliardi), nel quale emerge essenzialmente il mancato rifinanziamento del Fondo, gestito da Simest S.P.A., destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno dell'internalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari[31]. A parziale compensazione, nel medesimo programma 11.8, aumentano gli stanziamenti del Fondo per gli apporti al Patrimonio Destinato di Cassa Depositi e Prestiti[32]. Si registrano inoltre incrementi nel programma 11.14 *Interventi in materia di difesa nazionale*, con +0,2 miliardi di euro dedicati agli interventi per lo sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia nei settori aeronautico e aerospaziale in ambito di difesa e sicurezza nazionale[33]. Infine, nel programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (+0,6 miliardi), la variazione negativa relativa al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dovuta anche all'esaurirsi delle risorse destinate al Fondo per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza Covid-19[34], viene più che compensata da incrementi collegati a numerosi interventi, quali: i contributi per l'erogazione di finanziamenti per contratti di sviluppo nel settore industriale e nella tutela ambientale[35]; i contributi per l'acquisto a tasso agevolato di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo per le piccole e medie imprese (misura di agevolazione "Nuova Sabatini")[36]; il Fondo per il sostegno alla transizione industriale[37]; i contributi per la progettazione, la costruzione e la gestione di infrastrutture passive a banda ultralarga nelle "zone bianche" del territorio nazionale o nei territori dove sono assenti reti a banda ultralarga e nessun operatore privato dichiara l'intenzione di realizzarle nel triennio successivo[38]; i

[30] Stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 21 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2026, per gli anni 2026, 2027 e 2028.

[31] Fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, con finanziamenti previsti fino all'anno 2026 dall'articolo 1, comma 49, lettera a) della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021.

[32] Fondo oggetto di rifinanziamento pluriennale ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione II n. 207 del 2024 e di un aumento delle risorse tramite decreto di variazione pluriennale nel corso dell'anno 2026, successivo all'approvazione della legge di assestamento 2026.

[33] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[34] Articolo 13, comma 10, punto 1) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020.

[35] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2026 – Sezione I n. 199 del 2025 e con decreti di variazione pluriennali nel corso del 2025.

[36] Variazione pluriennale prevista con legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024. Contributo istituito dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013.

[37] Incrementi previsti ai sensi della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025 e tramite riassegnazione in entrata pluriennale che effettua il riparto dei proventi della messa all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra previsto dall'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Stanziamenti derivanti dall'articolo 1, comma 478 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021, che istituisce il Fondo.

[38] Variazione pluriennale prevista con articolo 1, comma 482 della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024.

contributi per le imprese che partecipano alla realizzazione di Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo (IPCEI)[39].

La Missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** mostra un aumento di 4,4 miliardi (+30 per cento), dovuto in modo particolare agli incrementi nel programma 13.8 *Sostegno allo sviluppo del trasporto* (+8,8 miliardi), per le maggiori risorse destinate ai contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.P.A., per la realizzazione di programmi d'investimento per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie[40] e finalizzate anche alla riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI)[41]. Gli incrementi a valere sul programma 13.8 superano notevolmente la contrazione, rispetto all'assestato 2026, a valere sul programma 13.6 *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (-5 miliardi), determinata dalla soppressione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario[42], nell'ottica dell'attuazione del federalismo fiscale. In particolare, risulta eliminato il trasferimento diretto delle risorse di tale Fondo alle regioni a Statuto ordinario, alle quali viene parallelamente attribuita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, con aliquota da definirsi tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2026[43].

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra un aumento di 2,7 miliardi (pari a +33 per cento rispetto all'assestato 2026), concentrato in particolare nel programma 14.11 *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali*, che vede incrementare le proprie risorse di 1,9 miliardi, con la variazione più significativa nel Fondo per gli investimenti dell'ANAS[44]. Ulteriori aumenti interessano inoltre: il programma 14.5 *Sistemi idrici e idraulici* (+0,4 miliardi), con specifico riferimento al Piano straordinario invasi per la realizzazione di interventi incentrati su invasi multiobiettivo, sul risparmio idrico a fini civili e agricoli e sul miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma attraverso l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera[45]; il programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture,* con +0,3 miliardi per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica[46].

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** diminuisce di 0,4 miliardi (-13 per cento rispetto all'assestato 2026). Nel dettaglio, nel programma 18.20 *Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica,* la flessione pari a -0,5

[39] Variazione pluriennale prevista ai sensi di disposizioni normative precedenti al 2025. Fondo istituito e rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 203 della legge di bilancio 2019 n. 145 del 2018. Ulteriori finanziamenti a tali investimenti derivano inoltre dall'applicazione dell'articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019.

[40] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2026 - Sezione II n. 199 del 2025, ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[41] L'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2026, stanzia 1,8 miliardi per il 2026 e 1 miliardo per il 2027. Poiché gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio successivamente all'assestato 2026, la variazione positiva tra legislazione vigente 2027 e assestato 2026 risulta pari a 1 miliardo di euro.

[42] Fondo istituito dall'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

[43] Riduzione effettuata ai sensi dell'articolo 33, comma2, lettera d) del decreto legislativo n. 147 del 2026.

[44] Variazioni previste ai sensi della legge di bilancio 2026 - Sezione II n. 199 del 2025, ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

[45] Variazioni previste ai sensi della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025 e ai sensi di e ai sensi di disposizioni normative precedenti all'anno 2025. Piano straordinario invasi di cui all'articolo 1, comma 523 della legge di bilancio 2018 n. 205 del 2017. Progetto di ammodernamento del sistema del Peschiera cui all'articolo 1, comma 519 della legge di bilancio 2023 n. 197 del 2022.

[46] Variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.

miliardi circa nel 2026 è riconducibile al Fondo rotativo italiano per il clima, che presenta nel 2027 stanziamenti inferiori a quelli delle annualità precedenti[47]. Nella stessa missione si registra, invece, un incremento di +0,1 miliardi a valere sul programma 18.23 *Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria*, segnatamente per iniziative volte a favorire il disinquinamento e miglioramento della qualità dell'aria e l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con maggiori stanziamenti stabiliti tramite decreti pluriennali nel 2025, dovuti sia al riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese[48], sia alla riassegnazione di parte dei proventi delle aste delle quote CO_2 alle quali le imprese partecipano per poter acquistare le quote di emissione di gas serra[49].

La missione 20 **Tutela della salute** vede decrementare le proprie dotazioni a legislazione vigente di -0,3 miliardi (-12 per cento) rispetto alle previsioni assestate 2026. Parte delle diminuzioni finanziariamente più consistenti riguardano le spese che hanno caratterizzato il periodo pandemico; in particolare, nel programma 20.1 *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante e sicurezza delle cure* (-0,2 miliardi), viene meno la gran parte delle somme per il completamento delle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Diminuiscono inoltre di 0,1 miliardi le risorse del programma 20.14 *Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie*, con decrementi relativi agli interventi di adeguamento delle strutture ospedaliere, sostenibilità ed efficientamento energetico[50] e causati anche dell'esaurirsi delle risorse a valere sul Fondo per l'adeguamento e la ristrutturazione della rete sanitaria e sociosanitaria residenziale del Servizio Sanitario Regionale del Lazio[51].

La missione 21 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** mostra un incremento pari a +0,4 miliardi (+14 per cento) rispetto all'assestato 2026, in particolare nell'ambito del programma 21.15 *Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale* (+0,3 miliardi), nel quale si evidenzia: un incremento di somme assegnate al Fondo investimenti complementari PNRR - MIC- Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali[52]; maggiori risorse relative al Fondo per la tutela del patrimonio culturale e destinate ad azioni di salvaguardia, recupero e manutenzione straordinaria dei beni culturali e dei sistemi museali [53].

La missione 26 **Politiche per il lavoro** registra una diminuzione di 2,5 miliardi (-14 per cento), concentrata nel programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, dove trovano allocazione le risorse da destinare all'INPS per l'erogazione dei trattamenti di mobilità e di disoccupazione, per la cassa integrazione e per il Fondo per l'Integrazione Salariale (FIS) a titolo di contributo da parte dello Stato, definanziate per adeguare gli stanziamenti al fabbisogno a legislazione vigente 2027.

[47] Stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 488 della legge di bilancio 2022 n. 234 del 2021. La natura rotativa del Fondo implica il reinvestimento dei rientri derivanti dal rimborso dei capitali e dei prestiti erogati.

[48] Fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[49] Riassegnazioni di entrate pluriennali di parte dei proventi delle aste delle quote CO_2 ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

[50] Le risorse residue stanziate per tali interventi derivano dal riparto del Fondo investimenti per le amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese di cui all'articolo1, comma 14 della legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019.

[51] Fondo istituito dall'articolo 3-quater, comma 8 del decreto-legge n. 156 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2025, con stanziamenti previsti per gli anni 2025 e 2026.

[52] Variazione positiva effettuata con decreto di variazione pluriennale nel 2025. Risorse derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 876 della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

[53] Variazione pluriennale prevista ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025. Risorse derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018.

La missione 27 **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** vede aumentare le proprie risorse di 0,2 miliardi di euro (+7 per cento rispetto all'assestato 2026). Nel programma 27.7 *Rapporti con le confessioni religiose* (+0,4 miliardi) si registra infatti l'incremento dei contributi da versare alla Conferenza Episcopale Italiana a titolo di quota parte dell'Otto per Mille del gettito IRPEF[54], mentre nel programma 27.2 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* si segnala un decremento (-0,2 miliardi) concernente il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi[55].

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** è caratterizzata da un aumento delle proprie dotazioni di 2,6 miliardi (+31 per cento rispetto all'assestato 2026) nell'ambito dell'unico programma di spesa, il 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali*, con il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027[56].

La missione 30 **Giovani e Sport** riflette un decremento di 0,2 miliardi (-12 per cento), concentrato nel programma 30.1 *Attività ricreative e Sport*, sia per il venir meno di parte delle dotazioni a valere sul Fondo sport e periferie[57] e delle risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport, sia per l'esaurirsi delle somme destinate ai trasferimenti al Commissario straordinario per i giochi invernali Milano Cortina 2026 per le esigenze logistiche[58] e di quelle destinate al Commissario straordinario per gli interventi dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026[59].

La missione 34 **Debito pubblico** presenta previsioni di spesa in diminuzione rispetto all'assestato 2026 di 18,9 miliardi (-5 per cento). Nel programma 34.2 "*Rimborso del debito statale*" (-25,1 miliardi) mostrano importanti riduzioni rispetto all'assestato 2026 sia gli stanziamenti destinati al rimborso dei buoni del tesoro poliennali (BTP), compresi gli oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi, per l'adeguamento al ribasso delle previsioni a legislazione vigente 2027, sia le previsioni di rimborso di certificati di credito del tesoro (CCT) compresi quelli riversati alla Banca d'Italia[60], in relazione al profilo aggiornato della scadenza dei titoli. Nel programma 34.1 *Oneri per il servizio del debito statale* (+6,3 miliardi) aumentano invece le previsioni di spesa concernenti gli interessi sui BTP[61] , gli

[54] Aumenti previsti nell'ambito di adeguamenti a legislazione vigente 2027, di variazioni pluriennali previste ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.
[55] Riduzione dovuta all'esaurirsi nell'anno 2026 degli effetti di un decreto di riassegnazione pluriennale registrato nell'anno 2024.
[56] Fondo di cui all'articolo 1, comma 177 della legge di bilancio 2021 n. 178 del 2020. Variazione pluriennale prevista ai sensi della legge di bilancio 2025 - Sezione I n. 207 del 2024 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.
[57] Fondo di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2016, reso strutturale dall'articolo 1, comma 362 della legge di bilancio 2018 n. 205 del 2017.
[58] Stanziamenti previsti per il solo 2025 dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 96 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2025 e per il solo 2026 dall'articolo 1, comma 766 della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025. Inoltre, successivamente all'approvazione dell'assestamento 2026, l'articolo 7, comma 5 del decreto-legge n. 32 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2026, prevede ulteriori incrementi per il solo anno 2026.
[59] Stanziamenti previsti fino al 2026 dall'articolo 1, comma 277 della legge di bilancio 2024 n. 213 del 2023 (con riferimento specifico all'Allegato V della medesima legge).
[60] La riduzione è dovuta a variazioni negative pluriennali per l'anno 2027, previste nell'ambito di adeguamenti a legislazione vigente 2025 e ai sensi di disposizioni normative precedenti il 2025.
[61] Variazione positiva pluriennale prevista per l'anno 2027 ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024.

interessi sui CCT[62] e gli interessi e oneri sui prestiti di cui al *Recovery and Resiliency Facility*[63]. Di contro, tra le voci in diminuzione si evidenziano gli interessi sui buoni postali fruttiferi[64].

[62] Variazione positiva rispetto all'assestato 2026 derivante sia una riduzione in adeguamento a legislazione vigente prevista per il solo 2026 dalla legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025, sia da un incremento delle dotazioni in adeguamento a legislazione vigente per l'anno 2027.

[63] Incremento rispetto all'assestato 2026 derivante sia da una variazione positiva pluriennale prevista ai sensi della legge di bilancio 2025 n. 207 del 2024, sia di un adeguamento a legislazione vigente 2026, che ha comportato una riduzione in assestamento 2026 prevista solo per quell'annualità.

[64] La riduzione è dovuta a un decremento degli stanziamenti 2027, già integrato in esercizi precedenti il 2025.

Tavola II.4.2.A – Spesa per missioni a legislazione vigente, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. COMPETENZA in milioni di euro

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026 riclassificate		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.694	3.797	3.373	3.350	2.921	2.832	2.804	-452	-13	-429	-13
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.179	832	901	849	807	788	17	2	-53	-6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	151.105	155.574	156.924	157.448	166.151	165.442	169.035	9.227	6	8.703	6
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.642	43.213	43.012	43.579	40.675	41.655	367	1	567	1
Difesa e sicurezza del territorio	30.961	33.596	31.829	32.744	33.361	32.781	32.827	1.531	5	617	2
Giustizia	11.732	12.733	11.632	12.060	11.933	11.698	11.475	301	3	-127	-1
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.014	12.960	13.821	13.983	13.669	13.673	1.023	8	161	1
Soccorso civile	5.644	7.000	6.576	6.906	7.827	7.030	6.408	1.251	19	921	13
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.937	2.059	1.642	1.653	1.579	925	1.008	-63	-4	-73	-4
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.747	1.047	1.246	1.736	1.119	1.123	689	66	490	39
Competitività e sviluppo delle imprese	78.299	85.220	74.693	74.782	55.238	29.968	25.299	-19.455	-26	-19.544	-26
Regolazione dei mercati	38	41	37	38	39	39	39	2	6	1	3
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.102	19.529	14.493	14.700	19.149	16.898	11.239	4.656	32	4.449	30
Infrastrutture pubbliche e logistica	6.321	6.692	7.897	8.096	10.799	9.500	7.169	2.903	37	2.703	33
Comunicazioni	1.007	1.035	956	967	771	767	767	-186	-19	-197	-20
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	458	647	639	514	514	415	-133	-21	-126	-20
Ricerca e innovazione	4.327	4.579	4.255	4.247	4.167	4.462	4.662	-88	-2	-80	-2
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.937	3.284	2.878	2.970	2.597	2.130	2.162	-281	-10	-373	-13
Casa e assetto urbanistico	714	953	925	938	576	302	250	-350	-38	-363	-39
Tutela della salute	1.993	2.613	2.121	2.227	1.953	1.910	1.586	-168	-8	-274	-12
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.962	3.107	2.884	2.897	3.296	2.913	2.894	412	14	398	14
Istruzione scolastica	56.821	58.163	57.798	62.246	64.242	63.482	63.415	6.443	11	1.995	3
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.550	11.654	11.432	11.499	11.784	11.571	11.487	352	3	286	2
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.210	67.143	69.266	71.407	71.985	72.844	73.865	2.719	4	579	1
Politiche previdenziali	122.496	122.247	112.703	112.836	113.946	111.558	109.844	1.243	1	1.110	1
Politiche per il lavoro	17.572	17.689	17.098	17.170	14.707	14.458	14.370	-2.391	-14	-2.463	-14
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.514	3.706	3.182	3.186	3.413	3.271	3.282	231	7	227	7
Sviluppo e riequilibrio territoriale	14.865	15.200	8.507	8.507	11.102	9.758	8.008	2.595	31	2.595	31
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	121.513	132.179	124.689	127.378	129.457	130.478	130.676	4.768	4	2.079	2
Giovani e sport	1.092	1.581	1.355	1.359	1.199	1.025	864	-156	-12	-159	-12
Turismo	405	443	253	256	315	194	193	61	24	59	23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.344	4.833	4.577	4.607	4.715	4.464	4.435	138	3	108	2
Fondi da ripartire	21.583	11.201	29.788	27.093	14.141	18.724	20.106	-15.646	-53	-12.952	-48
Debito pubblico	383.046	383.232	430.697	418.598	399.743	424.790	457.184	-30.955	-7	-18.856	-5
Totale	**1.199.545**	**1.227.126**	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**1.212.997**	**1.235.005**	**-29.396**	**-2**	**-28.019**	**-2**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.B – Spesa per missioni a legislazione vigente, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2027-2029. CASSA
in milioni di euro

Missione	Bilancio 2025 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Bilancio 2026 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2027-2029)		Previsioni a legislazione vigente (1) DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026 riclassificate		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026 riclassificate	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni definitive	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.698	3.802	3.376	3.380	2.921	2.832	2.804	-455	-13	-459	-14
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	938	1.190	832	905	849	807	788	17	2	-57	-6
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	154.182	159.340	158.716	159.226	169.309	166.642	170.235	10.593	7	10.084	6
L'Italia in Europa e nel mondo	38.392	37.715	43.213	43.075	43.579	40.675	41.655	367	1	505	1
Difesa e sicurezza del territorio	31.218	34.784	31.885	32.889	33.626	32.783	32.731	1.741	5	737	2
Giustizia	11.732	12.975	11.682	12.110	12.035	11.698	11.475	353	3	-75	-1
Ordine pubblico e sicurezza	13.071	15.704	12.959	14.043	13.999	13.692	13.697	1.039	8	-45	0
Soccorso civile	6.354	7.925	7.612	7.939	8.827	8.130	6.411	1.215	16	888	11
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.037	2.432	1.642	1.732	1.621	925	1.008	-20	-1	-110	-6
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	908	1.667	1.047	1.386	1.868	1.150	1.123	821	78	482	35
Competitività e sviluppo delle imprese	81.789	89.611	77.693	78.089	58.540	32.968	25.299	-19.153	-25	-19.549	-25
Regolazione dei mercati	38	52	37	38	39	39	39	2	6	1	3
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	17.132	18.979	14.493	14.957	19.484	16.901	11.242	4.991	34	4.527	30
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.933	8.249	9.222	9.497	11.260	9.546	7.169	2.038	22	1.763	19
Comunicazioni	1.150	1.131	956	1.101	923	767	767	-34	-4	-178	-16
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	455	501	647	644	514	514	415	-133	-21	-130	-20
Ricerca e innovazione	4.470	4.969	4.330	4.325	4.167	4.419	4.619	-163	-4	-158	-4
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.018	3.492	2.878	3.051	2.761	2.311	2.099	-117	-4	-290	-9
Casa e assetto urbanistico	714	978	925	1.091	576	302	250	-349	-38	-515	-47
Tutela della salute	1.993	2.600	2.121	2.279	2.003	1.910	1.586	-118	-6	-276	-12
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	3.083	3.593	3.090	3.316	3.598	2.913	2.894	508	16	282	9
Istruzione scolastica	57.162	58.987	57.918	62.681	64.957	63.519	63.414	7.039	12	2.277	4
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	11.705	12.405	11.465	11.532	11.862	11.804	11.714	397	3	330	3
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.209	68.602	70.203	72.471	72.095	72.844	73.865	1.892	3	-375	-1
Politiche previdenziali	122.496	122.211	112.703	112.836	113.946	111.558	109.844	1.243	1	1.110	1
Politiche per il lavoro	17.572	17.275	17.098	17.041	14.707	14.458	14.370	-2.391	-14	-2.334	-14
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.544	4.246	3.182	3.531	3.413	3.271	3.282	231	7	-118	-3
Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.488	13.323	12.264	12.264	10.870	8.962	8.498	-1.394	-11	-1.394	-11
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	123.322	134.083	125.184	127.989	129.728	130.979	130.865	4.544	4	1.739	1
Giovani e sport	1.092	1.635	1.355	1.359	1.199	1.025	864	-156	-12	-159	-12
Turismo	405	443	253	381	326	194	193	72	29	-55	-14
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.346	5.233	4.578	4.726	4.729	4.464	4.427	151	3	3	0
Fondi da ripartire	34.738	14.922	42.000	38.024	25.441	28.924	30.306	-16.558	-39	-12.582	-33
Debito pubblico	382.848	383.179	430.697	418.604	399.743	424.790	457.184	-30.955	-7	-18.861	-5
Totale	**1.219.231**	**1.248.236**	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**1.228.717**	**1.247.130**	**-32.741**	**-3**	**-32.991**	**-3**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tavola II.4.2.C - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2026 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2027-2029 – Competenza

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	114.017	119.073	118.009	119.007	121.017	3.992	3,50	-1.064	-0,89
Consumi intermedi	15.933	16.787	16.442	15.789	15.681	509	3,19	-345	-2,06
IRAP	5.831	6.305	6.388	6.317	6.291	556	9,54	82	1,31
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	367.966	369.915	375.579	372.581	374.925	7.613	2,07	5.664	1,53
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.886	16.139	15.242	14.674	14.618	356	2,39	-897	-5,56
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.984	8.958	8.538	8.516	-79	-0,87	-26	-0,29
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.854	1.620	1.173	1.158	-362	-18,25	-234	-12,62
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	28.850	29.300	2.340	9,15	2.500	9,84
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.690	114.860	117.757	120.623	5.952	5,46	7.170	6,66
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.843	108.805	109.006	108.983	3.672	3,49	1.962	1,84
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	3.342	3.302	-34	-1,02	-163	-4,70
Fondi da ripartire di parte corrente	18.636	18.513	7.193	10.658	9.919	-11.443	-61,40	-11.320	-61,15
TOTALE SPESE CORRENTI	**791.229**	**800.972**	**804.301**	**807.694**	**814.332**	**13.073**	**1,65**	**3.329**	**0,42**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**682.320**	**693.283**	**689.441**	**689.937**	**693.709**	**7.121**	**1,04**	**-3.841**	**-0,55**
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.097	13.417	15.201	13.681	14.265	2.104	16,07	1.784	13,30
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	40.152	40.485	44.073	36.898	32.722	3.921	9,76	3.588	8,86
Contributi agli investimenti ad imprese	67.284	67.466	56.105	30.236	20.266	-11.179	-16,61	-11.361	-16,84
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	321	339	54	56	19	5,82	19	5,79
Contributi agli investimenti ad Estero	620	622	588	528	331	-32	-5,10	-34	-5,48
Altri trasferimenti in conto capitale	4.211	4.211	4.991	4.338	3.689	780	18,52	780	18,52
Fondi da ripartire in conto capitale	3.825	3.589	2.619	2.406	2.395	-1.206	-31,53	-970	-27,04
Acquisizione di attività finanziarie	2.378	2.633	2.929	1.633	1.891	551	23,15	296	11,23
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**131.888**	**132.744**	**126.845**	**89.774**	**75.616**	**-5.043**	**-3,82**	**-5.899**	**-4,44**
TOTALE SPESE FINALI	**923.117**	**933.716**	**931.147**	**897.468**	**889.948**	**8.030**	**0,87**	**-2.570**	**-0,28**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**814.208**	**826.027**	**816.287**	**779.711**	**769.325**	**2.078**	**0,26**	**-9.740**	**-1,18**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.068	292.619	315.529	345.057	-37.426	-11,34	-25.449	-8,00
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.253.161**	**1.251.784**	**1.223.766**	**1.212.997**	**1.235.005**	**-29.396**	**-2,35**	**-28.019**	**-2,24**

Tavola II.4.2.D - Spesa per categoria economica: Previsioni iniziali e assestate 2026 e Previsioni del Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2027-2029 - Cassa

	Bilancio 2026		Previsioni a legislazione vigente [1] DLB 2027-2029			Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2026		Variazione previsioni 2027 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2026	
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	2027	2028	2029	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	116.017	121.318	120.009	119.011	120.952	3.992	3,44	-1.308	-1,08
Consumi intermedi	15.981	17.259	16.445	15.805	15.609	464	2,90	-814	-4,72
IRAP	5.831	6.314	6.388	6.317	6.281	556	9,54	74	1,17
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	370.396	371.011	376.873	374.178	376.348	6.476	1,75	5.862	1,58
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	14.892	16.366	15.262	14.674	14.618	370	2,49	-1.104	-6,74
Trasferimenti correnti a imprese	9.036	8.975	8.958	8.495	8.473	-79	-0,87	-18	-0,20
Trasferimenti correnti a estero	1.982	1.871	1.620	1.173	1.158	-362	-18,25	-251	-13,40
Risorse proprie UE	25.560	25.400	27.900	28.850	29.300	2.340	9,15	2.500	9,84
Interessi passivi e altri oneri finanziari	108.908	107.518	114.860	117.757	120.623	5.952	5,46	7.342	6,83
Rimborsi e poste correttive delle entrate	105.133	106.842	108.805	109.006	108.983	3.672	3,49	1.963	1,84
Ammortamenti	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Altre uscite correnti	3.340	3.469	3.306	3.342	3.302	-34	-1,02	-162	-4,67
Fondi da ripartire di parte corrente	28.848	27.441	16.493	20.858	20.119	-12.355	-42,83	-10.948	-39,90
TOTALE SPESE CORRENTI	**805.925**	**813.782**	**816.918**	**819.467**	**825.765**	**10.993**	**1,36**	**3.136**	**0,39**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**697.017**	**706.264**	**702.058**	**701.710**	**705.142**	**5.041**	**0,72**	**-4.206**	**-0,60**
SPESE IN CONTO CAPITALE						**0**		**0**	
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.355	14.270	15.952	13.719	14.266	2.597	19,45	1.682	11,79
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	45.670	47.896	48.288	37.296	33.213	2.618	5,73	392	0,82
Contributi agli investimenti ad imprese	68.082	68.937	57.018	30.246	20.276	-11.065	-16,25	-11.919	-17,29
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	321	472	368	54	56	48	14,86	-103	-21,90
Contributi agli investimenti ad Estero	620	623	588	528	331	-32	-5,10	-35	-5,63
Altri trasferimenti in conto capitale	4.702	4.691	4.991	4.338	3.689	289	6,15	300	6,40
Fondi da ripartire in conto capitale	4.160	4.125	2.845	2.907	2.585	-1.315	-31,61	-1.279	-31,02
Acquisizione di attività finanziarie	5.378	5.633	5.929	4.633	1.891	551	10,24	296	5,25
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**142.288**	**146.647**	**135.980**	**93.722**	**76.309**	**-6.309**	**-4,43**	**-10.667**	**-7,27**
TOTALE SPESE FINALI	**948.214**	**960.429**	**952.898**	**913.188**	**902.073**	**4.684**	**0,49**	**-7.531**	**-0,78**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**839.305**	**852.911**	**838.038**	**795.431**	**781.450**	**-1.267**	**-0,15**	**-14.873**	**-1,74**
Rimborso passività finanziarie	330.045	318.079	292.619	315.529	345.057	-37.426	-11,34	-25.460	-8,00
TOTALE SPESE COMPLESSIVE	**1.278.258**	**1.278.508**	**1.245.517**	**1.228.717**	**1.247.130**	**-32.741**	**-2,56**	**-32.991**	**-2,58**

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

III.1. La Nota integrativa – Riferimenti normativi e impianto metodologico

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. La Nota integrativa è, inoltre, uno degli elementi che consentono l'integrazione tra il ciclo di bilancio, la programmazione strategica e il ciclo della *performance*.

Il contenuto della Nota integrativa per il bilancio di previsione è disciplinato dall'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, nell'ambito della riforma del bilancio dello Stato, e dalla legge n. 163 del 2016, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama, inoltre, le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(*quali *Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici)* in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012). [65]

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative:

a) gli obiettivi delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (quali la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici). A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.

 L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con criteri selettivi, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa espresse dall'azione o dalle azioni alle quali è

[65] Il testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente; [66]

L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie;

b) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «spese per il personale del programma».[67] A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi, tranne specifiche eccezioni. Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (della quale è data comunque evidenza), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono eccezioni al processo appena descritto:

 a) le azioni per le spese per il personale scolastico inserite nei programmi relativi ai due cicli di istruzione e quelle per le spese per il personale delle AFAM del programma "Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca;

 b) il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;

 c) altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di

[66] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso spese per trasferimenti, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

[67] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (quali il personale a contratto sedi diplomatiche e i cappellani degli Istituti penitenziari).

Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza [68] Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi. Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni prive di stanziamenti per il triennio di riferimento, sebbene presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio;

c) le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa;
d) nell'individuazione degli indicatori, le amministrazioni possono indicare, oltre ai valori attesi (*o valori target*), anche un valore di riferimento (*o benchmark*). È stata inoltre confermata la necessità di privilegiare gli indicatori di impatto (*outcome*) e di limitare il ricorso agli indicatori di realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa e possono essere utilizzati solo in combinazione con altre tipologie di indicatori;[69]
e) il completamento della riforma del bilancio e le innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favoriscono l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra Note integrative e PIAO – Sezione II - *Performance*. In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti;
f) i criteri di formulazione delle previsioni di spesa e i principali riferimenti legislativi devono essere forniti, con riferimento ai dati di competenza e a quelli di cassa, distintamente per ciascuna azione (comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi) per tutti i programmi del bilancio;
g) l'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge 4 agosto 2016 n. 163, introduce nell'ambito del Documento di Finanza Pubblica (DFP), la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori predefiniti nella predisposizione della Nota integrativa;
h) infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime

[68] È il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

[69] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. di risultato, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. di realizzazione fisica, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di realizzazione finanziaria, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. di impatto (*Outcome*), che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori predefiniti sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2026, n. 10).

III.2. Struttura della Nota integrativa al Disegno di legge di bilancio 2027-2029

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il Quadro di riferimento, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per programma di spesa:

a) il *Piano degli obiettivi,* che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;

b) la *Scheda* con gli *indicatori* per *ciascun obiettivo,* che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento; [70]

c) una *Scheda* per *ciascuna azione*, ivi incluse le azioni "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;

d) una Scheda con la ripartizione della spesa di personale sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

III.3. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al Disegno di legge di bilancio 2027-2029

Le raccomandazioni contenute nelle linee guida operative allegate alla circolare di previsione nel corso degli anni, quali, a titolo esemplificativo la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, sono state gradualmente recepite dalle amministrazioni nella compilazione delle Note integrative.

Tuttavia, fermi i progressi già compiuti dalle Amministrazioni nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e nella crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni, sono presenti ancora alcuni elementi di criticità nell'elaborazione delle Note integrative a disegno di legge di bilancio 2027-2029, che possono essere così sintetizzate:

[70] È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

a) si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo selettivo, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza a costruire obiettivi a volte generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione;

b) le amministrazioni che trasferiscono fondi a organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano esclusivamente l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal ministero;

c) le amministrazioni ancora utilizzano, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (quali la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse), piuttosto che gli effetti delle politiche finanziate;

La Ragioneria Generale dello Stato continuerà a garantire il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'articolo 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio 2027-2029.

Il confronto tra il disegno di legge di bilancio 2027 e la precedente fase di legge di bilancio 2026 evidenzia una sostanziale stabilità nella composizione degli indicatori per l'insieme delle Amministrazioni centrali dello Stato. Nel complesso, gli indicatori di risultato (*output*) continuano a rappresentare la componente prevalente, con una quota pari al 54,4% del totale, in lieve riduzione rispetto al 55,2% della fase precedente. Parallelamente, si osserva un marginale incremento dell'incidenza degli indicatori di realizzazione fisica (dal 22,6% al 22,8%), di quelli di realizzazione finanziaria (dal 12,8% al 12,9%) e degli indicatori di impatto (dal 9,5% al 10%).

A livello di singole amministrazioni emerge una forte eterogeneità nella distribuzione delle diverse tipologie di indicatori.

I ministeri maggiormente orientati alla misurazione dei risultati conseguiti attraverso indicatori di output sono il Ministero dell'università e della ricerca (91,4%), il Ministero dell'istruzione e del merito (81%) e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (77,4%). Anche il Ministero delle imprese e del made in Italy presenta una quota particolarmente elevata di indicatori di risultato (75,7%), sebbene in diminuzione rispetto all'88,2% rilevato nella precedente fase di bilancio.

Gli indicatori di realizzazione fisica assumono invece un peso prevalente nel Ministero della salute (64,9%) e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (43,4%), evidenziando una maggiore focalizzazione sulla misurazione delle attività e dei prodotti concretamente realizzati.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione finanziaria, la quota più elevata si registra presso il Ministero dell'economia e delle finanze (36,5%), seguito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (20,3%) e dal Ministero del turismo (16,3%), riflettendo l'importanza attribuita al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda gli indicatori di impatto (*outcome*), la maggiore incidenza si osserva nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (34,5%), seguito dal Ministero dell'interno (19,8%), dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (entrambi con il 18,9%). Tali amministrazioni risultano pertanto maggiormente orientate alla misurazione degli effetti prodotti dalle politiche pubbliche sul contesto economico e sociale di riferimento.

Rispetto alla fase della legge di bilancio 2026, le variazioni più significative riguardano il Ministero delle imprese e del made in Italy, che registra una riduzione della quota di indicatori di output compensata da un incremento degli indicatori di impatto, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che diminuisce sensibilmente il peso degli indicatori di realizzazione fisica a favore di una maggiore presenza di indicatori di impatto. Più contenute risultano, invece, le variazioni osservate presso le altre amministrazioni, a conferma di un quadro complessivamente stabile nella struttura del sistema di misurazione delle *performance*.

Nella tabella e nei grafici sottostanti sono riportati alcuni dati relativi alle tipologie di indicatori individuati dai ministeri.

Tavola III.3.1 – Tipologie di indicatori e confronto tra fasi

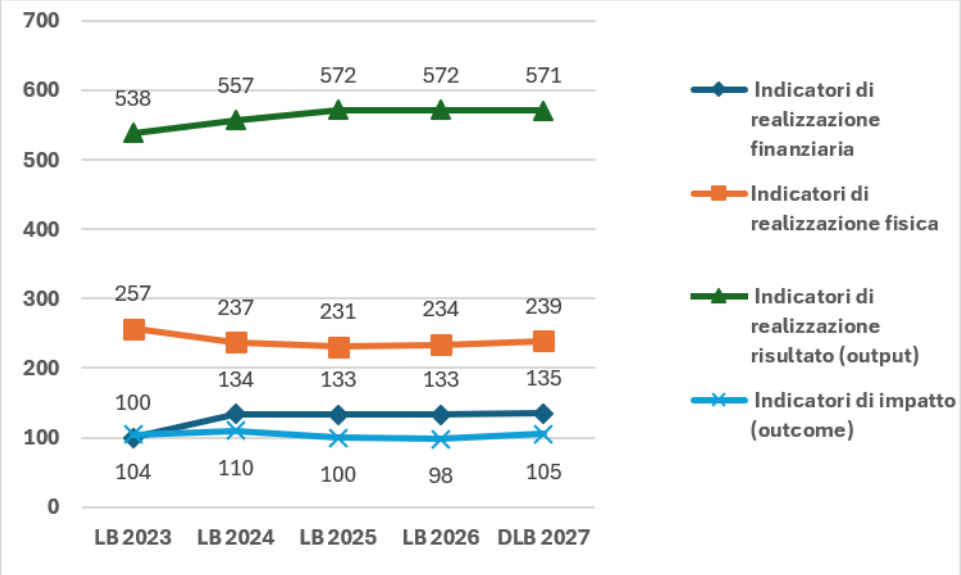
MINISTERI	DLB 2027				LB 2026			
	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)	Indicatore di realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Indicatore di impatto (outcome)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	18,0%	36,5%	42,0%	3,5%	17,5%	36,0%	43,0%	3,5%
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2,7%	2,7%	75,7%	18,9%	2,9%		88,2%	8,8%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	15,1%	5,7%	77,4%	1,9%	15,7%	5,9%	76,5%	2,0%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	38,1%	3,2%	52,4%	6,3%	39,7%	1,6%	52,4%	6,3%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	39,2%	4,1%	56,8%		39,7%	4,1%	56,2%	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3,2%	6,3%	81,0%	9,5%	3,2%	6,3%	81,0%	9,5%
MINISTERO DELL'INTERNO	5,7%	5,7%	68,9%	19,8%	5,7%	5,7%	67,0%	21,7%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	24,1%	15,5%	25,9%	34,5%	20,3%	15,3%	27,1%	37,3%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	25,7%	20,3%	35,1%	18,9%	25,3%	21,3%	34,7%	18,7%
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5,7%	2,9%	91,4%		5,6%	5,6%	88,9%	
MINISTERO DELLA DIFESA	21,6%	8,1%	62,2%	8,1%	19,4%	8,3%	63,9%	8,3%
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	43,4%	3,8%	41,5%	11,3%	54,0%	4,0%	40,0%	2,0%
MINISTERO DELLA CULTURA	24,7%	6,2%	56,7%	12,4%	20,9%	5,5%	62,6%	11,0%
MINISTERO DELLA SALUTE	64,9%		31,6%	3,5%	63,2%		33,3%	3,5%
MINISTERO DEL TURISMO	14,0%	16,3%	65,1%	4,7%	14,0%	16,3%	65,1%	4,7%
Totale	**22,8%**	**12,9%**	**54,4%**	**10,0%**	**22,6%**	**12,8%**	**55,2%**	**9,5%**

La figura sottostante evidenzia l'andamento delle quattro tipologie di indicatori nel periodo legge di bilancio 2023 – disegno di legge di bilancio 2027-2029, mostrando una sostanziale stabilità complessiva, con dinamiche differenziate tra le diverse categorie.

In particolare, gli indicatori di realizzazione del risultato (*output*) presentano i valori più elevati e registrano una crescita nel periodo considerato, passando da 538 nel 2023 a 571 nel 2027. Dopo l'incremento osservato fino al 2025 (572), il dato si mantiene sostanzialmente stabile, evidenziando un consolidamento dei livelli raggiunti.
Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano invece una contrazione da 257 a 231 nel passaggio dal 2023 al 2025, tornando a crescere moderatamente negli ultimi due esercizi, sino a 239 nel 2027, valore finale inferiore al 7% a quello registrato all'inizio del periodo.
Gli indicatori di realizzazione finanziaria risultano sostanzialmente stabili nel quinquennio. Dopo un aumento da 100 a 134 tra il 2023 e il 2024, si attestano intorno a 133-135 negli anni successivi, segnalando una buona continuità nella capacità di utilizzo delle risorse finanziarie.

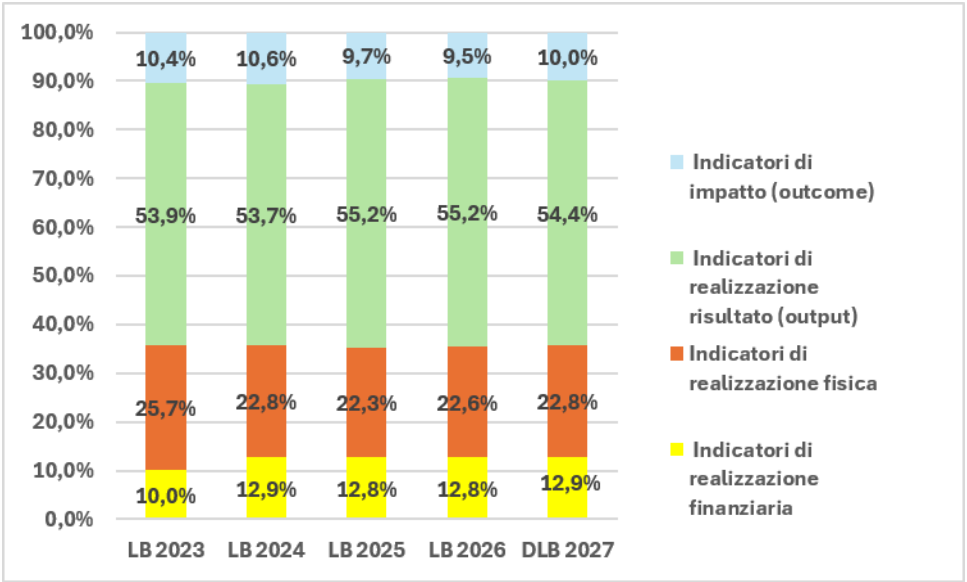
Gli indicatori di impatto (*outcome)* evidenziano una dinamica più contenuta, oscillando intorno al valore di 100. Dopo il picco di 110 nel 2024, il dato diminuisce fino a 98 nel 2026, per poi recuperare leggermente nel 2027 (105). Tale andamento suggerisce una sostanziale stabilità degli effetti prodotti dagli interventi, senza variazioni significativamente nel periodo osservato. Nel complesso, la figura mostra una crescita e successiva stabilizzazione degli indicatori di *output*, una lieve riduzione delle realizzazioni fisiche rispetto ai livelli iniziali, mentre gli indicatori finanziari e di impatto mantengono un andamento sostanzialmente stabile, confermando la continuità delle performance conseguite nel periodo di programmazione.

Figura III.3.1 – Andamento nel tempo delle tipologie di indicatori



L'andamento nel tempo analizzato nella precedente figura può essere riassunto nel grafico successivo, nel quale è rappresentata la composizione percentuale del totale degli indicatori nel confronto tra la fase attuale e le precedenti.

Figura III.3.2 – Composizione percentuale del numero totale di indicatori



CAPITOLO IV
BUDGET ECONOMICO 2027-2029

IV.1. Il Budget economico – Riferimenti normativi e contenuto

IV.1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. 196/2009) – il Budget come strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009 n. 196), il *budget* dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21).

Le previsioni di costo, contenute nel *budget* e formulate dai centri di costo delle amministrazioni centrali, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati**.

La contabilità economica analitica per centri di costo applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

Il ciclo di programmazione economico-finanziaria, di cui il *budget* economico è parte, contempla anche la quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa. Inoltre, nella formazione del bilancio, è prevista la valutazione della congruità tra obiettivi e risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia ed efficienza della spesa.

IV.1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della natura la contabilità economica analitica utilizza, per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni, le voci della sezione Componenti economiche negative (costi/oneri) del Piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale, introdotta dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Il piano dei conti è collegato alla contabilità finanziaria attraverso la classificazione economica dei capitoli di spesa.

IV.1.3. La classificazione per missioni e programmi

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196 del 2009.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" o interministeriali (quali la missione Ordine pubblico e sicurezza partecipano tutti

i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche è l'unica comune a tutte le Amministrazioni.

I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività diretti al perseguimento di obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di ogni ministero e costituiscono, di conseguenza, lo strumento per la concreta realizzazione delle missioni. Essi sono, inoltre, raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (C*lassification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (articolo 21, comma 2, legge n. 196 del 2009).

Nell'ambito della citata missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** si individuano i programmi trasversali:

a) *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

b) *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale).

IV.1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione" e corrispondono alle articolazioni centrali (rette da dirigenti generali) e periferiche dei ministeri, nonché ai programmi di spesa sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

Esclusivamente per esigenze tecniche, i centri di costo sono articolati in strutture denominate Nodi gerarchici, i quali corrispondono prevalentemente ai Centri di responsabilità amministrativa (Dipartimenti o Direzioni generali) e, in alcuni casi, rappresentano insiemi di centri di costo centrali o periferici dello stesso tipo (es: Sedi estere – Ambasciate, Rappresentanze e Consolati). Essi sono, quindi, strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni persona nell'ambito della contabilità economica analitica.

Le previsioni economiche per il triennio 2027-2029 sono state formulate sulla base di 97 centri di responsabilità, 103 nodi gerarchici e 882 centri di costo.

IV.1.5. Il contenuto

Il Budget espone i Costi propri delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in *costi per Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni* e *Imposte dell'esercizio*. Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse

umane e strumentali che i centri di responsabilità e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nel triennio per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il Personale è a sua volta costituito dalle *Retribuzioni*, dagli *Oneri sociali* a carico del datore di lavoro e dai *Costi diversi del personale* (quali *Incarichi conferiti al personale*, *Buoni pasto, Indennità di missione*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per Acquisto di beni e servizi comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese per organi istituzionali, comitati, commissioni, consigli dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per altri servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.*

Nella voce Godimento di beni di terzi, sono compresi i costi relativi a *Fitti, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).*

L'aggregato Oneri diversi di gestione include i costi relativi a *Imposte e tasse della gestione, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.*

Gli Oneri straordinari comprendono i costi relativi a *Esborso da contenzioso, Altre sopravvenienze passive, Rimborsi di imposte incassate, Minusvalenze da alienazioni, Altre minusvalenze, Insussistenze dell'attivo*. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

La voce Ammortamenti e svalutazioni comprende gli ammortamenti, ossia la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato decreto del 27 dicembre 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio. Non comprende, invece, le svalutazioni, che rappresentano perdite durevoli di valore patrimoniale delle immobilizzazioni materiali e immateriali in uso e non sono attualmente oggetto di rilevazione nel sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.

Infine, le Imposte dell'esercizio rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore di lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza del disegno di legge di bilancio, acquisiti automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, la competenza economica e la competenza finanziaria coincidono. Essi sono rappresentati da:

a) *Oneri finanziari*, che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza prevalentemente rappresentati dagli interessi sul debito dello Stato che matureranno per ciascun anno del triennio nei confronti dei creditori;

b) *Contributi concessi*, che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà per ciascun anno del triennio a favore di altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'articolo 21, comma 11, lettera *f)* della legge n. 196 del 2009, dispone che il *budget* includa anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. La formulazione del *Budget* 2027-2029 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare di previsione della Ragioneria generale dello Stato, n. 10 del 2026.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2027-2029, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

IV.2. Le Tavole del Budget economico - I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2027-2029

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, che di seguito si riportano e che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *a)* Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio, che espone per natura i costi per singolo anno del triennio di previsione con le relative incidenze;
 - *b)* Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025, che espone lo scostamento dei costi tra il Budget a DLB 2027, il Budget rivisto 2026 e il Consuntivo 2025;
 - *c)* Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione, che espone i costi per il triennio di previsione per singola missione;
 - *d)* Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2027 per missione, che illustra la composizione percentuale dei costi totali rispetto alle principali missioni;
 - *e)* Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per amministrazione centrale, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi per anno persona per singolo anno del triennio di previsione;
 - *f)* Tavola IV.2.5 Riconciliazione del *budget* con il bilancio finanziario per il triennio, che è il prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per singolo anno del triennio.

La Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2027, 2028 e 2029, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025 riporta il confronto dei costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2027, il Budget rivisto 2026 e il Consuntivo 2025, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni di terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame della Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio e della Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025 si evince che:

a) il costo del Personale, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2027-2029, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra una lieve riduzione tra 2027 e 2028 per poi aumentare lievemente nel 2029. Rispetto alle fasi precedenti (Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025), l'aggregato Personale, per il 2027, presenta una significativa variazione positiva concentrata sul Ministero dell'istruzione e del merito. Infatti, per tale amministrazione è presente un consistente incremento sia per quanto riguarda gli anni persona, che per quanto riguarda il costo medio del personale scolastico. Nel dettaglio, il costo medio recepisce gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei CCNL Istruzione e ricerca. Rispetto al Consuntivo 2025, è da segnalare un incremento, anche se di minore entità rispetto al Ministero dell'Istruzione e del merito, sul Ministero della giustizia in parte determinato ad un aumento di anni persona.
Per quanto riguarda i *Costi diversi del personale,* il valore dei costi previsti per il triennio si mantiene perlopiù costante mentre si segnala un decremento contenuto rispetto al *budget* rivisto 2026; rispetto al consuntivo 2025, invece, è presente un significativo aumento pari a circa il 30%. Con riferimento al *budget* rivisto 2026, lo scostamento è imputabile principalmente al Ministero dell'istruzione e del merito, che prevede minori costi per la voce *Incarichi conferiti al personale* che accoglie i costi per supplenze brevi e saltuarie, compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, dei revisori dei conti, per gli esami di Stato e i costi per i percorsi per la formazione scuola lavoro. Rispetto al 2025, il Ministero della difesa a cui si aggiunge il Ministero dell'istruzione e del merito, presenta un notevole aumento sempre sulla voce *Incarichi conferiti al personale.* Tale variazione è riconducibile nel primo caso, a una diversa modalità di contabilizzazione di taluni compensi tra la fase previsionale e quella di consuntivazione. Nello specifico, si tratta di compensi connessi allo svolgimento di incarichi e attività di carattere straordinario, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a situazioni emergenziali, alle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, nonché alle missioni militari di pace e all'operazione "Strade Sicure*".* Tali componenti, in sede di rendicontazione, vengono ricondotte alle voci stipendiali, mentre nella fase previsionale sono contabilizzate nell'ambito dei *Costi diversi del personale*. La diversa imputazione tra la fase previsionale e quella consuntiva determina, pertanto, un fisiologico scostamento di natura classificatoria dell'aggregato in esame, riconducibile alle differenti modalità di rappresentazione adottate nelle due fasi. Per il Ministero dell'istruzione e del merito, il notevole incremento è imputabile principalmente ad una più puntuale quantificazione dei costi riferiti alle supplenze brevi presenti nella voce *Incarichi conferiti al personale;*
b) sull'aggregato Acquisto di beni e servizi, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, è visibile un andamento decrescente in tutti i tre anni del triennio. (Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio). Il confronto con le fasi precedenti evidenzia una diminuzione sull'aggregato, più marcata rispetto al Consuntivo 2025. (Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025). Rispetto al *budget* rivisto 2026, si evidenziano significative diminuzioni *in primis* sul Ministero della salute il cui scostamento negativo è riconducibile principalmente alla voce *Materiali per la profilassi e vaccini,* ed è correlata al venir meno delle attività messe in atto e per il contrasto

delle emergenze sanitarie, interamente riferibili al centro di costo Direzione Generale delle Emergenze Sanitarie. Per il Ministero della difesa, la variazione negativa fa riferimento principalmente alla voce *Carburanti, combustibili, lubrificanti* e alla voce *Altri costi amministrativi*. Per il Ministero dell'istruzione e del merito, la diminuzione dell'aggregato in esame, rispetto all'anno 2026 è determinata da una imputazione effettuata da parte dell'ufficio scolastico regionale della Campania nell'anno 2026 sulla voce *Incarichi di docenza* anziché *Incarichi conferiti al personale* che confluiscono nell'aggregato *Costi diversi del personale*. Relativamente al Consuntivo 2025 la diminuzione dei costi previsti dalle Amministrazioni è più marcata. Contribuiscono in modo determinante allo scostamento il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero della salute. Con riferimento al Ministero della difesa è presente uno scostamento negativo sui costi per *Acquisto di beni di consumo*, con particolare riferimento agli *Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari*, agli *Strumenti tecnico-specialistici non sanitari*, ai C*arburanti, combustibili e lubrificanti*, nonché all'*Equipaggiamento*. La riduzione interessa, in particolare, le strutture operative delle Forze Armate e, in misura più significativa, l'Aeronautica Militare. Sono previsti inoltre minori costi per la *Formazione professionale specialistica*. Come già riscontrato nelle precedenti rilevazioni riferite alle fasi previsionali, il ministero della Difesa non espone, in questa fase, gli elevati fabbisogni connessi alle risorse strumentali necessarie allo svolgimento degli impegni militari all'estero, le cui esigenze vengono definite e quantificate nel corso dell'esercizio. Tale modalità di previsione determina, pertanto, un rilevante scostamento tra i valori rilevati nelle fasi previsionali e quelli registrati in sede di consuntivazione. Il Ministero dell'interno, presenta significative diminuzioni di costi su tutte le voci riferite ai *Servizi informatici e telecomunicazioni* e i centri di costo interessati sono la Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei vigili del fuoco e gli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Anche la voce *Manutenzione ordinaria di beni immobili* della Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presenta diminuzioni significative. Da aggiungere il Ministero della salute che, come per il confronto con il Budget rivisto 2026, non prevede costi per *Materiali per la profilassi e vaccini*. Le minori previsioni di costo sono bilanciate da un consistente aumento sul Ministero dell'economia e delle finanze per la voce *Altri servizi finanziari;*

c) l'aggregato Godimento di beni di terzi presenta un andamento costante tra il primo e il secondo anno del triennio, per poi mostrare una leggera diminuzione dei costi nel 2029. Rispetto al *budget* rivisto 2026 è presente un aumento da imputare quasi esclusivamente al Ministero della difesa che prevede maggiori costi sulla *Locazione di beni immobili* come conseguenza della stipula di nuovi contratti di affitto per collocare il personale che si trova nelle sedi in via di ristrutturazione. Rispetto al Consuntivo 2025 la variazione negativa pari a circa il 9%, è determinata in gran parte dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia. Nello specifico, il Ministero dell'interno prevede minori costi per *Locazioni di beni immobili*, con riferimento agli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali ed inoltre è da rilevare una riduzione dei costi relativi alle *Licenze d'uso per software* riferite principalmente alle Direzioni centrali della Polizia Criminale, dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e della Direzione Investigativa Antimafia. Il Ministero della giustizia, invece, presenta una forte contrazione sui costi per *Licenze d'uso per software* che di fatto non vengono valorizzate né in sede di *budget* rivisto 2026 né in sede di *budget* a DLB 2027;

d) gli Oneri diversi di gestione presentano un andamento decrescente tra primo e secondo anno per poi rimanere costante gli ultimi due anni del triennio; rispetto al *budget* rivisto 2026 ed anche rispetto al 2025, sono visibili significativi decrementi determinati dal Ministero della difesa sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria* che opera una previsione più puntuale nella fase in esame;

e) gli Oneri straordinari presentano un andamento crescente tra il primo e il secondo anno del triennio per poi rimanere costante nell'ultimo anno. Rispetto al *budget* rivisto 2026 si rileva un decremento da attribuire principalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la voce *Esborso da contenzioso verso i fornitori.* La variazione con il Consuntivo 2025 interessa in particolare il Ministero dell'istruzione e del merito che, in sede di consuntivo, aveva registrato maggiori costi relativi a *Esborso da contenzioso verso personale dipendente* a seguito delle controversie relative all'assegnazione della carta docente al personale scolastico;
f) gli Ammortamenti mostrano un andamento crescente per tutti gli anni del triennio. Anche rispetto agli anni precedenti è presente un incremento dell'aggregato determinato quasi esclusivamente dal Ministero della difesa che prevede maggiori investimenti per *Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua*, *Impianti* e *Armamenti e mezzi militari aerei*.

La Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione espone i Costi propri e i Contributi concessi per singolo anno del triennio per missione. Dall'esame della tavola si possono distinguere:

a) missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei Costi propri rispetto ai Contributi concessi. È il caso, in particolare, delle missioni 5 - Difesa e sicurezza del territorio che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate; 7 - Ordine pubblico e sicurezza che accoglie i costi delle attività delle forze di polizia; 22 - Istruzione scolastica che include oltre ai costi per il personale scolastico, i costi delle strutture scolastiche statali e 6 - Giustizia che include i costi degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e dell'amministrazione penitenziaria;

b) missioni perseguite esclusivamente o prevalentemente mediante la concessione di contributi concessi, tra le quali: la 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; la 30 – Giovani e sport che mira, attraverso i trasferimenti, oltre a promuovere la pratica dello sport, a favorire la formazione culturale e professionale dei giovani; la 25 - Politiche previdenziali, che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia; la 26 – Politiche per il lavoro che riguarda trasferimenti finalizzati alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e la 11 - Competitività e sviluppo delle imprese, la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI.

Nella Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2027 per missione sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, 25 - Politiche previdenziali e la 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia appaiono le più significative; ciò è dovuto all'ingente quantità di risorse che vengono trasferite ad altri soggetti nell'ambito di queste missioni, sotto forma di contributi concessi.

Nella Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali sono illustrati i valori per i tre anni di *budget* 2027-2029 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale. L'analisi dei

costi medi per il triennio 2027-2029 evidenzia differenze sensibili tra un'amministrazione e l'altra:

a) il Ministero della salute rileva il costo medio più elevato che deriva dall'alto numero di figure dirigenziali, in particolare i Dirigenti delle professioni sanitarie, che rispetto agli anni persona complessivi del Ministero assumono un peso rilevante;

b) il Ministero della giustizia, pur in presenza di un elevato numero di anni persona, presenta un costo medio complessivamente elevato per l'alto numero di personale del comparto magistratura, le cui retribuzioni medie sono più alte rispetto agli altri contratti;

c) di contro, il Ministero dell'istruzione e del merito prevede il costo medio per anno persona più basso rispetto alle altre amministrazioni, derivante dalla presenza, numericamente preponderante, delle risorse del personale del contratto scuola che opera presso le strutture scolastiche su tutto il territorio nazionale e che vede un elevato numero di anni persona su qualifiche di inizio carriera.

La Tavola IV.2.5 Riconciliazione del *budget* con il bilancio finanziario per il triennio espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2027 - 2029 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel disegno di legge di bilancio per gli stessi anni.

Tavola IV.2.1 Riepilogo dei costi per natura del triennio – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027-2029
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di €)

Piano dei Conti	Budget DLB 2027	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2028	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2029	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	**98.289.417**	***80,45***	***12,88***	**98.073.355**	***80,30***	***12,99***	**98.121.481**	***80,21***	***13,26***
Retribuzioni	73.089.576	*59,82*	*9,58*	72.936.769	*59,72*	*9,66*	72.975.984	*59,66*	*9,86*
Oneri sociali	21.686.274	*17,75*	*2,84*	21.637.131	*17,72*	*2,87*	21.647.701	*17,70*	*2,93*
Costi diversi del personale	3.513.568	*2,88*	*0,46*	3.499.455	*2,87*	*0,46*	3.497.796	*2,86*	*0,47*
Acquisto di beni e servizi	**12.915.140**	***10,57***	***1,69***	**12.759.439**	***10,45***	***1,69***	**12.604.265**	***10,30***	***1,70***
Godimento di beni di terzi	**950.065**	***0,78***	***0,12***	**952.991**	***0,78***	***0,13***	**941.525**	***0,77***	***0,13***
Oneri diversi di gestione	**260.747**	***0,21***	***0,03***	**238.898**	***0,20***	***0,03***	**238.638**	***0,20***	***0,03***
Imposte dell'esercizio	**6.552.675**	***5,36***	***0,86***	**6.539.331**	***5,35***	***0,87***	**6.542.664**	***5,35***	***0,88***
Oneri straordinari	**92.748**	***0,08***	***0,01***	**92.891**	***0,08***	***0,01***	**92.891**	***0,08***	***0,01***
Ammortamenti e svalutazioni	**3.114.694**	***2,55***	***0,41***	**3.481.278**	***2,85***	***0,46***	**3.784.129**	***3,09***	***0,51***
Totale Costi Propri	**122.175.486**	***100,00***	***16,01***	**122.138.182**	***100,00***	***16,18***	**122.325.592**	***100,00***	***16,53***
Oneri finanziari	**114.958.787**		***15,06***	**118.316.575**		***15,67***	**121.719.792**		***16,45***
Contributi concessi in c/esercizio	**434.435.708**		***56,93***	**432.567.274**		***57,31***	**435.572.919**		***58,86***
Contributi concessi in c/investimenti	**86.024.159**		***11,27***	**73.773.839**		***9,77***	**56.183.720**		***7,59***
Altri contributi concessi in conto capitale	**5.514.960**		***0,72***	**8.030.260**		***1,06***	**4.184.769**		***0,57***
Totale Costi Contributi concessi	**525.974.826**		***68,93***	**514.371.374**		***68,14***	**495.941.408**		***67,02***
TOTALE GENERALE	**763.109.099**		***100,00***	**754.826.131**		***100,00***	**739.986.792**		***100,00***

Tavola IV.2.2 Confronto per natura con il *budget* rivisto 2026 e il consuntivo 2025 – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2026 ed il Consuntivo 2025
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2027 (A)	Budget Rivisto 2026 (B)	Consuntivo 2025 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	**98.289.417**	**90.134.777**	**86.815.447**	**8.154.640**	***9,05***	**11.473.969**	***13,22***
Retribuzioni	73.089.576	66.691.141	64.920.402	6.398.434	*9,59*	8.169.173	*12,58*
Oneri sociali	21.686.274	19.734.053	19.201.243	1.952.220	*9,89*	2.485.031	*12,94*
Costi diversi del personale	3.513.568	3.707.634	2.693.802	(194.067)	*(5,23)*	819.765	*30,43*
Acquisto di beni e servizi	**12.915.140**	**13.655.863**	**14.416.276**	**(740.724)**	***(5,42)***	**(1.501.136)**	***(10,41)***
Godimento di beni di terzi	**950.065**	**847.614**	**1.040.191**	**102.451**	***12,09***	**(90.125)**	***(8,66)***
Oneri diversi di gestione	**260.747**	**318.017**	**306.771**	**(57.269)**	***(18,01)***	**(46.023)**	***(15,00)***
Imposte dell'esercizio	**6.552.675**	**5.672.954**	**5.532.087**	**879.721**	***15,51***	**1.020.588**	***18,45***
Oneri straordinari	**92.748**	**113.444**	**110.346**	**(20.695)**	***(18,24)***	**(17.597)**	***(15,95)***
Ammortamenti e svalutazioni	**3.114.694**	**2.717.049**	**2.200.172**	**397.645**	***14,64***	**914.522**	***41,57***
Totale Costi Propri	**122.175.486**	**113.459.717**	**110.421.289**	**8.715.769**	***7,68***	**11.754.198**	***10,64***
Oneri finanziari	**114.958.787**	**107.689.613**	**95.195.677**	**7.269.174**	***6,75***	**19.763.110**	***20,76***
Contributi concessi in c/esercizio	**434.435.708**	**422.280.727**	**385.543.334**	**12.154.981**	***2,88***	**48.892.374**	***12,68***
Contributi concessi in c/investimenti	**86.024.159**	**108.893.466**	**104.282.881**	**(22.869.308)**	***(21,00)***	**(18.258.722)**	***(17,51)***
Altri contributi concessi in conto capitale	**5.514.960**	**4.211.137**	**3.988.088**	**1.303.823**	***30,96***	**1.526.871**	***38,29***
Totale Costi Contributi concessi	**525.974.826**	**535.385.330**	**493.814.303**	**(9.410.503)**	***(1,76)***	**32.160.523**	***6,51***
TOTALE GENERALE	**763.109.099**	**756.534.660**	**699.431.269**	**6.574.439**	***0,87***	**63.677.831**	***9,10***

Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione 1/2 – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.952.217	2.952.217		2.853.281	2.853.281		2.805.635	2.805.635
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	558.863	54.368	613.230	559.244	54.368	613.612	581.134	54.368	635.502
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	63.961	163.568.589	163.632.550	62.857	165.561.191	165.624.048	64.420	169.350.373	169.414.793
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	1.267.861	41.569.373	42.837.233	1.259.680	38.803.061	40.062.741	1.273.333	39.732.759	41.006.093
05 - Difesa e sicurezza del territorio	22.689.044	98.756	22.787.800	22.832.970	82.954	22.915.923	22.962.202	82.954	23.045.155
06 - Giustizia	10.635.482	534.366	11.169.848	10.537.176	534.990	11.072.166	10.419.616	536.360	10.955.976
07 - Ordine pubblico e sicurezza	10.458.835	442.245	10.901.080	10.456.520	440.530	10.897.051	10.570.426	359.060	10.929.486
08 - Soccorso civile	2.883.286	4.259.865	7.143.151	2.874.155	3.584.379	6.458.535	2.872.428	3.080.517	5.952.944
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	159.021	1.513.758	1.672.779	159.840	851.846	1.011.686	160.287	794.732	955.019
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	27.941	2.369.707	2.397.648	27.942	4.873.704	4.901.645	28.541	1.588.029	1.616.570
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	105.980	35.918.874	36.024.854	105.972	31.644.627	31.750.600	105.498	26.211.153	26.316.651
12 - Regolazione dei mercati	8.910	28.661	37.571	8.807	28.661	37.467	8.417	28.566	36.983
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	289.502	21.286.844	21.576.345	288.087	18.927.060	19.215.147	288.892	10.975.006	11.263.899
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	153.643	9.912.396	10.066.039	153.286	9.904.492	10.057.778	158.886	7.338.150	7.497.036
15 - Comunicazioni	59.131	749.493	808.624	56.308	698.202	754.511	54.277	700.604	754.881
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	39.838	438.681	478.519	40.170	438.143	478.313	42.803	343.691	386.494
17 - Ricerca e innovazione	34.110	4.043.648	4.077.758	34.435	4.366.866	4.401.301	35.329	4.562.589	4.597.917
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	663.522	1.428.137	2.091.659	680.003	1.064.124	1.744.127	690.257	1.005.087	1.695.344
19 - Casa e assetto urbanistico	6.269	569.943	576.212	6.259	496.085	502.344	6.524	443.563	450.088
20 - Tutela della salute	300.716	1.667.933	1.968.650	302.811	1.673.341	1.976.152	306.033	1.373.018	1.679.051

Tavola IV.2.3 Costi del triennio per missione 2/2 – (migliaia di euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029
Costi del triennio per Missione
(migliaia di €)

Missioni	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	972.360	1.647.833	2.620.193	949.320	1.347.202	2.296.522	931.138	1.181.054	2.112.192
22 - Istruzione scolastica	60.795.194	2.856.496	63.651.689	60.681.048	2.849.569	63.530.616	60.653.959	2.793.219	63.447.178
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	735.876	10.920.375	11.656.251	735.398	10.725.013	11.460.410	734.841	10.682.769	11.417.610
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.163	74.502.370	74.561.533	54.591	73.753.969	73.808.561	54.476	74.842.559	74.897.035
25 - Politiche previdenziali	8.876	103.582.327	103.591.203	8.740	101.952.497	101.961.236	8.596	100.415.677	100.424.273
26 - Politiche per il lavoro	39.197	14.828.427	14.867.623	38.670	14.400.637	14.439.307	38.028	14.315.826	14.353.854
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	59.357	3.263.977	3.323.334	59.656	3.164.177	3.223.834	61.221	3.147.875	3.209.097
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		11.101.613	11.101.613		9.758.374	9.758.374		8.008.405	8.008.405
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	7.674.367	7.289.500	14.963.868	7.736.730	7.300.912	15.037.641	7.765.109	7.354.349	15.119.459
30 - Giovani e sport		1.199.804	1.199.804		1.024.904	1.024.904		864.004	864.004
31 - Turismo	29.570	200.881	230.452	29.634	136.751	166.385	29.976	52.704	82.681
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.395.613	1.123.687	2.519.300	1.397.873	1.025.884	2.423.757	1.418.944	867.171	2.286.115
33 - Fondi da ripartire		49.682	49.682		49.582	49.582		49.582	49.582
TOTALE GENERALE (*)	122.175.486	525.974.826	648.150.313	122.138.182	514.371.374	636.509.556	122.325.592	495.941.408	618.267.000

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Figura IV.2.1 Composizione dei costi totali per l'anno 2027 per missione

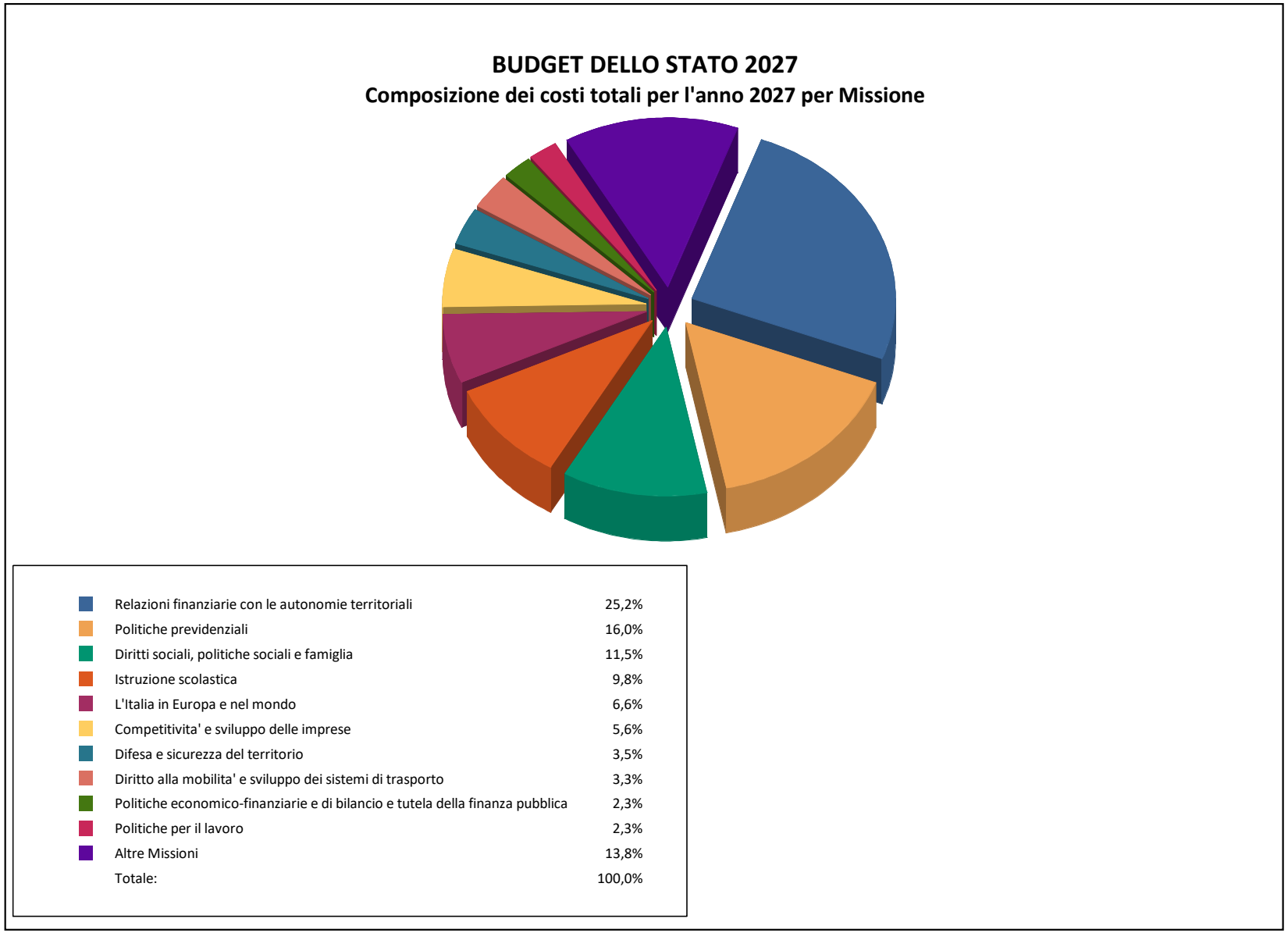


Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali 1/2 – (in euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029

Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.930	4.184.458.101	60.706	69.027	4.193.125.663	60.746	68.770	4.224.680.147	61.432
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.374	140.397.411	59.145	2.318	137.440.800	59.301	2.281	134.263.698	58.860
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.074	62.350.619	58.055	1.050	61.240.062	58.324	1.021	62.101.063	60.824
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	106.342	7.005.607.557	65.878	103.898	6.892.420.437	66.338	101.763	6.794.678.000	66.770
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	8.223	465.062.638	56.557	8.428	475.681.062	56.439	8.431	490.551.717	58.187
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.270.387	54.357.098.600	42.788	1.267.634	54.248.539.902	42.795	1.265.184	54.223.662.835	42.858
MINISTERO DELL'INTERNO	155.008	8.404.249.041	54.218	154.376	8.376.731.609	54.262	155.305	8.475.179.850	54.571
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	1.751	106.871.994	61.043	1.748	106.816.166	61.116	1.748	110.022.259	62.950
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	18.270	1.032.445.733	56.511	18.270	1.031.516.291	56.461	18.270	1.041.886.797	57.028
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.470	636.239.252	51.023	12.464	635.885.149	51.020	12.458	637.383.971	51.163
MINISTERO DELLA DIFESA	282.879	15.723.464.657	55.584	284.513	15.810.840.113	55.572	285.019	15.799.699.249	55.434
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.647	102.556.181	62.283	1.609	100.470.054	62.454	1.589	102.620.843	64.580

Tavola IV.2.4 Costi medi delle retribuzioni per il triennio per amministrazioni centrali 2/2 – (in euro)

BUDGET DELLO STATO 2027 - 2029

Costi medi delle retribuzioni ordinarie per il triennio per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2027			Budget DLB 2028			Budget DLB 2029		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	14.951	753.413.474	50.391	14.471	729.996.788	50.446	14.052	716.284.683	50.974
MINISTERO DELLA SALUTE	2.935	223.109.837	76.017	2.932	222.854.642	75.998	2.930	247.210.000	84.362
MINISTERO DEL TURISMO	370	23.648.474	63.915	370	23.657.344	63.939	370	24.730.299	66.839
TOTALE GENERALE (*)	**1.947.610**	**93.220.973.567**	**47.864**	**1.943.106**	**93.047.216.083**	**47.886**	**1.939.191**	**93.084.955.411**	**48.002**

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Tavola IV.2.5 Riconciliazione del *budget* con il bilancio finanziario per il triennio – (in euro)

BUDGET DELLO STATO 2027

Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio
(in Euro)

	2027	2028	2029
Costo del Personale	98.289.416.827	98.073.354.586	98.121.481.018
Acquisto di Beni e Servizi	12.915.139.663	12.759.439.119	12.604.264.733
Godimento di Beni di Terzi	950.065.409	952.990.822	941.525.303
Oneri Diversi di Gestione	260.747.387	238.897.608	238.637.578
Imposte dell'Esercizio	6.552.674.707	6.539.330.658	6.542.663.958
Oneri Straordinari	92.748.486	92.891.241	92.890.981
Ammortamenti	3.114.693.630	3.481.277.781	3.784.128.919
TOTALE COSTI PROPRI	**122.175.486.109**	**122.138.181.815**	**122.325.592.491**
+/- Rettifiche ed Integrazioni	40.803.928.027	39.652.903.387	37.789.496.859
+ Contributi Concessi	525.974.826.400	514.371.373.947	495.941.407.837
+ Oneri Finanziari	114.958.786.611	118.316.574.787	121.719.791.951
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	418.361.401.329	441.303.798.248	469.795.390.102
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**1.222.274.428.476**	**1.235.782.832.184**	**1.247.571.679.240**

CAPITOLO V
RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sezione I

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

Il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

TITOLO II
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE E IN MATERIA FISCALE

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

ART. 2
(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

L'articolo reca disposizioni concernenti il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, c.d. "Fondo Prima Casa", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dando continuità alle misure in essere.
Si ricorda che il Fondo interviene offrendo una garanzia pubblica sulla quota capitale del finanziamento. In questo modo lo Stato assume una parte del rischio del mutuo, facilitando l'erogazione del credito a persone e famiglie che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel fornire garanzie sufficienti per l'accesso al credito.
Possono accedere al Fondo i soggetti che, al momento della domanda, non risultino proprietari di altri immobili abitativi. La misura è rivolta ai giovani under 36, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, assegnatari di alloggi popolari e famiglie numerose. Dal 3 agosto 2026 sono comprese anche determinate categorie di persone con disabilità grave e i familiari conviventi che le assistono.
La garanzia ordinaria è pari al 50% e riguarda mutui fino a 250.000 euro destinati all'acquisto dell'abitazione principale. Per alcune delle categorie prioritarie, in presenza dei requisiti di reddito (ISEE inferiore a 40.000 euro) e di un mutuo che copra una quota elevata del prezzo dell'immobile, la garanzia può essere innalzata fino all'80%; per le famiglie numerose può arrivare, a seconda della composizione e dell'ISEE, fino all'85% o al 90%.
Il **comma 1** differisce al 31 dicembre 2029 il termine di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti il riconoscimento, in favore delle categorie aventi priorità di accesso al Fondo e in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di una garanzia elevata fino all'ottanta per cento della quota capitale del finanziamento. In particolare, si mantiene la priorità di accesso al Fondo in favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e dei giovani che non abbiano compiuto trentasei anni di età.
Il **comma 2** estende fino al 31 dicembre 2029 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 9 a 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che hanno ampliato la platea dei beneficiari delle misure agevolative connesse al Fondo, includendovi i nuclei familiari con tre figli di età

inferiore a ventuno anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro, con quattro figli di età inferiore a ventuno anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45 mila euro, nonché con cinque o più figli di età inferiore a ventuno anni e un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50 mila euro. Per tali categorie, in caso di richieste di finanziamento caratterizzate da un limite di finanziabilità superiore all'ottanta per cento del prezzo di acquisto dell'immobile, la normativa prevede un rafforzamento della garanzia del Fondo, riconosciuta fino all'ottanta per cento della quota capitale per i nuclei con tre figli, fino all'ottantacinque per cento per i nuclei con quattro figli e fino al novanta per cento per i nuclei con cinque o più figli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione vigente. Restano altresì applicabili le previsioni che consentono l'operatività della garanzia anche in caso di surroga del mutuo, ove le condizioni economiche risultino invariate o migliorative rispetto a quelle originarie e non incidano negativamente sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Il **comma 3** incrementa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 la dotazione finanziaria del Fondo, dando così continuità a una misura centrale per sostenere l'acquisto della casa e ampliare le possibilità di ottenere un finanziamento, soprattutto nei casi in cui l'accesso al mutuo risulti più difficile.

ART. 3
(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

La disposizione rende strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e della tassa di circolazione disposta, per determinate categorie di veicoli e per una sola annualità, dall'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162. La misura è volta ad attenuare in via permanente gli oneri connessi alla mobilità individuale, concentrando il beneficio sulle autovetture di potenza contenuta, nonché sui motocicli e sui ciclomotori, in base alle specifiche condizioni previste dal presente articolo.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2027 siano esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. L'esenzione si applica relativamente ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cada a decorrere dal 1° gennaio 2027, indipendentemente, quindi, dal periodo tributario cui si riferiscono.

Il **comma 2** disciplina l'esenzione relativa alle autovetture. Il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche che risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e aventi potenza non superiore a 80 kW. La norma precisa che in presenza di più autovetture agevolabili l'esenzione è accordata a quella avente la minore potenza, in coerenza con la finalità di concentrare il beneficio sul veicolo di potenza più contenuta. In caso di pari potenza, assume rilievo l'importo della tassa automobilistica, con il riconoscimento dell'esenzione al veicolo per il quale risulterebbe dovuto l'importo meno elevato. Si prevede, infine, un criterio residuale di selezione del veicolo agevolato nell'ipotesi in cui più autovetture siano tenute al pagamento del medesimo importo della tassa automobilistica. In tale circostanza, l'esenzione è attribuita al veicolo contraddistinto dalla targa che precede le altre nell'ordine alfanumerico crescente.

Il **comma 3** disciplina l'esenzione per i motocicli. Il beneficio è riconosciuto alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che gli stessi non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica per un'autovettura di potenza pari o inferiore a 80 kW. Anche in questo caso la norma enuncia una serie di criteri necessari per individuare il motociclo oggetto di esenzione. Viene, infatti, precisato, che in presenza di più

motocicli, è agevolato un solo motociclo, quello di minore potenza e, in caso di pari potenza, quello per il quale sarebbe dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica. Così come per le autovetture, in caso di più motocicli per i quali la tassa dovuta sia di pari importo, l'esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.
Il **comma 4** disciplina l'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i ciclomotori, la quale è riconosciuta in via residuale a coloro che non beneficiano delle esenzioni previste dai commi 2 e 3. Avuto riguardo alla natura forfetaria della tassa di circolazione in questione, in caso di più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio preceda gli altri secondo l'ordine alfanumerico crescente.
Il **comma 5** dispone che la fruizione di una delle esenzioni cui ai commi da 1 a 4 non consente che le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori comportino il riconoscimento al soggetto passivo dei tributi in esame di ulteriori esenzioni per il medesimo anno.
Il **comma 6** stabilisce espressamente che il gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), debba fornire agli enti impositori tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione in esame e dare al tempo stesso certezza della posizione tributaria del contribuente. Detta attività rientra, peraltro, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente riconosciute dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in base al quale il gestore del Pubblico registro automobilistico PRA provvede, tra le altre cose "*alla gestione di specifiche tipologie di veicoli; allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell'importo dovuto e nell'abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l'ente impositore competente; all'integrazione dei dati dell'ANTA con i dati provenienti dalle fonti certificate della pubblica amministrazione e con i dati utili per le azioni di contrasto all'evasione fiscale; alla fornitura agli enti impositori dei dati necessari per la corretta gestione della tassa automobilistica*". Nel caso di specie, oltre ai dati relativi alla tassa automobilistica, il gestore del PRA deve far confluire nell'ANTA anche i dati relativi ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli che sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
Il **comma 7**, in considerazione delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, stabilisce che le esenzioni in questione, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applichino anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. La norma esclude, quindi, dalla sottoscrizione dell'accordo le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna nelle quali tassa automobilistica conserva la natura di tributo erariale. Viene, inoltre, precisato che per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo in questione sia concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Il **comma 8** è dedicato agli aspetti di regolazione finanziaria. Si stabilisce che in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e dal comma 7 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia riconosciuto un trasferimento complessivo pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.316,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.338,8 milioni di euro per l'anno 2029 e a 2.361,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e del comma 7. Si stabilisce altresì che gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito della tassa automobilistica, siano determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli accordi di cui al comma 7, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nel **comma 9**, a conferma del carattere strutturale dell'esenzione disciplinata dall'articolato in esame, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, che aveva previsto l'esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per il solo anno 2027. Allo stesso tempo viene previsto che per le autonomie speciali di cui al comma 7 restino fermi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 settembre 2026 n. 162, fino alla data di efficacia dei nuovi accordi da sottoscrivere ai sensi dello stesso comma 7.
I **commi 10 e 11** dispongono il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2027, di un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di 385,71 euro, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo. Il beneficio opera relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, e avente potenza non superiore a 133 kW. In caso risultino più autovetture riferibili ai suddetti nuclei familiari, il contributo è accordato con riferimento all'autovettura omologata da sei a nove posti avente la minore potenza; in tale ipotesi agli altri veicoli posseduti non vengono riconosciute le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4.
Il **comma 12** stabilisce che il contributo di cui ai commi 10 e 11 sia riconosciuto dall'INPS e non concorra al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Anche in tal caso, per garantire la corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'INPS le necessarie informazioni.
Il **comma 13** prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le modalità per l'attribuzione del contributo di cui ai commi da 10 a 12, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.
Infine, il **comma 14** stabilisce che per la corresponsione del contributo di cui ai commi da 10 a 13 sia autorizzata la spesa di euro 18.342.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 4
(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

L'articolo proroga le disposizioni in materia di *bonus* edilizi concernenti i cc.dd. "Sismabonus", "l'Ecobonus" e "il Bonus casa", disciplinati rispettivamente dagli articoli 371, 372 e 373 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nei quali sono confluite le corrispondenti disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies.1*, all'articolo 14 e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Preliminarmente si istituisce nella parte IV, titolo I, del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026, un nuovo capo 01 destinato ad accogliere le disposizioni in materia di IRPEF aventi una durata limitata.
In particolare, con riferimento all'articolo 371 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026, rinumerato articolo 360-*bis*, relativo al c.d. Sisma bonus, la disposizione apporta delle novelle al fine di riordinare e meglio coordinare le disposizioni in esso contenute.
Sotto il profilo sostanziale, viene prorogata, anche per il 2027, la detrazione, nella misura fissa del trentasei per cento delle spese, innalzata al cinquanta per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Con riferimento all'articolo 372 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2026, rinumerato articolo 360-*ter*, relativo al c.d. "Ecobonus", la disposizione riformula il testo normativo vigente al fine di riordinare e meglio coordinare le disposizioni in esso contenute, mantenendo inalterato l'ambito soggettivo e oggettivo della detrazione.
Inoltre, la misura viene prorogata per il 2027, nella misura fissa del trentasei per cento delle spese, innalzata al cinquanta per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Si provvede altresì ad eliminare tutti i limiti alle detrazioni previsti per le singole tipologie di intervento, introducendo un limite complessivo di spesa cumulativo, pari a 96.000 euro, autonomo rispetto al limite di spesa stabilito per la detrazione di cui all'articolo 373, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026 (c.d. *Bonus* casa).
Con riferimento all'articolo 373 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026, rinumerato articolo 360-*quater*, relativo al citato *Bonus* casa, con il comma 1 viene prorogata, anche per il 2027, la misura fissa della detrazione, che resta pari al trentasei per cento delle spese, innalzata al cinquanta per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Inoltre, nell'ambito del medesimo articolo 360-*quater* del decreto legislativo n. 117 del 2026 viene inserito un nuovo comma (il n. 2) relativo al c.d. *Bonus* mobili, precedentemente disciplinato dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013. Nello specifico, è riconosciuta una detrazione nella misura fissa del cinquanta per cento per le spese sostenute nel 2027, per un ammontare non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di immobili oggetto di intervento ai sensi del citato *Bonus* ristrutturazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo. Si provvede altresì al conseguente adeguamento della rubrica dell'articolo in questione.
Infine, la disposizione apporta le necessarie modifiche di coordinamento della disciplina sopraindicata.
Da ultimo, la disposizione rifinanzia, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027, il fondo destinato alla concessione di contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo, altresì, che con successivo provvedimento attuativo siano definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo.

ART. 5
(Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca")

Il **comma 1** estende anche ai canoni di locazione derivanti dai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e delle relative pertinenze (se congiuntamente locate) il regime della cedolare secca previsto dagli articoli 203, 204 e 206 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con l'aliquota del ventuno per cento, ridotta al dieci per cento se l'unità immobiliare locata sia ubicata in uno dei comuni capoluogo di città metropolitana.
In particolare, nel nuovo TUIR viene inserito l'articolo 360-*quinquies* che trova applicazione per i contratti stipulati nell'anno 2027 e nei confronti delle persone fisiche che agiscono al di fuori di un'attività di impresa, o di arti e professioni.
Al comma 1 si prevede, inoltre, che per usufruire del regime opzionale in questione l'unità immobiliare commerciale oggetto della locazione debba avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 200 metri quadri.
Al fine di evitare comportamenti opportunistici ovvero che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del nuovo regime più favorevole, viene previsto che il regime opzionale non si applichi ai contratti stipulati nell'anno 2027, qualora alla data del 30

settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, né ai contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l'immobile locato esclusivamente per l'esercizio di un'arte o professione o di un'impresa commerciale.
In merito ai **commi 2, 3, 4 e 5** è opportuno premettere che l'articolo 203 del citato TUIR prevede che il locatore proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative possa optare per l'applicazione di un'imposta proporzionale, denominata "cedolare secca", sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.
La cedolare secca, ordinariamente, è dovuta con un'aliquota del ventuno per cento.
L'aliquota, a legislazione vigente, è ridotta al dieci per cento per i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, (contratti di locazione a canone concordato) relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (grandi città e comuni limitrofi, capoluoghi di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il **comma 2**, in relazione a contratti stipulati nell'anno 2027, riduce la predetta aliquota dal dieci per cento al cinque per cento per i canoni percepiti negli anni 2027-2031.
Al **comma 3** si stabilisce che l'aliquota sia ridotta all'uno per cento se il conduttore, all'atto della stipula, abbia un'età inferiore a 36 anni.
Al **comma 4** si prevede che le disposizioni agevolative contenute nei commi 2 e 3 si applichino anche ai canoni di locazione derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027 di cui al comma 2.
Il **comma 5**, al fine di evitare comportamenti opportunistici ovvero che i soggetti con contratti già in corso stipulino un nuovo contratto per avvalersi del nuovo regime più favorevole, prevede che l'agevolazione non trovi comunque applicazione qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, e nuovamente stipulato nell'anno 2027. Medesima preclusione vale anche nel caso in cui, a seguito dell'interruzione anticipata del predetto contratto, il locatore stipuli, nell'anno 2027, un nuovo contratto per lo stesso immobile, con uno o più soggetti che, alla data del 30 settembre 2026, erano residenti o domiciliati nell'immobile o che appartengono al medesimo nucleo familiare del precedente conduttore.
Il **comma 6** stabilisce, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applichino ai contratti prorogati o rinnovati nell'anno 2027.

ART. 6
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

La disposizione dà continuità alla disciplina in materia di imposizione sostitutiva applicabili agli incrementi retributivi contrattuali.
In particolare, analogamente a quanto disposto per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si prevede anche per l'anno 2027 che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2027, siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.
Il predetto regime torna applicabile nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2026, non superiore a 33.000 euro.

Tale disposizione di favore si applica, tuttavia, esclusivamente agli incrementi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027, mentre per quelli la cui decorrenza sia stabilita in anni precedenti l'imposta si applica secondo il regime ordinario.
Inoltre, si prevede che nel caso in cui nell'anno 2027 risulta sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, le disposizioni del presente articolo si applicano, pro quota, agli incrementi retributivi del 2027 con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027.
Infine, la disposizione stabilisce che siano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

ART. 7
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

La disposizione prevede anche per l'anno 2027 misure fiscali di favore per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni.
In particolare, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, viene inserito un nuovo articolo 360-*septies* con il quale, come previsto per il 2026 dall'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si dispone, per tali somme, entro il limite annuo di 1.500 euro, una imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al quindici per cento.
Tale imposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 40.000 euro.
Laddove il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
L'imposta sostitutiva, inoltre, non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Si prevede, inoltre, che al limite annuo di 1.500 euro non concorrano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all'imposta sostitutiva disciplinata dall'articolo 228 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

ART. 8
(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

La disposizione riconferma, per i lavoratori nel settore turistico, ricettivo e termale, la corresponsione, per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 30 settembre 2027, di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al quindici per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro. Inoltre, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ART. 9
(Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

L'articolo prevede disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda.
A regime, in base all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
La disposizione di cui al **comma 1** novella l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026, al fine di prevedere, per l'anno 2027, un innalzamento a 55.000 euro del limite superiore del secondo scaglione di reddito, con la conseguente applicazione per tale annualità delle seguenti aliquote progressive:
a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 33 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 55.000 euro.
Il **comma 2** interviene sul regime forfetario disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, con l'obiettivo di ampliare, limitatamente al comparto delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali (e, di conseguenza, anche al regime speciale contributivo), la platea dei contribuenti che possono accedere e permanere nel regime forfetario, mantenendo invece invariati i limiti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Più nel dettaglio, in considerazione della modifica apportata all'articolo 232 del già menzionato decreto legislativo n. 117 del 2026 (comma 2, lettera *a)*, dal periodo d'imposta 2027 possono fruire del regime in esame, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, anche i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente ricavi o compensi per un ammontare tra 85.001 e 100.000 euro. Inoltre, in ragione delle peculiari modalità di calcolo del reddito, detta nuova soglia assume rilievo anche ai fini dell'applicazione del regime contributivo agevolato, di cui all'articolo 241 del medesimo testo unico.
In ragione di tale modifica, i rinvii contenuti nelle disposizioni di cui agli articoli da 232 a 243 del richiamato testo unico relativi al regime forfetario alle "*condizioni di cui all'articolo 232, comma 1*" dovranno essere letti in modo da considerare operante un doppio limite: *(1)* euro 85.000 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e *(2)* euro 100.000, ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, nonché ai fini del regime contributivo (si pensi, ad esempio, agli articoli 232, comma 2, 240, comma 1, secondo periodo e 241, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi).
Parimenti, le disposizioni del regime forfetario che menzionano l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, ai fini delle imposte dirette e delle addizionali regionali e comunali, dovranno essere considerate in funzione del nuovo limite di euro 100.000. Si pensi, ad esempio, all'articolo 235, comma 1, riguardante la determinazione del reddito imponibile o al comma 4 del medesimo articolo in relazione al regime delle ritenute d'acconto o, ancora, all'articolo 236, comma 1, secondo periodo, riguardante il regime delle ritenute alla fonte che non devono essere operate dai contribuenti in regime forfetario.
Per coordinare tale intervento con l'applicazione del regime forfetario con l'aliquota del cinque per cento, nel caso in cui venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, il comma 2, lettera *b)*, modifica l'articolo 235, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, precisando che il riferimento al limite previsto dal comma 1 dell'articolo 232 del medesimo testo unico sia sostituito con il nuovo limite introdotto al sopra descritto comma 1-*bis* del medesimo articolo 232.
Il comma 2, lettera *c)*, inoltre, interviene nell'articolo 238, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, adeguando le condizioni che determinano la cessazione immediata del regime forfetario. In particolare, la nuova formulazione, ai fini delle

imposte sui redditi e delle relative addizionali, prevede che il regime cessi di avere applicazione nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino la soglia di 115.000 euro, mentre resti ferma la soglia di 100.000 euro per gli effetti concernenti l'imposta sul valore aggiunto.
Il **comma 3**, infine, reca una disposizione transitoria volta ad ampliare, elevandolo da 30.000 euro a 35.000 euro per l'anno 2027, il limite previsto dall'articolo 233, comma 1, lettera *f)*, relativo ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oltre il quale non è possibile accedere al regime forfetario nell'anno successivo.

ART. 10
(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

La disposizione proroga, per l'anno 2027, l'applicabilità dell'esenzione, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 2025, n. 76, per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.
Il citato articolo 6, comma 1, della predetta legge n. 76 del 2025 stabilisce che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il cinquanta per cento del loro ammontare.
L'esenzione, inizialmente prevista per il solo 2025, era già stata prorogata, per l'anno 2026, dall'articolo 1, comma 13, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per l'anno 2026).

CAPO II
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART. 11
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione conferma anche per il periodo d'imposta 2027 la misura di favore contenuta nell'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 novembre 2016, n. 232, in base alla quale ai fini dell'IRPEF i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
a) fino a 10.000 euro, zero per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
Al riguardo, nella determinazione dell'ammontare dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, i redditi dominicali e i redditi agrari si devono considerare congiuntamente, ovvero nella loro somma. Inoltre, si conferma che non beneficiano della disposizione agevolativa le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 287 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 34 dello stesso testo unico.

ART. 12
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)

La disposizione, al fine di sostenere i processi di trasformazione digitale delle imprese residenti nel territorio dello Stato e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,

introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali acquisiti.
In particolare, il **comma 1** riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento dei costi di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di *cloud computing* relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F annesso al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.
Il **comma 2** dispone che il contributo non concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e detta disposizioni in materia di cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi.
Il **comma 3** precisa che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza applicazione del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (pari a 250.000 euro annui per i crediti indicati nel quadro RU), e del limite disposto dall'articolo 3, comma 10, del citato testo unico in materia di versamenti e di riscossione (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno solare).
Infine, il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali.

ART. 13
(Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)

La disposizione, mediante l'introduzione dell'articolo 364-*bis* al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ripropone la misura di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dai successivi provvedimenti e, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 35 a 40, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per l'anno 2026).
Sotto il profilo IVA, in osservanza dei vincoli europei, le operazioni di assegnazione e trasformazione non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (già articolo 13, comma 2, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
In particolare, il **comma 1** introduce l'articolo 364-*bis* al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, individuando i destinatari di tale agevolazione nelle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Le medesime norme si applicano alle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2027 si trasformino in società semplici.
Il **comma 2** individua, in primo luogo, la base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva, ossia la differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ha un'aliquota dell'8 per cento, che cresce al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. L'aliquota

è fissata nella misura del 13 per cento per le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano (**comma 3**).
Il **comma 4** chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro. Si fa riferimento, in particolare, ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (che ha ripreso il contenuto del primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
Il **comma 5** dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate vada aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Viene inoltre disposto che, nei confronti dei soci assegnatari, non si applichino le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all'articolo 49, comma 1 e da 5 a 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (che ha ripreso il comma 1 e ai commi da 5 ad 8 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni. Si chiarisce, inoltre, che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Il **comma 6** stabilisce che le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili alle assegnazioni e alle cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 4 siano ridotte alla metà (in via generale dal 9 per cento al 4,5 per cento) e le imposte ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa (in luogo dell'aliquota del 2 per cento per le imposte ipotecarie e dell'1 per cento per quelle catastali).
Il **comma 7**, quanto al versamento dell'imposta, precisa che lo stesso debba avvenire entro il 30 settembre 2027, secondo le disposizioni del testo unico in materia di versamenti e di riscossioni, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il **comma 8** estende l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, si consente l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con aliquota dell'otto per cento, per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2026, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2027.
Più in dettaglio, si dispone che l'imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2026, possieda beni immobili strumentali possa, entro il 31 maggio 2027, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2027. L'esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF, con aliquota dell'otto per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La disposizione di cui al citato comma 121 prevede, inoltre, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme dei commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della predetta legge n. 208 del 2015. La disposizione, infine, disciplina i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva previsto in due rate, rispettivamente, entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028.

ART. 14
(Rivalutazione beni immobili d'impresa)

Il **comma 1** introduce l'articolo 364-*ter* al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. In particolare, il **capoverso comma 1** del nuovo articolo 364-*ter* consente ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico, che non adottano i principi contabili internazionali, nonché alle società di persone, la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili destinati alla produzione o allo scambio nell'attività d'impresa. Tale facoltà è concessa anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.
Il **capoverso comma 2** del citato articolo 364-*ter* dispone che la rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Essa potrà essere eseguita distintamente per ciascun bene e dovrà essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa, distinguendo tra immobili ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il **capoverso comma 3** dell'articolo 364-*ter* prevede che il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Ai fini fiscali, tale riserva è considerata in sospensione d'imposta (comma 3).
Il **capoverso comma 4** del medesimo articolo 364-*ter* prevede la possibilità di affrancare il saldo attivo mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento, da versare secondo le modalità indicate nel comma 7 del medesimo articolo.
Il successivo **capoverso comma 5** prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione sarà riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, previo versamento di un'imposta sostitutiva pari all'otto per cento per gli immobili ammortizzabili e al quattro per cento per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo.
Il **capoverso comma 6** dell'articolo in questione prevede che qualora i beni rivalutati siano ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa prima dell'inizio del sesto esercizio successivo, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si farà riferimento al costo *ante* rivalutazione.
Il successivo **capoverso comma 7** prevede che le imposte sostitutive siano versate in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la rivalutazione, con possibilità di compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2025. Infine, ai sensi del **capoverso comma 8** del nuovo articolo 364-*ter* si prevede l'applicazione, ove compatibili, delle disposizioni della legge n. 342 del 2000 e dei decreti ministeriali ivi richiamati.
Con riferimento ai medesimi beni, infine, il **capoverso comma 9** del citato articolo 364-*ter* prevede che il riallineamento sia consentito anche ai soggetti *IAS/IFRS adopter*; per tali soggetti, l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 5, è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, affrancabile ai sensi del citato comma 4.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA, INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO

ART. 15
(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

L'articolo interviene sulla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), modificando le aliquote applicabili alle operazioni soggette all'imposta.

In particolare, il **comma 1, lettera *a*)**, prevede l'incremento dell'aliquota ordinaria applicabile ai trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, portandola dall'attuale 0,4 per cento allo 0,8 per cento.
Contestualmente, il **comma 1, lettera *b*)**, incrementa dall'attuale 0,04 per cento allo 0,08 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni ad alta frequenza, in modo da mantenere un coerente rapporto tra le diverse fattispecie di operazioni.
La modifica è circoscritta alle aliquote e lascia inalterati i presupposti dell'imposta, le modalità di applicazione e di versamento, nonché i soggetti obbligati, le esenzioni e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente.

ART. 16
(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)

L'articolo è volto a ridurre la portata dell'agevolazione, introdotta dall'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), che prevede, a determinate condizioni, l'esclusione dalla base imponibile dell'IRES di un ammontare pari al 50 per cento degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Il **comma 1** mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 153 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, riduce, dal 50 per cento al 45 per cento, la quota degli utili, percepiti dagli enti non commerciali, esclusa dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRES, a condizione che i medesimi enti esercitino, senza scopo di lucro, le attività di interesse generale indicate dalla legge.
Il **comma 2** stabilisce che, al fine del versamento a titolo di acconto dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 si applichi il cosiddetto "metodo previsionale".

ART. 17
(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

Il **comma 1** introduce nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il nuovo articolo 307-*bis*, recante la disciplina dell'imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali.
Il **comma 2** stabilisce, invece, che le disposizioni del neo introdotto articolo 307-*bis* si applichino ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato acquisti efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.
La disposizione è finalizzata a preservare la potestà impositiva dello Stato italiano sui redditi di natura finanziaria maturati durante la residenza fiscale nel territorio nazionale e non ancora realizzati al momento del trasferimento della residenza fiscale all'estero.
A tal fine viene introdotta un'imposizione applicabile ai redditi latenti per i quali il trasferimento della residenza determina la perdita della potestà impositiva italiana.
La disciplina introdotta individua le condizioni di applicazione del prelievo, i criteri di determinazione della base imponibile e la possibilità di differire il versamento dell'imposta, rinviando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni attuative.
In particolare, il **capoverso comma 1** del nuovo articolo 307-*bis* individua nelle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori del territorio dello Stato i destinatari diretti della disciplina.
Il presupposto dell'imposizione è rappresentato dal trasferimento della residenza fiscale all'estero, limitatamente ai redditi di natura finanziaria di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da *d*) a *i*), del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, maturati e non ancora realizzati alla data del trasferimento, per i quali venga meno la potestà impositiva italiana.

La disposizione assume pertanto la perdita della potestà impositiva come elemento delimitativo dell'applicazione dell'imposta.
Ne consegue che i redditi per i quali l'Italia conservi il diritto di imposizione, anche in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili, non rientrano nel prelievo, in quanto non si verifica la perdita della potestà impositiva che ne giustifica l'applicazione.
La previsione consente di evitare la duplicazione tra l'imposizione in uscita e la successiva tassazione ordinaria italiana sui medesimi redditi.
L'applicazione del regime è subordinata al ricorrere congiunto di due condizioni.
La prima consiste nell'aver mantenuto la residenza fiscale nel territorio dello Stato per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento.
La seconda condizione, individuata al **capoverso comma 2** del nuovo articolo 307-*bis*, consiste nel possesso di beni e diritti rilevanti aventi valore normale complessivo almeno pari a 800.000 euro, determinato alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale italiana.
La soglia patrimoniale è riferita al valore complessivo dei beni e diritti interessati e non all'ammontare delle plusvalenze latenti.
I due requisiti sono finalizzati a circoscrivere l'applicazione del prelievo ai contribuenti caratterizzati da una significativa consistenza delle attività finanziarie interessate e da un collegamento sufficientemente stabile con il territorio nazionale.
Il **capoverso comma 3** dell'articolo 307-*bis* disciplina le modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta.
Quest'ultima è costituita dalla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale italiana e il relativo costo o valore d'acquisto assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 117 del 2026.
Il meccanismo consente di assoggettare a imposizione i redditi maturati e non realizzati alla data fiscalmente rilevante del trasferimento, considerando separatamente le differenze positive riferibili ai singoli beni e diritti compresi nel perimetro impositivo.
Per i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli espressamente individuati dalla disposizione, il relativo ammontare è computato nella misura del 48,08 per cento.
Tale percentuale consente di preservare l'equivalenza del prelievo rispetto all'aliquota agevolata del 12,5 per cento ordinariamente prevista per i predetti strumenti finanziari.
Il **capoverso comma 4** dell'articolo 307-*bis* disciplina il versamento dell'imposta e introduce un regime opzionale di differimento.
In via ordinaria, l'imposta deve essere versata entro centottanta giorni dalla data in cui acquista efficacia la perdita della residenza fiscale italiana.
In alternativa, il contribuente può optare per il differimento del versamento qualora trasferisca la residenza fiscale in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in uno Stato o territorio *extra*-UE con il quale siano in vigore accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni e accordi di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari aventi portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE.
Il differimento consente di collegare il versamento dell'imposta alle successive operazioni di trasferimento dei beni e diritti, secondo le regole previste dal successivo comma 5.
L'esercizio dell'opzione è subordinato al pagamento, entro il termine previsto per il versamento ordinario, di un acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e alla prestazione di idonea garanzia.
Il differimento opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale italiana, in caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea.
Per i trasferimenti verso gli altri Stati o territori che soddisfano le condizioni richieste, il differimento opera per i dieci periodi d'imposta successivi.

La disciplina consente di contemperare l'interesse erariale alla tutela del credito tributario con l'esigenza di evitare il versamento immediato dell'intera imposta su redditi non ancora effettivamente realizzati.
Il **capoverso comma 5** dell'articolo 307-*bis* disciplina la determinazione dell'imposta qualora il contribuente abbia esercitato l'opzione per il differimento e i beni o diritti vengano successivamente ceduti.
In caso di cessione a titolo oneroso, l'imposta è commisurata al minore tra il reddito maturato alla data fiscalmente rilevante del trasferimento della residenza e la differenza positiva tra il corrispettivo effettivamente conseguito e il costo o valore d'acquisto fiscalmente riconosciuto.
Qualora il corrispettivo sia inferiore al predetto costo o valore, l'imposta non è dovuta.
Il criterio consente di tenere conto dell'eventuale riduzione di valore intervenuta dopo il trasferimento, evitando che il prelievo definitivo sia calcolato su un reddito superiore a quello successivamente realizzato.
Resta comunque escluso dall'imposizione in uscita l'eventuale incremento di valore maturato dopo la perdita della residenza fiscale italiana.
Per le cessioni a titolo gratuito e per i trasferimenti effettuati in favore di familiari, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, individuati dalla disposizione, l'imposta è invece determinata sulla base del reddito maturato alla data fiscalmente rilevante del trasferimento della residenza.
La previsione è volta a evitare che operazioni gratuite o realizzate nell'ambito di rapporti familiari o di controllo possano ridurre la base imponibile del prelievo.
Dall'imposta dovuta in relazione a ciascuna operazione è scomputato l'acconto versato ai sensi del predetto comma 4, secondo le modalità previste dalla disciplina attuativa.
Il **capoverso comma 6** dell'articolo 307-*bis* individua le ipotesi nelle quali l'imposta non sia dovuta in relazione ai beni e diritti interessati dal regime di differimento.
La prima fattispecie riguarda i beni e diritti che non siano stati ceduti entro la scadenza del periodo quinquennale o decennale previsto dal comma 4 del medesimo articolo 307-*bis*.
La disposizione delimita temporalmente l'applicazione dell'imposizione differita, escludendo il prelievo sulle attività non cedute entro il periodo stabilito dalla legge.
La seconda fattispecie riguarda i beni e diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di differimento. La previsione tiene conto della specificità dei trasferimenti successori, escludendo che tali operazioni determinino il consolidamento dell'imposizione in uscita.
La terza fattispecie concerne il ritrasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato durante il periodo di differimento.
In tale ipotesi, l'imposta non è dovuta sui beni e diritti non ancora ceduti, in considerazione del ripristino del collegamento fiscale con il territorio italiano e della conseguente possibilità di assoggettare i successivi redditi al regime ordinario di imposizione.
Il comma in parola prevede, infine, il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto all'imposta definitivamente dovuta.
Le modalità applicative e gli adempimenti necessari al rimborso sono disciplinati dal decreto ministeriale previsto dal comma 8 del medesimo articolo 307-*bis*.
Il **capoverso comma 7** del medesimo articolo 307-*bis* estende l'applicazione della disciplina alle società semplici e ai soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2026, che non esercitano imprese commerciali, nonché agli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo.
Il **capoverso comma 8** dell'articolo 307-*bis*, da ultimo, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni necessarie all'attuazione del regime.

ART. 18
(Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

Il **comma 1** introduce all'interno del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo alcune disposizioni di coordinamento, l'articolo 362-*bis* avente ad oggetto l'incremento addizionale IRES per il settore finanziario.
In particolare, tale articolo, al **capoverso comma 1** incrementa l'aliquota dell'addizionale IRES applicabile agli intermediari finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e alla Banca d'Italia, portandola dal 3,5 per cento al 6,5 per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo.
Il **capoverso comma 2** del medesimo articolo introduce un'addizionale IRES, applicabile alle società e agli enti che esercitano attività assicurative, con aliquota del tre per cento, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo. Si tratta, in particolare, delle società e gli enti che svolgono attività assicurativa che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 120 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 117 del 2026.
Il **successivo capoverso comma 3** disciplina le modalità di applicazione dell'addizionale nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi di tassazione di gruppo e di trasparenza fiscale previsti dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 117 del 2026. In particolare, viene stabilito che i soggetti che abbiano esercitato l'opzione per il consolidato nazionale di cui all'articolo 126 del suddetto testo unico, nonché le società partecipate che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 124 del medesimo testo unico, determinino autonomamente la propria base imponibile ai fini dell'addizionale e provvedano direttamente al relativo versamento. Per quanto riguarda i soggetti partecipanti al regime di trasparenza, la disposizione prevede che l'addizionale sia applicata esclusivamente sul proprio reddito imponibile, escludendo il reddito imputato per trasparenza dalla società partecipata.
L'ulteriore **capoverso comma 4** disciplina il trattamento delle attività per imposte anticipate (DTA) originatesi in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, prevedendo la disapplicazione per le stesse delle regole contenute nell'articolo 278, commi 1, 3, 4 e 5, del predetto testo unico. In tal modo, le imposte anticipate derivanti dall'intervento previsto dalla presente disposizione sono escluse dal regime ordinario di rilevanza e trasformabilità disciplinato dal citato articolo 278. La norma stabilisce, inoltre, che le medesime attività per imposte anticipate non assumano rilevanza ai fini della determinazione della differenza di cui all'articolo 280, comma 2, del medesimo testo unico, in materia di determinazione del canone annuo da pagare per la conversione delle DTA in crediti d'imposta, evitando che l'incremento delle DTA derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 produca conseguenze sul calcolo dei limiti e dei parametri previsti dalla disciplina di conversione delle DTA. L'intervento è volto, pertanto, ad assicurare la neutralità del meccanismo introdotto, impedendo sovrapposizioni con il regime ordinario di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta.
Il **capoverso comma 5**, al primo periodo, introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, una detrazione pari a 200.000 che trova applicazione fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 1. Il secondo periodo del comma 5 del neo introdotto articolo 362-*bis* riconosce, per le imprese del comparto assicurativo, una detrazione d'imposta pari a 200.000 euro fino a concorrenza dell'addizionale di cui al comma 2 del presente articolo.
Infine, il **successivo capoverso comma 6** dell'articolo 362-*bis* stabilisce che ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale IRES, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, si assuma quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo. L'acconto è determinato applicando

le medesime disposizioni anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027.
Il **comma 2** del presente articolo interviene sull'articolo 52, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione dei tributi di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, modificando, in aumento, la percentuale riguardante la soglia (percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio di esercizio) che il credito d'imposta non ancora utilizzato, sommato all'imposta dovuta da versare nell'anno, non può eccedere.
In particolare, l'articolo 52 del suddetto testo unico prevede che le imprese di assicurazione che esercitano attività nel ramo vita siano tenute a versare annualmente un'imposta calcolata in percentuale sulle riserve matematiche iscritte in bilancio. L'imposta in esame si caratterizza per la presenza di un limite massimo di accumulo del credito d'imposta derivante dai predetti versamenti. In particolare, il credito d'imposta ancora non utilizzato, sommato all'imposta dovuta per l'anno, non può eccedere una determinata percentuale delle riserve matematiche dei rami vita. Il limite in questione nel corso degli anni si è progressivamente ridotto nella misura dello 0,1% annuo dal 2013, in cui era pari al 2,50%, sino al 2024, in cui era pari all'1,40%, per poi essere fissato a regime nella misura dell'1,25% a decorrere dal 2025.
Con l'intervento proposto tale limite percentuale viene incrementato fino all'1,285%.

ART. 19
(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

La disposizione riforma la modalità di determinazione del valore della produzione netta degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
Con riferimento agli intermediari finanziari (**comma 1, lettera *a***), la finalità dell'intervento è riconducibile all'esigenza di ampliare e rendere maggiormente stabile la base imponibile attraverso una più accentuata forfetizzazione delle componenti negative rappresentate dai costi generali e dagli ammortamenti derivanti dall'utilizzo dei beni strumentali, mantenendo, al contempo, una base direttamente ancorata a grandezze contabili oggettive, verificabili e uniformemente applicabili. Sul punto si rammenta che l'IRAP non costituisce un'imposta sul reddito netto dell'impresa: il suo presupposto economico è rappresentato dal valore prodotto dall'attività autonomamente organizzata che la Corte costituzionale ha qualificato come autonomo indice di capacità contributiva distinto dal reddito e rappresentativo della nuova ricchezza creata dall'unità produttiva prima della sua distribuzione ai diversi fattori della produzione.
Per gli intermediari finanziari tale grandezza non viene ricostruita secondo le regole ordinarie applicabili alle imprese industriali e commerciali. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, infatti, prevede una specifica modalità di determinazione della base, fondata sulla somma algebrica di determinate voci del conto economico bancario espressamente selezionate e, in alcuni casi, forfetariamente rettificate dal legislatore.
Fra tali rettifiche figurano già oggi la rilevanza al novanta per cento degli ammortamenti dei beni ad uso funzionale e delle altre spese amministrative. La riduzione della percentuale di deduzione non introduce, pertanto, una modifica della tecnica di tassazione, né modifica il presupposto dell'IRAP. Tale intervento costituisce una mera rimodulazione quantitativa di un criterio forfetario già strutturalmente incorporato nella determinazione della base imponibile bancaria.
Tale rimodulazione viene estesa anche al settore assicurativo (**comma 1, lettera *b***), così perseguendo una riforma a più ampio spettro dell'IRAP dei settori finanziari regolamentati. La riduzione della percentuale di deducibilità delle predette componenti negative per entrambi i settori appare del resto coerente conseguenza del fatto che i due settori condividano una tecnica di determinazione della base imponibile sostanzialmente comune.

Dall'ambito di applicazione della disposizione sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dai soggetti di cui al medesimo articolo 6, comma 1, nonché le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società d'investimento a capitale variabile. Per tali soggetti la percentuale di deducibilità degli ammortamenti e delle altre spese amministrative rimane ferma al novanta per cento.

Il **comma 2** riconosce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, una detrazione d'imposta pari a 90.000 euro. La detrazione spetta fino a concorrenza della differenza tra l'imposta determinata in applicazione delle disposizioni del presente articolo e quella che sarebbe risultata in assenza delle medesime disposizioni.

Il **comma 3** introduce una limitazione alla deducibilità delle spese di pubblicità sostenute dagli intermediari finanziari, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026. La misura determina un differimento nel tempo della deduzione fiscale delle spese di pubblicità, in tre quote costanti, incidendo esclusivamente sulle modalità temporali di riconoscimento del relativo costo e non sulla sua complessiva deducibilità.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti del comparto energetico il cui ambito è individuato mediante rinvio ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, e comprende le attività estrattive di petrolio e gas naturale (codici 06 e 09.1), la fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e da combustibili fossili (codice 19.2), la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, la produzione e distribuzione di gas e le attività di intermediazione nel settore energetico (codici 35.1, 35.2 e 35.4), nonché il trasporto di gas mediante condotte (codice 49.50.1).

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'acconto IRAP su base storica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, occorra tener conto dell'imposta relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 che si sarebbe determinata applicando il nuovo limite di deducibilità.

Il **comma 5** interviene sull'articolo 105, comma 16, lettera *b*), del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, modificando la percentuale di deducibilità degli interessi passivi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, la misura della deduzione viene ridotta dal novantasette per cento al novantasei per cento dell'ammontare degli interessi passivi rilevanti.

ART. 20
(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

Il **comma 1** modifica l'articolo 362 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, prevedendo il differimento integrale della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027:

a) dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dalle successive modificazioni dello stesso (cfr. **lettera *a***);

b) dello *stock* di quote di ammortamento del valore di avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. **lettera *b***) e dalle successive modificazioni dello stesso;

c) relativa ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla predetta legge n. 145 del 2018 e da successive modifiche (cfr. **lettera *c***).

Con la modifica apportata al comma 15, lettera *b*), dell'articolo 362 del predetto testo unico in materia di imposte sui redditi (cfr. **lettera *d***) viene ridotta la misura massima entro la quale le perdite fiscali riportabili e l'eccedenza ACE possono essere computate in diminuzione del maggior reddito imponibile derivante dall'applicazione dei commi da 12 a 14 del medesimo articolo 362 del testo unico. Il differimento avviene in quote costanti ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.

ART. 21
(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

La disposizione introduce una maggiorazione dell'aliquota IRAP applicabile ai soggetti che operano in via prevalente nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas.
Il **comma 1** definisce l'ambito soggettivo della disposizione, costituito dai soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO indicati dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge.
Si tratta, in sintesi, dei soggetti che svolgono le seguenti attività:
- B ATTIVITÀ ESTRATTIVE
06 Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
- D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
- H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
49.50.1 Trasporto mediante condotte di gas
L'incremento è fissato in cinque punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e in tre punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 nonché per il periodo d'imposta successivo (a quello in corso al 31 dicembre 2028).
Il **comma 2**, al fine di evitare duplicazioni di prelievo, stabilisce che per i soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2026, non trovi applicazione l'incremento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.
Al **comma 3** è disciplinato, inoltre, il calcolo degli acconti IRAP, imponendo la rideterminazione dell'imposta storica assumendo le nuove aliquote.
Il **comma 4** stabilisce il divieto di traslazione degli oneri derivanti per i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l'incremento di commissioni e altri oneri.

ART. 22
(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

Il **comma 1** modifica l'articolo 168, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con la finalità di rafforzare gli incentivi fiscali alla diffusione dei veicoli a minore impatto ambientale utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
In particolare, con le modifiche apportate:
a) si incrementa la percentuale di deducibilità applicabile ai costi relativi ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, prevedendo una misura pari al 90 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per i veicoli ibridi. Resta ferma la percentuale di

deducibilità, pari all'80 per cento dei relativi costi, prevista in relazione agli altri veicoli utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio;
b) il tetto massimo del costo di acquisizione fiscalmente rilevante, attualmente pari a euro 25.822,84, è elevato a euro 35.000,00 per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e per gli autoveicoli ibridi utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio. Restano fermi i limiti pari a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 previsti in relazione agli altri autoveicoli, diversi dai precedenti, utilizzati nell'esercizio delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI E PRODOTTI DA FUMO

ART. 23
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

La disposizione interviene sulla disciplina degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), c.d. AWP (Amusement With Prizes), aggiornando i limiti di giocata e vincita e la misura del prelievo erariale unico (PREU), nonché introducendo un beneficio fiscale per gli apparecchi AWP caratterizzati da una maggiore percentuale di restituzione delle somme giocate. L'intervento è volto a sostenere la raccolta e il relativo gettito erariale, anche al fine di contrastare lo spostamento della domanda verso il circuito illegale o verso altre forme di gioco. Il comparto AWP registra, infatti, una progressiva contrazione della raccolta e delle entrate erariali, riconducibile, tra l'altro, alla riduzione del numero degli apparecchi in esercizio, alle limitazioni territoriali e orarie, alla crescente diffusione del gioco a distanza e alla riduzione degli investimenti nell'innovazione del prodotto.
Il **comma 1** aggiorna, per gli apparecchi AWP, i limiti di giocata e vincita, rimasti invariati dall'anno 2006 elevando a 2 euro il costo massimo della partita e a 200 euro l'importo massimo della vincita.
Tali valori, pur essendo raddoppiati rispetto a quelli vigenti, appaiono in linea con l'aumento del costo della vita e coerenti con quelli relativi agli altri giochi offerti su rete fisica.
Il **comma 2** incrementa di un punto percentuale l'aliquota del PREU applicabile agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) (AWP) e b) (VLT), del TULPS, che passa, rispettivamente, dal 24 al 25 per cento per gli apparecchi AWP e dall'8,6 al 9,6 per cento per gli apparecchi VLT.
Il **comma 3** introduce, per gli apparecchi AWP programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento, una riduzione di cinque punti percentuali del PREU per i periodi in cui gli apparecchi sono posti in esercizio.
L'adesione al nuovo regime è facoltativa e richiede l'aggiornamento del *software* contenuto nelle schede di gioco degli apparecchi.
I modelli così aggiornati dovranno essere sottoposti alla verifica tecnica da parte degli Organismi di verifica per la certificazione del prototipo, essere omologati e messi in produzione. Completata la produzione, dovranno ottenere i nulla osta di distribuzione e di esercizio.
Il beneficio fiscale è volto a favorire l'aggiornamento del parco apparecchi e a compensare i relativi costi di investimento, consentendo ai concessionari di programmare gradualmente gli interventi.

ART. 24
(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)

L'articolo introduce disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro volte ad aggiornare il quadro normativo di settore e a completare il processo di

regolarizzazione degli apparecchi installati anteriormente all'introduzione dell'attuale disciplina tecnica e amministrativa.
Il **comma 1** modifica l'articolo 110, comma 7, lettera *a)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), includendo espressamente, tra gli apparecchi consentiti, anche quelli di natura meccanica e innalzando da 1 a 2 euro il costo massimo della partita. La disposizione mira ad ampliare l'offerta degli apparecchi da intrattenimento introducendo la possibilità di produrre apparecchiature interamente meccaniche nell'ambito della categoria di apparecchi comunemente conosciuti come "pesche" o "gru" che permettono l'acquisizione di piccoli premi sempre visibili al giocatore. Per effetto dell'incremento del costo massimo della partita e del limite già previsto per il valore dei premi, pari a venti volte tale costo, il valore massimo del premio è conseguentemente elevato a 40 euro.
Il **comma 2** è finalizzato alla regolarizzazione di talune tipologie di apparecchi senza vincita in denaro, installati prima della riforma del settore realizzata in attuazione dell'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 104 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per effetto della citata riforma, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro, ivi compresi "*gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici*" originariamente previsti in modo generico dall'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 sono stati assoggettati al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2020, n. 388, con la sola esclusione di quelli appartenenti alle categorie individuate nell'elenco AMEE (apparecchi meccanici ed elettromeccanici esentati) di cui all'articolo 18-*ter*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, introduttivo del comma 7.1 all'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS). Nella fase di transizione verso il nuovo assetto tecnico e amministrativo di regolamentazione degli apparecchi da intrattenimento, al fine di consentire il mantenimento di alcuni apparecchi già in esercizio, ossia degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)* e *c)*, del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), installati prima del 1° gennaio 2003, nonché degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 28-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-*bis*) e alla lettera c-*ter*) del medesimo comma 7, si è provveduto al rilascio di un nulla osta di messa in esercizio, a carattere provvisorio, sulla base di una dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del comma 7-*ter* dell'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS). Tale regime transitorio, prorogato di anno in anno, cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2026. La peculiare regolamentazione in parola ha consentito di salvaguardare il parco macchine esistente, senza obbligare i proprietari alla rottamazione di apparecchi già installati e funzionanti.
Il **comma 2** disciplina la regolarizzazione degli apparecchi senza vincita in denaro già in esercizio e ammessi al regime transitorio previsto dall'articolo 110, comma 7-ter, del TULPS, la cui efficacia cessa il 31 dicembre 2026. L'intervento riguarda apparecchi risalenti per i quali, anche a causa della mancata disponibilità o operatività dei produttori, non risulta concretamente praticabile l'ordinaria procedura di certificazione del prototipo. La disposizione consente il definitivo superamento del regime transitorio, salvaguardando le esigenze di sicurezza e controllo attraverso la comunicazione dell'effettiva ubicazione dell'apparecchio e la presentazione, da parte del proprietario, di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti prescritti. La regolarizzazione è subordinata al versamento di un importo una tantum pari a 1.000 euro per ciascun apparecchio.
Tale importo trova giustificazione nei minori oneri connessi alla procedura prevista dalla disposizione rispetto a quelli derivanti dall'ordinario procedimento di certificazione. La misura consente, inoltre, al proprietario di mantenere in esercizio apparecchi che, in assenza della regolarizzazione, dovrebbero essere dismessi. L'importo è altresì volto a favorire la

regolarizzazione degli apparecchi per i quali sussista un effettivo interesse alla prosecuzione dell'esercizio.
Il **comma 3**, infine, disciplina le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2. In particolare, è prevista la perdita di efficacia del nulla osta temporaneo rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi interessati e la conseguente confisca degli stessi.
La disposizione introduce, inoltre, una specifica sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 100 a euro 500) per l'ipotesi in cui l'apparecchio sia installato in un luogo diverso da quello dichiarato nell'autocertificazione presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Invece, qualora siano accertate difformità tra le caratteristiche dell'apparecchio e quelle dichiarate nell'autocertificazione, trovano applicazione le sanzioni già previste dall'articolo 110, comma 9, lettera *c)*, del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TUPLS).

ART. 25
(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)

La disposizione è finalizzata a introdurre una disciplina normativa per il settore dei cd. *e-game* (ovvero, *electronic game*), che rappresentano una particolare categoria di videogiochi offerti tramite il collegamento a piattaforme *on line* in sale dedicate, note come sale LAN (~~acronimo di~~ *Local Area Network)*, largamente presenti sul territorio nazionale e attualmente prive di una specifica disciplina, con conseguenti incertezze sul piano giuridico e tributario.
Il **comma 1, lettera *a)***, introduce all'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), la nuova lettera c-*quater*) relativa agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme *online*, all'interno di sale dedicate, denominate sale *Local Area Network* (LAN).
Trattasi di apparecchiature di vario tipo, quali apparecchi e console di gioco, *personal computer*, *tablet* e similari, che, tramite periferiche dedicate (*joystick*, volanti, pulsantiere, ecc.), consentono di giocare, senza collegamento alla rete ADM, a giochi di abilità, di tipo sportivo o strategico, offerti come contenuti digitali da piattaforme *online*.
Tale previsione si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di sale LAN, nell'ambito del quale è stata affermata la sostanziale assimilabilità di tali apparecchiature agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, pur permanendo alcune rilevanti peculiarità che ne giustificano l'assoggettamento a una disciplina specifica.
La disposizione disciplina anche gli apparecchi multipostazione ed esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3, 4, 5 e 5-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione della relativa disciplina tecnica e amministrativa.
Con il termine "piattaforma di gioco *online*" si intende fare riferimento alla infrastruttura *online* che tramite l'accesso da remoto è in grado di connettere gli apparecchi ai giochi offerti come contenuto digitale.
Il **comma 1, lettera *b)***, introduce il comma 7.2 all'articolo 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS) subordinando l'esercizio delle sale e l'installazione degli apparecchi al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disciplina di dettaglio delle autorizzazioni, delle modalità di partecipazione ai tornei, nonché dei requisiti e delle caratteristiche delle piattaforme, dei giochi e delle sale è demandata a provvedimenti della medesima Agenzia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla disposizione.

I **commi 2 e 3** disciplinano l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) ai nuovi apparecchi, mediante le conseguenti modifiche al Testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esplicitando l'applicazione dell'aliquota indicata al punto 2 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato 2 al medesimo decreto legislativo n. 174 del 2024.

La base imponibile media forfetaria annua è fissata in 15.000 euro per ciascun apparecchio o, per gli apparecchi multipostazione, per ciascuna postazione di gioco, ed è elevata a 25.000 euro per i grandi simulatori e per ciascuna relativa postazione. L'aliquota applicabile è pari all'8 per cento.
I **commi 4 e 5** introducono una disciplina transitoria per consentire la prosecuzione dell'attività delle sale LAN già operative alla data di entrata in vigore della disposizione e precedentemente ammesse al regime in scadenza al 31 dicembre 2026.
Ai fini della regolarizzazione delle sale interessate, oltre al pagamento dell'ISI, il **comma 4** prevede che i gestori delle sale presentino all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
In particolare, in tale autodichiarazione dovrà essere indicato il possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), l'insussistenza di informative o interdittive antimafia, la ragione sociale e le sedi legali e operative, l'indirizzo e le dimensioni della sala ove viene effettuata l'attività di offerta di gioco, l'indicazione del numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-*quater*) del citato regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), nonché la qualificazione delle piattaforme di gioco *online* che erogano il gioco senza vincita in denaro utilizzate nella sala e i relativi giochi offerti. Con il termine qualificazione si intende far riferimento alle informazioni atte a identificare la piattaforma e verificare la sua idoneità a offrire giochi, quali, a titolo esemplificativo, il nome della piattaforma, la sua ubicazione e i dati relativi al titolare o gestore.
Infine, il **comma 5** stabilisce che la presentazione della dichiarazione consente la prosecuzione temporanea dell'attività fino al sessantesimo giorno successivo all'adozione dei provvedimenti attuativi dell'Agenzia, da adottare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge.

ART. 26
(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

Il **comma 1** disciplina, in via transitoria ed eccezionale, la prosecuzione delle concessioni in materia di scommesse e di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro su rete fisica, in scadenza al 31 dicembre 2026, fino al 31 dicembre 2029. L'intervento è volto ad assicurare la continuità del servizio pubblico, la tutela della legalità e la stabilità delle entrate erariali nelle more del nuovo assetto concessorio, tenuto conto del mancato completamento del riassetto del gioco pubblico su rete fisica previsto dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Una procedura selettiva avviata in assenza di un quadro regolatorio definito esporrebbe, infatti, gli operatori economici a un rilevante grado di incertezza circa i diritti, gli obblighi e le condizioni economiche applicabili al rapporto concessorio, con possibili ripercussioni sulla partecipazione alla gara e sulla stessa efficacia della procedura. I suddetti profili sono stati, peraltro, già oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato nei pareri interlocutori della Sezione I, n. 1057 del 4 aprile 2019 e n. 1068 del 10 aprile 2019, resi rispettivamente nell'ambito delle procedure per l'affidamento delle concessioni delle scommesse su rete fisica e del gioco del Bingo.
La proroga si rende necessaria anche in considerazione della mancata definizione di un quadro uniforme, a livello nazionale, in materia di dislocazione dei punti di gioco.
La durata triennale della proroga è funzionale al completamento del riordino e allo svolgimento delle procedure di affidamento delle nuove concessioni. La prosecuzione dei rapporti concessori resta onerosa.
Per le concessioni in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, il **comma 2** prevede, per il periodo di proroga, il versamento di un onere concessorio annuo pari a euro 14.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 8.550 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. L'importo è corrisposto

all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate annuali, con scadenza al 30 aprile e al 31 ottobre. Infine, la proposta normativa prevede che i concessionari debbano prestare idonee garanzie, determinate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, in relazione agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.
Per le concessioni relative alla realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro AWP e VLT, il **comma 3** determina il corrispettivo della proroga sulla base dei titoli riferibili a ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026 e degli importi unitari previsti per gli apparecchi, rapportati alla durata della proroga e maggiorati del 50 per cento.
Il corrispettivo risulta commisurato alle quote di mercato effettivamente detenute da ciascun concessionario (numero dei titoli riferibili a ciascun concessionario), ponendosi così in coerenza con le statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata il 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) sulla compatibilità con la normativa unionale della disciplina concernente la proroga "tecnica" delle concessioni in materia di bingo e il correlato obbligo di pagamento di canoni.
Il parametro utilizzato per il calcolo del corrispettivo, individuato nel numero di nulla osta posseduti e nei diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 30 novembre 2026, consente, infatti, di determinare l'importo del canone da versare secondo un criterio concreto, che tiene effettivamente conto delle peculiarità anche dimensionali delle singole società concessionarie e della correlata sostenibilità del pagamento in relazione al numero di apparecchi connessi alla rete telematica da ciascuna di esse gestita.
La norma dispone il versamento rateale delle somme dovute, prevedendo tre rate di pari importo per ciascuno dei tre anni di proroga, per un totale di nove rate.
È disposto, altresì, che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia fissato l'obbligo per i concessionari di prestare garanzie economiche, commisurate, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, alla durata della proroga e idonee ad assicurare il versamento degli oneri concessori dovuti.

ART. 27
(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

L'articolo reca disposizioni volte a disciplinare, in via transitoria ed eccezionale, il mantenimento delle concessioni in materia di raccolta del gioco del Bingo, in scadenza al 31 dicembre 2026, nonché a definire i relativi oneri economici, al fine, in particolare, di assicurare la continuità del servizio pubblico, la tutela della legalità e la stabilità delle connesse entrate erariali nelle more del completamento del processo di riordino del settore.
L'esigenza dell'intervento discende dal mancato completamento del riassetto del gioco pubblico su rete fisica previsto dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dalla scadenza, in data 29 agosto 2026, del termine per l'esercizio della relativa delega legislativa. Persistono, invero, le criticità connesse alla disomogeneità delle normative regionali in materia di distanza dei punti di gioco dai luoghi sensibili e delle regolamentazioni comunali sugli orari dei punti di gioco. Tale frammentazione regolatoria continua a rappresentare un significativo ostacolo alla definizione di un quadro normativo certo per l'affidamento delle concessioni e, conseguentemente, alla predisposizione di una procedura di gara sostenibile ed efficace. Una procedura selettiva avviata in assenza di un quadro regolatorio definito esporrebbe, infatti, gli operatori economici a un rilevante grado di incertezza circa i diritti, gli obblighi e le condizioni economiche applicabili al rapporto concessorio, con possibili ripercussioni sulla partecipazione alla gara e sulla stessa efficacia della procedura. I suddetti profili sono stati, peraltro, già oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato nei pareri interlocutori della Sezione I n. 1057 del 4 aprile 2019 e n. 1068 del 10 aprile 2019,

resi rispettivamente nell'ambito delle procedure per l'affidamento delle concessioni delle scommesse su rete fisica e del gioco del Bingo.
La proroga delle concessioni di ulteriori trentasei mesi, fino al 31 dicembre 2029, è, quindi, indispensabile in considerazione dei tempi necessari per l'elaborazione degli atti di gara e per l'espletamento delle relative procedure a evidenza pubblica finalizzate all'affidamento delle nuove concessioni. Tale durata è stata individuata con esclusivo riguardo all'arco temporale necessario allo svolgimento delle attività connesse all'affidamento delle nuove concessioni, prescindendo dai tempi richiesti per il completamento del processo di riordino normativo del settore e del previo accordo con gli Enti locali, i quali dipendono da valutazioni di carattere politico non suscettibili di previsione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'intervento normativo, al **comma 1, lettere *a)*** e ***b)***, stabilisce le condizioni per la temporanea prosecuzione delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza. In particolare, viene stabilito il pagamento di un corrispettivo/indennità, al pari di quanto previsto per la precedente proroga, che origina dalla considerazione del vantaggio assicurato per effetto del prolungamento del termine di durata del rapporto senza la naturale alea derivante dalla partecipazione ad una procedura di selezione aperta ad altri concorrenti nazionali e comunitari.
Il corrispettivo dovuto dai concessionari per l'esercizio della proroga tiene conto degli orientamenti giurisprudenziali affermatisi con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) e con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 7784, 7787 e 7807, pubblicate il 6 ottobre 2025, e n. 4635, pubblicata il 9 giugno 2026, secondo cui il proseguimento temporaneo delle concessioni deve essere accompagnato da un'indennità parametrata all'effettiva capacità economica dell'attività e, quindi, commisurata al fatturato, in luogo di un canone fisso e forfettario.
Conseguentemente il criterio di determinazione delle indennità è basato sull'individuazione di ottantuno fasce di fatturato annuale, determinate secondo i criteri stabiliti alla lettera *a)*.
Sul punto, si evidenzia preliminarmente che nel 2013, preso atto della presenza di concessioni già scadute e di altre prossime alla scadenza, "*al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni*", il legislatore italiano ha introdotto (con l'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) il regime della proroga onerosa per i concessionari del gioco del bingo che, titolari di una concessione scaduta, avessero voluto proseguire l'esercizio della medesima concessione, dopo la naturale scadenza della stessa e nelle more della riedizione della gara per l'attribuzione delle concessioni stesse.
Tale disciplina è stata successivamente oggetto di plurimi interventi normativi finalizzati, oltre che a prolungare ulteriormente il regime transitorio, a modificare il corrispettivo dovuto dai concessionari, individuato dapprima in un canone mensile e, successivamente, in un importo *una tantum*, comunque fissato in misura forfettaria.
La disciplina della proroga onerosa ha dato luogo, nel corso degli anni, a un significativo contenzioso, nell'ambito del quale i concessionari hanno contestato sia la legittimità dell'imposizione dell'onere economico sia i criteri di determinazione del relativo importo, sino a investire della questione la Corte costituzionale e, successivamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 49/2021, ha ritenuto non fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) affermando che esso "*si inserisce in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle pubbliche risorse. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto la legittimità di interventi legislativi che*

adeguano i canoni di godimento dei beni pubblici, in quanto volti, in conformità agli artt. 3 e 97 Cost., a perseguire obiettivi di equità e razionalizzazione dell'uso di tali beni". In tale occasione, dunque, la Corte ha riconosciuto che il principio di onerosità della proroga e, per quanto è qui di maggior rilievo, la tendenza all'incremento, anche significativo, dei canoni rispondono a finalità di sistema e costituiscono, nel quadro di un mercato intensamente regolato come quello dei giochi, un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa.

Nondimeno, il contenzioso relativo alla disciplina della proroga onerosa è proseguito anche sul piano unionale. Con sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), il giudice unionale ha affermato che l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, *«osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l'importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23»*.

I principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea hanno successivamente trovato applicazione nelle citate sentenze 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025 del Consiglio di Stato, nelle quali si è affermato che «*deve ritenersi definitivamente acclarata la incompatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 1, comma 1047, della L. n. 205 del 2017…*e che «*in ragione di detta incompatibilità, grava sullo Stato membro, in tutte le sue articolazioni interne, l'obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo*».

Ne consegue, pertanto, *"la necessità di rideterminare l'importo del canone (rectius, dell'indennità di occupazione) mensile dovuto dai concessionari sulla base del fatturato dai medesimi prodotto, senza quindi fare riferimento a criteri astratti, quale ad esempio la previsione di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati indipendentemente dal loro fatturato"* (Consiglio di Stato, sentenze nn. 7784, 7787 e 7807 del 6 ottobre 2025).

A seguito del ricorso per chiarimenti proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'art. 112, comma 5, del codice del processo amministrativo, con sentenza n. 4635/2026, pubblicata il 9 giugno 2026, il Consiglio di Stato, oltre a fornire precisazioni in ordine alla nozione di "fatturato", affermando che tale deve intendersi il valore complessivo delle cartelle bingo acquistate dai concessionari e vendute nelle sale, ha confermato che *"la concreta strutturazione del canone (cioè la possibile previsione di un minimo ed un massimo ovvero le sue modalità di graduazione) è aspetto su cui il giudice della cognizione non si è esplicitamente soffermato con il proprio dictum e che pertanto non è suscettibile di alcun chiarimento. Esso rimane, invero, rimesso alla discrezionalità residua di cui gode la p.a. in sede di riedizione del potere salvo in ogni caso il rispetto degli effetti conformativi della pronuncia oggetto di chiarimento e, in particolare, il necessario concreto riferimento al fatturato […]"*.

Il **comma 1, lettera *a)***, dispone, quindi, che le indennità dovute per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative alla raccolta del gioco del bingo per il triennio 2027-2029 siano determinate sulla base del fatturato realizzato dai concessionari, per ciascuna sala, nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto. Il sistema è articolato in 81 scaglioni e prevede un'indennità mensile pari a 6.500 euro per un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro. Per ciascuno scaglione successivo, individuato mediante incrementi di 200.000 euro di fatturato, l'indennità aumenta di 100 euro rispetto allo scaglione precedente, fino all'importo massimo di 14.500 euro, applicabile ai fatturati superiori a 17 milioni di euro. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni è dovuta la metà dell'importo mensile così determinato.

A titolo esemplificativo, a un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro corrisponde un'indennità mensile di 6.500 euro; per un fatturato superiore a 1,2 milioni e fino a 1,4 milioni di euro, l'indennità è pari a 6.600 euro; per un fatturato superiore a 1,4 milioni e fino a 1,6 milioni di euro, è pari a 6.700 euro. Il medesimo criterio incrementale si applica agli scaglioni successivi fino all'importo massimo sopra indicato.
Tale articolazione consente di correlare in maniera graduale l'onere economico alla capacità economica della singola concessione, evitando gli effetti di appiattimento derivanti dall'applicazione di un importo fisso e, al contempo, individuando un limite minimo e uno massimo dell'indennità.
Se, infatti, la previsione di un importo minimo si giustifica in considerazione della natura necessariamente onerosa del proseguimento delle concessioni, già affermata dal legislatore e riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, che consente di valorizzare il beneficio economico comunque derivante al concessionario dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre la scadenza originariamente prevista, l'individuazione di un limite massimo è stata ritenuta necessaria per evitare che l'applicazione di criteri meramente matematici potesse determinare effetti sproporzionati o eccessivamente gravosi nei confronti delle concessioni caratterizzate da elevati volumi di raccolta, con conseguenze potenzialmente distorsive sulle dinamiche concorrenziali e sull'equilibrio economico di un mercato particolarmente regolato quale quello del bingo.
La **lettera *b)*** del **comma 1** recepisce la nozione di fatturato individuata dal Consiglio di Stato ai fini della determinazione delle indennità. In particolare, viene chiarito che per fatturato deve intendersi il valore complessivo delle cartelle di gioco del bingo acquistate dal concessionario e successivamente vendute presso la singola sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale le indennità sono dovute.
Il **comma 2** stabilisce le indennità che si applicano alle concessioni della raccolta del gioco del bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 1, comma 124, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 1, comma 96, lett. *a)*, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Ciò in quanto è stato oggetto di disapplicazione non soltanto l'articolo 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, che aveva fissato a 7.500,00 euro l'importo del canone fisso di proroga, ma risultano altresì disapplicate, per effetto di plurime pronunce del T.A.R. Lazio (*ex multis*, sentenze nn. 21658/25, 21663/25, 6241/26, 8703/26), le successive norme – art. 1, comma 124, lett. *a)*, della legge n. 197/2022 e l'articolo 1, comma 96, lettera *a)*, della legge 30.12.2024 n. 207 – che, nel disporre l'ulteriore proroga delle concessioni, hanno previsto il pagamento di un corrispettivo *una tantum* rispettivamente per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Anche in questo caso il sistema è articolato in 81 scaglioni di fatturato. L'indennità mensile è pari a 3.250 euro per un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro e aumenta di 100 euro per ciascun successivo scaglione di 200.000 euro di fatturato, fino all'importo massimo di 11.250 euro, previsto per fatturati superiori a 17 milioni di euro. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni è dovuta la metà dell'importo mensile così determinato.
A titolo esemplificativo, a un fatturato annuo non superiore a 1,2 milioni di euro corrisponde un'indennità mensile di 3.250 euro; per un fatturato superiore a 1,2 milioni e fino a 1,4 milioni di euro l'indennità è pari a 3.350 euro; per un fatturato superiore a 1,4 milioni e fino a 1,6 milioni di euro è pari a 3.450 euro. La medesima progressione si applica agli scaglioni successivi fino al raggiungimento dell'importo massimo di 11.250 euro. L'importo iniziale di 3.250 euro è individuato prendendo a riferimento la base d'asta di 350.000 euro prevista per l'assegnazione delle concessioni Bingo per nove anni, rapportata su base mensile.

Il **comma 3** stabilisce che le modalità di pagamento delle somme pregresse siano determinate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che le somme eventualmente versate in misura eccedente rispetto a quelle dovute, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, siano imputate, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità e che gli importi a debito per i periodi soprarichiamati potranno essere rateizzati sino ad un massimo di 12 rate mensili.
Infine, il **comma 4** prevede la riduzione a 15.000 metri del limite di distanza da osservare in caso di trasferimento della concessione in altro Comune. Al riguardo si osserva che il legislatore, con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 207 del 2024, ha già introdotto una disciplina che ha in parte superato il divieto di trasferimento delle sale consentendo lo spostamento ad altra sede quando il concessionario si trovi nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia ovvero per fatti non imputabili allo stesso, purché ricorrano gli ulteriori requisiti previsti dalla norma e previo favorevole vaglio dell'Agenzia.
Ne consegue che il quadro normativo attualmente vigente non prevede più un divieto generalizzato di trasferimento, ma un regime autorizzatorio fondato sulla verifica di condizioni oggettive predeterminate dalla legge. È bene rammentare che il potere di valutazione dell'Agenzia in materia trova ulteriore fondamento nella Convenzione di concessione stipulata dai concessionari in regime di proroga, il cui articolo 8 stabilisce che la sussistenza delle condizioni per il trasferimento della sala Bingo debba essere valutata e riconosciuta da ADM nell'ambito della tutela degli interessi erariali e degli altri concessionari. Il trasferimento dei locali non costituisce, quindi, una facoltà libera e incondizionata del concessionario, ma è subordinato, sin dall'origine del rapporto concessorio, alla verifica da parte dell'Amministrazione della ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa e dalla convenzione.
Ciò posto, nel corso delle attività istruttorie svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alle istanze di trasferimento presentate, sono state riscontrate oggettive difficoltà nell'individuazione di locali che rispettino, in caso di richiesta di trasferimento della concessione in altro Comune, la distanza minima stradale di 30.000 metri dalle preesistenti sale bingo. Pertanto, si è rilevata l'opportunità di ridurre il limite di distanza a 15.000 metri, ritenendo che tale limite, ancorché ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 90, della legge citata n. 207 del 2024, non incida negativamente sulle dinamiche concorrenziali e non arrechi pregiudizio agli interessi erariali.

ART. 28
(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2029 la concessione per l'esercizio delle lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, affidata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la cui scadenza è attualmente prevista per il 30 settembre 2028.
La proroga, della durata di quindici mesi, è finalizzata ad allineare la scadenza della concessione a quella delle altre concessioni in materia di giochi pubblici, favorendo una più organica programmazione delle successive procedure di affidamento nell'ambito del processo di riordino del settore.
Tale riordino è orientato dai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, tra i quali rientrano il rafforzamento della trasparenza e dei requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie di giochi pubblici.
In considerazione del vantaggio economico derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio e della posizione di mono concessionario, la disposizione prevede, a carico del medesimo, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di appositi oneri concessori per la proroga.

Il relativo importo, pari a 188 milioni di euro, è determinato tenendo conto del corrispettivo previsto nell'ambito della procedura di selezione espletata nel 2009, dell'incremento della raccolta registrato nel periodo di riferimento e della peculiare posizione del concessionario, caratterizzata dall'assenza di rischi concorrenziali. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

ART. 29
(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)

La disposizione interviene sulla disciplina dei giochi numerici affidati in concessione, prevedendo l'introduzione di un'ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto e del SuperEnalotto e dei relativi giochi opzionali e complementari. Attualmente le estrazioni dei predetti giochi si svolgono ordinariamente nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La misura si inserisce nel quadro della disciplina generale dei giochi numerici affidati in concessione recata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214.

Il comma 1 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento direttoriale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma, istituisca un'ulteriore estrazione settimanale del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì, in attuazione e sulla base dei criteri previsti dal citato Regolamento dei giochi numerici di cui al decreto ministeriale del 3 dicembre 2025, n. 214.

Il **comma 2** disciplina, invece, la gestione dell'estrazione settimanale aggiuntiva disponendo che, in caso di coincidenza con festività riconosciute agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'estrazione sia posticipata al primo giorno feriale successivo oppure, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale precedente, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi e la regolare numerazione degli stessi, in linea con la prassi già consolidata in materia di gestione del calendario delle estrazioni.

ART. 30
(Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

L'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2026, un contributo finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, il cui valore dichiarato non risulti superiore a 150 euro. Il successivo comma 127 del medesimo articolo stabilisce che il contributo in argomento sia fissato nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione e che lo stesso contributo debba essere riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Il comma 128 del medesimo articolo subordina l'applicazione del contributo al rispetto della normativa unionale in materia doganale prevista dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che ha istituito il Codice doganale dell'Unione (CDU). L'applicazione effettiva del contributo è stata più volte differita; da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, l'efficacia delle disposizioni, previste dai citati commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025, è stata rinviata al 1° gennaio 2027.

Con l'adozione del recente regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, recante il nuovo Codice Doganale dell'Unione, è stato abrogato il citato regolamento (UE) n. 952/2013. Tale nuovo codice doganale prevede, all'articolo 20, paragrafo 1, che le Autorità doganali non debbano imporre alcun onere per l'espletamento di controlli doganali

o per qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale che abbiano luogo durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici competenti.
Tuttavia, il paragrafo 2, del medesimo articolo 20, prevede che le stesse Autorità doganali debbano riscuotere una tassa di gestione (c.d. *Union handling fee*), stabilita in misura fissa per ciascun articolo, in relazione ai servizi da rendere per vincolare le merci al regime di immissione in libera pratica; ciò relativamente alle merci cedute nell'ambito di vendite a distanza.
Successivamente, l'articolo 1 del regolamento delegato (UE) C(2026)6694 del 21 settembre 2026 ha fissato l'importo della tassa di gestione in argomento nella misura di 2 euro per ciascun articolo. In tal senso, la tassa di gestione prevista dal combinato disposto del regolamento (UE) 2026/2108 e del citato atto delegato, stabiliscono un prelievo che persegue le medesime finalità del predetto contributo nazionale istituito dall'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025.
In tal quadro ed in considerazione di quanto precede, il **comma 1** procede, con decorrenza 1° gennaio 2027, all'abrogazione delle disposizioni nazionali contenute nei predetti commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della menzionata legge n. 199 del 2025.

ART. 31
(Lotteria dei corrispettivi)

La disposizione introduce misure volte ad assicurare l'attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi, c.d. "Lotteria degli scontrini", istituita dall'articolo 1, commi 540 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dall'articolo 78 del Testo unico allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, agevolando la gestione del relativo pagamento.
Il **comma 1** autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'apertura di uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei premi della lotteria dei corrispettivi, al fine di assicurarne l'attribuzione in modalità istantanea.
Si evidenzia che l'articolo 1, comma 544, della legge n. 232 del 2016 demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottati d'intesa con l'Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche delle lotterie degli scontrini. Il menzionato comma 544 è stato sostituito dall'articolo 18, comma 4-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto, accanto alla partecipazione in modalità differita, la possibilità di partecipare con una modalità di assegnazione istantanea dei premi.
L'introduzione della versione dell'estrazione istantanea della lotteria degli scontrini, di cui alla novità legislativa succitata, era connessa al raggiungimento della Milestone M1C1-103 del PNRR di cui il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - Ufficio XIII - Organismo Indipendente di Audit del PNRR monitora lo stato di avanzamento.
Tale disposizione era diretta a superare le ragioni del non rilevante successo della lotteria, evidenziate nel "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica" della Corte dei Conti: "*Un ostacolo è certamente costituito dalla complessità delle operazioni necessarie per la partecipazione alla lotteria, che presuppongono l'uso di uno strumento di pagamento elettronico (carta di debito e di credito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, ecc.), l'esibizione e scansione del codice lotteria, con frequente intralcio delle ordinarie attività commerciali. La conoscenza solo differita della vincita costituisce un'ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l'interesse del consumatore all'operazione*".
La previsione, pertanto, è finalizzata a rendere concretamente attuabile la modalità istantanea di attribuzione dei premi, superando le criticità operative connesse all'utilizzo delle ordinarie modalità di gestione delle risorse destinate ai giochi.

In particolare, per la lotteria dei corrispettivi a estrazione istantanea, in assenza di una specifica autorizzazione legislativa, non risulta applicabile l'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede la possibilità, per le amministrazioni dello Stato, di gestire risorse presso il sistema bancario e postale. Per la gestione dei giochi trova, infatti, applicazione la specifica disciplina di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede l'utilizzo delle contabilità speciali.
Il ricorso alle sole contabilità speciali risulta, tuttavia, non pienamente funzionale alle esigenze proprie di una modalità di attribuzione istantanea dei premi, che richiede la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento attraverso strumenti idonei a consentirne la tempestiva corresponsione. La disposizione di cui al comma 1 introduce, pertanto, la specifica autorizzazione legislativa necessaria all'apertura di uno o più conti destinati a tale finalità.
Il **comma 2** introduce una modalità semplificata di riscossione dei premi di importo inferiore al limite previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore. La previsione è volta ad agevolare la corresponsione immediata dei premi di importo contenuto, fermo restando il rispetto della disciplina vigente relativa alle limitazioni all'uso del contante.

ART. 32
(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Al fine di assicurare il recupero del credito erariale delle somme residue derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la disposizione introduce una procedura facoltativa per la definizione delle posizioni debitorie residue relative al versamento *una tantum* previsto dall'articolo 1, comma 649, della medesima legge n. 190 del 2014, a carico della filiera del gioco praticato mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
La richiamata disposizione, nell'ambito degli interventi diretti al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del riordino degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori della filiera, aveva previsto, a decorrere dall'anno 2015, una riduzione annua, in misura complessivamente pari a 500 milioni di euro, delle risorse destinate alla remunerazione dei concessionari e degli altri operatori della filiera.
In particolare, l'articolo 1, comma 649, lettera *b)*, della citata legge n. 190 del 2014 prevedeva che i concessionari versassero annualmente all'Erario, in aggiunta alle imposte e agli altri oneri ordinariamente dovuti, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, ripartito in proporzione al numero degli apparecchi a ciascuno riferibili alla data del 31 dicembre 2014. La lettera *c)* del medesimo comma disponeva che i concessionari ripartissero con gli altri operatori della filiera le somme residue disponibili per aggi e compensi, mediante la rinegoziazione dei relativi rapporti contrattuali.
In attuazione della citata lettera *b)*, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 15 gennaio 2015, n. 388, ha individuato il numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e determinato i corrispondenti importi da versare. Il provvedimento ha previsto il pagamento in due rate, pari, rispettivamente, al 40 per cento entro il 30 aprile 2015 e al 60 per cento entro il 31 ottobre 2015.
La disciplina è stata successivamente modificata dall'articolo 1, commi 920 e 921, della legge n. 208 del 2015. In particolare, il comma 920 ha abrogato l'articolo 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 con effetto dal 1° gennaio 2016, limitando l'applicazione della misura all'annualità 2015.
Il comma 921, invece, con disposizione di interpretazione autentica, ha chiarito che la riduzione delle risorse destinate ai compensi debba essere ripartita tra i concessionari e gli altri operatori della

filiera in proporzione alla partecipazione di ciascuno alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali e tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
L'intervento legislativo del 2015 ha, pertanto, inciso sulla durata temporale della misura e sul criterio di ripartizione dell'onere economico tra i soggetti della filiera. Il versamento nei confronti dell'Erario continua a essere effettuato dai concessionari, mentre nei rapporti interni l'onere economico è ripartito secondo il criterio proporzionale stabilito dal citato comma 921.
Il provvedimento direttoriale n. 388 del 2015 e i relativi atti applicativi sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Nell'ambito dei giudizi così instaurati, il giudice amministrativo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 190 del 2014, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Le questioni riguardavano, in particolare, la ragionevolezza del criterio di ripartizione fondato sul numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario e l'incidenza della misura sull'equilibrio economico dei rapporti concessori e sulla libertà di iniziativa economica.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 13 giugno 2018, ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinché procedessero a una nuova valutazione delle questioni alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 920 e 921, della citata legge n. 208 del 2015.
La pronuncia, quindi, non ha definito nel merito le questioni di legittimità costituzionale; la Corte ha rilevato che la sopravvenuta limitazione della misura all'annualità 2015 e l'introduzione del criterio di ripartizione proporzionale dell'onere economico tra gli operatori della filiera rendevano necessaria una nuova valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni.
A seguito della restituzione degli atti, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha in parte dichiarato improcedibili e in parte respinto i ricorsi proposti dagli operatori. Le relative decisioni sono state impugnate dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel corso dei giudizi di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanze del 31 agosto 2020, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché fosse chiarita la compatibilità della disciplina nazionale con la libertà di stabilimento e con il principio di tutela del legittimo affidamento.
La Corte di giustizia, con sentenza del 22 settembre 2022, pronunciata nelle cause riunite da C-475/20 a C-482/20, ha individuato i criteri da considerare ai fini della valutazione della compatibilità della misura con la libertà di stabilimento e con il principio di tutela del legittimo affidamento, rimettendo al giudice nazionale i relativi accertamenti.
La Corte di giustizia ha, altresì, chiarito che il principio di tutela del legittimo affidamento non osti, in linea di principio, a una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante il periodo di efficacia delle convenzioni di concessione, il compenso dei concessionari. Resta, tuttavia, demandata al giudice nazionale la verifica della concreta incidenza della misura sulla redditività degli investimenti, del suo eventuale carattere improvviso e imprevedibile e del tempo riconosciuto agli operatori per adeguarsi alla nuova situazione. La Corte non ha, quindi, dichiarato la misura incompatibile con il diritto dell'Unione, ma ha individuato i criteri giuridici e gli accertamenti di fatto necessari per valutarne la compatibilità nel caso concreto.
A seguito della pronuncia, il Consiglio di Stato ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio avente a oggetto gli effetti del prelievo sull'equilibrio economico-finanziario dei concessionari e sulla redditività dell'attività svolta mediante gli apparecchi da gioco. Con le sentenze della Sezione IV pubblicate il 18 aprile 2025, tra cui le sentenze nn. 3433, 3435, 3437, 3438 e 3439, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti dai concessionari.
Nelle controversie esaminate, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura sostanzialmente tributaria della prestazione, in considerazione del suo carattere obbligatorio, della sua derivazione legislativa e della finalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. È stata inoltre esclusa la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto della limitazione della misura all'annualità 2015, della ripartizione dell'onere economico tra gli operatori della filiera e

delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Il Consiglio di Stato ha parimenti escluso anche la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, rilevando che gli operatori economici non possano fare affidamento sull'assoluta invariabilità della disciplina economica dei rapporti concessori. È stata infine esclusa, sulla base degli accertamenti svolti, la violazione della libertà di stabilimento, non essendo stati riscontrati elementi idonei a dimostrare una discriminazione fondata sulla nazionalità degli operatori o un'incidenza sproporzionata sulle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.
Quanto ai rapporti concessori, il giudice amministrativo ha ricondotto la prestazione a una forma di integrazione eteronoma derivante direttamente dalla legge. La sopravvenienza di una disposizione legislativa incidente sulle condizioni economiche della concessione non comporta, pertanto, di per sé, la necessità di stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione, ferma restando l'osservanza dei limiti costituzionali ed europei applicabili.
Secondo la ricostruzione accolta dal Consiglio di Stato, l'obbligo di versamento nei confronti dell'erario grava sui concessionari, quali controparti dell'Amministrazione finanziaria, ferma restando la possibilità di recuperare dagli altri operatori le quote di rispettiva pertinenza, determinate secondo il criterio previsto dall'articolo 1, comma 921, della legge citata n. 208 del 2015.
Tale indicazione non incide sull'esistenza o sull'ammontare originario dell'obbligazione nei confronti dell'Erario. Essa assume, invece, rilievo ai fini della disciplina delle modalità di riscossione del debito residuo.
Nonostante la definizione del principale contenzioso amministrativo, permangono difficoltà nella riscossione delle somme ancora dovute, riconducibili, in particolare, al tempo trascorso dall'insorgenza dell'obbligazione, alla complessità e alla frammentazione dei rapporti economici all'interno della filiera, all'evoluzione dei rapporti contrattuali e alle difficoltà incontrate dai concessionari nel recuperare dagli altri operatori le quote di rispettiva pertinenza.
Le richieste formulate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti dei concessionari per il pagamento del saldo e dei relativi interessi hanno, inoltre, determinato l'instaurazione di ulteriori controversie, in particolare dinanzi al giudice civile, aventi a oggetto l'estensione dell'obbligo di pagamento con riferimento alle quote economicamente imputabili agli altri operatori della filiera. La prosecuzione di tali controversie determina incertezza sui tempi di acquisizione delle somme e può comportare ulteriori oneri amministrativi e processuali.
La disposizione persegue pertanto la finalità di favorire la tempestiva acquisizione di una parte significativa del credito erariale, ridurre l'incertezza derivante dal contenzioso ancora pendente e consentire la definitiva sistemazione delle posizioni debitorie riferite all'annualità 2015.
L'intervento non modifica il presupposto o l'ammontare originario dell'obbligazione e non introduce una nuova forma di responsabilità degli altri operatori della filiera nei confronti dell'Erario. La riduzione riconosciuta nell'ambito della procedura non costituisce un accertamento dell'insussistenza, totale o parziale, dell'obbligazione originaria. Essa rappresenta una misura legislativa di definizione del debito residuo, giustificata dall'interesse pubblico alla sollecita acquisizione di somme la cui riscossione integrale presenta rilevanti profili di difficoltà e incertezza.
Tale impostazione recepisce, sul piano della disciplina legislativa della riscossione, i principi di buona fede e correttezza richiamati dal Consiglio di Stato, assicurandone un'applicazione coerente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento e tutela dell'interesse erariale.
In tal quadro, il **comma 1** prevede che l'importo residuo da pagare sia corrisposto in misura ridotta e in tre rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il sessantesimo, il centoventesimo e il centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo dovuto. La medesima disposizione stabilisce che tale comunicazione sia effettuata entro e non oltre il 10 giugno 2027.

L'ancoraggio delle scadenze alla comunicazione effettuata dalla predetta Agenzia assicura che i termini di pagamento decorrano dal momento in cui il concessionario acquisisce formale conoscenza della quantificazione della propria posizione.
Il **comma 2** individua le condizioni per l'accesso alla definizione. Possono aderirvi i concessionari che presentino apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui al comma 4 e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestino acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il medesimo comma fa salvi, nei rapporti interni alla filiera, il criterio di ripartizione dell'onere economico previsto dall'articolo 1, comma 921, della citata legge n. 208 del 2015 e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, *pro* quota, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera.
Il **comma 3** disciplina la determinazione della riduzione dell'importo residuo dovuto da ciascun concessionario aderente. La percentuale di riduzione applicabile è determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo.
Il meccanismo previsto correla, pertanto, l'entità della riduzione al grado di assolvimento dell'obbligazione originaria, riconoscendo una riduzione proporzionalmente maggiore ai concessionari che abbiano già assolto una quota più elevata dell'importo originariamente dovuto, fermo restando il limite complessivo del 20 per cento dell'ammontare residuo.
Tale criterio tiene conto delle difficoltà registrate nel recupero delle somme nell'ambito dei rapporti interni alla filiera e dell'incertezza derivante dai contenziosi ancora in essere, differenziando la misura della riduzione in relazione al grado di adempimento già raggiunto da ciascun concessionario.
Il medesimo comma 3 disciplina, inoltre, gli effetti del perfezionamento della definizione, prevedendo, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l'Erario, l'estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l'annualità 2015 e la rinuncia dell'Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Restano ferme le somme già definitivamente acquisite all'Erario, per le quali non si fa luogo a rimborso.
Il **comma 4** demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la disciplina delle modalità di presentazione dell'istanza di definizione, di comunicazione dell'importo dovuto e di versamento delle rate.
Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l'atto di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto e trasmette all'Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate.
Il **comma 5**, infine, disciplina gli effetti del mancato pagamento, entro il termine previsto, anche di una sola rata, prevedendo la decadenza dai benefici della definizione. In tale ipotesi sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite all'Erario e sono imputate al debito originario. La disposizione precisa, inoltre, che la procedura non si applica alle posizioni già integralmente definite alla data della sua entrata in vigore.

ART. 33
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

L'articolo inserisce, nell'ambito del Testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), le disposizioni finalizzate ad anticipare, al 1° luglio 2027, le variazioni già programmate della misura dell'accisa gravante su alcuni prodotti rientranti nella categoria dei tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo applicata ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il medesimo articolo introduce, inoltre, disposizioni finalizzate a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale in materia di distribuzione e vendita dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo e dei prodotti accessori di cui all'articolo 62-*quinquies* del medesimo TUA.

In particolare, **il comma 1**, con la disposizione di cui alla **lettera *a)***, provvede a modificare, nell'ambito del predetto anticipo delle variazioni della misura dell'accisa già programmate, l'articolo 39-*octies* del TUA. In tal senso il numero 1) interviene a modificare, a decorrere dal 1° luglio 2027, la componente specifica dell'accisa gravante sulle sigarette. Tale componente sarà fissata nella stessa misura (38,50 euro per 1.000 sigarette) che, a legislazione vigente, si prevedeva di applicare a decorrere dall'anno 2028. Con la medesima finalità di anticipare al 1° luglio 2027 i livelli di imposizione che, a legislazione vigente si prevedeva di applicare a decorrere dall'anno 2028, i successivi numeri 2.1) e 2.2) intervengono, rispettivamente, a rideterminare l'importo minimo dell'accisa applicabile ai sigaretti e al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Parimenti, il numero 3) anticipa al 1° luglio 2027 la misura dell'onere fiscale minimo per l'applicazione dell'accisa sulle sigarette inizialmente prevista per l'anno 2028. A decorrere dal 1° luglio 2027 tale onere fiscale minimo gravante sulle sigarette sarà pari a 227 euro per 1.000 sigarette in luogo dell'importo attualmente previsto per l'intera annualità 2027, pari a 221 euro.

Con la **lettera *b)*** si provvede a modificare il comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del citato decreto legislativo, concernente l'applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. Anche per tali prodotti sarà anticipato al 1° luglio 2027 il livello di imposizione inizialmente previsto per i medesimi prodotti a decorrere dall'anno 2028. A decorrere dal 1° luglio 2027 per tali prodotti l'accisa sarà fissata nella misura del 42 per cento di quella gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

La **lettera *c)*** interviene sull'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente l'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione. Anche per tali prodotti viene anticipato al 1° luglio 2027 il livello di imposizione inizialmente previsto per l'anno 2028. Conseguentemente, per il secondo semestre del 2027 l'imposta di consumo sui citati prodotti sarà fissata, per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, nella misura del 22 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette e per i liquidi da inalazione non contenenti nicotina o per gli aromi nella misura del 17 per cento della predetta accisa.

La **lettera *d)*** modifica, infine, talune aliquote di base per il calcolo dell'accisa previste nella voce «Tabacchi lavorati» dell'Allegato I del richiamato testo unico. In particolare, con il numero 1) si interviene sull'aliquota di base da applicare al prezzo di vendita al pubblico dei sigaretti, anticipando al 1° luglio 2027 il livello che sarebbe stato applicato, su tali prodotti, a decorrere dall'anno 2028. A decorrere dal 1° luglio 2027 tale aliquota di base sarà rideterminata nella misura del 28 per cento. Con il numero 2), si anticipa parimenti al 1° luglio 2027 l'aliquota di base, da applicare al prezzo di vendita al pubblico delle sigarette, che sarebbe stata applicata dal 1° gennaio 2028; in tal senso, già dalla predetta data del 1° luglio 2027, l'aliquota di base per le sigarette sarà fissata al 48 per cento, in luogo di quella, pari al 48,5 per cento, inizialmente prevista per l'intera annualità 2027. Il numero 3) reca un analogo intervento con riferimento al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'applicazione per tale prodotto da fumo di un'aliquota pari al 61,1 per cento.

Con la **lettera *e)*** si novella l'articolo 62-*quater*.2 del TUA, recante disposizioni fiscali in materia di prodotti solidi da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina; ciò con la finalità di ridurre i fenomeni di evasione o elusione fiscale in materia di distribuzione e vendita sui medesimi prodotti. In particolare, con la disposizione di cui al numero 1), si provvede a integrare il comma 16 dell'articolo 62-*quater*.2 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) richiamando, anche per i prodotti solidi in questione,

l'applicazione dei poteri inibitori sulle offerte online previsti dall'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n 126. Ciò analogamente a quanto già previsto per le vendite *online* dei prodotti del tabacco, dei prodotti liquidi da inalazione e degli aromi e dei prodotti contenenti nicotina, c.d. *nicotine pouches,* di cui all'articolo 62-*quater*.1, comma 13-*bis*.1, del citato decreto legislativo.
Con il successivo numero 2) si prevede, invece, l'introduzione di un nuovo comma 16-*bis* al predetto articolo 62-*quater*.2 del TUA, nell'ottica di omogeneizzare la disciplina sanzionatoria da prevedere per i prodotti solidi diversi dal tabacco in parola con quella prevista per gli altri prodotti affini soggetti ad accisa e a imposta di consumo. Il tutto, prevedendo l'applicazione delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie già stabilite per la vendita a distanza dei prodotti del tabacco, dei prodotti liquidi da inalazione, degli aromi e delle cd. *nicotine pouches* nei confronti dei soggetti (fabbricanti/importatori e distributori/rivenditori) che vendono a distanza, in violazione delle disposizioni vigenti, i prodotti solidi diversi dal tabacco in questione. L'intervento è finalizzato a colmare il vuoto normativo in materia di sanzioni determinatosi a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, adottato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con l'introduzione dell'articolo 62-*quater*.2 del TUA, che ha sottoposto a imposta di consumo i citati prodotti solidi contenenti o meno nicotina.
Parallelamente, con la **lettera *f)*** si modifica l'articolo 62-*quinquies* del TUA con la finalità di contrastare l'evasione fiscale dell'imposta di consumo applicata ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo.
Si premette che articolo 62-*quinquies* del TUA identifica, al comma 4, i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta in questione, ma non prevede, per gli stessi soggetti, il rilascio di una specifica autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, attualmente, i soggetti obbligati in questione sono sottoposti ad una mera procedura di identificazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo quanto previsto dalla specifica determinazione direttoriale adotta per fornire le disposizioni attuative dell'articolo in questione. Viceversa, la disciplina dell'imposta di consumo applicabile ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 del TUA prevede che i soggetti obbligati siano preventivamente autorizzati dall'Agenzia e che gli stessi soggetti debbano essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 dovendo, inoltre, gli stessi prestare idonea garanzia a tutela del pagamento dell'imposta dovuta. Le modifiche all'articolo 62-*quinques* in questione introducono, quindi, un regime di preventiva autorizzazione per i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, allo scopo di rafforzare il presidio amministrativo e fiscale del settore e di uniformarne la disciplina a quella già prevista per gli altri prodotti già menzionati di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1, 62-*quater*.2 del medesimo TUA, parimenti assoggettati ad imposta di consumo. In particolare, con l'inserimento di un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 62-*quinquies* in parola, si subordina l'operatività dei produttori e dei fornitori nazionali dei prodotti in questione al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rilascio del titolo autorizzatorio presuppone la verifica dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, nonché l'acquisizione delle informazioni necessarie a identificare il deposito e i prodotti destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale. Parimenti, con l'inserimento del nuovo comma 4-*ter*, si estende il medesimo presidio autorizzatorio ai rappresentanti fiscali designati dai produttori o fornitori stabiliti in altri Stati dell'Unione europea. La disposizione consente, pertanto, all'Agenzia di verificare preventivamente l'affidabilità del rappresentante fiscale e di acquisire gli elementi identificativi relativi al soggetto cedente e ai prodotti destinati a essere immessi in consumo in Italia. Il successivo nuovo comma 4-*quater* completa il nuovo assetto, mediante la previsione di specifiche garanzie a tutela dell'adempimento dell'obbligazione tributaria. La misura della cauzione sarà determinata tenendo conto delle differenti modalità operative dei soggetti obbligati: per i produttori e i fornitori nazionali assume rilievo anche la consistenza media dei prodotti detenuti in deposito, mentre per i rappresentanti

fiscali la garanzia sarà commisurata all'imposta mediamente dovuta. Tale differenziazione è volta a adeguare il livello della garanzia alla concreta esposizione fiscale riconducibile alle rispettive attività. Con il nuovo comma 4-*quinquies* vengono disciplinate le conseguenze derivanti dalla perdita dei presupposti sui quali si fonda il rilascio dell'autorizzazione. In particolare, la decadenza opererà qualora vengano meno i requisiti soggettivi o la garanzia richiesta, mentre la revoca è prevista in presenza di violazioni degli obblighi relativi alla liquidazione e al versamento dell'imposta di consumo o dell'imposta sul valore aggiunto. Resta ferma l'applicazione della disciplina generale recata dall'articolo 64 del TUA.
Il successivo comma 4-*sexies* prevede l'emanazione di un'apposita determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per definire gli aspetti procedurali del nuovo regime. La disciplina attuativa dovrà regolare la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni, assicurando l'applicazione delle nuove disposizioni, sia agli operatori già censiti ai fini dell'imposta, sia ai soggetti che intendano avviare successivamente l'attività.
Parimenti la lettera *f)* del comma 1 prevede, al numero 2, l'inserimento, dopo il comma 6 del richiamato articolo 62-*quinquies* del TUA, di un nuovo comma 6-*bis* che si inserisce nel medesimo quadro motivazionale illustrato con riferimento alle modifiche normative di cui alla predetta lettera *e)*, numero 1). L'inserimento di tale comma mira a colmare, infatti, anche per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, l'attuale vuoto normativo relativo alla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare in caso di vendita a distanza di tali prodotti, in ordine ai quali è ad oggi previsto solo il potere inibitorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 102, comma 1-*bis*, del decreto-legge14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 62-*quinquies*, comma 6, del TUA, in caso di offerte *online* dei suddetti prodotti.
In coerenza con tale impostazione, l'intervento si propone di estendere ai casi di vendita a distanza dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo di cui all'articolo 62-*quinquies* del TUA, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (per i prodotti del tabacco, i prodotti liquidi da inalazione e gli aromi) e dall' articolo 62-*quater*.1, comma 13-*bis*.2 (per i prodotti contenti nicotina, c.d. *nicotine pouches*) del TUA.
La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i prodotti accessori ai tabacchi da fumo è effettuata in coerenza con il criterio di equivalenza previsto dall'articolo 62-*quinquies* del TUA, secondo il quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato è equiparato a 5 grammi convenzionali di prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria. Tale criterio tiene conto della diversa natura e della diversa funzione delle due categorie merceologiche, considerato che i prodotti accessori sono destinati ad essere utilizzati solo funzionalmente al consumo del tabacco da fumo. In applicazione di tale criterio di equivalenza, le sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla presente disposizione per la vendita a distanza dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo sono determinate in misura pari a un quinto degli importi previsti per le analoghe violazioni relative agli altri prodotti interessati dalla disciplina della vendita a distanza. In particolare, la sanzione prevista a carico del fabbricante e dell'importatore è stabilita da euro 6.000 a euro 30.000, mentre quella prevista a carico del distributore o del rivenditore è stabilita da euro 100 a euro 1.000.
Anche in questo caso l'integrazione normativa in esame è finalizzata ad un generale rafforzamento del sistema sanzionatorio, consentendo di contrastare con maggiore efficacia le violazioni in materia di vendite a distanza, anche transfrontaliere, dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo, e di prevenire condotte elusive o fraudolente relative alla commercializzazione online di tali prodotti. Parimenti, l'effetto deterrente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, che si vanno ad affiancare al potere inibitorio di cui all'articolo 102, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, è volto a rafforzare il presidio delle entrate erariali e a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e le correlate forme di illegalità in materia di distribuzione e vendita dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

ART. 34
(Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

L'articolo interviene sulle modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quater*.2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
L'intervento persegue una maggiore omogeneità della filiera distributiva e della rete di vendita e il rafforzamento dell'efficacia dei controlli dell'Amministrazione finanziaria, attraverso la disciplina dei depositi autorizzati, il presidio delle forniture provenienti dall'estero, l'impiego di sistemi informatizzati e l'introduzione di strumenti cautelari e disciplinari.
Il **comma 1, lettera *a)*** introduce modifiche all'articolo 62-*quater* del TUA. Più specificamente:
(1) viene modificato il comma 2 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, debbano possedere i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione non sia cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 e con l'autorizzazione di cui al comma 5-*bis*;
(2) viene modificato il comma 4 introducendo il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti e viene soppresso il richiamo alla vendita a distanza;
(3) al comma 5-*bis* viene soppressa la lettera *c*), che prevedeva la "non discriminazione dei canali di approvvigionamento" tra i criteri di riferimento ai fini dell'adozione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fissazione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-*bis*;
(4) vengono introdotti i commi da 5-*quater* a 5-*novies*, che disciplinano l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1-*bis* nelle tariffe di vendita, la determinazione dei prezzi e i canali di approvvigionamento. In particolare, il comma 5-*quater* attribuisce alla Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per materia l'adozione del provvedimento di inserimento dei prodotti nelle tariffe di vendita, da pubblicare sul sito *internet* istituzionale dell'Agenzia. Il comma 5-*quinquies* prevede che il prezzo di vendita al pubblico e le relative variazioni siano stabiliti in conformità a quanto richiesto dal fabbricante; qualora quest'ultimo sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione europea, le richieste sono presentate dall'importatore che ne abbia l'esclusiva di importazione ovvero da un rappresentante munito di apposito mandato conferito dal fabbricante. Il comma 5-*sexies* fissa i termini per la conclusione dei procedimenti in novanta giorni per l'inserimento nelle tariffe di vendita e in quaranta giorni lavorativi per la determinazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative variazioni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore. Il comma 5-*septies* dispone che le tariffe di vendita al pubblico siano stabilite con provvedimento della medesima Direzione centrale, da pubblicare sul sito *internet* istituzionale dell'Agenzia, e che le componenti del prezzo diverse dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto siano liberamente determinate tra le parti. Il comma 5-*octies* prevede che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvalga di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 2, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale. Infine, il comma 5-*novies* stabilisce che i titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 5-*bis* si approvvigionino dei prodotti esclusivamente presso i depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
(5) al comma 7 è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di sospendere in via cautelativa e con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione;

(6) viene introdotto il comma 7-*sexies* che, in attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettera *a)*, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, vieta l'immissione sul mercato di componenti o elementi che, venduti separatamente o in combinazione tra loro, per caratteristiche costruttive, modalità di assemblaggio o destinazione d'uso, siano idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre i limiti previsti dalle medesime disposizioni. È consentito lo smaltimento delle relative scorte fino al loro esaurimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027; a tal fine, il trasferimento delle scorte dai depositi di distribuzione ai punti vendita è consentito entro e non oltre il 1° giugno 2027.
Il comma 1, **lettera *b)*** introduce modifiche all'articolo 62-*quater*.1 del TUA. Più specificamente:
(1) viene eliminato il riferimento alla figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera *c)*, nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Conseguentemente, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 4-*ter*, 5, 6, 9 e 16.
(2) viene modificato il comma 3 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 debbano possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 16 del medesimo articolo;
(3) al comma 6 è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di sospendere in via cautelativa e con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione;
(4) al comma 9 si prevede che sia tenuto a richiedere l'inserimento nella tabella di commercializzazione anche il soggetto di cui al comma 2, lettera c-*bis)*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che intende immettere in consumo nel territorio nazionale;
(5) al comma 13 viene soppressa la lettera *c)*, che prevedeva la "non discriminazione dei canali di approvvigionamento" tra i criteri di riferimento ai fini dell'adozione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di fissazione, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, delle modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1;
(6) vengono introdotti i commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies*. Il comma 13-*ter* prevede che i titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 13 si approvvigionino dei prodotti di cui al comma 1 esclusivamente presso i depositi autorizzati indicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 13-*quater* stabilisce che l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 non sia cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4-*bis*. Il comma 13-*quinquies* dispone che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvalga di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 4-*bis*, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.
(7) viene modificato il comma 16 prevedendo il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.
Il comma 1, **lettera *c),*** introduce modifiche all'articolo 62-*quater*.2 del TUA. Più specificamente:
(1) viene eliminato il riferimento alla figura del rappresentante fiscale richiamata dal comma 2, lettera *b)*, numero 2) nell'ambito dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Conseguentemente, a fini di coordinamento, viene abrogato il comma 4 e vengono apportate modifiche ai successivi commi 6, 7, 8 e 18;
(2) viene modificato il comma 3 al fine di prevedere che i depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 18 del medesimo articolo;
(3) al comma 8 è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di sospendere in via cautelativa e con provvedimento d'urgenza l'autorizzazione;
(4) viene introdotto il comma 11-*bis*, al fine di prevedere che il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li

fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 3, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale;
(5) viene modificato il comma 18, lettera *a)* e lettera *d)*, prevedendo rispettivamente il raccordo, per quanto applicabile, con la disciplina dei tabacchi lavorati e il riferimento ai sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati fiscalmente rilevanti.
Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la disciplina attuativa delle modalità di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, comma 1-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 1 del TUA, presso le rivendite e gli altri esercizi autorizzati richiamati dalla disposizione, fissando i criteri di riferimento. In particolare, gli stessi riguardano l'adeguatezza dell'assortimento rispetto alla domanda, la neutralità dell'esposizione e dell'offerta, il divieto di vendite abbinate o condizionate, la limitazione delle informazioni al pubblico alle caratteristiche dei prodotti e ai consumatori adulti, il divieto di accordi di esclusiva e di incentivi collegati a quote di mercato o obiettivi di volume. Sono inoltre previsti il presidio del divieto di vendita ai minori, anche mediante tecnologie elettroniche di accertamento della maggiore età senza oneri a carico dei soggetti indicati, e la coerenza delle modalità di esposizione e vendita con quelle previste per i tabacchi lavorati.
Il **comma 3** estende i criteri del comma 2 ai prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.2, comma 1 del TUA, commercializzati in via esclusiva presso le rivendite di generi di monopolio. Anche per tali prodotti le disposizioni attuative sono demandate a un decreto ministeriale da adottare entro centottanta giorni.
Il **comma 4** affida al decreto di cui al richiamato comma 2 la definizione delle modalità di contestazione delle violazioni, dei criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e delle procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni alla vendita di cui agli articoli 62-*quater*, comma 5-*bis*, e 62-*quater*.1, comma 13, del TUA.
Il **comma 5** introduce, per l'inosservanza delle disposizioni attuative, una pena da euro 5 a euro 258, quando la natura e la gravità della violazione non siano tali da comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. È, inoltre, prevista la possibilità di sospensione o revoca in presenza di violazioni abituali o persistenti. L'abitualità ricorre quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, ne venga commessa un'altra della stessa indole nei sei mesi successivi all'ultima delle precedenti violazioni. La persistenza ricorre quando, entro un biennio, siano commesse quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare.
Il **comma 6** sopprime il secondo periodo dell'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Con l'abrogazione del secondo periodo del comma 11, si estende il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti non contenenti nicotina anche ai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione. In tal modo, si vieta anche ai depositari autorizzati la possibilità di vendere a distanza ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, attività finora consentita esclusivamente a tali soggetti.
Il **comma 7** mantiene la validità delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 2, dell'articolo 62-*quater*.1, commi 3 e 4-*bis*, e dell'articolo 62-*quater*.2, commi 3 e 5, del TUA, riconoscendo ai titolari un anno dall'entrata in vigore del presente articolo per adeguare i depositi alle nuove disposizioni. Entro lo stesso termine devono adeguare la propria organizzazione i soggetti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, risultano titolari sia dell'autorizzazione di cui all'articolo 62-*quater*, comma 2, sia dell'autorizzazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo. Decorso tale termine, l'Agenzia dispone la sospensione delle autorizzazioni non conformi fino all'avvenuto adeguamento.
Inoltre, il comma demanda ai provvedimenti di cui al successivo comma 8 la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 3), e lettera *c)*, numero 3), concernenti l'abrogazione delle disposizioni relative al rappresentante fiscale, nonché del relativo regime transitorio.

Infine, il **comma 8** reca disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione del presente articolo rimessa a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

CAPO V
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E ALTRE MISURE FISCALI

ART. 35
(Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business)

La disposizione interviene sull'articolo 38, comma 1, quinto periodo del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recentemente sostituito dal comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per l'anno 2026), al fine di introdurre, a decorrere dal 2028, una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi applicabile ai corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate nell'esercizio d'impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento della percezione del pagamento, non abbiano aderito al concordato preventivo biennale ovvero non si trovino nel regime di adempimento collaborativo.
In particolare, il **comma 1** incrementa la misura della ritenuta, attualmente stabilita nello 0,5 per cento per l'anno 2028 e nell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029, elevandola, rispettivamente, all'1 per cento per l'anno 2028 e al 2 per cento a decorrere dall'anno 2029.

ART. 36
(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

La disposizione interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti tributari e contributivi.
In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 5, comma 7, del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, abbassando da 50.000 euro a 30.000 euro la soglia del debito iscritto a ruolo o affidato in carico agli agenti della riscossione (per il quale i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione) oltre la quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 3 del medesimo Testo unico, fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (articolo 3, comma 5, lettera *f*); ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (articolo 3, comma 5, lettera *g*); ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (articolo 3, comma 5, lettera *h*).

ART. 37
(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta)

L'articolo introduce misure di rafforzamento dei controlli sull'utilizzo e sulla circolazione dei crediti d'imposta.
Con il **comma 1** si interviene sulla disciplina della fruizione dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all' articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In linea generale, l'articolo 121, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito siano fruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria.
Il comma 1 stabilisce che, in deroga a quanto indicato da tale disposizione, le quote annuali dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, utilizzabili in compensazione nell'anno 2027, siano a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo.
Si prevede, inoltre, che restino escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le quote annuali relative alle spese per le quali, esercitando l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, la detrazione è stata ripartita fin dall'origine su un periodo temporale più lungo.
Il **comma 2** introduce nel testo unico in materia di versamenti e riscossio*ne* di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, un nuovo articolo 3-*bis* volto a disciplinare un sistema di controllo preventivo sull'utilizzo in compensazione dei crediti riconosciuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante *"*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*"* (TUA).
La compensazione consente al contribuente di utilizzare un credito fiscale o contributivo per estinguere, in tutto o in parte, debiti risultanti dalla delega di pagamento.
L'articolo 238 del testo unico chiarisce espressamente che la compensazione prevista dall'articolo 3, comma 1, possa avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.
Il sistema presenta rilevanti vantaggi per il contribuente e per l'Amministrazione, in quanto consente di utilizzare tempestivamente le posizioni creditorie, semplifica gli adempimenti e concentra nel modello F24 il regolamento di una pluralità di obbligazioni fiscali e contributive.
Tuttavia, lo stesso meccanismo comporta una particolare esposizione per l'erario. Quando il credito utilizzato sia inesistente, il debito indicato nel modello F24 viene formalmente estinto senza che alla riduzione dell'obbligazione tributaria corrisponda un'effettiva posizione creditoria del contribuente.
Il conseguente danno erariale si manifesta già al momento dell'esecuzione della delega. L'Amministrazione non acquisisce le somme dovute ed è successivamente costretta ad avviare una complessa attività istruttoria finalizzata alla ricostruzione dell'operazione, alla verifica della posizione del contribuente, all'accertamento dell'inesistenza o della non spettanza del credito, nonché all'adozione degli atti di recupero e all'attivazione delle procedure di riscossione.
Pertanto, l'intervento si inserisce nel quadro delle misure finalizzate al rafforzamento della tutela delle entrate erariali e al miglioramento dell'efficacia dei sistemi di prevenzione e contrasto delle indebite compensazioni operate mediante modello F24.
L'articolo 24-*ter* del citato del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) riconosce agli esercenti l'attività di autotrasporto un beneficio fiscale correlato ai consumi di gasolio impiegato come carburante, mediante l'attribuzione di un credito utilizzabile anche in compensazione.
Attualmente il riconoscimento del credito e il successivo utilizzo dello stesso avvengono nell'ambito di sistemi informativi gestiti da amministrazioni differenti. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, infatti, all'istruttoria delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto e alla determinazione dell'ammontare del beneficio fiscale spettante, mentre l'Agenzia delle entrate gestisce il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni effettuate mediante modello F24.
Il richiamato testo unico in materia di versamenti e riscossione disciplina: all'articolo 3, il sistema della compensazione, prevedendo anche lo scarto del modello F24 qualora il credito utilizzato risulti superiore ai limiti massimi previsti dalle disposizioni applicabili; all'articolo 5, le modalità telematiche di presentazione e controllo delle deleghe di pagamento; all'articolo 9, regola

l’esecuzione dei versamenti mediante delega, compresi i casi nei quali il saldo finale risulti interamente compensato.
Pertanto, la mancanza di un collegamento strutturale tra le informazioni relative ai crediti riconosciuti e quelle concernenti il loro utilizzo in compensazione può rendere necessarie verifiche successive all'esecuzione delle deleghe di pagamento, con conseguente avvio di attività istruttorie e correlate procedure di recupero delle somme eventualmente compensate in misura non spettante.
La Corte dei conti ha rilevato che i crediti agevolativi risultano distribuiti su numerosi codici tributo e che, proprio per le caratteristiche di immediata utilizzabilità, essi richiedono strumenti adeguati di monitoraggio, programmazione e controllo.
La dimensione raggiunta dal fenomeno rende evidente che anche una percentuale quantitativamente contenuta di compensazioni indebite è suscettibile di tradursi in un pregiudizio significativo per il bilancio dello Stato. Tale circostanza impone che la disciplina della compensazione sia accompagnata da presidi informatici e procedurali capaci di verificare, per quanto possibile prima dell’esecuzione della delega, l’esistenza, la titolarità e la disponibilità del credito utilizzato.
L’esperienza applicativa ha evidenziato l’opportunità di affiancare ai controlli successivi un sistema di verifica preventiva della disponibilità del credito, idoneo a impedire l'utilizzo in compensazione di importi eccedenti rispetto a quelli effettivamente riconosciuti dall'Amministrazione competente.
A tale finalità risponde il nuovo articolo 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 33 del 2025, che stabilisce che i crediti spettanti ai sensi dell’articolo 24-*ter*, commi 4 e 5, del citato del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) siano utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e riscossione entro il limite dell’importo disponibile comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’Agenzia delle entrate.
L’introduzione di un articolo autonomo, rispetto all’inserimento di ulteriori commi in un articolo già esistente, consente di mantenere distinta la disciplina speciale relativa al gasolio commerciale. L’articolo 3 reca, infatti, la disciplina generale della compensazione applicabile a una pluralità di tributi, contributi e crediti; l’inserimento, al suo interno, di una serie di commi dedicati esclusivamente a tale specifica fattispecie rischierebbe di appesantire una disposizione di carattere generale, compromettendone la chiarezza sistematica e la linearità espositiva.
Al capoverso articolo 3-*bis,* il comma 1, attribuisce all’importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, all’Agenzia delle entrate, la funzione di limite individuale di compensazione del credito. Il comma 2 del medesimo capoverso demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative, fondate sull’interoperabilità tra i sistemi informativi delle due Agenzie e sulla trasmissione automatizzata delle informazioni relative ai crediti riconosciuti ai singoli beneficiari. In particolare, è demandata al predetto decreto la disciplina della comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, dell’aggiornamento dell’importo disponibile in relazione agli utilizzi effettuati, del controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, dello scarto delle deleghe recanti compensazioni eccedenti l’importo disponibile nonché della comunicazione dello scarto al soggetto che ha trasmesso la delega. La previsione dello scarto della delega si coordina con i princìpi già presenti nel testo unico in materia di versamenti e riscossione, che contempla meccanismi di controllo finalizzati a impedire l’utilizzo di crediti in misura eccedente rispetto ai limiti previsti dall'ordinamento. Il nuovo sistema introduce, tuttavia, una forma di controllo preventivo specialistico riferita ai crediti riconosciuti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consentendo una verifica immediata della disponibilità del beneficio fiscale prima che la compensazione produca effetti estintivi sul debito tributario. Rimangono fermi gli ordinari poteri di controllo attribuiti all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le procedure di sospensione delle deleghe contenenti compensazioni caratterizzate da profili di rischio previste dall’articolo 5 del citato testo unico. Il nuovo meccanismo non sostituisce pertanto i controlli sostanziali sulla spettanza del credito o sulla

correttezza del suo utilizzo ma li integra con l'introduzione di un presidio preventivo riferito alla disponibilità quantitativa del medesimo credito. Il comma 3 del citato capoverso articolo 3-*bis* demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione delle modalità e dei termini di trasmissione e aggiornamento delle informazioni, delle specifiche tecniche delle procedure automatizzate e delle ulteriori disposizioni attuative di carattere tecnico. In tal modo, il decreto ministeriale definisce il quadro attuativo generale, mentre al provvedimento direttoriale sono affidati i profili strettamente operativi e tecnici, suscettibili di adeguamento nel tempo, relativi ai flussi informativi e all'interoperabilità tra i sistemi delle due Agenzie. Infine, il comma 4 prevede che le disposizioni del nuovo articolo si applichino alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. La previsione consente di coordinare l'avvio del nuovo sistema di controllo con l'adozione della disciplina attuativa e con il completamento degli adeguamenti organizzativi e informatici necessari a garantirne l'operatività. L'intervento normativo mira a rafforzare l'affidabilità del sistema delle compensazioni dei crediti per il gasolio commerciale, introducendo un controllo preventivo sulla disponibilità del credito che consenta di prevenire utilizzi eccedenti rispetto agli importi riconosciuti, migliorando l'efficacia dei controlli e riducendo il ricorso a successive attività di recupero in termini di gettito erariale. La proposta si configura come uno strumento di cooperazione applicativa tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in linea con gli obiettivi di interoperabilità delle banche dati pubbliche e di digitalizzazione dei controlli fiscali perseguiti dalla riforma fiscale attuata in esecuzione della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega al Governo per la riforma fiscale.

Al **comma 3**, infine, si prevede l'inserimento (nel corpo dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141) di un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede che i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'articolo 68 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, in caso di cessazione della partita IVA siano impossibilitati ad acquistare e cedere i crediti di imposta, anche di natura agevolativa.

La misura è volta a rafforzare i presidi di contrasto alle frodi fiscali, impedendo che soggetti caratterizzati da rilevanti profili di rischio possano continuare a beneficiare degli istituti connessi alla circolazione dei crediti d'imposta. In tal modo si assicura una maggiore coerenza con la ratio sottesa alla misura di cessazione della partita IVA, evitando che tali soggetti possano trasferire o acquisire crediti d'imposta.

È previsto che gli atti posti in essere in violazione del divieto siano privi di effetti giuridici, al fine di garantire l'effettività della misura e prevenire possibili condotte elusive o fraudolente.

ART. 38
(Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)

I **commi da 1 a 4** recano disposizioni volte a rafforzare le attività di individuazione dei veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, nonché a migliorare l'allineamento e l'interoperabilità delle banche dati pubbliche relative al parco veicolare circolante, al fine di favorire l'emersione delle posizioni irregolari e di attivare nuovi strumenti nell'ambito delle iniziative per il contrasto al fenomeno.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia e degli ulteriori soggetti individuati con il decreto attuativo di cui al comma 3, effettui, con cadenza almeno trimestrale, il raffronto dei dati contenuti nelle principali banche dati pubbliche relative ai veicoli.

In particolare, il confronto riguarda i dati contenuti nelle seguenti banche dati:

a) la banca dati delle coperture assicurative di cui all'articolo 3 del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che raccoglie, in particolare, le informazioni relative alle polizze di responsabilità civile automobilistica in vigore.
b) L'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che costituisce la banca dati gestita dalla Motorizzazione civile contenente le informazioni amministrative e tecniche relative ai veicoli immatricolati e autorizzati alla circolazione sul territorio nazionale;
c) l'archivio delle revisioni periodiche previsto dall'articolo 80 del citato Codice della strada, contenente, in particolare, i dati relativi alle revisioni effettuate sui veicoli e utile a verificare l'effettivo utilizzo e la permanenza in circolazione degli stessi.
d) il sistema informativo del Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, che raccoglie le informazioni relative alla proprietà dei veicoli, ai trasferimenti di titolarità, alle radiazioni e agli altri eventi giuridicamente rilevanti, compresi i dati relativi ai veicoli esteri registrati negli appositi elenchi previsti dal già citato decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) il registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che contiene le informazioni relative ai veicoli destinati alla demolizione, alla rottamazione o comunque cancellati definitivamente dalla circolazione.
Il **comma 2** precisa che le attività di raffronto sono finalizzate ad individuare i veicoli per i quali non risulti una copertura assicurativa valida, né ricorra una delle ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo previste dalla normativa vigente, prevedendo che le informazioni così acquisite possano essere utilizzate per iniziative dirette sia a promuovere la regolarizzazione spontanea delle posizioni sia per la messa disposizione dei dati integrati agli organi competenti ai fini dei controlli e dell'accertamento delle violazioni previste a legislazione vigente.
Il **comma 3** demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle imprese e del *made in Italy*, sentiti l'Automobile Club d'Italia (ACI) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità attuative e operative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con riferimento, in particolare, ai flussi informativi ed ai formati dei dati, alle modalità di interoperabilità delle banche dati interessate dal raffronto, all'amministrazione e gestione degli elenchi formati a seguito di tale attività, nonché al trattamento e gestione dei dati e delle informazioni in essi contenuti.
Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I **commi da 5 a 9** recano misure in materia di targhe di circolazione finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
In particolare, il **comma 5** introduce, a decorrere dal 1° marzo 2027, la possibilità per l'intestatario del documento unico di circolazione di richiedere una targa personalizzata mediante l'attribuzione di una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica. La disposizione individua altresì il corrispettivo dovuto dal richiedente per il rilascio della targa, fissato per le persone giuridiche, le società e le imprese in euro 10.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 5.000 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027, e per le persone fisiche in euro 1.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in euro 500, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027. Al corrispettivo deve aggiungersi il costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con il provvedimento attuativo di cui al successivo comma 8.

Il **comma 6** disciplina le modalità di utilizzo e rilascio delle targhe personalizzate. In particolare, si stabilisce che la combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica prescelta possa essere associata ad un solo veicolo, individuato mediante il numero di telaio, ferma restando la possibilità per il medesimo titolare di richiederne il riabbinamento ad un diverso veicolo nei casi di alienazione o radiazione del precedente. La disposizione, inoltre, attribuisce ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, il compito di verificare, attraverso il centro elaborazione dati della Motorizzazione civile, la disponibilità della combinazione richiesta, procedere all'immatricolazione del veicolo e rilasciare il documento unico di circolazione e una targa provvisoria. Nelle more della produzione della targa definitiva da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), che deve avvenire entro trenta giorni dal rilascio del documento unico, è consentita la circolazione del veicolo mediante la targa provvisoria. La disposizione precisa, infine, che la targa personalizzata non possa essere alienata.
Il **comma 7** reca disposizioni di coordinamento e disciplina i decreti attuativi della misura. In particolare, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano adottate le modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, necessarie a recepire la nuova disciplina. Prevede, infine, che entro il medesimo termine, con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca le modalità di rilascio delle targhe personalizzate e le ulteriori disposizioni operative necessarie per la loro concreta attuazione.
Il **comma 8** prevede che le maggiori entrate derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate di cui al comma 5, al netto di quelle previste al terzo periodo del medesimo comma relative all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, siano destinate a un apposito fondo da istituire, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.
Il **comma 9** rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione: dei requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti; dell'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici; nonché i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *a)*, ivi compresa l'identificazione del codice unico di progetto (CUP); nonché le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

ART. 39
(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

La disposizione novella il nuovo testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo TUIR), in materia di detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici.
In particolare, il **comma 1,** alla **lettera *a)***, modificando l'articolo 15, comma 1, prevede che, a partire dal periodo d'imposta 2027, per le erogazioni liberali in denaro di importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui, effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici, sia prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento della somma erogata.
Analogamente al **comma 1**, **lettera *b)***, modifica l'articolo 109, comma 5, per prevedere che la detrazione del 19 per cento sia riconosciuta anche ai fini dell'imposta sul reddito delle società fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda.

ART. 40

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

La disposizione differisce dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027 l'entrata in vigore dell'imposta sui manufatti con singolo impiego (MACSI) e dell'imposta sulle bevande edulcorate.
L'articolo 1, commi dal 634 al 651, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). L'efficacia delle disposizioni in argomento, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1, comma 125, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Parimenti si rileva che l'articolo 1, comma 661 e successivi, della medesima legge n. 160 del 2019, ha istituito un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate "*bevande edulcorate*". Anche l'efficacia di tale disposizione è stata più volte differita e, da ultimo, fissata al 1° gennaio 2027 dall'articolo 1, comma 125, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In tale contesto, con il **comma 1, lettera *a)*** si differisce l'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) al 1° luglio 2027.
Parimenti, con il **comma 1, lettera *b)*** si differisce l'efficacia delle disposizioni relative all'imposta sul consumo delle bevande edulcorate alla medesima data del 1° luglio 2027.

ART. 41

(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

La norma interviene sulla nota I) all'articolo 1 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, che disciplina le condizioni per l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del due per cento.
L'intervento è volto ad allineare a due anni i termini previsti per la sostituzione dell'abitazione acquistata con l'agevolazione c.d. "prima casa". Infatti, l'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha elevato da uno a due anni il termine per alienare l'abitazione già posseduta in caso di nuovo acquisto agevolato (comma 4-*bis* della citata nota II-*bis*). Non sono stati invece modificati il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, il termine annuale per il riacquisto a seguito di alienazione infraquinquennale e il termine annuale, previsto dall'articolo 7 della legge n. 448 del 1998, per l'acquisto di un'altra casa di abitazione ai fini del riconoscimento del credito di imposta. La disposizione è volta a superare tale disallineamento.
Segnatamente, al **comma 1**, con la **lettera *a)*** è esteso da diciotto mesi a due anni il termine per trasferire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato; con la **lettera *b)*** è elevato da uno a due anni il termine per evitare la decadenza in caso di alienazione dell'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto; con la **lettera *c)*** si interviene sul comma 7 della nota I), che disciplina il credito d'imposta per il riacquisto.
Al **comma 2**, si precisa, infine, che la disposizione si applica anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.

TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE E DISABILITÀ

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ART. 42
(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

La disposizione, al fine di continuare a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate nonché di proseguire nell'adozione di misure finalizzate ad incrementare l'occupazione giovanile stabile e di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali, reca misure in materia di incentivi all'occupazione, con particolare riferimento ai cc.dd. *bonus* donne, *bonus* giovani *e bonus* ZES.

Nel dettaglio, il **comma 1**, fermi restando i requisiti e le condizioni per usufruire dei benefici già previsti a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2026, novella il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, proroga al 31 dicembre 2027, alla **lettera *a)***, il c.d. *bonus* donna, alla **lettera *b),*** il c.d. *bonus* giovani e alla **lettera *c),*** il c.d. *bonus* ZES.

Si tratta di misure di decontribuzione riconosciute ai datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, giovani *under* 35 e lavoratori occupati presso sedi o unità produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Gli incentivi consistono nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro limiti massimi mensili differenziati in relazione alla tipologia di beneficio, e sono finalizzati a favorire l'occupazione stabile, l'inclusione lavorativa delle categorie più esposte a difficoltà occupazionali e la crescita economica e occupazionale delle aree del Mezzogiorno.

Il **comma 2**, in considerazione degli effetti finanziari ascrivibili alla proroga dei benefici contributivi di cui al comma 1, anche tenuto conto dell'attività di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ridetermina, i relativi limiti di spesa che sono così incrementati:

a) di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029 per la proroga del c.d. *bonus* donna;

b) di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 205 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029 per la proroga del c.d. *bonus* giovani;

c) di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029 per la proroga del c.d. *bonus* ZES.

Il **comma 3** novella altresì l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 62 del 2026, prevedendo (cfr. nuovo comma 2-*bis*) che i benefici di cui al comma 1 si applichino anche alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, senza soluzione di continuità con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal 1° maggio 2026 al 30 novembre 2026 e individuando (cfr. nuovo comma 8-*bis*) il limite di spesa, pari a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e a 45,1 milioni di euro per l'anno 2029.

Infine, la disposizione disciplina le attività di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ai fini del rispetto del suindicato limite di spesa.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente articolo siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 43
(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)

La disposizione interviene sull'articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, introducendo il nuovo comma 14-*bis*.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, per le assunzioni di lavoratrici madri, la concessione dell'incentivo fiscale alle assunzioni a tempo indeterminato di cui al predetto articolo 104 del decreto legislativo n. 117 del 2026, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla citata disposizione, è pari all'ottanta per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'incremento del beneficio, invece, è pari al quaranta per cento, in ipotesi di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato di età inferiore ai 36 anni.
Per i soggetti che fruiscono della maggiorazione dell'ottanta per cento, o del quaranta per cento, dunque, non si applicano anche i coefficienti di maggiorazione di cui al comma 15 del medesimo articolo 104 in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato G del citato decreto legislativo n. 117 del 2026.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024.
Giova ricordare che, ai fini del beneficio in esame (cfr. articolo 5 del decreto ministeriale), il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione della deduzione è il minore fra:
- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (articolo 2425, primo comma, lettera *b*), n. 9, del codice civile);
- l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 2425, primo comma, lettera *b*), n. 9), del codice civile).

In presenza di nuovi assunti con le sopra descritte caratteristiche, dunque, il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari, rispettivamente:
- all'ottanta per cento, in ipotesi di assunzione, a tempo indeterminato, di una lavoratrice madre;
- al quaranta per cento, in ipotesi di assunzione, a tempo indeterminato, di un lavoratore di età inferiore ai 36 anni.

Il **comma 2** dispone che, ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, non si tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo.

ART. 44
(Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)

La norma introduce un regime di tassazione agevolato in favore dei giovani lavoratori neoassunti.
In particolare, il **comma 1** novella il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, inserendo un nuovo articolo 360-*octies* che al **capoverso comma 1** prevede che i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori del settore privato nell'anno 2027 siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota dell'uno per cento. Il comma 1 prevede, altresì, che l'imposizione sostitutiva sia applicabile solo nei confronti di lavoratori nati dopo il 31 dicembre 1997, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 28.000.
Al **capoverso comma 2** si dispone che l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applichi su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno pari alla differenza tra quest'ultimo e il c.d. reddito normalizzato dell'anno precedente e comunque non superiore a euro 2.500.
Infatti, per poter calcolare la base imponibile dell'imposta sostitutiva le grandezze devono essere confrontabili e quindi si sottrae dal reddito di lavoro dipendente dell'anno il reddito della stessa categoria percepito nell'anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati nell'anno precedente e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nell'anno.
Al **capoverso comma 3** si prevede che il lavoratore possa comunque optare per l'applicazione delle regole generali dell'IRPEF e delle relative addizionali con una comunicazione scritta al sostituto d'imposta ovvero in sede di dichiarazione dei redditi.

Al **capoverso comma 4** si prevede che nei confronti dei lavoratori che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non si applichino i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107; di cui all'articolo 1, commi 10 e 18 della legge 30 dicembre 2025, n. 199; di cui all'articolo 227 e 229 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e di cui all'articolo 6 della presente legge. Tuttavia, tali benefici ritornano applicabili nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui al predetto comma 3.

Al **capoverso comma 5** si stabilisce che, in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, la somma a titolo di trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetti, alle condizioni ivi previste, ai lavoratori che ne beneficerebbero in caso di opzione per l'applicazione delle regole generali di tassazione ai sensi del comma 3.

Ne consegue che se un lavoratore opta per l'imposizione sostitutiva non viene meno l'erogazione del trattamento integrativo di cui avrebbe beneficiato se avesse rinunciato all'imposizione sostitutiva medesima. Si tratta dei lavoratori con reddito complessivo non inferiore a euro 8.175 e non superiore a euro 15.000 i quali, nell'applicazione ordinaria dell'imposta, hanno un'imposta lorda superiore alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, decurtata di euro 75.

Inoltre, al **capoverso comma 6** chiarisce che ai lavoratori che beneficiano dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 spetti, alle condizioni ivi previste, l'importo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al **capoverso comma 7** si dispone che i sostituti d'imposta di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applichino l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verifichino in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'imposizione sostitutiva si riveli non spettante o spettante in misura inferiore, i medesimi sostituti d'imposta provvedono alla determinazione e al recupero, nel caso di sostitutiva non spettante, dell'IRPEF e delle addizionali o, nel caso di sostitutiva spettante su una base imponibile inferiore, della stessa imposta sostitutiva dovuta; in ogni caso il sostituto terrà conto dell'imposta sostitutiva già applicata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Inoltre, al **capoverso comma 8** si prevede una disposizione semplificatrice in base alla quale, su richiesta scritta del lavoratore, i sostituti d'imposta possono applicare durante l'anno, provvisoriamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, laddove in sede di conguaglio si applicherà l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, se spettante, accreditando al lavoratore l'IRPEF e le addizionali già trattenute in busta paga.

Al **capoverso comma 9** si prevede che l'agevolazione di cui al presente articolo non sia cumulabile con i benefici previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ("vecchio" regime dei c.d. impatriati), dagli articoli 225 ("nuovo" regime degli impatriati), 226 (regime dei docenti e ricercatori) e 246 (regime dei neoresidenti) del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonché dall'articolo 8, comma 4-*decies*, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 (impatriati temporanei *America's Cup*).

Al **capoverso comma 10** si dispone che, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali ai fini del riconoscimento, della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tenga comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Al **capoverso comma 11** si prevede che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ART. 45
(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo TUIR), in materia di tassazione dei *fringe benefit*.
In particolare, il **comma 1** prevede, per il periodo d'imposta 2027, che l'innalzamento a 2.000 euro del limite di esclusione dal reddito delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, attualmente previsto solo in favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, sia esteso anche ai lavoratori dipendenti che non abbiano compiuto 31 anni.

ART. 46
(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

La disposizione reca misure per favorire, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale.
In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle proprie competenze delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione professionale, sostenga l'adattamento del capitale umano e l'introduzione e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale.
Il **comma 2** prevede che, per le suddette finalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro di cui all'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132.
Tale Osservatorio costituisce una cabina di regia pubblico-sociale dedicata a monitorare e governare l'impatto dell'intelligenza artificiale su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro. L'Osservatorio opera come strumento di indirizzo pubblico, con l'obiettivo di accompagnare l'innovazione tecnologica, tutelando dignità, diritti e qualità del lavoro e supportando le politiche di formazione e di occupazione.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 per l'attuazione della misura.

ART. 47
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

L'articolo dispone la proroga e il rifinanziamento, per l'anno 2027, di misure di integrazione salariale, sostegno al reddito e salvaguardia occupazionale, con particolare riferimento alle aree di crisi industriale complessa, alle imprese in riorganizzazione o cessazione di attività e a specifiche categorie di lavoratori.
In particolare, il **comma 1** stanzia ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2027 per il completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, disciplinando, altresì, le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), e prevedendo la relativa informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 2** interviene in materia di esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e che saranno autorizzate alla fruizione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso dell'annualità 2027, prorogando, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 9,3 milioni, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di

imprese ubicate in tali aree previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.
Il **comma 3** proroga, per l'anno 2027, la misura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. Per l'intervento, che è stato, da ultimo, prorogato con l'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, resta invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, di cui al predetto articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018.
Il **comma 4,** allo scopo di garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, proroga, per l'anno 2027, l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La disposizione, inoltre, disciplinando le relative modalità di iscrizione, stabilisce che i lavoratori percettori del trattamento di cui al presente comma, siano iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A tal fine, è prevista, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, alla iscrizione dei singoli lavoratori nella citata piattaforma, la condizionalità dell'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o all'accettazione di eventuali offerte di lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Il **comma 5** dispone la proroga per un anno delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili *ex* articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF).
Il **comma 6** interviene in materia di cassa integrazione straordinaria nel settore dei *call center*, prevedendo il rifinanziamento, anche per l'anno 2027, della misura di sostegno al reddito prevista dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori operanti nel predetto settore, in attesa del consolidamento finanziario dell'operatività del Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. La disposizione stabilisce, infine, che le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni siano svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevedendo la conseguente informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 7** riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale, non ancora completati in ragione della loro complessità, un trattamento di integrazione salariale per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa.
Il **comma 8** proroga per l'anno 2027 l'efficacia della disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 e già prorogata per l'anno 2026 per effetto dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. A tal fine, si prevede che possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, e nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale.

Il **comma 9** proroga per l'anno 2027, nel limite di spesa di 1 milione di euro, i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La disposizione prescrive, altresì, che le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni siano svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevedendo la conseguente informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 10** proroga per l'anno 2027 il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed ai relativi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) e Accordi di programma. La disposizione dispone, altresì, che le attività di controllo e monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni siano svolte dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevedendo la relativa informativa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il **comma 11**, in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, proroga per l'anno 2027 la misura di sostegno al reddito per gli *ex* lavoratori provenienti da imprese situate nell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese.
Il **comma 12, lettera *a*)** novella l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, al fine di estendere, di ulteriori ventiquattro mesi, le attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita dall'Autorità di Sistema portuale per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga, o sia avvenuta, negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
Il **comma 12, lettera *b*),** novella l'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017 al fine di adeguare la copertura finanziaria in ragione dei nuovi oneri recati dalla disposizione di cui alla lettera *a*).
Il **comma 13, lettera *a*),** novella l'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di estendere di ulteriori ventiquattro mesi le attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza in ambito portuale.
Il **comma 13, lettera *b*),** novella l'articolo 1, comma 998, della citata legge n. 234 del 2021, al fine di adeguare la copertura finanziaria in ragione dei nuovi oneri recati dalla disposizione di cui alla lettera *a*).
Il **comma 14** reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai commi 12 e 13.

ART. 48
(Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

La disposizione, al fine, in particolare, di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, interviene sulla disciplina quadro per l'artigianato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, novellando l'articolo 4 di tale legge, il quale individua i limiti dimensionali occupazionali entro cui un'impresa può essere qualificata come artigiana, e prevedendo la possibilità che tale qualifica sia mantenuta anche qualora siano superati i limiti di personale dipendente previsto dalla vigente disciplina.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che l'impresa iscritta da almeno sette anni, in modo continuativo, all'albo provinciale delle imprese artigiane, conservi la qualifica di impresa artigiana anche qualora superi i limiti dimensionali individuati dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 443 del 1985, a seguito di nuove assunzioni o di acquisizioni di aziende o di rami d'azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In particolare, la disposizione consente il mantenimento dello *status* di impresa artigiana a condizione che non siano, tuttavia, superati i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 11 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti;
e) per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 17 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Tale disposizione trova applicazione a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini del mantenimento della qualifica di impresa artigiana, in relazione ai livelli occupazionali sopra indicati, la disposizione precisa che non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Infine, la disposizione stabilisce che, in caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l'impresa perda la qualifica di impresa artigiana acquisita, a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione.

ART. 49
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

La disposizione disciplina il trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori del settore della pesca e per gli armatori imbarcati, disciplinandone i requisiti di accesso, la misura della prestazione, le modalità di finanziamento e gli effetti previdenziali.
In particolare, il **comma 1** introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 1° marzo 1958, n. 250, nonché a favore degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, il riconoscimento, per le giornate di lavoro non prestate, di un trattamento sostitutivo della retribuzione. Si stabilisce che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) provveda alla erogazione delle relative prestazioni, ricevendo i contributi ordinari e addizionali previsti al comma 7.
Il **comma 2** individua i requisiti necessari ai fini del diritto al trattamento sostitutivo di cui al comma 1, prevedendo che i predetti lavoratori debbano possedere una anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni alla data di presentazione della domanda, maturata presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali, precisando che tale requisito di anzianità di lavoro effettivo non è richiesto per le sospensioni dal lavoro dovute ad intemperie stagionali. Infine, si

stabilisce che per gli armatori e i proprietari armatori, il predetto requisito si intende soddisfatto qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica.
Il **comma 3** disciplina l'ambito di applicazione oggettivo del trattamento sostitutivo. Nello specifico, si prevede che lo stesso sia dovuto per le sospensioni dal lavoro derivate da: intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali i fenomeni infettivi e gli attacchi parassitari rilevanti; la mancanza di lavoro e la perdita di commesse; la perdita consistente del prodotto, nonché da provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. La disposizione chiarisce, infine, che la transitorietà della situazione aziendale sussiste qualora sia prevedibile, al momento della presentazione della domanda di prestazione, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa e che la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consista nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.
Il **comma 4** dispone che l'accesso al trattamento sostitutivo di cui al comma 1 sia garantito per la durata massima di novanta giorni nell'anno e che non sia dovuto per le festività non retribuite, per le assenze che non comportino retribuzione e per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.
Il **comma 5** stabilisce l'importo del trattamento sostitutivo, quantificandolo nella misura dell'ottanta per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Si prescrive che lo stesso non possa superare, mensilmente, l'importo massimo giornaliero risultante dall'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento, salvo nei casi di trattamenti concessi per intemperie stagionali. Infine, si prevede che ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spetti l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. La disposizione specifica, infine, che per i trattamenti di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale.
Il **comma 6** stabilisce le modalità attuative per la presentazione in via telematica all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) della domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1.
Il **comma 7** prevede, a carico delle imprese, un contributo ordinario, nella misura di due punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori di cui al comma 1. Prevede, inoltre, un contributo addizionale, pari a quattro punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, a carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di trattamento di cui al comma 1. Si stabilisce, altresì, che il contributo addizionale non spetti per i trattamenti concessi in relazione a sospensioni determinate da intemperie stagionali.
Il **comma 8** dispone che i periodi di trattamento sostitutivo della retribuzione siano riconosciuti ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia e che il contributo figurativo sia calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Infine, si prevede che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa siano versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.
Il **comma 9** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 si intendano cessati dall'iscrizione al fondo integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, e cessino di versare la relativa contribuzione. Il medesimo comma dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente il corrispondente trattamento previsto per i lavoratori di cui al comma 1, nonché dell'articolo 31 della legge 7 maggio 2026, n. 70 recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.

ART. 50
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

L'articolo reca disposizioni volte ad accelerare e semplificare la corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS), del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici, mediante la progressiva riduzione dei tempi di liquidazione e l'ampliamento degli importi erogabili in un'unica soluzione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.

Il **comma 1**, novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede, con effetto dal 1° gennaio 2028, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere da tale data e qualora gli stessi requisiti siano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno 2028, la rideterminazione in sei mesi, in luogo degli attuali nove mesi, del termine per l'erogazione del trattamento di fine servizio.

Tale termine è rideterminato in tre mesi, con effetto dal 1° gennaio 2029, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora gli stessi requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2029.

Infine, la disposizione prevede, con effetto dal 1° gennaio 2030, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e nei casi di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, che alla liquidazione dei suddetti trattamenti provveda l'ente erogatore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.

Il **comma 2** novella l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e prevede, con effetto dal 1° gennaio 2031, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, la modifica degli importi per il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego.

In particolare, la disposizione eleva:

- fino a 60 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, in luogo degli attuali 50 mila euro, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2031;
- fino a 70 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2032;
- fino a 80 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2033;
- fino a 90 mila euro, al lordo delle relative trattenute fiscali, l'importo erogabile in una unica soluzione annuale qualora i requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2034, prevedendo anche che, con effetto dal 1° gennaio 2035, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2035 e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, le predette indennità siano riconosciute in una unica soluzione indipendentemente dall'importo da percepire.

ART. 51
(Ape sociale)

La disposizione proroga, per l'anno 2027, il regime dell'Ape sociale alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente.

Il **comma 1**, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni in materia di Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in favore

dei soggetti che si trovino al compimento dei sessantatré anni e sei mesi di età in una delle condizioni previste dal citato comma 179, ovvero disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, e rapporti di lavoro dipendente in particolari attività gravose. La disposizione prevede, inoltre, la conseguente rideterminazione degli importi annuali della spesa complessiva autorizzata.
Il **comma 2** conferma che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui.

ART. 52
(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

La disposizione stanzia risorse per il finanziamento di interventi riguardanti l'uscita dal mercato del lavoro.
Il **comma 1**, al fine, in particolare, di finanziare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. La disposizione precisa che le misure da finanziare saranno disciplinate con successivo provvedimento legislativo.

ART. 53
(Misure in favore degli anziani)

La disposizione introduce misure in favore degli anziani volte, in particolare, ad integrare il reddito disponibile.
Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il successivo trasferimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), un fondo, con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, finalizzato al riconoscimento di una Carta valore a favore di soggetti che abbiano, da un lato, compiuto i settantacinque anni di età alla data del 31 dicembre 2026 e che, dall'altro lato, percepiscano una pensione sociale o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro. La predetta Carta, del valore di 300 euro, è riconosciuta nell'anno 2027 ed è destinata all'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria, che verranno definite con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
A tal fine, il comma 1 precisa che il citato decreto, nello stabilire le relative modalità attuative, dovrà prevedere, altresì, le condizioni di accreditamento degli esercizi e delle strutture sanitarie presso i quali la Carta potrà essere utilizzata. La disposizione prescrive, inoltre, che le somme assegnate con la Carta valore non costituiscano reddito imponibile del beneficiario e non rilevino ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il **comma 2** concerne le procedure connesse alla gestione della misura e disciplina il relativo limite di spesa.
Il **comma 3** reca specifiche misure per le persone anziane non autosufficienti.
In particolare, la **lettera *a*)**, novellando l'articolo 34 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, proroga al 31 dicembre 2027 il periodo di sperimentazione della Prestazione Universale destinata alle persone anziane non autosufficienti. Tale sperimentazione, introdotta in attuazione della legge delega 23 marzo 2023, n. 33, è finalizzata a promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali a sostegno della domiciliarità, dell'autonomia personale e delle esigenze di cura delle persone anziane in condizioni di non autosufficienza. La disposizione conferma i requisiti previsti a legislazione vigente per l'accesso alla prestazione, che è, quindi, riconosciuta in

favore dei soggetti che abbiano compiuto almeno ottanta anni di età, siano titolari dell'indennità di accompagnamento, presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sociosanitario entro i limiti stabiliti dalla legge e si trovino in una condizione di bisogno assistenziale gravissimo accertata secondo le modalità previste dall'ordinamento.
La **lettera *b)*** innalza, inoltre, per l'anno 2027, il limite del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso al beneficio, fissato dall'articolo 35, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, portandolo dagli attuali 6 mila euro, applicati per gli anni 2025 e 2026, ad un livello massimo di 12 mila euro, ampliando così, nel terzo anno di sperimentazione, la platea dei potenziali beneficiari.
Infine, la **lettera *c)*** integra la copertura finanziaria della misura, autorizzando ulteriori 136 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 54
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

L'articolo reca disposizioni volte a favorire la permanenza in attività dei lavoratori prossimi al pensionamento tramite un incentivo economico alternativo all'accredito della contribuzione previdenziale.
In particolare, ferma restando la disciplina vigente in materia di pensione anticipata, il **comma 1** estende l'applicazione dell'istituto ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi per l'accesso alla pensione anticipata previsti all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, quindi, un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne. In virtù della presente misura, tali soggetti possono rinunciare all'accredito della quota di contribuzione previdenziale a proprio carico, che il datore di lavoro sarebbe tenuto a versare agli enti previdenziali, e vedersela corrispondere direttamente a decorrere dalla prima decorrenza utile del pensionamento.

ART. 55
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

L'articolo dispone in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per l'anno 2027, definendo le percentuali di perequazione da applicare ai diversi scaglioni di importo pensionistico.
Il **comma 1** prevede che nell'anno 2027 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo, riferito all'importo complessivo dei trattamenti percepiti dal pensionato, stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avvenga nei casi e secondo le percentuali previste dal presente articolo.
In particolare, la **lettera *a*)** stabilisce che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo erogato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) la rivalutazione avvenga nella misura del 100 per cento.
La **lettera *b)***, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, dispone che la rivalutazione avvenga nei seguenti termini:
1) nella misura dell'ottantacinque per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo erogato dall'INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, si prevede che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base delle

presenti previsioni, si stabilisce che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del cinquantatre per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e pari o inferiori a sei volte il medesimo trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente previsione, si prevede che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del quarantasette per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e pari o inferiori a otto volte il medesimo trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente previsione, la disposizione stabilisce che l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del trentasette per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo erogato dall'INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalle presenti previsioni, si prevede che l'aumento di rivalutazione sia comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) infine, nella misura del trentadue per cento per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo erogato dall'INPS.

ART. 56
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

La disposizione interviene in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Il **comma 1** prevede che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e conseguenti modifiche regolamentari, applicando l'indice ISTAT dell'anno 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, ridetermini gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per l'individuazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007. La disposizione precisa che la maggiore contribuzione dovuta ai sensi del predetto articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576 debba essere richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e debba essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa Forense. Infine, si specifica che la comunicazione in questione viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027.
Il **comma 2**, a partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, prevede che l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 sia pari all' 1,75 per cento, stabilendo, altresì, che se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00 la percentuale in questione sia ridotta nella misura di:
a) 1,50 per cento per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00;
b) 1,30 per cento per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00;
c) 1,15 per cento per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00.

Il **comma 3** prevede che gli scaglioni di cui al comma 2 siano rivalutati anno per anno secondo la disciplina prevista dal Regolamento unico della previdenza forense.
Il **comma 4** stabilisce che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini conseguentemente i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione, applicando i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. Si prevede, infine, che i ratei di pensione già maturati siano pagati nei limiti della prescrizione.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E TERZO SETTORE

ART. 57
(Bonus lavoratrici madri)

La disposizione, nell'ambito del potenziamento delle iniziative in favore della genitorialità, reca misure per le lavoratrici madri con due o più figli, volte ad integrarne mensilmente il reddito disponibile.
Il **comma 1**, a decorrere dall'anno 2027, riconosce sia alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) che abbiano due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, su richiesta e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 100 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo. Per le suddette lavoratrici madri con più di due figli, la misura è implementata, posto che la medesima somma, alle medesime condizioni, è tuttavia riconosciuta fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Il **comma 2** prevede che l'erogazione del *bonus* sia disposta dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con cadenza trimestrale e che la somma erogata non rilevi ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Il **comma 3** provvede, conseguentemente, ad abrogare le precedenti disposizioni in materia di esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il **comma 4** prescrive che la presente misura di *bonus* per le lavoratrici madri sia soggetta al procedimento di valutazione dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 58
(Fondo "Valore nuovi nati")

La disposizione introduce una nuova misura avente ad oggetto l'istituzione di un "salvadanaio" previdenziale per i nuovi nati, mediante la costituzione di posizioni individuali di risparmio intestate ai minori e destinate, al raggiungimento della maggiore età, al trasferimento presso forme di previdenza complementare.
Il **comma 1** istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità separata, il Fondo "Valore nuovi nati", destinato ai soggetti nati a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il **comma 2** prevede, più in particolare, che l'INPS, entro tre mesi dalla nascita, provveda a costituire la posizione individuale intestata al minore, alimentata da un versamento annuo a carico dello Stato pari a 100 euro fino al raggiungimento della maggiore età.
Ulteriore aspetto qualificante è che si consente ai genitori, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, di effettuare, godendo di specifiche agevolazioni disciplinate dal comma 4, versamenti volontari a favore della posizione individuale.

Il **comma 3** attribuisce altresì all'INPS le funzioni di raccolta dei versamenti e di gestione delle attività di cui al comma 5, prevedendo che la gestione finanziaria delle relative risorse sia affidata alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e secondo criteri di prudenza individuati ai sensi del successivo comma 6.
Il **comma 4** disciplina il trattamento fiscale dei versamenti volontari effettuati dai soggetti di cui al comma 2, prevedendone la detraibilità nella misura del diciannove per cento ed entro il limite di 1.000 euro annui.
Il **comma 5** stabilisce che le somme accantonate nel fondo siano trasferite, su richiesta del beneficiario e a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età, a una forma pensionistica complementare, anche individuale, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, fatta salva la possibilità di specifiche ipotesi di riscatto individuate ai sensi del comma 6. La disposizione prevede inoltre che l'INPS certifichi alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei versamenti effettuati. Infine, si prevede che
le somme trasferite non siano considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
Il **comma 6** demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la definizione delle modalità attuative della disciplina, con particolare riferimento alla gestione finanziaria delle risorse, alle modalità e alla frequenza dei versamenti, alle procedure di trasferimento e alle eventuali ipotesi di riscatto, nonché agli obblighi informativi nei confronti dei beneficiari.
Il **comma 7** dispone che l'INPS provveda all'attuazione delle attività previste dalla disposizione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 59
(Disposizioni in materia di congedo parentale)

La disposizione interviene in materia di congedo parentale al fine di rafforzare le misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, ampliando il riconoscimento dell'indennità all'ottanta per cento della retribuzione in favore dei genitori lavoratori.
Il **comma 1,** novellando l'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciò che concerne il trattamento economico, interviene sulla disciplina relativa ai congedi parentali sulla base della quale per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro.
In particolare, la disposizione incrementa di un ulteriore mese ovvero di ulteriori due o tre mesi, a seconda che si tratti, rispettivamente, di secondo figlio o di terzo figlio o ulteriori, il periodo durante il quale i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto fino al sesto anno di vita del bambino, di percepire l'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione.
La disposizione precisa, altresì, l'ambito applicativo della novella da riferirsi ai lavoratori che abbiano terminato o terminino il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2026.

ART. 60
(Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

La disposizione è volta a sostenere la genitorialità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi.

In particolare, il **comma 1** riconosce ai genitori lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un contributo, non superiore a 500 euro, per l'acquisto di servizi per l'infanzia, da erogare al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi, su richiesta e in alternativa al relativo congedo parentale.
Il contributo è destinato all'acquisto di servizi di *baby-sitting* e di servizi educativi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Viene altresì specificato che, in caso di genitori entrambi lavoratori autonomi, il contributo, è corrisposto ad uno solo di essi.
Il contributo non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il calcolo dell'Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Si prevede, infine, che con decreto dell'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio, nonché le procedure di monitoraggio anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per la misura, pari complessivamente a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

ART. 61
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a rafforzare le misure di sostegno economico e di inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza, mediante il rifinanziamento del c.d. reddito di libertà e la proroga degli incentivi contributivi per la loro assunzione.
La disposizione di cui al **comma 1** incrementa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, il fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il rifinanziamento del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza. La misura consiste in un sostegno economico destinato alle donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione e assistenza, volto a favorirne l'indipendenza economica e a sostenerne i percorsi di autonomia personale, abitativa e lavorativa, agevolando il superamento delle condizioni di vulnerabilità derivanti dalle situazioni di violenza subite.
Il **comma 2** estende per un ulteriore triennio, dal 2027 al 2029, l'esonero contributivo per l'assunzione di donne disoccupate vittime di violenza di cui all'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La disposizione è volta a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza attraverso il riconoscimento, ai datori di lavoro privati che le assumano, dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

ART. 62
(Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

La disposizione incrementa le risorse destinate al finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del c.d. Terzo settore.
Il **comma 1**, al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, apporta un

rifinanziamento stabile, di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinato al finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore.
Il **comma 2** autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione della misura.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ

ART. 63
(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

La disposizione interviene in materia di sostegno alle organizzazioni di volontariato, attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale.
Il **comma 1, lettera *a*)**, introducendo all'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, il comma 3-*bis*, autorizza la spesa a favore degli Enti del terzo settore di 4,59 milioni di euro per l'anno 2027 e di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, ai fini della concessione di un contributo per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone con disabilità motoria, forniti di serie o adattati permanentemente allo scopo con sollevatori elettro-idraulici. La disposizione precisa che il contributo non possa superare il diciotto per cento del costo complessivo al netto dell'IVA sostenuto per l'acquisto del veicolo e per il suo adattamento.
La **lettera *b*)**, novellando il comma 4 del richiamato articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017, stabilisce le modalità e i criteri di attuazione della disciplina per l'erogazione del contributo di cui alla lettera *a*), rinviando a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità:
1) l'individuazione degli ulteriori requisiti relativi al numero minimo di posti accessibili, nonché delle condizioni volte a garantire che gli autoveicoli assegnatari del contributo permangano nella proprietà di enti del Terzo settore e nella destinazione al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie;
2) la cadenza dell'erogazione dei contributi, a partire da quelli per gli autoveicoli acquistati nel secondo semestre del 2027;
3) il termine per la richiesta del contributo;
4) l'eventuale affidamento di tutte o parte delle attività per la gestione del ciclo di vita del contributo a società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel limite di 90 mila euro per l'anno 2027 e di 180 mila euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Infine, la **lettera *c*)** provvede ad adeguare la rubrica del già citato articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 in conseguenza delle modifiche apportate dalla novella.

ART. 64
(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

La disposizione è volta a promuovere l'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e a favorirne l'inclusione sociale attraverso lo sport.
Il **comma 1** autorizza la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinata alla realizzazione di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale in favore del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Il **comma 2** prevede che i progetti di cui al comma 1 siano realizzati nell'ambito di un programma annuale predisposto dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), d'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infine, la disposizione prescrive la trasmissione annuale al medesimo Dipartimento di una relazione sull'utilizzo delle risorse, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi finanziati.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 65
(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

La disposizione, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, conferma, anche per l'anno 2027, misure fiscali di favore per il trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
In particolare, il **comma 1** introduce al testo unico in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'articolo 360-*novies* il quale prevede che il suddetto trattamento sia assoggettato, entro il limite di ottocento euro, a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al quindici per cento.
Tale imposizione è applicata ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2026, a euro 50 mila.
Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario della riduzione d'imposta di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Si prevede, inoltre, che per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107 (imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive), e di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario), il beneficio di cui al presente articolo si cumuli alle predette misure.

ART. 66
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

La disposizione reca misure in materia di *turn over* nel pubblico impiego.
Il **comma 1** novella l'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", prescrivendo che le amministrazioni ivi richiamate (Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, agenzie ed enti pubblici non economici) possano procedere, relativamente alla sola annualità 2027, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al settantacinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e ripristinando, a decorrere dal 2028, il *turn over* al cento per cento.
Il **comma 2** novella l'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di *turn over* nelle università statali, prevedendo:
alla **lettera *a*)**, che anche le università statali, per l'anno 2027, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella medesima misura del settantacinque per cento;

alla **lettera *b*)**, che la suddetta riduzione del *turn over* non si applichi tuttavia ai ricercatori delle medesime università.
Il **comma 3** interviene sull'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di fabbisogno, *budget* e spese di personale degli enti pubblici di ricerca, prevedendo che tali enti, per l'anno 2027, possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al venticinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il **comma 4**, **lettere *a)*** e ***b)***, novella l'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di *turn over* del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevedendo che anche tali enti e istituzioni possano procedere, per l'anno accademico 2027/2028, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al settantacinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno accademico precedente.
Il **comma 5**, novellando l'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, stabilisce, alla **lettera *a)***, per il settore scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore rideterminazione dei posti dell'organico dell'autonomia e dei posti delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e alla **lettera *b)***, che novella il comma 829 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, prevede che le Autorità indipendenti, per l'anno 2027, possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al venticinque per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Il **comma 6** prevede che, per l'anno 2027, le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici ed economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di sistema portuale e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non compresi nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ed inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196, possano effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle facoltà assunzionali previste dai rispettivi ordinamenti ridotte del venticinque per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente.
Inoltre, il medesimo comma 6 stabilisce che la predetta riduzione del *turn over* non si applichi, tuttavia, alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale; ai soggetti costituiti in forma societaria; alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 20.
Il **comma 7** reca una clausola di flessibilità stabilendo che, per soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa derogarsi alle misure introdotte dai commi da 1 a 6 mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.
Il **comma 8** prevede che gli enti e le amministrazioni interessate dalle riduzioni del *turn over* ai sensi del presente articolo provvedano ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, agli effetti delle riduzioni, al fine di rendere coerenti le dotazioni organiche con le minori facoltà assunzionali. Inoltre, si prescrive che le medesime amministrazioni procedano all'adeguamento della propria dotazione organica anche nel caso in cui esercitino la facoltà contemplata dall'articolo 1, comma 832, della citata legge n. 207 del 2024, secondo cui una quota dei risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente sia destinata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio.

Il **comma 9** prevede che, entro il 30 aprile di ciascun anno, le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 6 siano versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'Erario.
Il **comma 10** novella l'articolo 35 del Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento di personale e, analogamente al comma 7, reca ulteriori previsioni in materia di flessibilità. In particolare, si consente alle amministrazioni richiamate nel suddetto articolo 35 del Testo unico, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio previsto dal relativo comma 4, di sostituire, in ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età. Per tali assunzioni, la disposizione prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie che si rendano disponibili nella medesima annualità per effetto dei collocamenti a riposo. Si precisa inoltre che per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni possono avvenire per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'annualità stessa, dandone evidenza all'interno dei piani triennali dei fabbisogni di personale.
Il **comma 11** conferma l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 832, della richiamata legge n. 207 del 2024, che consente, alle condizioni ivi previste, la possibilità di destinare una quota dei risparmi permanenti che derivino da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale.
Il **comma 12** autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economico-finanziarie, finalizzato anche alle misure di contrasto all'evasione fiscale e alle altre misure fiscali di cui al capo V del titolo II della presente legge.
Il **comma 13** stabilisce che le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei ministeri possano essere utilizzate anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

ART. 67
(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

La disposizione interviene in materia di adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato e dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, chiarendo alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi in coerenza agli incrementi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di escludere gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente della carriera prefettizia e diplomatica dall'adeguamento annuale in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Si chiarisce, inoltre, che la media da utilizzare per il calcolo degli incrementi medi conseguiti dalle altre categorie di dipendenti pubblici contrattualizzati è quella ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle predette categorie. L'utilizzo della media ponderata è finalizzato a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse. La disposizione prevede, altresì, al fine di evitare duplicazioni, che nella base di calcolo non siano considerati gli arretrati in quanto gli stessi già trovano evidenza nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Il **comma 2** disciplina l'entrata in vigore della disposizione fissandola al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 68
(Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)

La disposizione interviene sulla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche e degli onorari, precisando le modalità di computo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti sulle relative risorse.
Il **comma 1** dispone, con norma di natura interpretativa, che le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.
Il **comma 2** prevede che le somme recuperate a titolo di spese legali, poste a carico delle controparti e destinate alla corresponsione degli onorari delle avvocature degli enti pubblici, siano ripartite tra gli aventi diritto al netto delle somme corrispondenti agli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.
In entrambi i casi disciplinati dai commi 1 e 2, si prevede, altresì, che siano fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della disposizione e non si faccia luogo al recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 69
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

La disposizione provvede al rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e reca misure in materia sanitaria.
Il **comma 1** incrementa il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato dell'importo di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.399 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
Il **comma 2** prevede che una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, sia destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno.
Il **comma 3** prevede che una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2027, sia destinata al finanziamento delle spese per la malattia di *Alzheimer* e altre patologie di demenza senile.
Il **comma 4** prevede che nell'anno 2027, al fine di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano incrementare, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e per un importo pari complessivamente a 300 milioni di euro, la spesa per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il **comma 5** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027 per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore. La disposizione prevede, altresì, che tali risorse siano assegnate al Ministero della salute affinché lo stesso le trasferisca, entro il 31 marzo 2027, alle regioni su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il **comma 6** prevede, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, l'incremento, con decorrenza dal 1°gennaio 2027, del limite di spesa annuo lordo per un importo complessivo di 380 milioni di euro, da destinare all'erogazione della indennità di natura accessoria connessa all'effettiva presenza in servizio di cui all'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il **comma 7** prevede che, nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 1, una quota pari a 138 milioni di euro nell'anno 2027, a 236 milioni di euro nell'anno 2028 e a 273 milioni di euro nell'anno 2029, rientri nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.
Il **comma 8** stabilisce che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano siano stabilite le caratteristiche del documento riepilogativo da rilasciare all'assistito, in forma digitale o cartacea, contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, nonché le relative modalità di rilascio. Lo scopo della disposizione è quello di garantire la massima trasparenza in materia di costi delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del SSN, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza.

ART. 70
(Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)

I commi 1 e 2 intervengono sulla disciplina della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta dai lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera e dai relativi familiari, prevista dall'articolo 1, commi 237, 238 e 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine, in particolare, di semplificare le modalità di determinazione del contributo ed evitare criticità applicative.
Più nel dettaglio, il **comma 1** modifica il comma 238 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 213 del 2023.
In particolare, la **lettera *a*)** disciplina il criterio di determinazione della quota di compartecipazione, prevedendo che, a decorrere dal 2027, l'importo sia determinato annualmente dalla regione di residenza in misura fissa, compresa tra un minimo di 30 euro e un massimo di 150 euro mensili per i lavoratori frontalieri e per i relativi familiari non fiscalmente a carico, mentre per i familiari fiscalmente a carico il limite massimo è stabilito in 50 euro mensili.
La **lettera *b*)** introduce una sanzione amministrativa per i casi di omesso pagamento, quantificata in misura pari al 100 per cento della quota dovuta e non versata.
La **lettera *c*)** interviene sul secondo periodo del richiamato comma 238 della legge n. 213 del 2023, relativo alla destinazione delle somme derivanti dalla quota di compartecipazione, apportando una modifica di natura tecnica, volta esclusivamente ad aggiornare il riferimento temporale contenuto nella disposizione, con eliminazione del richiamo alle risorse disponibili a decorrere dall'anno 2024 e coordinamento con la nuova decorrenza della disciplina fissata all'anno 2027. Restano ferme le restanti previsioni secondo cui le suddette risorse derivanti dalla quota di compartecipazione, affluite al bilancio delle regioni interessate, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente al riconoscimento di trattamenti accessori in favore del personale medico e infermieristico, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo.
Il **comma 2** reca disposizioni di coordinamento tra le modifiche apportate dal comma 1 all'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023 e le previsioni, difformi, contenute nel relativo decreto attuativo di cui al decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2025.

ART. 71
(Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

La disposizione interviene in materia di spesa farmaceutica per acquisti diretti, incrementando il relativo tetto di spesa e introducendo incentivi agli investimenti nel settore farmaceutico anche mediante la riduzione degli obblighi di ripiano a carico delle aziende.
In particolare, il **comma 1** incrementa, a decorrere dall'anno 2028, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura dello 0,2 per cento.
Il **comma 2** prevede, per sostenere gli investimenti nel settore farmaceutico, che, in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti, a decorrere dall'anno 2027, la quota di ripiano che ciascuna azienda farmaceutica eroga in favore delle regioni e province autonome, sia ridotta, alle condizioni di cui al comma 3, di un importo non superiore a 160 milioni di euro annui.
Il **comma 3** prevede che la riduzione di cui al comma 2 si applichi qualora l'azienda farmaceutica abbia effettuato, nell'anno di riferimento del superamento del tetto, investimenti addizionali rispetto all'anno precedente in uno o più specifici ambiti, quali: innovazione farmaceutica, sperimentazione clinica, produzione di medicinali, sviluppo delle tecnologie industriali e delle attività logistiche.
Il **comma 4** demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, le modalità di valutazione dei predetti investimenti di cui al comma 3.
Il **comma 5** prevede che l'importo della riduzione della quota di ripiano di cui al comma 2 venga stabilito annualmente dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento degli investimenti.
Il **comma 6** prevede, per il ristoro in favore delle regioni e province autonome della minore quota di ripiano, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo denominato "Fondo per la compensazione del piano farmaceutico", con dotazione pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Si stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze eroghi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le quote rideterminate ai sensi del comma 5 entro il 30 novembre di ogni anno.
Il **comma 7** specifica che le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 si applicano agli investimenti effettuati nell'anno 2026 e al ripiano per il superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo all'anno 2026.
Il **comma 8** precisa che rimangono ferme le disposizioni in materia di compensazione dei crediti delle regioni nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti.

ART. 72
(Accesso precoce ai farmaci innovativi)

La disposizione è finalizzata a rendere tempestivo l'accesso ai medicinali innovativi per il trattamento di patologie gravi per le quali non sussistono alternative terapeutiche.
Il **comma 1** destina, in via sperimentale e per il triennio 2027-2029, una quota, non superiore a 70 milioni di euro, del Fondo per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per rendere tempestivamente disponibili, in assenza di autorizzazione alla rimborsabilità da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i medicinali per il trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non sussistono valide terapie alternative, e il trattamento sia indifferibile. La disposizione, a copertura dell'onere sopra indicato, prevede altresì la corrispondente riduzione degli importi destinati ai medicinali con requisito di innovatività condizionata di cui all'articolo 1, commi 288 e 290, della citata legge n. 207 del 2024.

Il **comma 2** precisa che l'accesso precoce ai farmaci non costituisce presupposto giuridico di riconoscimento anticipato di rimborsabilità e di fissazione del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale, né vincola la Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) nelle sue successive determinazioni.
Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 28 febbraio 2027, l'individuazione delle modalità e dei tempi per la richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche, nonché i criteri di valutazione del farmaco e la conseguente fissazione del prezzo.
Il **comma 4** dispone che il farmaco, una volta autorizzato l'accesso precoce, sia inserito in un apposito elenco, al cui aggiornamento periodico provvede l'AIFA.
Il **comma 5** prevede che, entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco da parte dell'AIFA, l'azienda farmaceutica provveda a presentare il *dossier* per la classificazione e la rimborsabilità del medicinale da parte del Servizio sanitario nazionale.
Il **comma 6** disciplina i casi di sospensione e di revoca dell'accesso precoce. In particolare, la sospensione è disposta da parte dell'AIFA qualora la Commissione europea non conceda l'autorizzazione per l'immissione in commercio del farmaco ovvero in presenza di segnalazioni relative alla sicurezza del medicinale che richiedano ulteriori approfondimenti da parte dell'AIFA. Inoltre, la disposizione individua i casi in cui tale Agenzia debba disporre la revoca dell'accesso precoce. In particolare, essa è disposta:
- nei casi di mancata presentazione da parte dell'azienda titolare del farmaco del *dossier* per la rimborsabilità del medicinale da parte del Servizio sanitario nazionale nei termini previsti dal comma 5;
- qualora il medicinale non ottenga, entro dieci mesi dalla data di presentazione del *dossier*, l'inserimento in una classe di rimborsabilità;
- se il farmaco è ritirato dal mercato o ne è sospesa la commercializzazione per decisione dell'azienda o delle Autorità regolatorie.
Il **comma 7** dispone che in caso di revoca dell'accesso precoce per mancata presentazione del *dossier* o per mancato inserimento del farmaco in una classe di rimborsabilità, l'azienda farmaceutica si impegni a garantire gratuitamente la continuità terapeutica di pazienti avviati al trattamento per un periodo massimo di dodici mesi.
Il **comma 8** prevede che il mancato rispetto, da parte della azienda farmaceutica, del periodo di garanzia della continuità terapeutica di pazienti avviati al trattamento comporti una sanzione, comminata dall'AIFA, pari al costo che l'azienda avrebbe dovuto sostenere incrementato del dieci per cento.
Il **comma 9** demanda all'AIFA, con proprie deliberazioni, le ulteriori misure tecniche per l'attuazione del presente articolo.

ART. 73
(Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)

La disposizione interviene in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.
Il **comma 1** ridetermina, a decorrere dal 2027, nella misura del 4,7 per cento il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125. La disposizione precisa che restano comunque immutate le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali.

Il **comma 2** prevede che, a fronte della riduzione della quota complessiva a carico delle aziende fornitrici prevista dal comma 1, lo Stato concorra alla copertura dell'onere che ne deriva per un importo complessivo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031.
Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano degli importi a carico dello Stato di cui al comma 2.
Il **comma 4** dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni dal 2019 al 2023, i tetti di spesa regionali siano stabiliti in misura pari al tetto previsto a livello nazionale.
Il **comma 5** individua nel 31 marzo 2027 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 che dichiara il superamento del tetto di spesa, sia a livello nazionale sia regionale, per l'acquisto di dispositivi medici, previsto dal comma 8 del richiamato articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2015.
Il **comma 6** individua nel 30 luglio di ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, i termini entro i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici erogano la quota di propria competenza, da intendersi al netto del contributo statale di cui al comma 2.

ART. 74
(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati)

La disposizione interviene sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati.
Il **comma 1** prevede, a decorrere dal 2027, un incremento di tre punti percentuali del limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente rideterminato dall'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In particolare, si stabilisce che due punti percentuali siano destinati agli effetti derivanti dalle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2026, concernente la quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza *post* acuzie.
Inoltre si prevede che l'ulteriore punto percentuale sia destinato agli effetti derivanti dalle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2026, concernente la quantificazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

ART. 75
(Disposizioni in favore della lotta alla droga)

La disposizione, nell'implementare le azioni in favore della lotta alle droghe, interviene in materia erogazione di prestazioni sanitarie a favore di soggetti dipendenti da sostanze, nonché sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e per la detenzione domiciliare finalizzata al recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, incrementando di ulteriori 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 la quota del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato vincolata alla remunerazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), a favore di ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, in regime di mobilità interregionale.

Il **comma 2** incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 la dotazione finanziaria del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Il **comma 3** novella l'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2026, n. 140, al fine di rifinanziare, a decorrere dall'anno 2027, per l'importo di euro 20.563.750 annui, il fondo destinato all'attuazione delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

ART. 76
(Interventi normativi in materia di energia)

Il **comma 1** autorizza, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026, gli interventi nel settore energetico di cui al capo I, fatto salvo quello concernente il Piano sociale per il clima di cui all'articolo 84.
Al riguardo si evidenzia che l'articolo 26 del citato regolamento consente agli Stati membri, in presenza di circostanze eccezionali che incidano significativamente sulle finanze pubbliche e previa raccomandazione della Commissione europea e approvazione del Consiglio dell'Unione europea, una temporanea deviazione dal percorso di spesa netta definito nell'ambito della *governance* economica europea, purché sia salvaguardata la sostenibilità della finanza pubblica nel medio termine.
La raccomandazione della Commissione dell'8 ottobre 2026 costituisce il presupposto per l'attivazione di tale clausola.
In tale contesto la disposizione autorizza gli interventi nel settore energetico di cui al capo I della presente legge, che recano misure volte a garantire la funzionalità degli impianti idroelettrici; sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 1 MW; promuovere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica; favorire lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano e riconoscere un sostegno temporaneo ai costi dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore e delle piccole e medie imprese non energivore.
Il **comma 2** prevede che ai fini del monitoraggio dei suddetti interventi, nonché per la verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio in coerenza con il ciclo di sorveglianza di cui alla Comunicazione c/2026/4514, le Amministrazioni competenti, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, trasmettano informazioni aggiornate con cadenza mensile.

ART. 77
(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028 da destinare a interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, per il finanziamento del contratto di programma - parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Il **comma 2**, per il finanziamento del contratto di programma - parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,

autorizza la spesa complessiva di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028 di cui:
a) 1.450 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;
b) 1.600 milioni di euro nel biennio 2027- 2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;
c) 500 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;
d) 170 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;
e) 140 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.
Il **comma 3** prevede che, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, le risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 siano immediatamente disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Inoltre, si stabilisce che, fermo restando, da un lato, il limite delle risorse complessivamente assegnate, per ciascuna annualità, ai sensi dei predetti commi 1, 2 e 6, e, dall'altro, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere disposte le opportune rimodulazioni tra interventi, qualora si renda necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti, previa adozione di apposito decreto.
Il **comma 4** prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze possa richiedere al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, ai fini del monitoraggio del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 188 del 1° settembre 2026.
Il **comma 5** stabilisce che, limitatamente alle annualità 2027 e 2028 e per le finalità connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, le risorse di cui ai commi 1 e 2 siano erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale, entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno, prescrivendo, altresì, che ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo si debba tener conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sugli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
Il **comma 6** integra le risorse per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro per l'anno 2030. Il medesimo comma 6 integra, altresì, le risorse per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2029, in entrambi i casi a valere sul contratto di programma - parte Investimenti 2027-2031.

ART. 78
(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

La disposizione reca misure per assicurare la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici.
Il **comma 1** autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la realizzazione degli interventi necessari alla manutenzione, al recupero e al mantenimento della funzionalità dei bacini idroelettrici.

Il **comma 2** prevede misure volte a consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento dei benefici ottenuti all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico. A tal fine il comma 2 stabilisce che l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, per i quali gli operatori si siano avvalsi degli interventi di cui al primo comma e in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione sia contrattualizzata, sino all'ottanta per cento dei relativi volumi, e comunque per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei medesimi, con il Gestore dei servizi energetici S.p.A (GSE), mediante contratti per differenza a due vie, secondo le modalità ed i criteri definiti, con uno o più provvedimenti, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la durata dei contratti sia pari a 20 anni e, in caso di subentro, i contratti siano trasferiti al nuovo concessionario;
b) siano mantenuti adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti, anche in relazione al profilo di produzione, mediante l'eventuale utilizzo nei contratti di profili contrattuali standardizzati o proporzionali all'effettiva produzione;
c) il corrispettivo contrattuale sia determinato con riferimento ai costi medi efficienti, comprensivi dei canoni, degli specifici impianti oggetto dei diversi contratti.
Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato, il **comma 3**, stabilisce che i provvedimenti di ARERA di cui al comma 2 possano, altresì, prevedere la cessione, da parte del GSE, dell'energia elettrica oggetto di contrattualizzazione ai sensi del medesimo comma anche attraverso contratti a termine, di durata non superiore ai 5 anni. Infine, si stabilisce che le controparti di detti contratti, nonché le condizioni economiche applicate, siano individuati attraverso procedure competitive.
Il **comma 4** prevede che le risorse rivenienti dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata ai sensi dei commi 2 e 3 siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.

ART. 79
(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

La disposizione reca misure di sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione fino a 1 MW di potenza.
Il **comma 1** autorizza il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. a concedere contributi in conto capitale, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, a favore dei soggetti che accedono al meccanismo di sostegno disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 giugno 2026. La misura riguarda impianti fotovoltaici di nuova costruzione con potenza nominale non superiore a 1 MW, entro un contingente complessivo di potenza pari a 3 GW. I criteri, le modalità attuative dell'intervento e di monitoraggio della spesa per gli investimenti, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai profili finanziari e di contabilità pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 2** autorizza la spesa, per le finalità di cui al comma 1, di 800 milioni di euro per l'anno 2028 da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE S.p.A. Si stabilisce, altresì, la copertura dei restanti oneri pari a 200 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

ART. 80
(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

La disposizione reca misure per la concessione di contributi per la copertura di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico.

Il **comma 1**, al fine di rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica disciplinati dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. per la concessione di contributi per la copertura integrale dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:
a) 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, per gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
b) 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, per gli edifici scolastici pubblici che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
c) 130 milioni di euro per l'anno 2028 per le università statali che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2028, per gli edifici delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
e) 55 milioni di euro per l'anno 2028 per gli edifici e le infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;
f) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, per gli impianti natatori e gli impianti destinati agli sport del ghiaccio che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria.
Il **comma 2** demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministeri interessati, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative delle misure previste dal comma 1. A tal fine, la disposizione richiama il già citato articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di applicare ai nuovi contributi il meccanismo del cosiddetto "Conto Termico", gestito dal Gestore dei servizi energetici (GSE), che già prevede le modalità di regolamentazione e avvio di nuovi meccanismi di incentivazione, demandando ad appositi provvedimenti attuativi la disciplina dei criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, le procedure di assegnazione dei contributi, le modalità di verifica del conseguimento della riduzione del fabbisogno di energia primaria richiesta ai fini dell'ammissione al beneficio, i casi di revoca delle risorse, nonché i requisiti tecnici degli interventi finanziabili.

ART. 81
(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

La disposizione reca misure per accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano.
Il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione, mediante procedure competitive, gestite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A, dei criteri e delle modalità per la concessione degli incentivi per accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico, incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici e promozione dell'economia circolare. Gli interventi ammissibili comprendono la riconversione degli impianti esistenti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di produzione di biometano già operativi e la realizzazione di nuovi impianti. Il sostegno si articola in due strumenti. Il primo consiste in un incentivo in conto esercizio, i cui oneri sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo

modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Il secondo consiste in un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.
Il **comma 2** stabilisce che l'eventuale cumulo dei due incentivi di cui al comma 1 sia riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato. La misura si applica alla produzione di biometano destinata a usi diversi dai trasporti, compresi gli impieghi nei settori industriali difficili da decarbonizzare, con esclusione della generazione termoelettrica.
Il **comma 3** prevede che l'efficacia della misura sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il **comma 4** autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE s.p.a. La medesima disposizione dispone, altresì, sulla copertura finanziaria per i 300 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2029 e 2030 per la concessione dei predetti contributi a fondo perduto.

ART. 82
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

La disposizione introduce un regime temporaneo di sostegno a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Il **comma 1** istituisce un regime temporaneo di sostegno in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi del paragrafo 4.5 della disciplina europea sugli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF). Il sostegno consiste nel riconoscimento di un contributo a copertura di una quota del costo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata negli anni 2028, 2029 e 2030, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso dell'energia e riferita a non oltre il 50 per cento dei consumi annui del beneficiario, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per il 2028, 800 milioni di euro per il 2029 e 700 milioni di euro per il 2030. Restano fermi il rispetto del prezzo minimo previsto dalla normativa europea e la determinazione del consumo agevolabile secondo criteri verificabili, uniformi e non discriminatori, idonei a evitare fenomeni di sovracompensazione o incrementi dei consumi. Il beneficio può essere concesso per un periodo massimo di tre anni. La concessione del beneficio, inoltre, è subordinata alla destinazione di risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi funzionali alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni, tra cui produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore e flessibilità della domanda. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. è incaricato di verificare il rispetto degli obblighi e di disporre, in caso di inadempimento, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altre misure è ammesso nel rispetto dei massimali applicabili, del divieto di doppio finanziamento e del principio di assenza di sovracompensazione. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione della disciplina attuativa, inclusi i requisiti di accesso, la metodologia di calcolo del sostegno, le modalità di assegnazione delle risorse, il regime di garanzie il monitoraggio e il coordinamento con i meccanismi vigenti di incentivazione per le energie rinnovabili.
La disposizione prevede, infine, che il citato decreto definisca, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo.

Il **comma 2** subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE e dispone sulla copertura dei restanti oneri, nel limite di spesa di 800 milioni di euro per il 2029 e 700 milioni di euro per il 2030.

ART. 83
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

La disposizione persegue la finalità, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di ridurre l'incidenza dei costi energetici sulle imprese di minori dimensioni, sostenerne la competitività e favorirne il percorso di transizione energetica.
Il **comma 1** istituisce un regime temporaneo di sostegno, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, destinato alle micro, piccole e medie imprese che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, finalizzato a contenere l'incidenza dei costi dell'energia elettrica e a favorire la transizione energetica del sistema produttivo. A tal fine, riconosce un contributo sui costi dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata, entro il limite massimo di 1.000 milioni di euro per il 2027, 1.430 milioni di euro per il 2028, 600 milioni di euro per il 2029 e 500 milioni di euro per il 2030, in misura non superiore al cinquanta per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del cinquanta per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030.
Si precisa che il beneficiario è tenuto a destinare risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, l'accumulo, l'efficienza energetica, l'elettrificazione dei processi, le pompe di calore, il recupero di calore, la gestione intelligente dei consumi o altre misure di riduzione delle emissioni. Gli interventi devono essere avviati dopo la domanda e completati entro trentasei mesi dalla concessione, salvo il diverso termine stabilito dalla Commissione europea. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., anche avvalendosi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verifica il rispetto degli obblighi e dispone, in caso di inadempimento, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altre misure è ammesso nel rispetto dei massimali applicabili e dei divieti di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, gli indicatori ambientali e il coordinamento con i meccanismi vigenti.
Si prevede, inoltre, che il citato decreto definisca, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo.
Il **comma 2** subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto configurabile come regime di aiuto di Stato.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE e dispone sulla copertura dei restanti oneri, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per il 2029 e 500 milioni di euro per il 2030.

Il **comma 4** stabilisce che gli eventuali costi connessi alla gestione della misura siano posti a carico delle risorse stanziate per il finanziamento dell'intervento, nel limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse.

ART. 84
(Piano sociale per il clima)

La disposizione definisce il quadro di *governance* per l'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), predisposto dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) 2023/955, istitutivo del Fondo sociale per il clima per il periodo 2026-2032, valorizzando l'esperienza maturata nella *governance* multilivello dei programmi euro-nazionali ed in particolare del PNRR, e distinguendo il livello di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo, affidato a un'Unità di missione di nuova istituzione, da quello di attuazione operativa, rimesso alla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, il **comma 1** individua il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale amministrazione responsabile a livello centrale e istituisce, per il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del Piano, un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale, operante fino al completamento del PSC e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, articolata in un Ufficio di livello dirigenziale generale ed un massimo di tre uffici di livello dirigenziale non generale. A tal fine autorizza la spesa di 861.441 euro per l'anno 2027 e di euro 912.266 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
Il **comma 2** stabilisce che gli incarichi dirigenziali relativi dell'Unità di missione di cui al comma 1 siano conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti, per consentire l'acquisizione di professionalità specialistiche.
Il **comma 3**, nel definire le funzioni dell'Unità di missione, stabilisce che la stessa curi i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provveda alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi avvalendosi del sistema informatico "ReGiS", di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusa la raccolta e conservazione dei dati necessari ad assicurare il rispetto della normativa europea in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.
Il **comma 4** prevede che la citata Unità di missione sottoscriva la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955.
Il **comma 5**, ferma restando l'attribuzione all'Unità di missione delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, demanda all'autonomia organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'individuazione della Direzione generale competente per l'attuazione operativa delle misure, degli investimenti e delle azioni di competenza, nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'operato dei soggetti attuatori esterni, anche ai fini del conseguimento del Piano sociale per il clima.
Il **comma 6** prevede che l'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del Piano sociale per il clima sia affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo ovvero selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Il **comma 7** dispone che i soggetti attuatori assicurino la piena e tempestiva attuazione delle misure e degli investimenti di rispettiva competenza nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, nonché adottino ogni iniziativa utile ai fini della rendicontazione e del

monitoraggio degli interventi garantendo il rispetto della normativa e dei principi dell'Unione europea in materia di utilizzo delle risorse europee di cui al regolamento (UE) 2023/955.
Il **comma 8** reca la clausola di flessibilità organizzativa, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di amministrazione responsabile dell'attuazione delle misure del Piano, possa avvalersi, in relazione alle rispettive competenze istituzionali, di altre amministrazioni centrali dello Stato quali organismi intermedi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, previa stipula di apposite convenzioni volte a disciplinare le funzioni delegate e le relative modalità di svolgimento. Si consente, altresì, l'individuazione degli organismi intermedi anche in fase attuativa, sulla base delle esigenze operative che dovessero emergere e nel rispetto della disciplina europea di riferimento.
Il **comma 9** stabilisce che i soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentino il sistema informatico ReGiS istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, con i dati di rispettiva competenza, relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale degli interventi, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il **comma 10** prevede che in caso di mancato rispetto degli obblighi posti a capo dei soggetti attuatori e di cui al comma 7, ovvero di utilizzo irregolare o indebito delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica proceda alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, pure mediante compensazione.
Il **comma 11** dispone che, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Ispettorato generale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provveda ad effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima ovvero dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di Tesoreria denominato "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del *Next Generation* EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee" ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il **comma 12** disciplina le attività del predetto Ispettorato generale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato relative alla verifica della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima fornite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché le modalità di trasmissione alla Commissione europea delle domande di pagamento periodiche attraverso il sistema ReGiS e mediante lo scambio elettronico di dati con il sistema unionale SFC (*System for Funds Management in the European Union*).
Il **comma 13** prevede che il monitoraggio dell'attuazione del Piano sociale per il clima ai sensi dell'articolo 24 del regolamento UE 2023/955 sia assicurato dall'Unità di missione di cui al comma 1, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico ReGiS.
Il **comma 14** dispone che il sistema informatico ReGiS consenta la rilevazione dei dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle misure, degli investimenti e delle azioni del Piano sociale per il clima, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Si richiede che venga assicurata, altresì, l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti coinvolti e l'alimentazione del sistema unionale di scambio elettronico dei dati (SFC).
Il **comma 15** prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1, emani le istruzioni tecnico-operative necessarie ad assicurare la tempestiva ed efficace alimentazione del sistema informatico ReGiS cui devono attenersi le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, nonché i soggetti attuatori e gli organismi intermedi.

Il **comma 16** prevede che, ai fini dell'adeguamento del sistema ReGiS, strumentale all'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 9, 12, 13 e 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi del supporto tecnico della Società generale di informatica (SOGEI) S.p.A., mediante la stipula di specifiche convenzioni o mediante l'adeguamento dei massimali previsti dalle convenzioni in essere, qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

ART. 85
(Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)

La disposizione incrementa le risorse destinate al credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica.
Il **comma 1** incrementa, per gli anni 2027 e 2028, l'autorizzazione di spesa relativa al contributo, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, autorizzando la spesa di ulteriori 1,4 miliardi di euro per l'anno 2027 e di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2028.
Il **comma 2** assoggetta la misura di cui al comma 1 al procedimento di valutazione dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 86
(Attuazione della riforma del "Codice degli incentivi")

L'articolo reca disposizioni in materia di attuazione della riforma del Codice degli incentivi di cui al decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, apportando i necessari adeguamenti alla struttura del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine, in particolare, di assicurare una più puntuale classificazione delle risorse e una maggiore trasparenza nella gestione delle misure agevolative.
Nello specifico, il **comma 1, lettera *a*)**, novella l'articolo 23 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che i capitoli di bilancio relativi al Fondo per la crescita sostenibile, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e destinati rispettivamente alle misure a fondo perduto e alle misure di natura finanziaria o mista, siano articolati secondo le sezioni individuate dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 138 del 2026. Tali sezioni riguardano, nel dettaglio, gli interventi in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, *start-up* d'impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali. La disposizione prevede, inoltre, che per le misure agevolative di natura mista, che combinano contributi a fondo perduto e incentivi di natura finanziaria, le informazioni rese disponibili nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione evidenzino distintamente la quota di risorse destinata ai contributi a fondo perduto.
Il comma 1**, lettera *b*)**, novella altresì il comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo che il trasferimento delle risorse del Fondo a contabilità speciali nonché ad altri conti bancari e postali previsti dalla normativa vigente per l'attuazione delle misure agevolative, possa essere disposto tenuto conto delle somme necessarie all'effettuazione dei pagamenti in favore dei beneficiari e purché riferito a interventi già assistiti da un impegno giuridicamente vincolante.

Il comma 1**, lettera *c*)**, introduce un nuovo comma 4-*bis* al citato articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, diretto a garantire la coerenza dell'operatività del Fondo per la crescita sostenibile con gli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, si dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ciascun capitolo e per ogni sezione degli stessi, secondo un modello stabilito d'intesa tra dette amministrazioni, entro il 10 settembre di ciascun anno, il dato relativo al primo semestre dell'esercizio degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto. Inoltre, si prevede la trasmissione di una previsione per l'esercizio in corso e per quello successivo degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto.
Il **comma 2** stabilisce che, a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali recanti le discipline quadro del sistema degli incentivi (di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026), lo stanziamento dei capitoli di spesa nei quali si articola il Fondo per la crescita sostenibile possa essere rimodulato tra le diverse sezioni del Fondo previa adozione, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Il **comma 3** stabilisce che le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 siano versate, entro il 31 marzo 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica, al citato Fondo.
Il **comma 4** stabilisce che per le risorse non confluite sui capitoli di bilancio relativi all'istituzione del Fondo per la crescita sostenibile, relative alle autorizzazioni di spesa indicata alla tabella di cui all'allegato 4 della presente legge, resti ferma l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle predette autorizzazioni, ivi compresa quella attuativa.
Il **comma 5** dispone che, con riferimento alle risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo e che non rientrano nell'ambito applicativo del comma 3, continuino ad applicarsi le disposizioni delle originarie autorizzazioni di spesa e della relativa disciplina attuativa.
Il **comma 6** dispone che, contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale recante le discipline quadro del sistema degli incentivi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali di cui al comma 5, nonché il relativo cronoprogramma pluriennale di spesa, disciplinando, altresì, le modalità e le tempistiche di trasmissione dei relativi aggiornamenti.

ART. 87
(Misure in materia di trasformazione digitale)

L'articolo introduce misure volte al riassetto delle società pubbliche operanti nel settore della trasformazione digitale, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione.
A tal fine, il **comma 1**, allo scopo di rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici strategici, e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione dell'ecosistema di interoperabilità della pubblica amministrazione, dispone un'operazione di trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-i S.p.A. alla Sogei S.p.A..
Il comma 2 prevede che la società all'esito del trasferimento di cui al comma 1 subentri, altresì, nella gestione e nelle connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative:

a) al nodo eIDAS italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea; stabilendo che il subentro sia comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2024/1183; *b)* all'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e all'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) di cui, rispettivamente, agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità economiche, patrimoniali e societarie del trasferimento. In particolare, il **comma 3** precisa che il trasferimento debba essere realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di 3-i risultante da una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione, approvata dal Consiglio di amministrazione di 3-i, previo parere favorevole del Collegio sindacale e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal Consiglio di amministrazione di Sogei.

Il **comma 4** stabilisce che Sogei, entro 60 giorni successivi al trasferimento, mediante girata sul certificato azionario, provveda a versare il corrispettivo agli azionisti di 3-i ed a modificare lo statuto della medesima società prevedendo, tra l'altro, un nuovo assetto organizzativo delle attività. La disposizione prescrive altresì che i componenti in carica del consiglio di amministrazione della società trasferita decadano dalla data di girata sul certificato azionario, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

Il **comma 5** assicura la continuità delle prestazioni rese in favore di amministrazioni e soggetti istituzionali, tra cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, è consentita la stipula di nuove convenzioni di affidamento di servizi analoghi alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con definizione dei costi, dei livelli di servizio e delle modalità operative di erogazione delle prestazioni.

Il comma 6 coordina la nuova disciplina con il quadro normativo vigente, prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 88

(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

L'articolo interviene sulla disciplina del credito d'imposta "Agricoltura 4.0", ampliandone le finalità, per sostenere gli investimenti delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura orientati all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, l'articolo reca disposizioni volte a sostenere il processo di transizione energetica e ambientale della flotta da pesca nazionale, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo destinato al finanziamento di interventi di ammodernamento sostenibile delle unità da pesca.

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera *a*)**, novella il comma 454 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedendo che il credito d'imposta sia riconosciuto anche per investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi.

La **lettera *b*)** del medesimo comma 1, novella l'articolo 1, comma 457, primo periodo, della citata legge n. 199 del 2025, incrementando le risorse destinate alla concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano investimenti in beni

materiali e immateriali strumentali nuovi indicati nella predetta legge n. 199 del 2025, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di assicurare la copertura finanziaria relativa all'ampliamento dell'agevolazione. Si prevede, infine, che il credito di imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

Il **comma 2** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028. La misura è finalizzata a favorire gli interventi di efficientamento energetico e di ammodernamento sostenibile delle unità della flotta peschereccia nazionale, nonché a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato e rafforzare la competitività delle imprese di pesca.

Il **comma 3** demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, gestione della capacità della flotta e aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 89
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

La disposizione interviene in materia di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati nel settore turistico e degli interventi ad essi complementari e funzionali disciplinati all'articolo 1, commi da 502 a 508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)** estende agli anni 2027 e 2028 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 506, della citata legge n. 207 del 2024, e destinata allo svolgimento delle attività connesse alla gestione della misura agevolativa, comprese quelle che possono essere affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), che a sua volta può avvalersi della società ENIT S.p.a.

A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028.

Il **comma 1**, **lettera *b*),** novellando l'articolo 1, comma 508, della medesima legge n. 207 del 2024, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 per il finanziamento degli interventi agevolativi previsti dai predetti commi da 502 a 507.

ART. 90
(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

La disposizione interviene in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Il **comma 1** prevede che le risorse assegnate, a legislazione vigente, al Club alpino italiano e destinate alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, siano trasferite, dal medesimo Ministero, al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI DIFESA E DI AFFARI INTERNI

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI DIFESA

ART. 91
(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

Il **comma 1** autorizza, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026, gli interventi recati dal Capo I della presente legge.

ART. 92
(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

La disposizione reca misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative e organizzative del comparto difesa, nel quadro degli impegni assunti in ambito europeo in materia di difesa comune.
Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione pari a 26,43 milioni di euro per l'anno 2027, 423,24 milioni di euro per l'anno 2028, 434,90 milioni di euro per l'anno 2029, 299,19 milioni di euro per l'anno 2030, 242,09 milioni di euro per l'anno 2031 e 218,22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di specifici interventi normativi in materia di implementazione delle Forze di riserva della Difesa, quali strutture di personale addestrato e prontamente impiegabile a supporto e integrazione delle Forze armate, nonché al finanziamento di interventi finalizzati all'adeguamento delle capacità operative e strumentali della difesa.
La disposizione prevede, infine, che il fondo sia integrato, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dall'anno 2029 per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa.

ART. 93
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

La disposizione introduce nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di carabinieri ausiliari della riserva volontaria destinata a svolgere un servizio volontario temporaneo nell'Arma dei carabinieri.
Il **comma 1** apporta modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, volte a istituire e disciplinare la figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria.
In particolare, la **lettera *a*)** novella il comma 8 dell'articolo 627 del Codice dell'ordinamento militare al fine di ricomprendere nella categoria dei militari di truppa anche gli allievi carabinieri e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria.
La **lettera *b*)** novella l'articolo 631 del medesimo Codice dell'ordinamento militare equiparando il grado di carabiniere ausiliario della riserva volontaria a quello di caporale e quello di allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria ai gradi di allievo carabiniere e di allievo finanziere.
La **lettera *c*)** novella l'articolo 703 del citato Codice dell'ordinamento militare, precisando che le riserve di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri operino fermo restando quanto previsto dal nuovo articolo 709-*sexies*, concernente le riserve in favore dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria.
La **lettera *d*)** introduce, nell'ambito del Capo dedicato ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, premettendola all'articolo 706, la «Sezione I - Carabinieri effettivi», al fine di coordinare sistematicamente l'inserimento della nuova disciplina dedicata ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria con quella esistente.
La **lettera *e*)** inserisce nel predetto Codice dell'ordinamento militare la nuova «Sezione II - Carabinieri ausiliari della riserva volontaria», introducendo gli articoli da 709-*bis* a 709-*sexies*. In particolare:

- l'articolo 709-*bis* disciplina i requisiti per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, prevedendo il limite di età di ventisei anni, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio, nonché l'ammissione dei vincitori a una ferma volontaria annuale;
- l'articolo 709-*ter* rinvia a una determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la definizione delle modalità di reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria;
- l'articolo 709-*quater* estende i benefici non economici previsti per il servizio militare di leva anche a coloro che hanno prestato servizio militare in qualità di carabiniere ausiliario della riserva volontaria, per almeno dodici mesi;
- l'articolo 709-*quinquies* prevede l'inserimento nei bandi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, di una riserva di posti in favore dei diplomati presso le scuole militari, degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei figli di militari deceduti in servizio;
- l'articolo 709-*sexies* introduce, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, una riserva di posti nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili in favore dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito, disciplinando altresì la devoluzione dei posti eventualmente non coperti e la valorizzazione del servizio prestato e delle specializzazioni acquisite quali titoli di merito.

La **lettera *f*)** introduce la partizione «Sezione I - Carabinieri effettivi» nell'ambito della disciplina relativa alla formazione del personale dell'Arma dei carabinieri, premettendola all'articolo 783 del citato Codice dell'ordinamento militare, al fine di coordinarla con le disposizioni vigenti in materia di formazione dei carabinieri effettivi di cui agli articoli 783, 783-*bis*, 784 e 785, dedicate ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria.

La **lettera *g*)**, inserisce la nuova «Sezione II - Carabinieri ausiliari della riserva volontaria», introducendo gli articoli da 785-*bis* a 785-*quinquies*. In particolare:
- l'articolo 785-*bis* disciplina la formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, demandando al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la definizione dell'*iter* formativo e prevedendo l'applicazione delle disposizioni concernenti la licenza ordinaria previste per il personale in formazione di cui all'articolo 592 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- l'articolo 785-*ter* istituisce il corso per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria, di durata non superiore a tre mesi, disciplina il conseguimento della nomina al termine del corso e regola gli effetti dell'ammissione al corso per il personale già appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia;
- l'articolo 785-*quater* stabilisce che gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria contraggano, all'atto dell'arruolamento, una ferma volontaria della durata di un anno;
- l'articolo 785-*quinquies* individua i casi nei quali la nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria è sospesa fino al venir meno delle cause impeditive. In particolare, la disposizione individua come cause impeditive: *a)* il rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo; *b)* la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato; *c)* la sospensione dal servizio; *d)* la licenza straordinaria di convalescenza.

La **lettera *h*)** introduce nel citato Codice dell'ordinamento militare, l'articolo 850-*bis* che disciplina l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La disposizione prevede che tale personale sia impiegato, oltre che nei compiti di carattere militare, anche in attività operative e addestrative presso i reparti dell'Arma dei carabinieri. La disposizione, inoltre, individua nel Comandante generale dell'Arma l'autorità competente a definirne i profili di impiego e attribuisce agli stessi le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria.

La **lettera *i*)** novella il comma 1 dell'articolo 878 del Codice dell'ordinamento militare, al fine di includere nella macrocategoria dei militari in servizio temporaneo, sia i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma, sia gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria.
La **lettera *l*)** introduce la nuova «Sezione IV-bis - Carabinieri ausiliari della riserva volontaria» e inserisce gli articoli da 952-*bis* a 952-*septies*. In particolare:
- l'articolo 952-*bis* disciplina l'ammissione alla rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, prevedendo la possibilità di una rafferma biennale e il relativo prolungamento per il tempo necessario al completamento delle procedure concorsuali per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri;
- l'articolo 952-*ter* reca una disciplina speciale per il personale che perda l'idoneità fisio-psico-attitudinale in conseguenza di ferite o lesioni riportate in servizio, consentendone, in presenza di specifici requisiti, la permanenza in servizio, l'ammissione alla rafferma e, nei casi più gravi, il transito nel servizio permanente;
- l'articolo 952-*quater* individua le cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma, prevedendo il collocamento in congedo illimitato alla scadenza dei relativi periodi oppure a seguito del proscioglimento dal servizio;
- l'articolo 952-*quinquies* disciplina i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, comprendendo, tra l'altro, la perdita dell'idoneità psico-fisica, il mancato superamento dei corsi di formazione, motivi disciplinari, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e la domanda dell'interessato;
- l'articolo 952-*sexies* individua ulteriori casi di proscioglimento a domanda dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, quali, tra l'altro, assunzione presso amministrazioni pubbliche, imprese ovvero organizzazioni private, gravi motivi familiari e ne disciplina il relativo procedimento;
- l'articolo 952-*septies* disciplina il proscioglimento del personale che abbia riportato ferite o lesioni comportanti la perdita dell'idoneità al servizio e per le quali non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.
La **lettera *m*)** novella l'articolo 988 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina concernente il richiamo in servizio e prevedendo che, in caso di richiamo, agli stessi sia attribuito lo stato giuridico dei carabinieri effettivi in ferma.
La **lettera *n*)** novella l'articolo 1013 del Codice dell'ordinamento militare al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina concernente la documentazione caratteristica, valutativa e matricolare prevista per il personale volontario delle Forze armate.
La **lettera *o)*** novella l'articolo 1501 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria le disposizioni concernenti i permessi riconosciuti ai volontari in ferma prefissata e adeguando conseguentemente la rubrica dell'articolo.
La **lettera *p*)** novella l'articolo 1502 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina della licenza ordinaria, attualmente applicata ai volontari in ferma prefissata annuale e triennale.
La **lettera *q*)** novella l'articolo 1503 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa alla licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata. Prevede, inoltre, che agli allievi carabinieri ausiliari, durante il periodo di licenza straordinaria, venga riconosciuta la paga in misura intera nei primi due mesi e in misura ridotta alla metà per il terzo mese e ai carabinieri ausiliari vengano corrisposti lo stipendio e gli altri assegni in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi e, a decorrere dal decimo mese, non siano più dovuti.
La **lettera *r)*** novella l'articolo 1504 del Codice dell'ordinamento militare estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina della licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata.
La **lettera *s*)** novella l'articolo 1505 del Codice dell'ordinamento militare applicando ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai premessi speciali notturni, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata;

La **lettera *t*)** introduce il nuovo «titolo III-*bis*. Carabinieri ausiliari della riserva volontaria», che ricomprende i seguenti nuovi articoli:
- l'articolo 1799-*bis* che disciplina la retribuzione base dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma, riconoscendo, durante la ferma, uno stipendio e assegni fissi e continuativi pari al 65 per cento di quelli spettanti al carabiniere in ferma volontaria e, durante la rafferma biennale, il trattamento economico integrale previsto per quest'ultimo;
- l'articolo 1799-*ter* che disciplina il trattamento economico accessorio dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma, prevedendo che le ore di servizio svolte oltre l'orario settimanale siano retribuite come lavoro straordinario, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla contrattazione. Prevede, inoltre, che al suddetto personale possano essere attribuite indennità connesse al particolare tipo di impiego, comprese le indennità di rischio, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria. Esclude, infine, per i carabinieri ausiliari la corresponsione dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali e il premio di congedamento;
- l'articolo 1799-*quater* che estende l'applicazione delle disposizioni riguardanti i rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa, previsti per i volontari in ferma prefissata, anche ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria;

La **lettera *u*)** introduce nel citato Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 2157-*bis* che disciplina il trattamento economico degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria durante il corso di formazione, prevedendo l'attribuzione delle paghe nette giornaliere riconosciute agli allievi dei corrispondenti corsi militari.
Il **comma 2** autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità a decorrere dall'anno 2028.
Il **comma 3** provvede alla relativa autorizzazione di spesa.

ART. 94
(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

L'articolo reca disposizioni volte a sostenere il processo di ammodernamento e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e adeguamento delle infrastrutture militari.
Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate, con una dotazione di 17 milioni di euro per l'anno 2027 e di 87 milioni di euro per l'anno 2028, le cui risorse sono destinate alla costruzione di nuove caserme demaniali e delle relative pertinenze, all'acquisto degli arredi necessari, nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento, efficientamento energetico e miglioramento antisismico delle infrastrutture esistenti.
Il **comma 2** disciplina le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo.
La **lettera *a***) qualifica le opere ricomprese nell'elenco degli interventi come opere destinate alla difesa nazionale, ai fini dell'applicazione della disciplina speciale prevista dal capo I del titolo VII del libro secondo del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale qualificazione consente l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste per le opere militari, con particolare riguardo ai profili urbanistici, edilizi e paesaggistici.
La **lettera *b*)** prevede l'applicazione agli interventi delle procedure accelerate in materia di contratti pubblici disciplinate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
La **lettera *c*)** stabilisce che l'approvazione dei progetti equivalga, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.
La **lettera *d*)** demanda a un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione dell'elenco degli interventi da realizzare.

Tale elenco è predisposto sulla base delle proposte formulate dal Capo di Stato Maggiore della difesa e deve essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.
La **lettera *e*)** individua alcuni criteri preferenziali per la realizzazione degli interventi, privilegiando il riutilizzo e la riqualificazione del patrimonio immobiliare demaniale esistente, l'accorpamento di reparti appartenenti a diverse organizzazioni funzionali e l'acquisizione di aree o immobili anche mediante operazioni di permuta.
Il **comma 3** dispone che tutti gli interventi finanziati siano identificati mediante il codice unico di progetto (CUP) e siano assoggettati ai vigenti obblighi di monitoraggio previsti per le opere e gli investimenti pubblici.

ART. 95
(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

L'articolo reca disposizioni volte a garantire la prosecuzione delle missioni internazionali e ad assicurare il finanziamento degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del programma *internazionale Global Combat Air Programme* (GCAP).
Il **comma 1** incrementa di 520 milioni di euro per l'anno 2027 e di 803.579.339 di euro per l'anno 2028, la dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.
Il **comma 2** incrementa di 32.338.720 euro per l'anno 2027 e di 15.563.360 euro per l'anno 2028 le risorse destinate all'attuazione della Convenzione ratificata con la legge 18 novembre 2024, n. 184, relativa al programma GCAP, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività previste nell'ambito dell'iniziativa internazionale per lo sviluppo di un sistema aereo da combattimento di nuova generazione.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI AFFARI INTERNI E SICUREZZA

ART. 96
(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

L'articolo reca disposizioni finalizzate all'istituzione delle figure del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della Guardia di finanza, dell'agente volontario della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria, mediante la costituzione di un apposito fondo destinato al finanziamento dei relativi interventi normativi e organizzativi.
Il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di euro 21.615.871 per l'anno 2027, di euro 108.046.946 per l'anno 2028, di euro 210.142.070 per l'anno 2029, di euro 277.804.027 per l'anno 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dall'anno 2031, e un fondo di conto capitale con una dotazione di euro 52.540.000 per l'anno 2027 e di euro 38.915.100 per l'anno 2028, per finanziare l'adozione di specifici provvedimenti normativi volti ad istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della Guardia di finanza, dell'agente volontario della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziario.

ART. 97
(Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

La disposizione interviene sulla disciplina della durata dei corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato.
Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro cui devono essere avviati i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato la cui durata può essere ridotta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Il **comma 2** autorizza, per l'attuazione del comma 1, la spesa di euro 3.795.197 per l'anno 2028 e di euro 11.385.574 per l'anno 2029.

ART. 98
(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

L'articolo reca disposizioni volte a incrementare le risorse destinate ai Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione del principio di specificità del ruolo e delle funzioni riconosciuto dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenuto conto della peculiarità dei compiti svolti e delle esigenze di efficienza operativa connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nel dettaglio, il **comma 1** incrementa, a decorrere dal 2027, le risorse dei predetti Fondi di 32.725.731 euro per l'Arma dei Carabinieri, di 17.614.492 euro per il Corpo della Guardia di finanza, di 29.268.312 euro per la Polizia di Stato e di 11.223.235 euro per il Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 99
(Straordinari)

L'articolo reca disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.
Nel dettaglio, il **comma 1** autorizza, per l'anno 2027, una spesa complessiva di 50 milioni di euro destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario già effettuate dal personale delle Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.
Le risorse autorizzate, in particolare, sono ripartite nella misura di 19 milioni di euro per la Polizia di Stato, 19 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, 9,5 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza e 2,5 milioni di euro per il Corpo di polizia penitenziaria.

ART. 100
(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a potenziare il controllo del territorio attraverso il contributo delle Forze armate.
Il **comma 1,** anche al fine di assicurare la prosecuzione del rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano proroga fino al 31 marzo 2027 l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190.
Il **comma 2** specifica che al predetto personale si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di attribuzione delle funzioni di agente di pubblica sicurezza, prevedendo che tale personale possa procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.

152. A tal proposito, si ricorda che tali funzioni vengono attribuite anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, prevedendo, che ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagni le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.
Il **comma 3** introduce specifiche deroghe in relazione alle vigenti limitazioni orarie ai fini delle spese riguardanti il trattamento economico accessorio conseguente alle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 101
(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

La disposizione è volta a potenziare il contrasto della criminalità organizzata attraverso assunzioni straordinarie di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza.
Il **comma 1** autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 180 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2027 al 2032, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per un numero massimo di:
a) 60 unità nella Polizia di Stato, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 2;
b) 60 unità nell'Arma dei carabinieri, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 4;
c) 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 entro il limite di spesa di cui al comma 6.
I **commi da 2 a 7** recano le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 102
(Assunzioni di personale per la polizia locale)

L'articolo è finalizzato al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana.
Il **comma 1** prevede che i comuni, a decorrere dall'anno 2027, per potenziare iniziative in materia di sicurezza urbana, possano assumere a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali. A tal fine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, a decorrere dall'anno 2027, con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui, da ripartire fra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, l'individuazione degli enti beneficiari e le modalità di assegnazione delle risorse. Infine, la disposizione precisa che le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune.

ART. 103
(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

La disposizione novella l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di introdurre una disciplina che garantisca la tempestiva ed efficace gestione finanziaria delle procedure connesse all'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie.
In particolare, il **comma 1**, introducendo il comma 8-*bis* all'articolo 55 della citata legge n. 449 del 1997, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle somme occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, possa disporre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, nel limite del 50 per cento delle misure massime di finanziamento determinate dai previsti provvedimenti attuativi, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Infine, la disposizione prevede che le somme oggetto di anticipazione non utilizzate dalle amministrazioni interessate per le predette consultazioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre di ogni anno e restino acquisite all'erario.

TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 104
(Buono scuola)

L'articolo proroga per l'anno 2027 il contributo riconosciuto alle famiglie per la frequenza di scuole paritarie secondarie, estendendo di un ulteriore anno l'applicazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2026.
Nel dettaglio, il **comma 1**, **lettera *a*)**, modifica l'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevedendo il riconoscimento anche per l'anno 2027 del contributo fino a 1.500 euro per ciascuno studente appartenente a nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE) non superiore a 30.000 euro, iscritto a una scuola paritaria secondaria di primo grado o al primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado.
Il **comma 1**, **lettera *b*)**, adegua conseguentemente l'autorizzazione di spesa prevista dal citato comma 519, disponendo lo stanziamento incrementale di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 105
(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

L'articolo è volto, in particolare, a ridurre il costo dei libri di testo scolastici e universitari e ad ampliare le modalità di accesso ai contenuti didattici, introducendo l'obbligo per gli editori di rendere disponibili specifiche versioni digitali stampabili dei testi adottati nei percorsi di istruzione e formazione.
Il **comma 1**, novellando l'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in tema di costo dei libri scolastici, introduce, alla **lettera *a*)**, i nuovi commi 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 2-*septies*.
Nello specifico, il nuovo comma 2-*quinquies* introduce l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari ad un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente edizione cartacea. La disposizione riconosce altresì all'acquirente il diritto di realizzare, per finalità esclusivamente personali, scolastiche o di studio e senza scopo di lucro, un'unica copia cartacea integrale dell'opera acquistata in formato digitale, anche mediante il ricorso a operatori professionali del settore della stampa. A

tal fine, viene prevista una specifica deroga alla disciplina generale in materia di diritto d'autore, consentendo la riproduzione dell'intera opera in luogo del limite ordinariamente stabilito dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, che permette la riproduzione per uso personale entro il limite del quindici per cento di ciascun volume. Resta fermo il divieto di realizzare ulteriori copie, nonché di cedere, diffondere o mettere a disposizione di terzi il file digitale o la copia cartacea così ottenuta.
Il nuovo comma 2-*sexies* disciplina le modalità di esercizio del diritto di stampa della copia cartacea prevista dal comma 2-*quinquies*, stabilendo che la riproduzione possa essere effettuata sia direttamente dall'acquirente sia per il tramite di soggetti che prestano professionalmente servizi di stampa. A tal fine, viene esclusa l'applicazione dell'articolo 68, comma 4, della citata legge n. 633 del 1941, che prevede il versamento di un compenso agli autori e agli editori per le riproduzioni effettuate presso centri e servizi di copia. La disposizione introduce inoltre specifiche misure di tutela dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, vietando la realizzazione di copie ulteriori rispetto a quella consentita, nonché la cessione, la vendita, la diffusione, la condivisione o la messa a disposizione a terzi del file digitale o della copia cartacea realizzata.
Il nuovo comma 2-*septies* stabilisce, infine, che i libri di testo non conformi alle disposizioni introdotte non possano essere oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche.
La **lettera *b*)** del comma 1 modifica il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, estendendo alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) l'obbligo di adottare linee di indirizzo coerenti con i nuovi principi introdotti in materia di versioni digitali stampabili dei testi.
Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, la definizione delle caratteristiche tecniche delle versioni digitali stampabili, delle modalità volte ad assicurare la realizzazione di una sola copia cartacea per ciascun acquisto, delle procedure per il ripristino dell'autorizzazione in caso di stampa non completata per cause tecniche, delle informazioni che gli editori sono tenuti a fornire agli acquirenti e delle modalità di verifica del rispetto della disciplina introdotta, nel rispetto dell'autonomia universitaria e della libertà di insegnamento.
Il **comma 3** dispone che le nuove previsioni si applichino ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 2.

ART. 106
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

La disposizione proroga e rifinanzia il meccanismo di sostegno di cui al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, disponendo l'applicazione anche per le annualità 2028 e 2029 della misura del credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria che effettuino versamenti al medesimo Fondo.
Nel dettaglio, il **comma 1**, modifica l'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estendendo per gli anni 2028 e 2029 il riconoscimento del contributo, nella forma di credito d'imposta pari al settantacinque per cento dei versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Contestualmente, si prevede un limite massimo di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107

(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e programma nazionale talenti per la ricerca)

La disposizione destina risorse al finanziamento di progettualità strategiche delle università al fine di rafforzare la ricerca, la didattica e le infrastrutture universitarie e istituisce il Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, con l'obiettivo di valorizzare il capitale umano della ricerca e sostenere i giovani ricercatori mediante opportunità di perfezionamento in Italia o all'estero.

Il **comma 1** dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, le risorse della sezione «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», istituita nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università con l'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano destinate al finanziamento di progettualità strategiche delle Università medesime al fine di rafforzare la ricerca, la didattica, le infrastrutture universitarie, nonché valorizzare il personale, favorendo l'autonomia responsabile degli atenei nell'utilizzo delle risorse. Si prevede, inoltre, che tali risorse vengano assegnate alle Università secondo le modalità di ripartizione del predetto Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** prevede che restino ferme le assegnazioni e gli impegni giuridicamente assunti per il quinquennio 2023-2027 ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 3** abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2028, i commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 4** prevede l'istituzione del Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, destinato alla selezione annuale di dottorandi, iscritti al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, che abbiano dimostrato particolare eccellenza nell'ambito del proprio percorso dottorale, al fine di riconoscere loro l'opportunità di proseguire nel proprio percorso di perfezionamento in Italia o all'estero. L'intervento muove dalla consapevolezza che la competitività del sistema italiano della ricerca dipenda anche dalla capacità di riconoscere tempestivamente i giovani talenti, accompagnarne la crescita scientifica e creare condizioni favorevoli affinché possano sviluppare le proprie aspirazioni. A tal fine, la disposizione autorizza la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il **comma 5** individua le modalità di finanziamento del Programma di cui al comma 4, offrendo ai potenziali beneficiari due opzioni alternative per entrambe le quali il sostegno finanziario è collegato allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale, così da assicurare continuità e valorizzazione delle competenze scientifiche già acquisite.

In particolare, quanto alle suddette opzioni, la **lettera *a*)** consente l'attivazione di incarichi di ricerca *post-doc* in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di 12 mesi presso università o enti pubblici di ricerca italiani. La misura è finalizzata allo svolgimento di un progetto di ricerca autonomo, di comprovata coerenza e continuità con il percorso dottorale del candidato. Si precisa, inoltre, che l'incarico *post-doc* è cofinanziato, nella misura del cinquanta per cento, a carico del bilancio dell'Università o dell'Ente pubblico di ricerca, nei limiti di spesa complessivi previsti per i predetti Enti per l'attribuzione degli incarichi, di cui all'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La **lettera *b*)** del medesimo comma 5 disciplina, invece, la mobilità internazionale dei giovani selezionati mediante il finanziamento di un periodo di ricerca, per una durata massima pari a 12 mesi, presso università, enti o istituzioni scientifiche estere di elevata qualificazione. Lo svolgimento di tale periodo è subordinato alla previa approvazione del progetto di ricerca da parte dell'istituzione estera ospitante.

Il **comma 6** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di riparto delle risorse destinate al Programma.

ART. 108
(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

La disposizione reca misure volte a migliorare gli strumenti per garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema universitario e a razionalizzare i meccanismi di finanziamento intervenendo sulla disciplina dell'indicatore delle spese di personale e sui criteri di riparto delle componenti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, con l'obiettivo di semplificare la gestione finanziaria, assicurare una più corretta rappresentazione della capacità di spesa degli atenei e valorizzare, nell'assegnazione delle risorse, la qualità della ricerca, della didattica e dei servizi offerti agli studenti.

Il **comma 1** dispone che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2027, affluiscano al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali:

(*1*) le risorse stanziate dall'articolo 3, comma 53, quinto periodo, della legge finanziaria per l'anno 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), per assunzioni dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003 e per le quali è stato istituito uno specifico fondo;

(*2*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, destinate al reclutamento di ricercatori universitari;

(*3*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 24, della legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), ossia l'incremento di 500 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012, della dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinato al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

(*4*) le risorse previste dall'articolo 29, comma 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Riforma Gelmini), pari a 0,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinate alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza del periodo di ricerca e di docenza svolto nelle università italiane dagli studiosi impegnati all'estero nell'ambito del programma di "rientro dei cervelli";

(*5*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 172, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che hanno incrementato di 150 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di accrescere la quota premiale del Fondo, già prevista nella misura del sette per cento, dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ossia la componente ripartita tra gli atenei in relazione alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche;

(*6*) le risorse previste dall'articolo 1, commi 206, 247 e 261, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), e riguardanti, rispettivamente:

(*i*) l'incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università finalizzato al piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia;

(*ii*) l'incremento di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinato all'assunzione di ricercatori universitari e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, nonché l'incremento di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca da destinare all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;

(*iii*) l'incremento di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, destinato ad aumentare la quota premiale del Fondo, già prevista nella misura del sette per cento, dall'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ossia la componente ripartita tra

gli atenei in relazione alla qualità dell'offerta formativa e ai risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, all'efficacia e all'efficienza delle sedi didattiche;
(*7*) le risorse previste dall'articolo 6, comma 5-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le assunzioni di ricercatori e la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
(*8*) le risorse previste dall'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020, per sostenere le politiche di esonero totale o parziale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale in favore degli studenti universitari (*no tax area*).
Si chiarisce infine che restano ferme le destinazioni previste dalle disposizioni richiamate.
La disposizione di cui al **comma 2** interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che disciplina l'indicatore delle spese di personale delle università, calcolato come rapporto tra le spese complessive di personale e le entrate rilevanti dell'ateneo, e che non può superare il limite dell'80 per cento.
In particolare, la **lettera *a*)** modifica il comma 1 del citato articolo 5, prevedendo che nel calcolo dell'indicatore delle spese di personale siano considerati, oltre ai contributi statali per il funzionamento, anche i contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale aventi carattere di stabilità e destinati al finanziamento delle spese di personale. La disposizione amplia, pertanto, la base delle entrate rilevanti ai fini del rapporto tra spese di personale e risorse disponibili delle università.
La **lettera *b*)** interviene sul comma 2, lettera *d*) del medesimo articolo 5, chiarendo che tra le spese di personale rilevanti per il calcolo dell'indicatore rientrino anche gli oneri destinati alla remunerazione del lavoro straordinario, in quanto ricompresi tra le risorse destinate alla contrattazione integrativa.
La **lettera *c*)** sostituisce, infine, integralmente il comma 5 del citato articolo 5, riformulando la disciplina delle entrate derivanti da finanziamenti esterni destinati al finanziamento delle spese di personale. A legislazione vigente, le entrate derivanti da finanziamenti esterni destinati alle spese di personale possono essere escluse dal calcolo delle spese di personale solo se supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e a condizione che rispettino specifici vincoli di durata e copertura finanziaria, differenziati in base alla tipologia di personale finanziata. La modifica in esame elimina tali vincoli e introduce una disciplina più generale, prevedendo che i finanziamenti siano supportati da norme, progetti, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e certificati dal collegio dei revisori. In tal modo si intende garantire che l'indicatore rappresenti l'effettiva spesa per il personale sostenuta dall'università nell'anno in questione. Inoltre, si prevede, quale ulteriore elemento novativo, la disciplina della copertura degli oneri relativi al personale a tempo indeterminato in caso di esaurimento dei finanziamenti esterni, stabilendo che essa avvenga mediante le risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Il **comma 3** novella l'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che disciplina il criterio del costo *standard* per studente quale parametro per la ripartizione di una quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. Il costo *standard* rappresenta il costo di riferimento attribuito a ciascuno studente iscritto entro la durata normale del corso di studi ed è determinato sulla base di specifici criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In particolare, la novella elimina il meccanismo che impone un progressivo aumento della quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da ripartire sulla base del costo *standard* per studente. In base alla normativa vigente, tale quota avrebbe dovuto aumentare annualmente in misura compresa tra il 2 e il 5 per cento, riducendo gradualmente il peso del criterio storico di finanziamento fino al raggiungimento del limite massimo del 70 per cento del Fondo. Con la soppressione di tale previsione viene meno l'obbligo di incrementare progressivamente l'utilizzo del costo *standard* quale criterio di riparto, consentendo di determinare anno per anno la quota del FFO da distribuire

secondo tale parametro senza essere vincolati al percorso di crescita stabilito dalla normativa vigente.
Il **comma 4** novella l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificando i criteri di riparto della quota premiale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali, destinata a promuovere la qualità delle attività svolte dagli atenei e il miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. A legislazione vigente, almeno tre quinti della quota premiale sono distribuiti sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento effettuata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). La disposizione sostituisce tale criterio di riparto predeterminato, demandando a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e degli indicatori per l'assegnazione delle risorse. In particolare, la novella prevede che il riparto continui a basarsi sui risultati della VQR, comprendendo anche la qualità delle politiche di reclutamento, ma consente di valorizzare ulteriori elementi, quali i risultati conseguiti nell'attività didattica e la qualità dei servizi offerti agli studenti. La modifica attribuisce, pertanto, una maggiore flessibilità nella definizione dei criteri di distribuzione della quota premiale del FFO e amplia gli ambiti di valutazione rilevanti ai fini del riparto delle risorse.
Il **comma 5** prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2028 le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) siano inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, e siano, pertanto, tenute ad operare secondo il predetto sistema. Inoltre, si prevede che contestualmente, le medesime istituzioni aderiscano al sistema SIOPE+, l'infrastruttura introdotta da Banca d'Italia per gestire lo scambio telematico di ordini d'incasso e pagamento tra Amministrazioni pubbliche e banche tesoriere, assicurando la completa tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie. Infine, si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle relative modalità attuative.

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

ART. 109
(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

La disposizione interviene in materia di applicazione del credito di imposta che viene implementato per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novella l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introducendo il comma 1-*bis*, prevedendo che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (*ART-BONUS*) spetti anche per le erogazioni liberali in denaro in favore di enti del c.d. Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro che dimostrino di essere attive in tale campo da almeno 5 anni e che abbiano tra le proprie finalità statutarie, la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di interesse artistico, archeologico o storico, con esclusione di ogni artefatto, mobile e immobile, diverso, ivi compresi quelli strumentali o pertinenziali.
Tale estensione è prevista anche in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di fabbricerie, di enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e *festival* culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, nonché a favore di istituti e luoghi della

cultura privati, compresi gli archivi e i musei di impresa nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.
Le **lettere *b)*** e ***c)*** del comma 1 introducono disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche di cui alla lettera a).
La **lettera *d)*** del medesimo comma 1 novella il citato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, introducendo nuovi commi. In particolare, il comma 5-*bis* dispone per i beneficiari di cui al predetto comma 1-*bis* l'adozione di un sistema di contabilità separata per la gestione delle somme ricevute e impiegate, mentre il comma 5-*ter* prevede che il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, prescriva un monitoraggio sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali. Infine, il comma 5-*quater* rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle necessarie disposizioni attuative.
Il **comma 2** prevede che il suddetto decreto sia adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 3** quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 34,9 per l'anno 2029 e in 51,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
Il **comma 4** dispone che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 110
(Misure in favore dell'editoria)

La disposizione interviene in materia di sostegno alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione nonché in materia di pensionamento anticipato per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
Il **comma 1** riconosce, per gli anni 2027 e 2028, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, per l'acquisto della carta dei giornali.
Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028.
Il **comma 3** autorizza la spesa, nel limite complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, per l'accesso alla pensione anticipata da parte dei giornalisti professionisti iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) che siano dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Il **comma 4** dispone il versamento all'entrata dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme necessarie per l'attuazione delle misure previste ai commi 2 e 3, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

ART. 111
(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

Il presente articolo reca disposizioni in materia di contributi statali per interventi conservativi sui beni culturali, novellando l'articolo 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di precisare il procedimento di ammissione e concessione dei contributi previsti dagli articoli 35 e 37 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, in relazione all'autorizzazione occorrente per il restauro e per gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, modifica l'attuale quadro normativo, consentendo all'amministrazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali in un momento distinto rispetto al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, così superando l'attuale contestualità tra i due adempimenti.
La **lettera *b*)** del medesimo comma 1, invece, precisa, anche al fine di assicurare orientamenti interpretativi uniformi, che la successiva concessione dei contributi statali rimanga comunque subordinata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale ed ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, chiarendo, quindi, che l'ammissibilità dell'intervento al contributo non comporti automaticamente il diritto all'erogazione delle relative somme.

ART. 112
(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

L'articolo reca disposizioni volte ad estendere il regime fiscale agevolato già previsto per i cc.dd. Enti del Terzo settore alle operazioni straordinarie effettuate dagli organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), al fine di favorirne i processi di riorganizzazione e razionalizzazione.
In particolare, il **comma 1** prevede che le operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere dagli enti riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) siano assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, come già previsto per i cc.dd. Enti del Terzo settore dall'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

TITOLO X
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ART. 113
(Strutture commissariali sisma e alluvioni)

L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e delle misure di sostegno nei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, attraverso la proroga e il rifinanziamento delle strutture commissariali, del personale dedicato, delle agevolazioni e degli interventi connessi ai processi di ricostruzione pubblica e privata ed altre disposizioni in materia.
In particolare, il **comma 1** prevede misure volte ad assicurare la proroga ovvero il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale assunto per le esigenze della ricostruzione *post* sisma 2009, oltre che dei contratti dei dirigenti assunti in virtù della normativa emergenziale, in virtù delle speciali disposizioni normative che, a decorrere dal 2010, hanno consentito agli Enti interessati di potersi avvalere di tale personale, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia. A tal fine autorizza la spesa di 3.003.900 euro per l'anno 2027, di cui 1.791.800 per il comune dell'Aquila e 1.212.100 per i comuni del cratere.
Il **comma 2** riconosce al comune dell'Aquila un contributo straordinario aggiuntivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per far fronte ai costi connessi alle stabili modificazioni dell'ordinario assetto amministrativo – contabile.
Il **comma 3**, **lettera *a)***, proroga per il triennio 2027-2029 il contributo straordinario previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in favore dei comuni del cratere sismico, autorizzando a tal fine

la spesa di 1,5 milioni di euro annui. Il medesimo comma, alla **lettera *b)***, dispone il riconoscimento di un contributo di 500.000 euro annui, per il medesimo periodo, in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere.

Il **comma 4** proroga per l'anno 2027 il contributo di 200.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 123, lettera *a)*, n. 2), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato ai comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 per la realizzazione di interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa.

Il **comma 5** dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2029, per i comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016, della disciplina che consente di conferire incarichi dirigenziali e posizioni organizzative a contratto fino al limite del 50 per cento della dotazione prevista, al fine di garantire la continuità amministrativa connessa alla ricostruzione post-sisma e all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il **comma 6** rifinanzia per il triennio 2027-2029 le misure amministrative, organizzative, economiche e sociali connesse al processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, previste dall'articolo 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. In particolare, la disposizione assicura la prosecuzione delle misure relative al personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione e del personale aggiuntivo messo a disposizione mediante convenzioni con Invitalia e Fintecna a supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, degli enti territoriali e della struttura commissariale, al fine di garantire la continuità delle attività amministrative necessarie al completamento del processo di ricostruzione (commi 572 e 573). Inoltre, proroga le misure concernenti la sospensione dei mutui e dei finanziamenti in favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati residenti nei comuni del cratere sismico, nonché il concorso dello Stato agli oneri derivanti da tali agevolazioni (commi 577, 578 e 579). Si assicura, altresì, la prosecuzione degli interventi in favore dei comuni che adottano misure di riduzione del canone patrimoniale unico e di quelli destinati alla compensazione delle minori entrate derivanti dalla Tassa sui rifiuti (TARI) nei territori interessati dagli eventi sismici (commi 583 e 585). Viene confermato anche il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, riconosciuto ai nuclei familiari residenti nelle aree colpite dal sisma (comma 587), nonché le risorse necessarie allo sviluppo, all'implementazione, alla manutenzione e alla piena funzionalità delle piattaforme informatiche utilizzate dal Commissario straordinario per la gestione degli interventi di ricostruzione (comma 588). Per le predette finalità si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per l'anno 2027, di 86,07 milioni di euro per l'anno 2028 e di 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2016 Centro Italia dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nell'ambito delle predette risorse, un importo pari a euro 484.580 per l'anno 2027 e a euro 501.371 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 è destinato alla copertura delle spese di personale di cui al predetto comma 572 della legge n. 199 del 2025.

Il **comma 7** prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli altri enti del cratere sismico 2016 possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2029, in deroga ai limiti temporali previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire la continuità delle attività connesse alla ricostruzione.

Il **comma 8** proroga, per l'anno 2027, il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.

I **commi 9 e 10** prorogano fino al 31 dicembre 2027 le agevolazioni tariffarie e le esenzioni riconosciute alle utenze situate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, incluse quelle riferite agli immobili inagibili e alle utenze localizzate nelle c.d. "zone rosse", mediante l'estensione del termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e all'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
Il **comma 11**, alla **lettera *a)***, proroga per l'anno d'imposta 2026 il regime di esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF e IRES, dei fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili; il medesimo comma, alla **lettera *b)***, estende al 31 dicembre 2027 il periodo di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) applicabile ai medesimi fabbricati distrutti o inagibili, ferma restando la cessazione del beneficio in caso di intervenuta ricostruzione o recupero dell'agibilità dell'immobile.
Il **comma 12** proroga la possibilità, per l'anno 2027, di depositare materiali da scavo in siti di deposito intermedio e depositare materiali derivanti dal crollo degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.
Il **comma 13** proroga, per l'anno 2027, la possibilità di aumentare fino al 70 per cento, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
Il **comma 14** proroga, per l'anno 2027, l'esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il **comma 15** proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, ai sensi dell'articolo 13-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, del contingente di esperti e del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A. per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. A tal fine autorizza la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 0,9 milioni di euro destinati agli incarichi di esperti e 2,5 milioni di euro al supporto tecnico-operativo assicurato da Invitalia S.p.A.
Il **comma 16** sostituisce l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, in tema di contributo per la ricostruzione o il recupero degli immobili diversi dall'abitazione principale, mantenendo tale contributo pari al 100 per cento del valore del danno per gli interventi effettuati su immobili situati nei centri storici e nei borghi caratteristici e precisando, per gli altri immobili, che il contributo sia riconosciuto non più fino al 50% del danno puntuale causato dal sisma, bensì nel limite del 50 per cento del costo convenzionale a condizione che gli interventi assicurino l'agibilità strutturale dell'edificio e il ripristino delle finiture esterne.
Il **comma 17** dispone che l'esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) di cui all'articolo 1, comma 560-*bis*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (già prorogata per l'anno 2026 dall'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) si applichi anche nell'annualità 2027, nel limite complessivo di 300.000 euro. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri per il ristoro del minore gettito derivante dall'esenzione e la relativa ripartizione tra i comuni delle regioni Umbria e Marche. Si prevede il trasferimento delle risorse al Commissario straordinario del Governo per il successivo trasferimento ai comuni interessati.
Il comma 18 estende agli anni 2027, 2028 e 2029 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, commi da 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernenti il contributo per il

disagio abitativo nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023.

Il comma 19 reca la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 17 e 18, fissando un limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il **comma 20** modifica l'articolo 1, comma 615, della legge n. 199 del 2025, autorizzando il Commissario straordinario a utilizzare le risorse già destinate alla ricostruzione privata nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica.

Il **comma 21**, **primo periodo,** proroga fino al 31 dicembre 2027 la gestione straordinaria per la ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia conseguente agli eventi sismici del 2017, di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Il **secondo periodo** del medesimo comma proroga, conseguentemente, le attività di assistenza alla popolazione (comma 596); autorizza le risorse necessarie al funzionamento della struttura commissariale, alla prosecuzione delle convenzioni con Invitalia e al mantenimento dell'operatività degli uffici comunali impegnati nelle attività di ricostruzione nei comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme (comma 597); rifinanzia gli interventi di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, garantendo la prosecuzione delle relative misure di sostegno (comma 598) e assicura ai comuni dell'Isola d'Ischia la copertura dei maggiori costi sostenuti e delle minori entrate registrate con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, sia in relazione agli eventi sismici del 2017, sia agli eventi meteorologici del 2022 (comma 599). Per le predette finalità si provvede nei limiti complessivi di 14 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2017 e frana 2022 Ischia con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il **terzo periodo** prevede, infine, che, nell'ambito delle predette risorse, una quota pari a 3.695.000 euro per l'anno 2027 sia destinata alle spese di personale della struttura commissariale e degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme.

Il **comma 22** prevede la possibilità di concludere una convenzione con Fintecna S.p.A., come già previsto per il sisma Centro Italia, al fine di assicurare supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo alle attività di ricostruzione pubblica e privata.

Il **comma 23** prevede la modifica dell'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che disciplina l'organizzazione, la composizione e il funzionamento della struttura di supporto del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma dell'isola di Ischia, definendone personale, esperti, trattamento economico e modalità di finanziamento. In particolare, la **lettera *a*)** modifica il comma 2, del citato articolo 31, prevedendo che l'unità di personale dirigenziale di livello non generale della struttura commissariale possa essere individuata dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra il personale già in servizio presso la medesima struttura. La **lettera *b*)**, modificando il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 31, stabilisce le modalità di erogazione del trattamento fondamentale per il personale in comando (o analogo istituto) presso la struttura commissariale. La disposizione distingue, altresì, il trattamento applicabile al personale proveniente dalle amministrazioni statali, comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni ad ordinamento autonomo e le università, per il quale il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione restano a carico delle

amministrazioni di provenienza, prevedendo il rimborso da parte del Commissario delle sole eventuali eccedenze rispetto all'indennità spettante. Per il personale proveniente dalle altre amministrazioni pubbliche, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono posti a carico del Commissario straordinario. È inoltre previsto che ogni altro emolumento accessorio sia corrisposto con oneri a carico esclusivo della struttura commissariale, anche mediante specifiche convenzioni con le amministrazioni di provenienza o con altre amministrazioni dello Stato o enti locali.

La **lettera *c)*** inserisce, infine, al predetto articolo 31, del decreto-legge n. 109 del 2018, il comma 3-*bis*, il quale prevede che per la posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti del contingente di personale della struttura commissariale non sia richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza.

Il **comma 24** reca la copertura finanziaria del comma 23, lettera *b)*, pari a 570 mila euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse previste dal comma 21, terzo periodo.

Il **comma 25** rifinanzia per l'anno 2027 le misure previste dall'articolo 1, commi da 600 a 603, della legge n. 199 del 2025, concernenti le gestioni commissariali istituite per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2018 che hanno interessato il Molise e l'Area Etnea (comma 600); la deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato applicabili al personale impiegato nelle attività di ricostruzione (comma 601); il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in Molise di cui all'articolo 8 comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (comma 602) e il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari colpiti dagli eventi sismici dell'Area etnea del 26 dicembre 2018 (comma 603). Per le predette finalità si provvede nei limiti complessivi di 4.857.000 euro per l'anno 2027, di cui 3.857.000 euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2018 Area etnea e 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al sisma 2018 Molise con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nell'ambito delle predette risorse, assegnate al Sisma 2018 Area etnea, una quota pari a euro 2.686.775 per l'anno 2027 è destinata alle spese di personale impegnato nella ricostruzione dell'Area etnea e una quota pari a 275.137 euro per l'anno 2027 per le spese di personale impegnato nella ricostruzione *post*-sisma Molise 2018.

Il **comma 26** consente la proroga, per l'anno 2027, dei contratti di lavoro del personale impegnato nelle attività di ricostruzione *post*-calamità dell'Area etnea, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81.

Il **comma 27** autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028 in favore degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna.

Il **comma 28** prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata realizzati nei comuni del cratere del sisma del 2009 caratterizzati dalla presenza di borghi storici di particolare pregio, l'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), d'intesa con la competente Soprintendenza e su richiesta del comune interessato, possa definire specifiche modalità di intervento assimilabili al restauro architettonico e urbano, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro. In tali casi, la disposizione consente di riconoscere specifiche maggiorazioni del contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici privati ubicati nei comuni che presentano una popolazione inferiore a 150 abitanti, una superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadrati, un numero di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a tre e che abbiano conservato nel tempo le caratteristiche originarie del tessuto storico e delle tecniche costruttive tradizionali.

Il **comma 29** modifica l'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevedendo che, per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici destinati al culto danneggiati dal sisma del 2009 e non ancora finanziati, di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i soggetti attuatori siano individuati nei comuni territorialmente competenti per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La disposizione stabilisce altresì che i comuni possano delegare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri comuni, al fine di agevolare e accelerare la realizzazione degli interventi. Si prevede, infine, che dall'attuazione del presente comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 114
(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

L'articolo, al fine di favorire l'uniformità delle procedure, il controllo sull'attuazione degli interventi e l'integrazione delle informazioni relative alle diverse gestioni commissariali, reca disposizioni volte a rafforzare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio dei processi di ricostruzione post-calamità attraverso l'istituzione di un sistema digitale nazionale dedicato.
In particolare, il **comma 1** istituisce un sistema nazionale per la gestione e il monitoraggio digitale dei processi di ricostruzione conseguenti a eventi calamitosi, con l'obiettivo di favorire l'uniformità operativa, il coordinamento istituzionale e il controllo dell'attuazione degli interventi. A tal fine, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a sottoscrivere una o più convenzioni con Fintecna S.p.A. per adeguare la piattaforma GE.DI.SI (Gestione digitale sisma centro Italia) alle proprie esigenze istituzionali di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione post-calamità. Gli oneri, pari a 1,8 milioni di euro per il 2027, 1,6 milioni di euro per il 2028 e 650.000 euro per il 2029, sono posti a valere sulle risorse già assegnate alle attività di monitoraggio del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

ART. 115
(Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

La disposizione chiarisce e semplifica alcuni profili applicativi della legge 18 marzo 2025, n. 40, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione *post*-calamità", sulla base delle esigenze emerse nella prima fase di attuazione della disciplina.
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novella l'articolo 3, comma 4, lettera *b*), della citata legge n. 40 del 2025, al fine di consentire che l'assegnazione del personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari avvenga senza la preventiva intesa con le amministrazioni di appartenenza, e prevedendo, inoltre, l'applicazione della disciplina di cui al Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riguardo alla normativa riferita al personale in regime di diritto pubblico e al conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali. Si consente, altresì, l'applicazione dell'articolo 17, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede la possibilità di utilizzare immediatamente il personale richiesto in comando nelle more dell'adozione del relativo provvedimento.
Il **comma 1**, **lettera *b*),** novella l'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 40 del 2025, specificando che, nei limiti delle risorse del fondo destinato alle spese di funzionamento delle

gestioni commissariali, i Commissari possono provvedere anche al finanziamento di altre misure correnti temporanee a sostegno delle popolazioni e delle imprese colpite dagli eventi calamitosi.

ART. 116
(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

L'articolo reca disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, volte a rimodulare la distribuzione temporale delle risorse destinate al programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi nel medio periodo.
In particolare, il **comma 1**, **primo periodo**, modifica l'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, rimodulando, nella misura di 30 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028, 2029 e 2030, la distribuzione temporale delle risorse del Fondo per il finanziamento del programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. Il **secondo periodo** prevede che entro il 31 marzo 2027, in conseguenza della rimodulazione delle risorse stabilita al primo periodo, sia aggiornato il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di riparto del fondo, previsto dall'articolo 1, comma 402, della medesima legge n. 213 del 2023.

ART. 117
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

L'articolo reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa della Struttura per la prevenzione antimafia istituita nell'ambito della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016, mediante il finanziamento delle relative attività di controllo e vigilanza.
A tal fine, il **comma 1** autorizza la spesa di 572.212 euro, per l'anno 2027, per finanziare il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ART. 118
(Fondo per le emergenze nazionali)

L'articolo reca disposizioni volte a garantire il finanziamento degli interventi di protezione civile e di gestione delle emergenze, consentendo l'utilizzo di una quota delle risorse residue del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, derivanti da esercizi precedenti.
In particolare, **il comma 1**, allo scopo di garantire il rispetto delle regole della *governance* economica europea, prevede che le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che residuano da esercizi precedenti, possano essere utilizzate per le medesime finalità, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 150 milioni di euro per l'anno 2029, in aggiunta agli stanziamenti di competenza previsti per i medesimi anni.

TITOLO XI
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 119
(Disposizioni varie in favore delle Regioni)

L'articolo reca disposizioni in materia di autonomia tributaria delle regioni e di finanziamento del trasporto pubblico locale, attraverso la proroga di alcune misure relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e il rafforzamento del fondo destinato alle regolazioni finanziarie connesse alla compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF.
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novella i commi 727 e 728 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estendendo anche all'anno 2029 la facoltà riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di determinare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La disposizione proroga altresì all'anno 2029 la disciplina applicabile in caso di mancata approvazione delle modifiche normative regionali entro i termini previsti, stabilendo che continuino ad applicarsi gli scaglioni e le aliquote vigenti nell'anno precedente.
Il **comma 1**, **lettera *b*)**, novella l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, incrementando da 50 a 150 milioni di euro annui la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate alla compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF. La disposizione prevede, inoltre, che il riparto delle risorse aggiuntive sia definito mediante integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011, sulla base di una proposta formulata dalle regioni entro il 30 giugno 2027 e, in mancanza, tenendo conto della capacità fiscale, dei costi *standard* e, ove definiti, dei livelli adeguati di servizio relativi al trasporto pubblico locale.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 120
(Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai minori)

L'articolo reca disposizioni volte a rafforzare il sostegno finanziario ai comuni per le attività di assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché ad aggiornare i criteri di riparto delle relative risorse al fine di renderli maggiormente aderenti ai fabbisogni effettivi degli enti locali.
Il **comma 1** incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con la finalità di continuare a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Il **comma 2** novella l'articolo 1, comma 761, della menzionata legge n. 207 del 2024, prevedendo che ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 1 si considerano i fabbisogni *standard* monetari aggiornati dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, individuati sulla base degli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

ART. 121
(Asili nido)

La disposizione interviene in materia di servizi educativi per la prima infanzia, al fine di favorire l'ulteriore sviluppo dell'offerta di servizi per la prima infanzia e il rafforzamento dei relativi livelli di servizio sul territorio nazionale.

Il **comma 1** disciplina, per l'anno 2027, il riparto delle risorse eventualmente eccedenti quelle necessarie al conseguimento dell'obiettivo di copertura del servizio di asili nido pari al 33 per cento per ciascun comune. In particolare, si prevede che tali risorse siano ripartite entro il 31 gennaio 2027 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi. A tal fine, la disposizione precisa che si debba tener conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022, anche nei casi di eccedenza del livello di servizio rispetto all'obiettivo del 33 per cento.

ART. 122
(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

L'articolo disciplina il tavolo tecnico istituito dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ampliandone le funzioni e rafforzandone il ruolo quale sede di monitoraggio, confronto e proposta in materia di finanza locale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea sugli enti territoriali.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)**, novellando l'articolo 1, comma 795, della legge n. 207 del 2024, ridefinisce i compiti attribuiti al tavolo tecnico, estendendone l'ambito di attività oltre la mera osservazione delle principali grandezze finanziarie degli enti locali. Al tavolo viene infatti affidato il compito di monitorare l'andamento finanziario dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessati dalle regole della nuova *governance* economica europea, nonché di individuare e promuovere percorsi di miglioramento della gestione finanziaria e contabile degli enti. In tale ambito, particolare attenzione è riservata ai processi di riscossione delle entrate, alla valorizzazione del patrimonio pubblico, al rafforzamento della capacità di investimento, alla gestione del Fondo anticipazioni di liquidità e all'applicazione delle regole concernenti l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti in disavanzo.

La disposizione attribuisce inoltre al tavolo una funzione propositiva, prevedendo la possibilità di formulare interventi e misure volte a migliorare la tempestività dei processi di assegnazione, erogazione e utilizzo delle risorse correnti e in conto capitale, anche attraverso proposte di semplificazione amministrativa e contabile. È altresì valorizzata la funzione di coordinamento istituzionale, mediante la promozione dello scambio di informazioni tra amministrazioni e la diffusione delle migliori pratiche organizzative e gestionali, allo scopo di accrescere la qualità della programmazione, della gestione e del monitoraggio delle risorse pubbliche.

Il **comma 1**, **lettera *b*)**, introduce all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 il nuovo comma 795-*bis*, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle attività attribuite al tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare ai relativi lavori rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione agli specifici argomenti trattati e alle esigenze di approfondimento che emergano nel corso dell'attività del tavolo. La disposizione precisa, infine, che la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 123
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico istituito dall'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la disposizione è volta a favorire il percorso di riequilibrio finanziario e di risanamento strutturale degli enti locali che versano in condizioni di difficoltà finanziaria e che hanno fatto ricorso, nel corso degli anni, alle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per il pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili.
In particolare, il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 destinato a concorrere alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti che si trovano nelle condizioni in difficoltà finanziarie.
Tali enti sono individuati, al **comma 2**, in quelli che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovino in dissesto finanziario con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organo straordinario di liquidazione, ovvero in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché negli enti che abbiano sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli accordi di ripiano straordinario di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Anche per consentire un'adeguata programmazione, il riparto è previsto entro il 30 giugno 2027 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'importo del disavanzo di amministrazione determinato dal Fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) al 31 maggio 2027. In ogni caso, il contributo attribuito non può eccedere l'importo del disavanzo derivante dal Fondo anticipazioni di liquidità.
Il **comma 3** consente agli enti locali che non hanno correttamente contabilizzato il Fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione nel rendiconto 2025, di procedere alla riapprovazione del medesimo rendiconto accantonando, nel risultato di amministrazione, il predetto Fondo per un importo corrispondente alle anticipazioni di liquidità contratte e ancora da rimborsare al 31 dicembre 2025.
Infine, il **comma 4** disciplina il caso degli enti che non abbiano trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) il rendiconto 2025 definitivamente approvato entro il termine del 31 maggio 2027. Per tali enti, il criterio di partecipazione al riparto del contributo è individuato nell'ammontare delle anticipazioni di liquidità contratte e ancora da rimborsare alla data del 31 dicembre 2025 che costituisce, altresì, il limite massimo del contributo ammissibile. L'effettiva erogazione del contributo resta subordinata alla successiva trasmissione alla citata Banca dati del rendiconto 2025 definitivamente approvato.

ART. 124
(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

La disposizione prevede interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità.
Il **comma 1** prevede che dal 1° gennaio 2027 sia cancellato il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità e dei successivi rifinanziamenti, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti individuati nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e risultanti dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 settembre 2026. Si precisa che ai fini dell'applicazione del presente comma si debba

far riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il **comma 2** dispone che le disposizioni di cui al comma 1 operino esclusivamente per i comuni, che, entro il 1° marzo 2027, trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la delibera consiliare concernente l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e l'impegno:
a) dal 2027 al 2051, ad applicare, al proprio bilancio, un risultato di amministrazione per l'importo determinato con riferimento al rendiconto 2025 non superiore:
1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione "di lettera E" è negativo;
2) al risultato di amministrazione di "lettera A", al netto del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E sia positivo o pari a zero;
b) a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, gli importi indicati nel decreto di cui al comma 3. Nel 2027, il versamento di cui alla presente lettera è effettuato entro il 30 settembre.
Il **comma 3** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2027, la determinazione degli importi che i comuni beneficiari sono tenuti a versare annualmente al bilancio dello Stato in relazione ai minori oneri derivanti dalla cancellazione del debito per anticipazioni di liquidità. Il decreto definisce altresì le modalità di versamento di tali somme e prevede anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alla quota capitale delle anticipazioni cancellate, ai fini della loro successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Il **comma 4** prevede che i comuni che non rispettano i limiti previsti dalla lettera *a)* del comma 2, siano tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio.
Il **comma 5** prevede che qualora il versamento di cui alla lettera *b*) del comma 2 non sia effettuato entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al recupero, a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati rispettivamente a ciascun comune.
Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2026, per le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 il fondo anticipazioni di liquidità non sia accantonato nel risultato di amministrazione. Infine, si prevede che, nelle more della trasmissione delle delibere di cui al comma 2, per i comuni individuati ai sensi del comma 1 sia sospeso fino al 31 maggio 2027 il pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

ART. 125
(Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

L'articolo reca disposizioni volte a favorire il percorso di riequilibrio finanziario e di risanamento strutturale degli enti locali che beneficiano delle misure di sostegno previste per i comuni in maggiore difficoltà finanziaria. Si tratta, in particolare, dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con un disavanzo pro capite superiore a 700 euro e dei comuni capoluogo di provincia con un disavanzo pro capite superiore a 500 euro, calcolato sulla base dei risultati del rendiconto 2020, destinatari dei contributi statali disciplinati dall'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che i suddetti comuni, qualora destinino in un determinato esercizio al ripiano del disavanzo o al rimborso dei debiti finanziari risorse proprie in misura

superiore a quella programmata nei rispettivi accordi, possano imputare tali risorse eccedenti al ripiano del disavanzo degli esercizi successivi, secondo la modulazione ritenuta più opportuna e tenendo conto anche del livello delle erogazioni statali. Si precisa, inoltre, che tali risorse possono essere destinate anche al ripiano di una sola componente del disavanzo complessivo, in deroga ai principi contabili applicati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 126
(Avanzo libero degli enti territoriali)

La disposizione interviene sulla disciplina concernente l'utilizzo dell'avanzo libero da parte degli enti territoriali, al fine di ampliare, in presenza di specifiche condizioni di affidabilità contabile e di equilibrio finanziario, la possibilità per le Regioni e gli enti locali, di applicare al bilancio di previsione le quote libere del risultato di amministrazione presunto, assicurando al contempo adeguati meccanismi di verifica e monitoraggio.
A tal fine, il **comma 1**, **lettera *a*)** novella l'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridefinendo le tipologie di spesa finanziabili mediante l'utilizzo dell'avanzo libero e prevedendo che l'avanzo libero non possa essere destinato al finanziamento delle spese relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale.
Il **comma 1**, **lettera *b*)** novellando l'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 introduce tre nuovi commi da 3-*septies* a 3-*novies*. In particolare:
(*i*) il **comma 3-*septies*** consente agli enti locali che, in ciascuno degli ultimi tre esercizi rendicontati, abbiano accertato una quota disponibile del risultato di amministrazione pari o superiore a quella stimata nei corrispondenti prospetti del risultato di amministrazione presunto allegati ai bilanci di previsione, di applicare al bilancio di previsione e alle relative variazioni le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente. L'importo applicabile non può eccedere il minore valore tra la quota disponibile risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato, al netto delle quote già applicate nell'esercizio precedente, e la quota disponibile risultante dal prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio in corso di predisposizione;
(*ii*) il **comma 3-*octies*** esclude dall'applicazione della predetta disciplina gli enti locali destinatari delle sanzioni previste dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione delle certificazioni e dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (*ex* articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
(*iii*) il **comma 3-*novies*** disciplina gli adempimenti conseguenti all'utilizzo della quota accantonata o della quota libera del risultato di amministrazione presunto. In particolare, prevede che la verifica prevista dal comma 3-*quater* volta ad accertare l'effettiva sussistenza delle quote del risultato di amministrazione presunto utilizzate e la permanenza degli equilibri di bilancio, nonché l'aggiornamento del relativo prospetto allegato al bilancio di previsione, siano effettuati con riferimento all'insieme delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente. La medesima verifica deve essere effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, nelle more dell'approvazione del rendiconto, applicano quote libere del risultato di amministrazione presunto ai sensi del nuovo comma 3-*septies*.
Il **comma 2**, novella l'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante la disciplina del risultato di amministrazione delle regioni, introducendo disposizioni corrispondenti a quelle previste per gli enti locali. In particolare, la **lettera *a*)** del citato comma novella il comma 6-*bis* del predetto articolo 42, precisando che l'utilizzo dell'avanzo libero non possa finanziare spese concernenti il personale a tempo indeterminato, i contratti di servizio, le utenze, le locazioni passive, gli interessi passivi e i trasferimenti aventi carattere pluriennale.

Il **comma 2**, **lettera *b*)** introduce nel citato articolo 42 i nuovi commi da 11-*bis* a 11-*quater*. Nello specifico:
(*i*) il **comma 11-*bis*** consente alle regioni che, nell'ultimo triennio rendicontato, abbiano registrato una parte disponibile del risultato di amministrazione pari o superiore a quella stimata nei corrispondenti bilanci di previsione, di applicare al bilancio di previsione e alle relative variazioni le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente. La disposizione, inoltre, prevede che, anche in tal caso, l'importo applicabile è determinato nel limite del minore valore tra quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato, al netto delle somme già utilizzate nell'esercizio precedente, e quello indicato nel prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio.
(*ii*) il **comma 11-*ter*** esclude dall'applicazione della disciplina le regioni destinatarie delle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), subordinando l'utilizzo anticipato delle quote libere del risultato di amministrazione presunto alla regolarità degli adempimenti di monitoraggio finanziario e di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
(*iii*) il **comma 11-*quater*** disciplina gli obblighi di verifica e aggiornamento del prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto nel caso di utilizzo delle quote accantonate o delle quote libere del risultato di amministrazione presunto, prevedendo che tali verifiche siano effettuate con riferimento a tutte le entrate e a tutte le spese dell'esercizio precedente, sia in sede di approvazione del bilancio sia in occasione delle variazioni di bilancio adottate prima dell'approvazione del rendiconto.

ART. 127
(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

L'articolo modifica il meccanismo di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali al fine di precisare le modalità di accertamento degli obblighi di accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica e di definire le conseguenze applicabili nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze verifica annualmente, con proprio decreto, il rispetto, a livello di comparto degli enti territoriali, dell'equilibrio di bilancio e dell'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
Nel dettaglio, il **primo periodo** chiarisce che ai fini della verifica dell'accantonamento del fondo per il concorso agli obiettivi di finanza di cui all'articolo 1, comma 789, della citata legge n. 207 del 2024, rilevino le informazioni riportate da ciascun ente nella colonna "c)" relative all'accantonamento "Fondo obiettivi di finanza pubblica" dell'allegato "a/1)" «Risultato di amministrazione - quote accantonate», allegato al rendiconto trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza, l'unico allegato di riferimento per la verifica sarà il richiamato allegato "a/1".
Il **secondo periodo**, stabilisce invece che, qualora a livello di comparto degli enti territoriali l'equilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della citata legge n. 207 del 2024, non sia raggiunto, siano individuati gli enti che non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio nell'esercizio precedente (**lettera *a***) e qualora non sia garantito l'importo complessivo dell'accantonamento al fondo di cui all'articolo 1, comma 789, della predetta legge n. 207 del 2024, siano individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno effettuato, in tutto o in parte, l'accantonamento al medesimo fondo (**lettera *b***).
L'obiettivo è quello di rafforzare il meccanismo di presidio degli equilibri di finanza pubblica responsabilizzando i singoli enti territoriali alla luce delle verifiche effettuate nell'esercizio 2026

con riferimento ai dati dei rendiconti relativi all'esercizio 2025 (decreto Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2026). In particolare, le verifiche condotte sui dati contabili dell'esercizio 2025 hanno evidenziato che il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riguardato 186 enti su un totale di 7.092, pari al 2,6 per cento del complesso degli enti monitorati, per un importo complessivo di circa 64 milioni di euro. Tale risultato negativo risulta ampiamente compensato dagli enti che hanno registrato un saldo positivo di equilibrio di bilancio, pari a 6.906 enti, per un ammontare complessivo di 15.537 milioni di euro. Con riferimento, invece, al mancato accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, risultano inadempienti 414 enti locali, di cui 5 province e città metropolitane e 409 comuni, a fronte di un totale di 6.226 enti interessati dalla disciplina (6.114 comuni, 91 province e città metropolitane e 21 regioni). In termini percentuali, il 6,6 per cento degli enti non ha provveduto a effettuare correttamente l'accantonamento prescritto, per un importo complessivo pari a euro 4.758.911.

Il **terzo e il quarto periodo**, infine, intervengono sulla revisione del sistema sanzionatorio. In particolare, prevedono che per gli enti che non abbiano rispettato l'equilibrio di bilancio ovvero non abbiano effettuato il prescritto accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, sia determinato un incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 789, della legge citata n. 207 del 2024, da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello oggetto di verifica, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del richiamato decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024. Tale incremento è pari alla somma, in valore assoluto, del saldo negativo e dell'ammontare del mancato accantonamento al predetto fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica, registrati nell'esercizio oggetto di verifica. L'incremento del fondo si applica anche se il comparto non ha conseguito uno solo degli obiettivi di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo periodo.

La sanzione per il mancato accantonamento al fondo di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 è prevista, quindi, anche nel caso in cui lo stesso sia compensato dal valore positivo, a livello di comparto, degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1, comma 785, della medesima legge n. 207 del 2024. Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, in base alla quale la verifica a livello di comparto cumula i risultati degli equilibri con quelli degli accantonamenti, rendendo poco probabile l'applicazione della sanzione con conseguente deresponsabilizzazione degli enti, viene ora previsto che la sanzione ai singoli enti inadempienti si applica anche se il comparto non ha conseguito uno solo degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo periodo.

ART. 128
(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

L'articolo reca disposizioni volte a modificare le modalità di assolvimento del contributo alla finanza pubblica posto a carico delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali per gli anni 2027 e 2028, sostituendo le attuali modalità di versamento e trattenuta delle somme con il meccanismo di accantonamento introdotto dall'articolo 1, commi da 789 a 794, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Più nello specifico, il **comma 1**, **lettera *a*)**, interviene sull'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2027 e 2028 sia disciplinato secondo le disposizioni contenute nei commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In particolare, in luogo del versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto dalla normativa vigente, le regioni sono pertanto tenute ad iscrivere nel proprio bilancio un apposito fondo nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", di importo corrispondente al contributo dovuto.

La ***lettera b)*** del **comma 1** apporta una analoga modifica all'articolo 1, comma 535, della legge n. 213 del 2023, disponendo che anche il contributo alla finanza pubblica posto a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane per gli anni 2027 e 2028 sia assoggettato alla disciplina

recata dai medesimi commi da 789 a 794 della citata legge n. 207 del 2024. Conseguentemente, in luogo dell'attuale meccanismo basato sulla trattenuta delle risorse attribuite agli enti, il concorso alla finanza pubblica viene assolto attraverso l'accantonamento in bilancio di un fondo di pari importo.
Le somme accantonate non possono essere impegnate nel corso dell'esercizio e, al termine dello stesso, assumono una diversa destinazione in funzione della situazione finanziaria dell'ente. Per gli enti che presentano un disavanzo di amministrazione, il fondo costituisce un'economia di bilancio destinata al ripiano anticipato del disavanzo in misura aggiuntiva rispetto a quella già prevista. Per gli enti che registrano invece un risultato di amministrazione non negativo, le risorse confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, da realizzare nell'esercizio successivo, privilegiandone l'utilizzo rispetto al ricorso a nuovo indebitamento.
La disposizione prevede inoltre l'applicazione, per il contributo dovuto dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali per gli anni 2027 e 2028, delle procedure di monitoraggio e verifica previste dall'articolo 1, commi 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, nonché delle relative modalità di contabilizzazione disciplinate dal comma 794 del medesimo articolo, assicurando uniformità applicativa e continuità del sistema di controllo degli adempimenti posti a carico degli enti territoriali.

ART. 129
(Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

L'articolo reca disposizioni volte a rafforzare il presidio degli equilibri di finanza pubblica e ad assicurare una corretta rappresentazione contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione, in coerenza con i criteri di classificazione statistica adottati a livello europeo e con le regole che disciplinano il ricorso all'indebitamento delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, il **comma 1** novella l'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevedendo che i contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione relativi a opere e lavori costituiscano indebitamento ai fini dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. La disposizione prevede inoltre che gli enti interessati adeguino le proprie scritture contabili sulla base delle classificazioni definite da Eurostat, stabilendo che ne debba essere dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni introdotte dal comma 1 trovino applicazione con riferimento alle operazioni perfezionate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 3** introduce una disciplina analoga per le università, novellando l'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e disponendo che le operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione relative a opere e lavori siano considerate forme di indebitamento ai fini della disciplina finanziaria applicabile agli atenei. La disposizione prevede inoltre che le università adeguino le proprie scritture contabili sulla base delle classificazioni definite da Eurostat, stabilendo che ne debba essere dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico-privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il **comma 4** prevede che le modifiche introdotte dal comma 3 per le università si applichino alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 5** novella l'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, estendendo alle Autorità di sistema portuale la disciplina in tema di qualificazione come indebitamento dei contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione concernenti opere e lavori. Anche per tali enti la disposizione prevede che essi adeguino le proprie scritture contabili sulla base delle classificazioni definite da Eurostat, dandone conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato

pubblico-privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il **comma 6** dispone che le modifiche introdotte dal comma 5 per le Autorità di sistema portuale trovino applicazione alle operazioni perfezionate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Il **comma 7** prevede che le amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società *in house* acquisiscano preventivamente un parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sui profili rilevanti ai fini delle classificazioni Eurostat dei progetti di partenariato pubblico-privato e di concessione relativi a opere e lavori. La disposizione precisa che il parere debba essere richiesto prima della pubblicazione del bando di gara ovvero, nei casi di finanza di progetto a iniziativa privata, antecedentemente all'approvazione della proposta. Infine, stabilisce che resti fermo quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo all'acquisizione dei pareri in relazione ai progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS.
Il **comma 8** dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, possa richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 130
(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione reca misure finalizzate a garantire la coerenza tra la gestione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e la nuova *governance* economica europea.
Il particolare, il **comma 1** incrementa i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione stabiliti all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

ART. 131
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

L'articolato reca disposizioni di coordinamento e adeguamento della disciplina in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nell'ambito dei servizi sociali, apportando modifiche alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
In particolare, il **comma 1**, **lettera *a*)** novella il comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, al fine di ridefinire le conseguenze derivanti dall'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). A tal fine, la disposizione sopprime il rinvio alle procedure di diffida da parte della società Soluzioni per il sistema economico (SOSE S.p.A.) e di successivo commissariamento dell'ente da parte del Ministero dell'interno, previste dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno 2024), e prevede che in tali casi resti fermo l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e della relativa disposizione di attuazione di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Il **comma 1**, **lettera *b*)** novella il comma 705 della citata legge n. 199 del 2025, recante norme finanziarie di coordinamento, al fine di prevedere che, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale regionale di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrano ad assicurare agli Ambiti Territoriale Sociale o ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento, mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse

trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.
Il **comma 1**, **lettera *c*)**, novella il comma 708 della medesima legge n. 199 del 2025, prevedendo che al registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, acceda, altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché mediante la società SOGEI.
Al riguardo, si ricorda che il predetto registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ed è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).
Il **comma 1**, **lettera *d*)**, novella il comma 711 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025, al fine di chiarire le modalità di finanziamento degli interventi previsti dai commi da 706 a 710 in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità. A tal fine, viene precisato che, nelle more della completa attuazione del federalismo fiscale di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrano all'attuazione delle predette misure attraverso la programmazione e l'utilizzo sia delle risorse loro trasferite sia delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

ART. 132
(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)

La disposizione attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di formulare ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) assicurando l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità delle analisi nella determinazione e nell'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Il **comma 1** prevede che le amministrazioni di settore si avvalgano, sin dalla fase di avvio dei procedimenti di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a cui è affidato il compito di formulare ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
Il **comma 2** stabilisce che le predette ipotesi tecniche comprendano, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi volti alla determinazione o all'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni:
a) la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato;
b) l'individuazione degli indicatori e degli *standard* di riferimento, nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione;
c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni *standard* e dei costi *standard* funzionali all'erogazione delle prestazioni;
d) la verifica della disponibilità, qualità e interoperabilità delle basi informative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni.
Il **comma 3** prevede che la suddetta Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* svolga i propri compiti in raccordo con le amministrazioni di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze e che possa avvalersi per lo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazione del supporto tecnico e specialistico di Sogei S.p.A. Infine, il comma 3 prevede che la medesima Commissione tecnica possa attivare forme di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali.

Il **comma 4** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello non generale di supporto alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale con particolare riferimento ai fabbisogni e costi *standard*, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione. Il medesimo comma 4 autorizza, inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il biennio 2027-2028, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un dirigente di seconda fascia mediante l'indizione di un concorso pubblico o attraverso l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, anche di altre amministrazioni. Infine, si prevede che il medesimo Ministero dell'economia e delle finanze adegui il proprio regolamento di organizzazione e possa conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzando la conseguente spesa.
Il **comma 5** attribuisce, fino al 31 dicembre 2027, al contingente di personale istituito dall'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, presso la segreteria tecnica di supporto alla Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), compiti di supporto istruttorio per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché per il monitoraggio e la verifica della loro erogazione. Tali attività riguardano, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni sociali introdotti dai commi da 699 a 714 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché le funzioni di coordinamento e monitoraggio previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale regionale. Restano ferme le ulteriori competenze già attribuite al medesimo contingente dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di riforma fiscale, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, relative alla predisposizione delle proposte di determinazione dei LEP in favore delle persone con disabilità. La disposizione prevede, infine, che le attività siano svolte in raccordo con le amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

ART. 133
(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

La disposizione disciplina l'attività di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che viene affidata ai Ministeri competenti per materia e basata su una condivisione dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali.
Il **comma 1** attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli di servizio e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali e prevede, inoltre, che le predette attività siano svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il **comma 2** prevede che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui al comma 1. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, la definizione delle modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati, nonché il coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione con quelli disciplinati dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (monitoraggio integrato della spesa e delle prestazioni sociali degli ambiti territoriali sociali-ATS), dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali

– SIUSS) e dall'articolo 1, comma 496, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno), tenendo conto delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche, nonché garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, interoperabilità e riuso.
Il **comma 3** dispone che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applichino anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

ART. 134
(Misure correttive e poteri sostitutivi)

La disposizione mira a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), introducendo misure correttive al verificarsi di criticità tali da poterne compromettere l'effettiva erogazione e prevedendo l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la nomina di un commissario.
Il **comma 1** prevede che ciascun Ministero competente per materia avvii un confronto con l'ente interessato quando si verifichino criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 133 per l'individuazione delle cause dello scostamento e delle misure necessarie al relativo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive. A tal fine, si stabilisce che il cronoprogramma individui:
a) le cause dello scostamento e gli interventi organizzativi, amministrativi e finanziari necessari al superamento;
b) le misure da adottare, i soggetti responsabili della loro attuazione e i relativi termini;
c) gli obiettivi intermedi e finali;
d) le modalità e la periodicità della verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti.
Il **comma 2** attribuisce al Ministero competente per materia la verifica periodica dell'attuazione del cronoprogramma, nonché l'individuazione degli ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma.
Il **comma 3** prevede che ciascun Ministro competente per materia, in caso di mancata presentazione o attuazione del cronoprogramma da parte dell'ente interessato o di persistente mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, previa diffida ad adempiere, promuova l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Il **comma 4** dispone che l'esercizio dei poteri sostitutivi avvenga nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un commissario, limitatamente agli atti e alle attività necessarie a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il **comma 5** prevede che restano ferme le procedure di diffida e commissariamento disciplinate dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 135

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

La disposizione reca misure di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della gestione delle risorse, nonché interventi di coordinamento normativo in materia di Fondo unico giustizia, crisi d'impresa e patrocinio a spese dello Stato.

Il **comma 1**, al fine, in particolare, di efficientare e migliorare la programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri siano ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 alla presente legge. Si precisa, altresì, che sono fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, che le variazioni contabili possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** prevede, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri negli importi indicati nell'allegato 7 alla presente legge per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dal 2029. Si stabilisce, anche in questo caso, che siano fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità di cui alla legge 31 dicembre 2009 n. 196 e, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possano essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, si prevede un versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 3** stabilisce che una quota pari a 30 milioni di euro delle somme giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo sia versata, nell'anno 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisita all'erario.

Il **comma 4,** in conseguenza degli esiti del relativo monitoraggio, ridetermina a decorrere dall'anno 2027 l'importo destinato al beneficio economico dell'Assegno di inclusione.

Il **comma 5** novella l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico di giustizia (FUG). In particolare, **la lettera *a)*** modifica l'articolo 2, comma 2, lettera c-*ter*), del citato decreto-legge n. 143 del 2008, già interessato dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, la confluenza in apposite gestioni separate del suddetto FUG delle somme di denaro e dei proventi ivi individuati. La modifica integra il richiamo vigente all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con quello all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, relativo alle somme risultanti dalla ripartizione finale nell'ambito della liquidazione giudiziale. La **lettera *b)*** del **comma 5** sostituisce la lettera a) del comma 2-*bis* del medesimo articolo 2, coordinando la disciplina recata dal regio decreto n. 267 del 1942 con gli articoli 211 e 131 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019 ed eliminando il riferimento all'attivo «fallimentare», non più coerente con la terminologia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La medesima lettera introduce, inoltre, la lettera a-*bis*), prevedendo, su richiesta degli organi della procedura, la confluenza nelle apposite gestioni separate del FUG delle somme giacenti sui conti aperti nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi.

Il **comma 5**, **lettera *c),*** è diretto a estendere alle risorse liquide del FUG civile il meccanismo di gestione finanziaria attualmente riferito alle risorse sequestrate. In tal modo, le somme provenienti dalle procedure concorsuali e dalle altre procedure indicate dal comma 2-*bis* potranno essere

trasferite su conti correnti intrattenuti presso operatori finanziari in grado di assicurare tassi di interesse attivi allineati alle migliori condizioni di mercato, adeguati livelli di solidità e affidabilità e idonei livelli di servizio. La previsione mira, pertanto, a superare la distinzione, sul piano della gestione finanziaria, tra FUG penale e FUG civile, consentendo di applicare anche alle risorse di provenienza civile il modello già previsto per le risorse liquide sequestrate. Tale uniformità consente di valorizzare la liquidità del Fondo indipendentemente dalla provenienza processuale delle somme.

Il **comma 5**, **lettera *d)*** aggiorna il decreto che dovrà dare completa attuazione alla norma e, in coerenza con la proposta di modifica, si sopprime l'obbligo di intestazione di un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. La modifica risponde all'esigenza di replicare, anche per il FUG civile, le modalità di gestione finanziaria già applicate alle risorse liquide del FUG penale, che hanno consentito di valorizzarne la redditività nell'interesse dello Stato.

Il **comma 6** aggiorna l'articolo 131 del Codice della crisi di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

In particolare, con la **lettera *a)*** si introduce una previsione volta a mantenere in capo al curatore la facoltà di scegliere l'ufficio postale o la banca presso cui aprire il conto corrente della procedura, subordinando tuttavia tale scelta al possesso, da parte del relativo operatore, dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. In tal modo, viene demandata al decreto l'individuazione di requisiti coerenti con la natura e con le esigenze operative proprie del comparto civile. La disposizione demanda, inoltre, al decreto la disciplina della fase transitoria, stabilendo le modalità e i termini per l'adeguamento dei conti correnti già aperti presso operatori privi dei requisiti. La previsione è volta a garantire l'applicazione uniforme del nuovo regime anche ai rapporti già esistenti, assicurando al contempo che il trasferimento delle somme avvenga in modo ordinato e senza pregiudicare la continuità della loro disponibilità.

Con la **lettera *b)*** si esclude, ai fini del prelievo delle somme da eseguire su mandato di pagamento del giudice delegato, il riferimento alla preventiva validazione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applichino anche a tutti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Il **comma 8** novella il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La **lettera *a)*** limita il rinvio all'autenticazione della sottoscrizione nelle forme del d.P.R. n. 445 del 2000 alle sole residuali ipotesi in cui la parte possa difendersi personalmente. In tutti gli altri casi si prevede che la presentazione dell'istanza ad opera della parte personalmente implichi un previo contatto con il difensore. La novità si coordina con la proposta di introduzione della lettera a-*bis*) dell'articolo 79, che prevede l'inserimento nel contenuto dell'istanza anche dell'illustrazione delle ragioni poste a fondamento dell'atto difensivo e della sua ammissibilità processuale; in tal modo si implementa l'effettività del vaglio del Consiglio dell'ordine degli avvocati sulla "non manifesta infondatezza" delle ragioni poste a fondamento della posizione processuale della parte.

La **lettera *b)*** rafforza il filtro di accesso al beneficio previsto dal vigente articolo 126, che non essendo coordinato con l'attuale formulazione dell'articolo 79 (a cui si riferisce la presente modifica) rende obiettivamente difficoltosa la verifica di "non manifesta infondatezza" richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati. Attualmente tale coordinamento è rimesso o ai singoli regolamenti dei Consigli degli ordini degli avvocati o alla iniziativa istruttoria nel singolo procedimento.

La **lettera *c)*** è finalizzata a rafforzare e valorizzare il requisito della specializzazione degli avvocati inseriti nell'elenco per il patrocinio.

La **lettera *d)*** mira ad una complessiva riformulazione dell'articolo 126 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati", allo

scopo di rendere più chiari sia l'articolazione del procedimento che il contenuto del vaglio operato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. In particolare, il comma 1 chiarisce che il termine di 10 giorni è fissato per la decisione del Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia essa di accoglimento che di rigetto (ammissione o non ammissione al beneficio). Il comma 1-*bis* esplicita in modo inequivoco che la valutazione di ammissibilità comprenda sia la verifica della prova delle condizioni reddituali, sia la verifica della "non manifesta infondatezza" della pretesa azionata o della difesa che la parte convenuta intende far valere in giudizio. La riformulazione, nell'ottica del chiarimento e rafforzamento del filtro di ammissibilità, chiarisce che la non manifesta infondatezza comprende anche, quando pertinente, la verifica della tempestività processuale dell'atto da compiersi. Il comma 1-*ter* evidenzia, con autonoma collocazione, la vigente natura anticipata e provvisoria del provvedimento di ammissione al beneficio.
Il **comma 9** prevede l'istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un tavolo tecnico interministeriale per individuare le misure di razionalizzazione della spesa pubblica relativa al patrocinio a spese dello Stato, valutando l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come criterio di accesso al beneficio, la semplificazione delle procedure, il rafforzamento dei controlli e della prevenzione degli abusi, nonché le eventuali modifiche normative necessarie. La partecipazione al tavolo non comporta compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Infine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 136
(Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)

La disposizione interviene in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), nell'ambito del processo di revisione della spesa funzionale all'attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Il **comma 1** dispone l'applicazione anche per l'anno 2027 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della citata legge n. 199 del 2025. In particolare, il citato articolo 1, comma 747 ha attribuito per l'anno 2026 a ciascun Ministero il compito di realizzare, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, la valutazione di una politica di propria competenza che, come misura transitoria nelle more dell'adeguamento della legge di contabilità 31 dicembre 2009, n. 196 alla riforma della governance europea, si colloca nell'ambito delle misure per l'adempimento della riforma prevista dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Con il citato articolo 1, comma 748, della legge n. 199 del 2025, è stato attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna area di spesa oggetto di analisi e sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai competenti Ministri, il compito di informare periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio. Infine, con il citato articolo 1, comma 749, della legge n. 199 del 2025, è stato attribuito al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il coordinamento e il monitoraggio delle attività relative alle misure previste dal presente articolo, prevedendo che tale Dipartimento fornisca indicazioni metodologiche e assicuri il necessario supporto tecnico ai Ministeri.

CAPO II
FONDI

ART. 137
(Rifinanziamento di fondi)

Il **comma 1** incrementa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 volto al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.
Il **comma 2** rifinanzia, con l'importo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2027, il fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
Il **comma 3** prevede che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2027, sono determinati, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 138-156

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 157
(Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si allegano al disegno di legge in esame, le tabelle A e B che indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti dei fondi speciali ripartiti per Ministeri e destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari riferiti al bilancio triennale 2027 – 2029. Di seguito, si espongono brevi note che motivano gli importi dei fondi speciali per il prossimo bilancio triennale.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
Misure di consolidamento e di sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670 - A.S. 2015);
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (A.S. 1990);
Corsi di primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado IVA defibrillatori NT (A.S. 566 e abb.)
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di seguito indicati:
decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185 recante *Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio* pubblicato in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2026 (A.C. 3151).
L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di *Interventi diversi.*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso (A.C. 2904 - A.S. 2071); inoltre, è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria dei seguenti provvedimenti:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (A.C. 2646);

Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 1837);

Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (A.S. 1990).

Il medesimo accantonamento, inoltre, comprende anche le risorse per il finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti gli *Accordi Internazionali* in corso di definizione nonché delle Ratifiche di seguito elencate:

Ratifica della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (A.S. 981);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (A.C. 1847);

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023 (A.S. 1879 - A.C. 2959);

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 (A.S. 1880 - A.C. 2958);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (A.S. 1188);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (A.S. 1095);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa D'Avorio, da una parte, e la Comunità europea ei suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, ea Bruxelles, il ventidue gennaio 2009 (A.S. 1863 - A.C. 2956);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Dakar il 29 ottobre 2025 (A.S. 1989);

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024 (A.C. 2900);

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, di mutua assistenza in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatti a Roma l'8 giugno 2023 (A.S. 1923 - A.C. 3112);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto ad Algeri il 1° febbraio 2024, e dell'Accordo sulla cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 23 luglio 2025 (A.S. 2058).

L'accantonamento comprende anche le risorse finanziarie destinate a far fronte a *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

L'accantonamento è finalizzato a far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi* nonché al provvedimento relativo all'Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi - (A.S. 1357 - A.C. 2973).

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento, oltre a *Interventi diversi*, è finalizzato a finanziare:
Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 A.S. 787);
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (A.S. 1990).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento comprende le risorse destinate al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato a far fronte alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA

L’accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi* e quelle per i seguenti provvedimenti:
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno (AS 1990);
Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale (AS 2028).

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

L’accantonamento è preordinato al finanziamento delle Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670 - A.S. 2015) e al finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA CULTURA

L’accantonamento è finalizzato sia alla copertura di oneri derivanti da *Interventi diversi* sia al finanziamento dei seguenti provvedimenti:
Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie" (A.S. 1333);
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli - (A.C. 1840)
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (A.C. 2225 - A.S. 2046);
Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo approvato con il nuovo titolo "Disposizioni in materia di cinema" (A.C. 2360 - A.S. 2035);
Valorizzazione delle abbazie e degli insediamenti benedettini medievali (A.S. 939);
Disposizioni per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento e alla cura dei neonati presso istituti e luoghi della cultura (A.C. 2637 - A.S. 1997)

MINISTERO DELLA SALUTE

L’accantonamento, oltre che al finanziamento di *Interventi diversi,* è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai seguenti provvedimenti:
Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (A.S. 1241 A.C. 2365);
Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (A.S. 1786-A.C. 3135).

MINISTERO DEL TURISMO

L’accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 1837) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'accantonamento è destinato alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli oneri derivanti da *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'INTERNO
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

L'accantonamento è finalizzato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA DIFESA
L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale (A.S. 2028) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
L'accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo (A.C. 2670 – A.S. 2015) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi.*

MINISTERO DELLA CULTURA

L’accantonamento comprende sia le risorse destinate al provvedimento riguardante Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (A.C. 2225 e abb. – A.S. 2046) sia quelle per il finanziamento di *Interventi diversi*.

MINISTERO DELLA SALUTE

L’accantonamento comprende sia le risorse destinate per il finanziamento di *Interventi diversi* sia quelle destinate al provvedimento riguardante Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica (A.S. 1786 – A.C. 3135)

MINISTERO DEL TURISMO

L’accantonamento comprende sia le risorse destinate per il finanziamento di *Interventi diversi* sia quelle destinate al provvedimento riguardante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026 (A.C. 2025).